

Spazi del diritto

Città, nazione e ordine giuridico
dall'Ottocento a oggi

a cura di Eliana Augusti



Giappichelli

Spazi del diritto

Città, nazione e ordine giuridico dall'Ottocento a oggi

In copertina:

Karina Puente, *Despina City*, da collezione [IN]VISIBLE CITIES.



Spazi del diritto

Città, nazione e ordine giuridico
dall'Ottocento a oggi

a cura di Eliana Augusti



Giappichelli

© Copyright 2025 – G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-1545-1

ISBN/EAN 979-12-211-6412-1 (ebook)

Questo volume è stato pubblicato grazie al contributo finanziario ricevuto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 - Istruzione e Ricerca, Componente 2 - Dalla Ricerca all'Impresa, Investimento 1.1 - "Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca", finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU, nell'ambito del bando emanato con Decreto Direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR). Titolo del progetto: HiLArI - Histories, Laws & Architectures for Inclusion (Codice progetto: P2022MEAY9_001 - CUP: F53D23012060001), ammesso a finanziamento con Decreto Direttoriale MUR n. 1375 del 1° settembre 2023.



G. Giappichelli Editore



Questo libro è stato stampato su
carta certificata, riciclabile al 100%



Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Indice

<i>Gli autori</i>	IX
Introduzione <i>Eliana Augusti</i>	XIII
Capitolo 1 Città e diritto internazionale. Una lettura storico-giuridica <i>Luigi Nuzzo</i>	1
Capitolo 2 Dalla città alla nazione. Ripensare lo spazio urbano nell'Ottocento <i>Eliana Augusti</i>	23
Capitolo 3 Libertà confinate. Diritto, schiavitù urbana e forme dell'abitare nel Brasile del XIX secolo <i>Marjorie Carvalho de Souza</i>	47
Capitolo 4 Schiavitù, <i>Black Community</i> , spazio urbano: la vicenda processuale di Biddy Mason nella Los Angeles della seconda metà dell'Ottocento <i>Giorgio De Mauro</i>	63

Capitolo 5

Alle origini di una ricerca: la segregazione razziale
ad Asmara tra spazio urbano e dominio coloniale

Caterina Luceri

91

Capitolo 6

Cittadinanza e diritto all'abitare: l'integrazione
dei *Gastarbeiter* in Germania

Ubaldo Villani-Lubelli

109

Capitolo 7

"*Urban marginality*" e strategie di integrazione
interculturale: i casi di UK e Francia

Entela Cukani

121

Capitolo 8

La pianificazione standardizzata e il "caso Milano":
riflessioni dopo un'audizione parlamentare

Pier Luigi Portaluri

135

Bibliografia

155

Gli autori

Eliana Augusti è Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca internazionali, collaborando con il Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory di Francoforte sul Meno, il Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg, l'Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights di Helsinki e l'Orient-Institut di Istanbul. È Principal Investigator del PRIN PNRR 2022 *HiLArI. Histories, Laws & Architectures for Inclusion* e Coordinatrice Accademica del programma UNI.CO.RE. (University Corridors for Refugees) promosso da UNHCR. Tra le sue principali pubblicazioni si annoverano: *Migrare come abitare. Una storia del diritto internazionale in Europa tra XVI e XIX secolo* (2022), *Il controllo dello straniero. I 'campi' dall'Ottocento a oggi* (2017, co-curatrice), *Questioni d'Oriente. Europa e Impero Ottomano nel diritto internazionale dell'Ottocento* (2013).

Marjorie Carvalho de Souza è Assegnista di ricerca presso l'Università del Salento nell'ambito del PRIN PNRR 2022 *HiLArI. Histories, Laws & Architectures for Inclusion*. Ha conseguito il dottorato in Global History and Governance presso la Scuola Superiore Meridionale (Italia), in co-tutela con l'Universidad de Huelva (Spagna). Ha precedentemente ottenuto un master in Storia Globale e una laurea in Giurisprudenza presso l'Universidade Federal de Santa Catarina, oltre a un Corso di Specializzazione in Diritto e Processo del Lavoro presso la Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Brasile). Ha realizzato soggiorni di studio e ricerca con borsa presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, il Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory di Francoforte sul Meno e l'Institut für Internationale Kommunikation e.V. a Berlino.

Entela Cukani è Professoressa associata di Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento. Ha preso parte a numerosi progetti di ricerca, sia a livello nazionale che internazionale, e ha collaborato più volte con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) e con il Ministero della Giustizia della Repubblica d'Albania in qualità di consulente internazionale per diversi capitoli dell'acquis dell'Unione Europea. Ha partecipato a numerosi convegni scientifici, nazionali e internazionali, ed è autrice di diversi articoli pubblicati su riviste di rilievo. Ha inoltre pubblicato due monografie: *Condizionalità europea e giustizia illiberale: from outside to inside? I casi di Polonia, Ungheria e Turchia* (2021) e *Quel che resta dello Stato. Il differenziale, territoriale e non, delle autonomie nei Balcani occidentali* (2018).

Giorgio De Mauro è Dottorando di ricerca (XXXVIII ciclo) in "Diritti e Sostenibilità" presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento con un progetto dal titolo "Storie giuridiche di confinamento sociale. Costruzione dello spazio urbano e segregazione razziale a Los Angeles tra XIX e XX secolo". Presso lo stesso Ateneo ha ottenuto la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con una tesi in storia del diritto moderno e contemporaneo dal titolo "Un diritto senza Stato. Anarchia e ordine internazionale tra Ottocento e Novecento". Ha trascorso un periodo di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Vienna (01.05.22-10.06.22) e ha ricoperto la posizione di Visiting Scholar presso le facoltà di giurisprudenza dell'Universidade de São Paulo (USP, 01.09.23-20.10.23) e della University of California, Los Angeles (UCLA, 01.02.25-01.05.25).

Caterina Luceri è Dottoranda di ricerca (XL ciclo) in "Diritti e Sostenibilità" presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento con un progetto dal titolo "Costruzione dello spazio, discorso giuridico e città coloniali nell'Africa italiana tra Otto e Novecento". Presso lo stesso Ateneo, ha precedentemente ottenuto la Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Ha inoltre conseguito un Master di II Livello presso la Scuola Superiore ISUFI (Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare) di Lecce. Recentemente ha trascorso un periodo di ricerca all'estero presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Vienna.

Luigi Nuzzo è Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno presso l'Università del Salento e Alexander von Humboldt Permanent Fellow. È coordinatore del corso di Dottorato in “Diritti e Sostenibilità” del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento. Si occupa di storia del diritto internazionale, di diritto coloniale e storia della cultura giuridica europea tra Otto e Novecento. Le sue monografie includono *Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo* (2012); *Constructing International Law. The Birth of a Discipline* (2012, co-editor); *Lawyers, Space and Subjects. Historical Perspectives on the Western Legal Tradition* (2020); *El lenguaje jurídico de la conquista. Estrategias de control en las Indias españolas* (2021); *Legal History and Mass Migration: from the Nineteenth Century to World War II* (2024, coeditor).

Pier Luigi Portaluri è Professore ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università del Salento, dove ricopre la prima cattedra di Diritto amministrativo. La sua attività di ricerca spazia dalla teoria generale del diritto amministrativo al diritto urbanistico, dal procedimento al processo, fino alla storia del diritto amministrativo. Autore di numerosi articoli scientifici e relatore in convegni nazionali e internazionali, la sua più recente monografia è intitolata *La cambiale di Forsthoff. Creazionismo giurisprudenziale e accesso al Giudice amministrativo* (ESI, 2021).

Ubaldo Villani-Lubelli è Professore associato in Storia delle Istituzioni politiche ed è abilitato alle funzioni di Professore ordinario. I suoi interessi di ricerca sono la storia delle istituzioni politiche tedesche (XX e XXI secolo), la storia dell'integrazione europea e la politica tedesca. Ha lavorato presso l'Università di Colonia (Germania) dal 2009 al 2011 ed ha ottenuto numerose borse di studio e di ricerca su base competitiva internazionale all'estero presso l'Università di Colonia, Notre-Dame-University (USA), l'Università della Ruhr-Bochum e la LMU di Monaco di Baviera. Tra le sue pubblicazioni recenti si segnalano: *Nazione Popolo Stato. Dal Sacro Romano Impero di Nazione tedesca alla Repubblica di Weimar* (ESI, 2024); *Unità Diritto Libertà. Il fattore Weimar e l'identità costituzionale in Germania* (Jouvence, 2018); *Cittadinanza e denatalità: le sfide della politica. Una comparazione tra Germania e Italia*, in: *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 1/2024; *Volk und Nation von*

der Paulskirche bis zur Weimarer Republik, in: *Politik – Ideologie – Wissenschaft* (Walter de Gruyter, 2023); *Il profilo storico-istituzionale del Consiglio Europeo dopo il Trattato di Maastricht*, in: *Instituta. Rivista di storia delle istituzioni Europee e Internazionali*, 2, 2022; *Il processo Weltbühne contro Carl von Ossietzky (1931): democrazia e diritti nella Repubblica di Weimar*, in: *Le Carte e la Storia*, 2, 2021.

Introduzione

Eliaana Augusti

Questo volume nasce all'interno di un percorso di ricerca ancora in divenire, avviato presso l'Unità di ricerca dell'Università del Salento nell'ambito del PRIN PNRR 2022 *HiLArI – Histories, Laws & Architectures for Inclusion*, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. Il progetto si propone di esplorare le trasformazioni giuridiche, istituzionali e urbanistiche legate all'esperienza dell'abitare, ponendo al centro l'attenzione per le dinamiche di inclusione ed esclusione che, dalla modernità a oggi, attraversano e modellano i contesti urbani e territoriali. In questa prospettiva, lo spazio non si presenta semplicemente come un contenitore neutro, ma come un vero e proprio terreno di confronto, dove si intrecciano poteri, diritti e soggettività. Un campo in cui il diritto prende forma, si afferma, si trasforma, e spesso si contesta.

Nel corso della modernità, le categorie di città, nazione e diritto hanno intrecciato i propri percorsi in modo profondo e spesso conflittuale, generando tensioni, discontinuità e trasformazioni che hanno inciso sulla configurazione degli spazi e degli ordinamenti. In questo intreccio, lo Stato ha agito come soggetto centrale: non solo come produttore di norme, ma anche come attore spaziale, capace di modellare città e territori secondo logiche politiche, economiche e simboliche. Il rapporto tra città e nazione, quindi, non può essere compreso senza interrogare il ruolo mutevole dello Stato e le sue forme di soggettività, spesso ambivalenti, tra inclusione e disciplinamento, appartenenza e marginalizzazione.

Il volume risponde all'esigenza di esplorare queste connessioni complesse attraverso uno sguardo interdisciplinare, che intreccia storia del diritto, storia delle istituzioni, diritto pubblico comparato e diritto amministrativo. L'obiettivo è restituire spessore teorico e profondità storica al rapporto tra diritto e spazio, mostrando come

quest'ultimo sia al tempo stesso prodotto e campo d'azione dell'ordine giuridico.

I saggi qui raccolti riflettono differenti stadi di avanzamento della ricerca: alcune indagini sono agli albori, altre si inseriscono in un percorso teorico più articolato, avviato da tempo. Tutti i contributi, però, si sono sviluppati in un dialogo costante e fruttuoso con le altre unità coinvolte nel progetto – l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e il Politecnico di Bari – e grazie al confronto continuo con studiosi e studiose dell'architettura, della storia dell'urbanistica, della sociologia urbanistica e della pianificazione territoriale. Questo dialogo ha favorito l'emergere di un linguaggio comune capace di interrogare le forme spaziali del diritto e le implicazioni giuridiche dello spazio in una prospettiva autenticamente transdisciplinare.

In apertura, il contributo di Luigi Nuzzo mette in discussione la centralità dello Stato sovrano nella formazione dello *ius publicum europaeum*, mostrando come la marginalizzazione giuridica delle città abbia costituito un dispositivo centrale della razionalità coloniale. Il diritto internazionale ottocentesco, lungi dall'essere neutro, appare qui come uno strumento di classificazione e gerarchizzazione degli spazi, funzionale all'appropriazione imperiale e alla produzione di un ordine spaziale fondato sulla disuguaglianza.

Proseguendo su questo tracciato, Eliana Augusti analizza il processo di nazionalizzazione dello spazio urbano nel XIX secolo, evidenziando come il diritto abbia partecipato alla costruzione di una cittadinanza radicata territorialmente. La città si configura come luogo emblematico della tensione tra identità statale e diritti urbani, tra logiche di esclusione e nuove possibilità di inclusione, legate alla quotidianità dell'abitare. È in questo spazio che lo Stato afferma la propria presenza, modellando appartenenze e confini della soggettività politica.

Una prospettiva inedita sullo spazio urbano è offerta da Marjorie Carvalho de Souza, che esplora la schiavitù urbana nel Brasile ottocentesco. L'ambiente cittadino, anziché essere uno sfondo passivo, si rivela qui come uno spazio ambivalente, al tempo stesso luogo di controllo e sorveglianza e sede di pratiche di resistenza e di rivendicazione. È nello spazio urbano che soggettività escluse e subalterne negoziano forme di presenza e riconoscimento, spesso in tensione con l'ordine giuridico ufficiale.

Nel quarto saggio, la figura di Biddy Mason diventa chiave di lettura per interrogare la costruzione giuridica e simbolica dello spazio urbano nella Los Angeles della seconda metà dell'Ottocento. Attraverso la

ricostruzione della sua vicenda processuale, Giorgio De Mauro evidenzia come la soggettività nera femminile abbia inciso nuove tracce nella memoria pubblica della città, trasformando lo spazio urbano in luogo di emancipazione e di affermazione. La città non è più solo cornice dei diritti, ma territorio attivamente riscritto dall'esperienza storica di chi vi ha abitato l'esclusione e ha lottato per la libertà.

Caterina Luceri affronta invece la dimensione coloniale dello spazio urbano, indagando le politiche segregative adottate dall'Italia nella città di Asmara. In questo contesto, lo spazio si presenta come dispositivo architettonico e giuridico al servizio del dominio coloniale, dove la stratificazione delle gerarchie razziali si traduce in un'impronta urbana durevole, che ancora oggi interroga la memoria collettiva e il presente postcoloniale.

A partire da queste basi storiche, il volume si apre a una riflessione sulle trasformazioni contemporanee dello spazio giuridico. Ubaldo Villani Lubelli ricostruisce il processo di integrazione degli italiani nella Repubblica Federale Tedesca, mostrando come il diritto all'abitare sia stato un passaggio cruciale nella costruzione di una cittadinanza sostanziale. La segregazione iniziale nei dormitori aziendali e l'esclusione dai benefici dell'edilizia pubblica rivelano come lo spazio urbano abbia operato da filtro tra Stato e individuo, selezionando l'accesso ai diritti secondo logiche economiche e culturali.

La riflessione si arricchisce del saggio di Entela Cukani, che si confronta con le forme di marginalità urbana nella Francia e nel Regno Unito contemporanei. Le città europee, attraversate da fenomeni di "superdiversità", sono lette come spazi di tensione tra integrazione ed esclusione, in cui le vulnerabilità emergono in forme nuove e complesse. Il diritto, in questo scenario, è chiamato a misurarsi con sfide inedite, mentre l'interculturalismo viene esplorato come risorsa per ricostruire legami sociali e contrastare l'"esclusione abissale" delle periferie.

Il volume si chiude con il contributo di Pier Luigi Portaluri, che propone una lettura giuridico-sistemica della proposta di legge sulla rigenerazione urbana attualmente in discussione alla Camera. A partire dal "caso Milano", l'autore problematizza la tensione tra pianificazione standardizzata e specificità territoriale, interrogando criticamente i presupposti teorici e pratici del diritto urbanistico italiano contemporaneo, e proponendo una visione più flessibile e attenta alle istanze locali.

Nel loro insieme, i saggi qui raccolti compongono una cartografia

critica dei rapporti tra diritto e spazio, interrogando tanto le forme storiche della produzione giuridica quanto le tensioni generate dalle trasformazioni urbane contemporanee. Il diritto vi emerge come agente performativo, in grado di modellare configurazioni spaziali e attribuire significati, mentre lo spazio si configura come matrice materiale e simbolica dell'azione normativa. Attraverso un dialogo serrato tra discipline e prospettive, il volume invita a ripensare in profondità il ruolo del diritto nella costruzione dell'ordine spaziale contemporaneo, mettendone in luce le promesse e le contraddizioni.

Capitolo 1

Città e diritto internazionale. Una lettura storico-giuridica

Luigi Nuzzo

Abstract

Assumendo la storia del diritto internazionale come una storia che guarda ai processi storici in quanto processi spaziali, il mio articolo mira a sottolineare il ruolo svolto dalle città all'interno del progetto imperialistico occidentale. In primo luogo, mi concentro sulla fondazione delle città nell'America spagnola del XVI secolo; successivamente, confronto la politica urbanistica del progetto imperialistico spagnolo con quella britannica nei secoli XVII e XVIII, evidenziando l'emergere di un modello di città coloniale. Infine, analizzo il concetto di autonomia da una prospettiva coloniale e ne sottolineo l'importanza come categoria giuridica capace di classificare entità ibride – città, territori o “frammenti di Stato” – che non soddisfano i requisiti della statualità e che non possiedono piena sovranità o indipendenza.

Assuming the history of international law as history that looks to historical processes as spatial processes, my article aims to stress the role played by cities within the Western imperialist project. Firstly, I focus on the foundation of cities in Spanish America of the sixteenth century, then I compare the urbanistic policy of the Spanish imperialistic project with the British one during the seventeenth and eighteenth centuries, pointing out the emersion of a model of colonial city. Finally I analyze the concept of autonomy from a colonial perspective and underline its importance as a legal category able to classify hybrid entities, cities, territories or 'fragments of State' that do not comply with the requirements of statehood, and which do not have full sovereignty or independence.

Sommario: Introduzione. – 1. Autonomia. – 2. Nuovi spazi, nuove città. – 3. Spazi coloniali. – Conclusioni.

Introduzione

L'analisi del rapporto tra città e diritto internazionale presenta seri problemi per gli storici del diritto. Innanzitutto, essi devono trovare un tempo e un luogo per le loro narrazioni, cercando di evitare i rischi di un approccio teleologico ed eurocentrico, ovvero un approccio in cui il passato è usato per legittimare il presente e il colonialismo è considerato un fatto sociale privo di relazione con il diritto internazionale¹. Nel nostro caso, questo rischio è particolarmente elevato. Da un lato, quando nel XIX secolo i giuristi trasformarono il diritto internazionale in una disciplina scientifica e in un diritto positivo, non vi fu più spazio per le città nei loro trattati. Dall'altro, rappresentando quel diritto come una scienza basata sulle relazioni tra Stati, essi riuscirono a negare una piena soggettività internazionale a quelle entità politiche che non soddisfacevano pienamente gli standard occidentali di statualità, e ne affidarono le relazioni al diritto consolare e al diritto coloniale. Assumendo Westfalia e Grozio come punto di partenza delle loro narrazioni, gli internazionalisti identificarono nello Stato l'unico soggetto legittimato del diritto internazionale e nella sovranità la sua prerogativa esclusiva. Questo significava che, all'interno dell'Occidente, le altre organizzazioni territoriali potevano godere solo di un diverso grado di autonomia e, al di fuori dei suoi confini, il rapporto tra sovranità, territorio e soggetti funzionava in modo diverso.

Il mio articolo si prefigge l'obiettivo di rendere più complessa questa rappresentazione statuale ed eurocentrica. Rompendo la circolarità tra presente e passato introdotta dal discorso dei giuristi del XIX secolo, e al di fuori di genealogie rassicuranti garantite proprio dal-

¹ M. Koskeniemi, *Histories of International Law: Dealing with Eurocentrism*, in «Rechtsgeschichte», 19 (2011), pp. 152-176; A.B. Lorca, *Eurocentrism in the History of International Law*, in *The Oxford Handbook of the History of International Law*, a cura di B. Fassbender, A. Peters, Oxford, Oxford University Press, 2012; L. Nuzzo, *Rethinking Eurocentrism. European Legal Legacy and Western Colonialism*, in *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, a cura di A. Somma, M. Brutti, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History, 2018, pp. 358-378.

l'uso del presente come chiave interpretativa per leggere il passato, intendo, infatti, riconnettere diritto internazionale e colonialismo verso le città. Ciò mi porta, prima, ad analizzare l'utilizzo del concetto di autonomia da parte dei giuristi tedeschi impegnati nel processo di *nation building* e a soffermarmi, poi, sulla funzione delle città all'interno del progetto imperialista occidentale, assumendo l'organizzazione dello spazio urbano come strumento capace di modificare le relazioni tra sovranità, territorio e sudditi. In questo modo, intendo raccontare una storia del diritto internazionale come una storia che guarda ai processi storici come processi spaziali che iniziano con l'appropriazione della terra. In altri termini, osservo processi spaziali che avvengono in uno spazio determinato, così come processi che assumono il controllo dello spazio e la produzione di un nuovo spazio sociale come loro obiettivo². Allo stesso tempo, assumendo che le città in contesti coloniali siano utilizzate per trasformare lo spazio e ridefinire le relazioni tra la società coloniale e quella colonizzata, individuo come punto di partenza della mia storia del diritto internazionale la fondazione delle città nelle Indie spagnole del XVI secolo. Infine, ritorno al concetto di autonomia da una prospettiva coloniale, sottolineandone la rilevanza come categoria giuridica ultima capace di classificare entità ibride – città, territori o «frammenti di Stato» – che non rispondevano ai requisiti della statualità e non godevano di piena sovranità o indipendenza³.

1. Autonomia

L'autonomia è un concetto chiave che mi consente di connettere, a livello teorico e storiografico, città e diritto internazionale e, al contempo, di mostrare il lato coloniale di questa connessione. Ciò è

² H. Lefebvre, *La production de l'espace*, Paris, Anthropos, 1974; D. Harvey, *Justice, Nature & the Geography of Difference*, Cambridge, Blackwell, 1996. Sulle relazioni tra diritto e geografia, vedi L. Benton, *A Search for Sovereignty. Law and Geography in European Empires 1400-1900*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009. Un quadro storiografico in P. Costa, *A 'Spatial Turn' for Legal History? A Tentative Assessment*, in *Spatial and Temporal Dimensions for Legal History: Research Experiences and Itineraries*, a cura di M. Meccarelli, J. Solla, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History, 2016, pp. 27-62.

³ G. Jellinek, *Ueber Staatsfragmente*, Heidelberg, Koester, 1896.

possibile perché l'autonomia fu utilizzata all'interno delle strategie discorsive adottate dalla scuola tedesca di diritto pubblico per giustificare l'ordine costituzionale dello Stato tedesco. I giuristi tedeschi, infatti, immaginarono il processo di costruzione statale come un processo teleologico e ridisegnarono i rapporti tra la molteplicità delle comunità locali e lo Stato stesso⁴. L'autonomia faceva parte di questa relazione. La sua flessibilità permise loro di espanderne il significato fino a farlo coincidere con la sovranità, come nel caso delle antiche città stato o, nel momento in cui la sovranità divenne prerogativa esclusiva dello Stato, di ridurla alla sfera di autogoverno. Come ben sottolineato da Paul Laband, il concetto di autonomia era attraversato da una tensione tra il riconoscimento di un potere legislativo, giurisdizionale e amministrativo, e l'assenza di sovranità. «Essa – scriveva Laband – presuppone un potere pubblico non sovrano, che è autorizzato, in virtù di un proprio diritto e non per delega, a emettere norme giuridiche vincolanti. L'assenza di sovranità di questo potere legislativo è evidente, poiché deve rimanere entro i limiti che il sovrano ha stabilito per l'autonomia e non può emanare norme in contrasto con quelle del sovrano»⁵.

Assumendo lo Stato come punto d'arrivo di un processo necessario e ineluttabile, l'autonomia fu quindi il filtro attraverso cui leggere retrospettivamente la storia delle organizzazioni territoriali non statali, attivando un percorso storiografico che dal *Reich* ottocentesco si estendeva fino ai comuni medievali italiani, passando per le *freie Städte* tedesche. Nelle prime storie del diritto internazionale le città medievali non erano riconosciute come aventi personalità internazionale, né le loro relazioni con l'Impero potevano essere definite secondo il diritto internazionale. In effetti, se la personalità internazionale doveva essere descritta come il potere di esprimere la propria volontà liberamente e indipendentemente da un potere superiore, le città non potevano essere considerate dotate di sovranità esterna⁶. Esse erano

⁴P. Costa, *Così lontano, così vicino: il comune medievale e la sua autonomia*, in «Quaderni Fiorentini», 43 (2014), pp. 689-782.

⁵P. Laband, *Das Staatsrecht des deutschen Reiches*, [1911], 5. ed., vol. 1, Aalen, Scientia Verlag, 1964, pp. 106-107.

⁶B. Paradisi, *Il problema storico del diritto internazionale*, Napoli, Libreria Scientifica Editrice, 1956; H. Steiger, *Die Ordnung der Welt. Eine Völkerrechtsgeschichte des karolingischen Zeitalters (741 bis 840)*, Köln, Böhlau, 2010; M. Jucker, M. Kintzinger, R.C. Schwinges, B. Stollberg-Rilinger (a cura di), *Rechtsformen internationaler Politik: Theorie, Norm und Praxis vom 12. bis 18. Jahrhunderts*, Münster, Duncker & Humblot, 2009.

infatti incluse in un regno o soggette al potere superiore dell'imperatore così come all'autorità morale del papa.

In altri termini, alla fine del XIX secolo, il paradosso medievale di una sovranità divisa tra un titolare formale e legittimato e altri soggetti che *de facto*, a vari livelli, esercitavano poteri legislativi e giurisdizionali, dichiaravano guerra, stipulavano la pace e infine firmavano trattati tra loro e con l'Impero stesso, non era ancora stato risolto. L'alterità delle formazioni politiche premoderne e l'esistenza di una molteplicità di ordini giuridici erano lungi dall'essere riconosciute⁷. Al contrario, all'epoca, vi era la tendenza tra giuspubblicisti e internazionalisti a negare che città, poteri feudali e persino regni fossero soggetti sovrani. Il motivo era che, sebbene queste entità godessero di un potere governativo esclusivo, esse non escludevano il potere giurisdizionale superiore dell'Impero. Di conseguenza, potevano godere di autonomia legislativa, giurisdizionale e amministrativa, ma non potevano essere considerate dotate di personalità giuridica internazionale. La crisi politica che colpì le città dell'Italia settentrionale a seguito dell'espansione dei domini territoriali, e che dal XV secolo interessò anche le città dell'Europa settentrionale, rese più facile ai giuspubblicisti tedeschi dell'Ottocento riconoscere la loro mancanza di sovranità ed escludere le città dalla categoria dei soggetti di diritto internazionale. Allo stesso modo, all'interno dell'Impero, i principati tedeschi, mentre acquisivano forza e aumentavano la loro autorità, determinarono una profonda riorganizzazione territoriale che toccò anche le città imperiali⁸.

Sebbene molte di esse mantenessero l'immediatezza imperiale e nel 1489 fossero ammesse come Stati alla Dieta imperiale, la loro debolezza militare e il bisogno di protezione dell'Impero limitarono fortemente la loro politica estera. Dalla fine del XVII secolo, tuttavia, il loro numero cominciò a diminuire. Dopo l'abolizione di Norimberga e Augusta con la caduta del Sacro Romano Impero, rimasero solo Francoforte, Brema, Amburgo e Lubecca⁹. Con l'Atto

⁷ A.M. Hespanha, *Cultura jurídica europeia. Síntese de um Milénio*, Coimbra, Almedina, 2012.

⁸ G. Dilcher, *Zum Verhältnis von Autonomie, Schriftlichkeit und Ausbildung der Verwaltung in der mittelalterlichen Stadt*, in *Selbstverwaltung in der Geschichte Europas im Mittelalter und Neuzeit*, a cura di H. Neuhaus, Berlin, Duncker & Humblot, 2010, pp. 9-29.

⁹ M. Stolleis, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, vol. 2: *Staatsrechtslehre und Verwaltungswissenschaft, 1800-1914*, München, Beck, 1992, pp. 217-218.

finale di Vienna (Wiener Schlussakte) del 15 maggio 1820, questi principati entrarono a far parte della Confederazione germanica, che era «un'associazione internazionale di principi sovrani e città libere»¹⁰. Essi erano «mutuamente indipendenti l'uno dall'altro, con pari diritti e obblighi reciproci, ma, nelle relazioni esterne, una potenza collettiva unita in un'unità politica» (art. II). L'Atto finale del 1820 estese i poteri conferiti alla Dieta con l'Atto federale (Bundesakte) di cinque anni prima, persino più di quanto avvenne con la fondazione del *Reich* e la promulgazione della sua costituzione. A partire dalla definizione della Confederazione germanica, i giuspubblicisti discussero innanzitutto la natura dell'atto fondativo dello Stato tedesco. Poi, riflettendo sulla sua dimensione internazionale o costituzionale, cercarono di sciogliere l'antinomia tra confederazione di Stati e Stato federale e di risolvere la questione se l'autonomia di cui godevano permettesse loro di acquisire anche personalità internazionale¹¹. Pensato per descrivere l'ordine costituzionale del *Reich* tedesco, il concetto di autonomia venne applicato anche all'interno del discorso internazionalista, riproducendo lo stesso contrasto tra *Gesetzgebungsgewalt* e *Staatsgewalt*. Anche nel diritto internazionale, infatti, l'autonomia non implicava indipendenza e piena personalità giuridica. Al contrario, serviva a identificare soggetti che godevano di un grado di indipendenza inferiore a quello di uno Stato e a misurare il loro potere di autogoverno, affidando le loro relazioni internazionali allo Stato a cui continuavano ad appartenere¹². Ciò significava ovviamente che il concetto di autonomia,

¹⁰ Art. I Wiener Schluß-Akte 15.5.1820, in J.L. Klüber, *Quellen-Sammlung zu dem öffentlichen Recht des Teutschen Bundes. Enthaltend die Schluß-Akte des Wiener Congresses, den Frankfurter Territorial Rezeß, die Grundverträge des Teutschen Bundes, und Beschlüsse der Bundesversammlung von allgemeinerem Interesse. Mit historisch-literarischen Einleitungen, Uebersichten des Inhaltes, und Anmerkungen*, 3. ed., Erlangen, Johann Jacob Palm und Ernst Enke, 1830, p. 196: «Der deutsche Bund ist ein völkerrechtlicher Verein der deutschen souverainen Fürsten und freien Städte, zur Bewahrung der Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit ihrer im Bunde begriffenen Staaten, und zur Erhaltung der inneren und äußeren Sicherheit Deutschlands».

¹¹ J.L. Klüber, *Öffentliches Recht des Teutschen Bundes und der Bundesstaaten*, 4. ed., Frankfurt am Main, Andreäische Buchhandlung, 1840, § 9 (p. 11), § 67 (p. 74), § 555 ss. (p. 832 ss.); L. von Dresch, *Oeffentliches Recht des deutschen Bundes*, Tübingen, Christian Friedrich Osiander, 1820, §§ 116-118 (pp. 240-245); C.F. Gerber, *Über den Begriff der Autonomie*, in «Archiv für civilistische Praxis», 37, 1 (1854), pp. 35-62; G. Jellinek, *Die Lehre von Staatenverbindungen*, Wien, Hölder, 1882, p. 306 ss.

¹² H. Hannum, R.B. Lillich, *The Concept of Autonomy in International Law*, in «American Journal of International Law», 74 (1980), pp. 858-879; L. Nuzzo,

all'epoca, poteva avere applicazione solo al di fuori dei confini dell'Occidente. Se solo uno Stato poteva essere un vero soggetto di diritto internazionale o un membro pieno della famiglia delle nazioni, l'autonomia poteva essere utilizzata per qualificare i poteri di soggetti differenti appartenenti a Stati non in grado di esercitare una piena sovranità sul proprio territorio e sui propri sudditi. E ciò accadeva proprio al di fuori dell'Occidente. La necessità di proteggere le minoranze cristiane e l'impossibilità di lasciare i cittadini occidentali in balia degli 'atti arbitrari' della giustizia locale o, più in generale, la difesa degli interessi economici occidentali giustificavano la compressione della sovranità degli Stati orientali e dell'Estremo Oriente e l'introduzione di un nuovo regime giuridico che gli internazionalisti definirono eccezionale¹³. Al di fuori dell'Occidente e del cristianesimo, in contesti coloniali o semicoloniali, il principio di sovranità territoriale perdeva intensità e produceva, ancora una volta, forme ibride di soggettività politica in cui coesistevano una *innere Selbständigkeit*, che si manifestava come autonomia legislativa, giurisdizionale e amministrativa, e l'assenza di una piena *äussere Unabhängigkeit*¹⁴. All'inizio del XX secolo, quindi, gli internazionalisti furono chiamati a ripensare il rapporto tra spazio e diritto. L'imbarazzo mostrato da molti di loro usando parole come «curiosità», «novità», «anomalie», «assurdità», «irregolarità» per descrivere l'unicità di esperienze politiche di cui non sapevano comprendere il significato giuridico, andava superato attraverso una lettura giuridica più ampia. Non c'era nulla nella vita internazionale che potesse essere considerato un'assurdità o qualcosa di inammissibile, scrivevano Georg Jellinek in Germania e Arrigo Cavaglieri in Italia. Gli internazionalisti, pertanto, avevano il compito di studiare i nuovi fenomeni ricondurli entro categorie giuridiche preesistenti o, se necessario, inventarne di nuove e più adeguate¹⁵.

Autonomia e diritto internazionale. Una lettura storico giuridica, in «Quaderni Fiorentini», 43 (2014), pp. 651-684.

¹³ L. Nuzzo, *Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2012.

¹⁴ Benton, *A Search for Sovereignty*, cit.

¹⁵ Jellinek, *Ueber Staatsfragmente*, cit.; A. Cavaglieri, *Contributo alla definizione di alcune figure del diritto pubblico contemporaneo*, Roma, Tipografia dell'Unione cooperativa editrice, 1906.

2. Nuovi spazi, nuove città

Nel 1492 i viaggi di Colombo portarono l'Europa a conoscere uno spazio "libero" e "illimitato", pronto per essere testualizzato e occupato. Le Bolle di Alessandro VI furono gli strumenti utilizzati per raggiungere questi obiettivi. Esse attivarono il processo di testualizzazione dei territori americani e dell'Oceano, giustificandone l'occupazione da parte delle potenze cattoliche¹⁶. Tuttavia, ciò non era ancora sufficiente a trasformare quei territori in un nuovo spazio sociale. Per perfezionare l'esclusività del rapporto con il Nuovo Mondo riconosciuta dal Papa e per difendere quel possesso da chiunque altro, era necessario costruire un paesaggio cristiano. Attraverso una procedura rigorosamente formale, che doveva svolgersi in nome del re di Castiglia e alla presenza di testimoni, il comandante provvedeva al compimento di atti tipici (*diligencias*) come il taglio di alberi, il camminare sul suolo, la piantagione di croci o forche e, infine, la ridenominazione del luogo stesso. Il processo di produzione di un nuovo spazio sociale, tuttavia, esigeva che il nuovo territorio, una volta scoperto, occupato e ricondotto all'interno dell'universo simbolico cristiano e giuridico attraverso gli *autos de posesión* e una nuova topologia, mostrasse in modo permanente i segni della civilizzazione spagnola¹⁷. La violenza del processo di occupazione richiedeva la razionalizzazione dello spazio esistente: ogni città, ogni *pueblo* doveva riprodurre, con la sua razionalità geometrica, l'ordine religioso e istituzionale spagnolo. Era necessario che i territori legalmente segnati dal simbolismo appropriativo castigliano fossero fisicamente riempiti, che la terra portasse i segni del lavoro e della civilizzazione dei colonizzatori. Popolamento e urbanizzazione erano dunque due strumenti indispensabili per la trasformazione dello spazio indigeno in uno spazio ispanico, così come per il controllo e lo sfruttamento dei soggetti indigeni¹⁸. Essi avrebbero permesso una

¹⁶ *Bull Inter caetera*, (3-4.5.1493), in J. Metzler (a cura di), *America Pontificia. Primi saeculi evangelizationis 1493-1592*, vol. 1, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1991, pp. 71-83.

¹⁷ S. Greenblatt, *Marvelous Possessions. The Wonder of the New World*, Oxford, Oxford University Press, 1991; P. Seed, *Ceremonies of possession in Europe's Conquest of the New World 1490-1640*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.

¹⁸ L. Nuzzo, *Il linguaggio giuridico della Conquista. Strategie di controllo nelle Indie Spagnole*, Napoli, Jovene, 2004; T. Herzog, *Frontiers of Possession. Spain and Portugal in Europe and the Americas*, Harvard, Harvard University Press, 2015.

penetrazione pacifica e una migliore organizzazione dello spazio, superando quel senso di insicurezza che l'enorme estensione del suolo americano produceva e soddisfacendo quella promessa di sfruttamento economico evocata dalle Indie. Sul piano internazionale, ciò avrebbe poi dissolto ogni dubbio su chi fosse il nuovo legittimo proprietario nel caso in cui il sistema semiotico istituito tramite la presa di possesso e la sua assunzione teologico-giuridica – la donazione pontificia – non fosse stato compreso o accettato. Sul piano nazionale, invece, questa spazialità, fisicamente segnata dai segni degli occupanti, avrebbe potuto generare una soggettività indigena legata ai tempi produttivi castigliani, governata da rigorose disposizioni normative e disciplinata da un immaginario ormai impregnato di valori cristiani¹⁹. Questo spiega non solo l'importanza riconosciuta alle *tomas de posesión*, ma anche l'uso di modelli fortemente ritualizzati per gli atti fondativi e per la *población* delle città. Come scrisse Bernardo de Vargas Machuca alla fine del XVI secolo, le diverse fasi della procedura di presa di possesso seguivano un processo rigoroso, dominato da riferimenti simbolici e dal recupero delle disposizioni relative alla presa di possesso, e coinvolgevano la partecipazione del capo della spedizione (*caudillo*) e dei suoi soldati, così come dei nativi²⁰. Lo spazio di questa città immaginaria sembra essere uno spazio condiviso. Era popolato da spagnoli e dalle *élite* indigene, pacificato dalla *policía* e dalla *justicia*, e segnato dalla presenza di Cristo. In effetti, i signori indigeni e i cacicchi erano chiamati a partecipare fisicamente, ma in silenzio, alla costruzione del "parlamento", il *consejo*. Esso rappresentava l'intera popolazione ed era un simbolo politico di una gestione amministrativa partecipativa, forse aperta anche alla diversità indigena. Ma anche gli altri membri della comunità indigena non sembravano essere esclusi, godendo insieme agli spagnoli – *conquistadores, vecinos y habitantes y forasteros*, ricchi e poveri, adulti e minori, vedove e orfani – degli effetti benefici di una giustizia ispirata da Dio e simboleggiata da un albero piantato al centro del luogo prescelto per la costruzione della città²¹.

¹⁹ S. Gruzinski, *La colonisation de l'imaginaire. Sociétés indigènes et occidentalisation dans le Mexique espagnol (XVI^e-XVIII^e siècle)*, Paris, Gallimard, 1988.

²⁰ B. de Vargas Machuca, *Milicia y descripción de las Indias*, Madrid, Madrigal, 1599, l. IV, ff. 101r ss; S.A. García Gallo, *De la ciudad castellana a la Indiana*, in *Los orígenes de las instituciones americanas. Estudios de derecho indiano*, [1982], Madrid, Real Academia de la Historia y de la Legislación, 1987, pp. 1005-1023.

²¹ B. de Vargas Machuca, *Milicia y descripción de las Indias*, cit., ff. 105v-106r.

Conclusa questa prima fase in assenza di rivendicazioni, il capitano poteva finalmente prendere possesso del luogo, tagliando piante e arbusti con la sua spada. Quindi dichiarava l'inclusione del nuovo *pueblo* nel sistema politico e amministrativo castigliano, spiegando le ragioni per cui compiva quegli atti e identificando il distretto in cui la città stessa sarebbe stata inserita. Subito dopo veniva piantata una croce in uno degli angoli della piazza. Essa avrebbe indicato il luogo scelto per la costruzione della chiesa e per la celebrazione di una messa. Una solenne rappresentazione religiosa, alla quale tutti avrebbero dovuto partecipare era necessaria per colpire l'immaginario semplice dei nativi e per commuovere il 'loro cuore selvaggio'. Un luogo perduto nelle Indie era, finalmente, pronto per diventare un centro urbanizzato e cristianizzato.

Tuttavia, il nuovo spazio sociale richiedeva di essere vissuto; implicava un nuovo ordine, un codice diverso che presupponeva e al tempo stesso produceva una nuova vita. Nelle Indie Occidentali, ciò fu possibile quando tutte le attività necessarie alla trasformazione e alla rappresentazione del territorio iniziarono a svolgersi entro rigide procedure amministrativo-burocratiche controllate dalla Corona attraverso una varietà di strumenti²². Il diritto fu utilizzato per costruire un discorso sullo spazio come discorso giuridico e razionale, riportando la discrezionalità delle decisioni autonome del capitano entro gli schemi generali e astratti della legge. Da un lato, quindi, l'intervento normativo era esso stesso un segno, parte importante del processo semiologico di 'marcatura' e legalizzazione della diversità fisica delle Indie Occidentali; dall'altro lato, forniva proprio con la sua astrattezza una rappresentazione omogenea dello spazio americano, liberandolo dalla sua radicale alterità e rendendolo disponibile anche ai 'lettori' occidentali²³.

Le *ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación* (luglio 1573), fase finale di un lungo processo di razionalizzazione, esprimevano chiaramente questa progettualità e facevano emergere la tensione della politica di Filippo II verso la creazione di un 'codice' dello spazio che, con la violenza formale della legge, intendeva trasformare il territorio americano. Le *ordenanzas* erano un nuovo testo normativo che accompagnava o doveva precedere la presa di possesso dello spazio

²² D. Damler, *Imperium Contrabens. Eine Vertragsgeschichte des spanischen Weltreichs in der Renaissance*, Stuttgart, Steiner, 2008.

²³ Lefebvre, *La production de l'espace*, cit., p. 151.

indigeno e che ora negava l'attività privata del singolo *poblador* o *descubridor*, legando la concessione della licenza all'autorizzazione dell'autorità superiore del monarca. Esse segnavano la conclusione di un duplice processo di astrazione: da un lato riportavano definitivamente la gestione delle attività necessarie alle nuove scoperte e alla fondazione dei centri abitati all'autorità della Corona; dall'altro, immaginavano la città a partire dallo spazio vuoto della *plaza mayor*²⁴.

«Giunti nel luogo dove si deve fare la *población* – si legge nell'*Ordenanza* n. 111 – [...] si traccia il piano del sito dividendolo in isolati, strade e lotti secondo regola e misura, partendo dalla piazza principale e da lì portando le strade verso le porte e le vie principali, lasciando tanto terreno libero che anche se la popolazione dovesse aumentare notevolmente, sarebbe sempre possibile continuare nello stesso modo»²⁵.

La monarchia spagnola era quel vuoto, quella assenza, quel luogo pubblico quadrato o rettangolare. Uno spazio utopico che esprimeva un progetto totalitario. Uno spazio da cui era necessario partire nella realizzazione dell'urbanistica e attorno al quale doveva ruotare ogni aspetto della vita sociale della città. Poteva essere anche più grande del numero di abitanti necessario, perché era stato concepito per includere i popoli indigeni e civilizzarli attraverso una politica di urbanizzazione. Per scegliere il luogo adeguato alla piazza, era dunque necessario considerare che la popolazione potesse crescere e che, in ogni caso, non fosse opportuno costruire una piazza «di larghezza inferiore a duecento piedi e lunga trecento, né superiore a ottocento piedi di lunghezza e cinquecentotrenta di larghezza. Di giusta e buona proporzione è quella che misura seicento piedi di lunghezza e quattrocento di larghezza». La piazza gerarchizzava quindi lo spazio della città

²⁴ Tra le diverse edizioni delle *Ordenanzas de descubrimiento* di Filippo II ho utilizzato quella di F. de Solano, *Normas y Leyes de la conquista (1492-1600)*, vol. 1, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1995, pp. 194-218. Sulle origini del modello urbanistico americano J. Hardoy, *La forma de las ciudades coloniales en la América española*, in *Estudios sobre la ciudad iberoamericana*, a cura di F. de Solano, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1983, pp. 315-344; F. de Solano, *Ciudades hispanoamericanas y pueblos de Indios*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990, p. 39; J.M. Morales Folguera, *La construcción de la utopía. El proyecto de Felipe II para Hispanoamérica*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, pp. 64-65; P. Landaeta, R. Espinoza, *Cartografía de la ciudad Latinoamericana: fundación del orden colonial, Ideas y Valores*, in «Ideas y Valores», 64, 157 (2015), pp. 7-36.

²⁵ *Ordenanzas de descubrimiento*, cit., n. 111, p. 196.

coloniale e ne ordinava i flussi urbani, imponendo il numero e la direzione delle strade che l'avrebbero attraversata²⁶.

Ma la piazza, come ci raccontano molte delle sue rappresentazioni cartografiche, strutturava anche il territorio circostante. Trasformata dalle mani sapienti dei pittori indigeni nel simbolo topografico della chiesa o in una griglia stilizzata di forma quadrata o rettangolare, era diventata la città stessa: un archetipo dell'organizzazione geometrica dello spazio che modellava l'intero nucleo urbano e l'area circostante, e al tempo stesso uno strumento essenziale per leggere e produrre una spazialità indigena ormai cristianizzata, in cui i nativi ormai urbanizzati potevano identificare i propri *pueblos* con un edificio religioso²⁷.

Solo il nucleo urbano poteva civilizzare semanticamente il territorio, produrre nuova spazialità e temporalità, e insieme costituire un eccezionale polo di attrazione per i nativi. La sua geometria, che dalla *plaza mayor* si estendeva verso la periferia, il rigore con cui le sue strade si intersecavano, la forza simbolica degli edifici del potere religioso e secolare riflettevano un modello di vita disciplinato, governato da principi di giustizia e pace, dove il traffico commerciale si svolgeva nella tranquillità e dove omicidi, sacrifici umani, antropofagia erano banditi (*Ord.*, n. 141). Anche gli indigeni avrebbero avuto il diritto di accesso a questa dimensione di amore e amicizia, ma solo quando la *población* fosse stata terminata, le strutture difensive così come la costruzione delle case e della chiesa completate. L'ordine architettonico e la grandezza degli edifici avrebbero infatti avuto il compito di rappresentare il grandioso progetto della *república cristiana*, producendo nei nativi ammirazione, timore, rispetto e desiderio di essere ammessi a farne parte (*Ord.*, 137).

La città, dunque, diventava un avamposto della civiltà occidentale in cui la comunicazione tra colonizzatori e colonizzati diventava reale e da cui era possibile diffondere i valori di quella civiltà, la sua legge e la sua religione. Ciò era necessario per educare i nativi e renderli obbedienti. La città, quindi, era lo strumento per leggere e comprendere il territorio, per disattivarne l'alterità, ma anche, tramite l'evangelizzazione, per disciplinare le popolazioni che lo abitavano. Partendo dal

²⁶ *Ordenanzas de descubrimiento*, cit., n. 113, 111, p. 196.

²⁷ La rilevanza della piazza nella definizione delle città americane è ben evidenziata da uno dei più famosi giuristi del *derecho indiano*, J. de Matienzo, *Gobierno del Perú*, Édition et étude préliminaire par G. Lohmann Villena, Paris Lima 1967, p. 1, c. 14, pp. 49-50.

presupposto che non potesse esistere civiltà al di fuori di uno spazio urbanizzato, il *pueblo* diventava il luogo in cui 'ridurre' le popolazioni indigene disperse, impedirne la mobilità, vincolarle alla *policía* e alla dottrina cattolica. Era un universo concentrazionario che era già stato prefigurato dalle *Leggi di Burgos* del 1512 e che sarebbe stato poi definito con maggior precisione da una ricca legislazione nei decenni successivi. A partire dagli anni Trenta del XVI secolo, però, a causa delle gravi crisi demografiche delle popolazioni indigene, l'urbanizzazione dei nativi era diventata il modo più semplice per garantire lo sfruttamento della forza lavoro, la riscossione delle imposte e la redistribuzione della terra²⁸.

I *pueblos* e le *poblaciones* apparivano come gli strumenti più efficaci per la trasformazione spaziale delle Indie Occidentali e per la produzione di un nuovo spazio sociale. Infatti, la riduzione degli indigeni in aree residenziali e la formazione di insediamenti permanenti spagnoli dovevano sciogliere il contrasto violento e dialettico tra la coppia concettuale pieno/vuoto, attraverso cui la rappresentazione e la produzione della spazialità americana erano state simbolicamente e fisicamente articolate. Le leggi della Corona aspiravano a costruire un territorio unificato dal potere del cristianesimo e dalla razionalità della griglia urbana, attraversato da poteri e giurisdizioni molteplici ma gerarchicamente ordinati, e articolato attraverso gli spazi chiusi e differenziati dei *pueblos de españoles* e dei *pueblos de indios*.

Ciò che doveva essere sconfitto erano quegli spazi vuoti che, con un termine polisemico, gli spagnoli chiamavano *despoblados*. Infatti, la *despoblación* non implicava solo una temuta caduta dell'indice demografico delle popolazioni indigene. Presupponeva piuttosto un vuoto ontologico, una spazialità resistente alla testualità religiosa, giuridica, urbanistica dell'Occidente cristiano, attraversata da violenza, guerra e antiche divinità. Era un'assenza dotata di forza espansiva, capace di inglobare spazi precedentemente vissuti cancellandone i segni del possesso e rendendoli nuovamente occupabili. Una spazialità, dunque, da combattere con l'imposizione delle *congregaciones* o *reducciones* dei popoli indigeni in centri urbani, con la concessione di terre ai

²⁸ F. de Solano, *Ciudades hispanoamericanas y pueblos de indios*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990, p. 334 ss. V. anche E. de la Torre Villar, *Las congregaciones de los pueblos de Indios: Fase terminal, aprobaciones y rectificaciones*, Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995; M. Mörner, *La corona española y los foráneos en los pueblos de indios en América*, Madrid, Ediciones de cultura Hispánica, 1999, pp. 43-64.

coloni spagnoli e ai nativi, e incentivando la formazione di insediamenti indigeni. Esempi di ordine e di amore cristiano, offrivano, con grande potere esemplare, alle popolazioni non convertite un modello particolarmente utile in quelle terre ancora non raggiunte dal cristianesimo e dove il vuoto, la *despoblación*, e ciò che da esso dipendeva, minacciava pericolosamente di avanzare, o di resistere al sistema semiotico delle *poblaciones* dei colonizzatori.

3. Spazi coloniali

Appena dieci anni dopo la pubblicazione delle *Ordenanzas*, Humphrey Gilbert, uno dei primi protagonisti dell'espansione inglese oltreoceano, prese possesso di New James Town. Assumendo le Bolle di Alessandro VI come modello legittimante, Elisabetta I rivendicò il diritto, all'interno della sua «speciale grazia, certa scienza e moto proprio», di concedergli la licenza per esplorare e occupare le terre americane che non fossero già in possesso di un principe cristiano²⁹. Allo stesso tempo, individuò nell'occupazione il principio guida della sua politica espansionistica, fondando il discorso inglese della conquista sulla metafora del *planting*³⁰. Infatti, nei primi testi che tentarono di fondare legalmente la presenza dell'Inghilterra in America – come il *True Report* di George Peckham, e ancora più chiaramente il *Discourse of Western Planting* di Richard Hakluyt – gli inglesi dovevano «piantare» i semi della religione e della civiltà anglosassone e, trasformando le terre americane con l'agricoltura e l'allevamento, prenderne pieno possesso.

Ma anche la colonizzazione inglese aveva bisogno di nuove pratiche e nuove forme di governance. La procedura inglese di presa di possesso si completava con altri atti simbolicamente molto significativi, come le cerimonie della verga e della zolla (*rod and turf*), che richiamavano esplicitamente le pratiche feudali inglesi di ingresso nel possesso di un feudo o di un bene immobile; oppure con atti che

²⁹ R.A. Williams, Jr., *The American Indian in Western Legal Thought. The Discourses of Conquest*, Oxford, Oxford University Press, 1995, p. 151 ss.

³⁰ C. Tomlins, *The Legal Cartography of Colonization, the Legal Polyphony of Settlement: English Intrusions on the American Mainland in the Seventeenth Century*, in «Law and Social Inquiry», 26, 2 (2001), pp. 315-372.

trasformavano visibilmente lo spazio, come la recinzione del territorio occupato o la costruzione di case³¹.

L'approccio inglese, dunque, non era molto diverso da quello spagnolo. Oltre le rappresentazioni storiografiche stereotipate che per lungo tempo hanno polarizzato i discorsi inglesi e spagnoli sulla conquista tra i principi opposti di scoperta e occupazione, alla base delle loro strategie colonizzatrici, vi è la consapevolezza comune che la produzione di un nuovo spazio sociale necessitasse di una definizione efficace del territorio. Servivano quindi tracce che potessero qualificare in modo indelebile l'appartenenza dei nuovi territori all'autorità dei monarchi inglesi e spagnoli. Da un lato, testi chiari che potessero collegare, senza esitazioni né equivoci, le concessioni di terra a favore di *descubridores* e *pobladores*, avventurieri e compagnie commerciali, all'atto grazioso e originario del sovrano; dall'altro, nuove pratiche, nuove tecniche che consentissero di riempire quei territori e lasciassero che la terra mostrasse per sempre i segni dell'opera dei coloni.

In entrambi i casi, quindi, l'appropriazione delle terre americane seguiva i percorsi della memoria. Richiamava la tradizione romanistica di diritto privato, la giurisprudenza dello *ius commune*, elementi germanici, consuetudini feudali, e si basava su un modello che, pur adattandosi di volta in volta alle diverse aree geografiche assorbite nell'immaginario giuridico cristiano, rimaneva fedele a questo archetipo originario³².

Per gli spagnoli e poi per gli inglesi, i territori americani dovevano essere identificati attraverso una simbologia appropriativa e la fondazione di nuovi centri urbani. Ciò avrebbe permesso di superare quel senso di insicurezza che suscitavano le immense terre americane e avrebbe risposto alla promessa di sfruttamento economico evocata dalle Indie. A partire dalla metà del XVII secolo, la Corona britannica fu sempre più coinvolta nel processo di pianificazione

³¹ S. McMillan, *Sovereignty and Possession in the English New World. The Legal Foundations of Empire, 1576-1640*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

³² J. Elliot, *Empires of the Atlantic World. Britain and Spain in America 1492-1830*, New Haven, Yale University Press, pp. 29-56; A. Pagden, *Lords of All the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain and France, c.1500-c.1800*, New Haven, Yale University Press, 1995; R. Ross, *Spanish American and British American Law as Mirrors to Each Other: Implications of the Missing Derecho Británico Indiano*, in *New Horizons in Colonial Spanish Law. Contributions to transnational Early Modern Legal History*, a cura di T. Duve, H. Pihlajamäki, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History, 2015, pp. 9-28.

urbana americana. Nel 1662 emanò l'*Act for building a town*, uno dei primi atti legislativi relativi alla fondazione di città³³. Pochi anni dopo, il grande incendio di Londra del 1666 offrì l'occasione per un ampio dibattito sul modello urbano che potesse garantire, secondo un impianto geometrico, una crescita ordinata della città, conciliando il bisogno di controllo del re e la simbolizzazione della sua sovranità con gli interessi economici della classe media urbana³⁴.

Ispirati ai modelli francesi e al barocco italiano, gli architetti britannici coinvolti nella ricostruzione di Londra prestarono attenzione anche alle strategie urbane adottate per la fondazione delle nuove città nei domini d'Oltremare, rivalutando la dimensione politica della piazza pubblica e della griglia ortogonale. A loro volta, i loro progetti influenzarono fortemente le attività architettoniche e urbanistiche in America³⁵. Questa interazione tra metropoli e colonia è ben testimoniata dal modello utopico per la pianificazione degli insediamenti coloniali ideato da Ashley Cooper (futuro primo conte di Shaftesbury) con l'aiuto di John Locke, noto come *Grand Modell*. Come hanno recentemente scritto Thomas Wilson e Robert Home, esso sintetizzava le diverse proposte per la ricostruzione di Londra e le trapiantava nelle colonie, fissando un quadro durevole per la produzione di spazio urbano in contesto coloniale, destinato a ottenere un successo straordinario anche nei due secoli successivi³⁶. Infatti, anche quando in Europa si affermò un diritto internazionale inter-statale secondo i bisogni delle nazioni 'civilizzate' e si diffusero nuove idee di progresso e civiltà, il diritto internazionale rimase fondato sulla violenza appropriativa di un atto di occupazione, e la sua storia continuò a poter essere narrata come una storia di occupazioni territoriale³⁷. Le città, quindi, continuarono a svolgere un ruolo

³³ J.W. Reps, *The Making of Urban America*, Princeton, Princeton University Press, 1965, p. 93.

³⁴ R. Pavia, *L'idea di città. Teorie urbanistiche della città tradizionale*, Milano, FrancoAngeli, 1994, p. 161.

³⁵ R. Home, *Of Planting and Planning. The Making of the British Colonial Cities*, London, Routledge, 2013, pp. 9-38.

³⁶ Home, *Of Planting and Planning*, cit., pp. 10-19; T. Wilson, *The Ashley Cooper Plan: The Founding of Carolina and the Origins of Southern Political Culture*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 2016, p. 67 ss.

³⁷ J. Fisch, *Die europäische Expansion und das Völkerrecht. Die Auseinandersetzungen um den Status der überseeischen Gebiete vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart*, Stuttgart, Steiner, 1984; M. Koskenniemi, *The Gentle Civilizer of Nations. The Rise*

estremamente rilevante all'interno del progetto imperialista occidentale³⁸. Anche se non esisteva un minimo comune denominatore tra i diversi modelli coloniali e le tradizioni urbane indigene, la fondazione di nuove città – o più spesso la occidentalizzazione di insediamenti già esistenti – restava uno strumento indispensabile per ripensare il rapporto tra territorio nativo e ordine giuridico.

In India, in Africa, in Asia, la produzione di un nuovo spazio sociale fu l'effetto di un diritto internazionale basato su una logica appropriativa ed escludente. La città coloniale presupponeva l'esistenza di uno spazio vuoto, sul quale i colonizzatori dovevano sovrapporre una struttura funzionale in grado di disattivarne l'alterità, cancellando l'identità locale. Attraverso la politica di urbanizzazione divenne possibile gerarchizzare lo spazio coloniale, imbrigliarlo all'interno di una griglia di un miglio quadrato e di un impianto rettangolare di strade larghe con una grande piazza pubblica al centro e, infine, suddividerlo in lotti rettangolari e di dimensioni standard, riflettendo e riproducendo le differenze sociali e razziali³⁹.

Motivi sanitari, di sicurezza e commerciali richiedevano l'espulsione dei nativi dagli spazi urbani destinati alla comunità occidentale e l'espropriazione delle loro proprietà. Da un lato, mura reali o immaginarie intese a proteggere i quartieri dei bianchi e regolamenti meticolosi concessero a diligenti ufficiali il potere di disciplinare l'accesso della popolazione locale, codificando le aspettative comportamentali attese. Dall'altro, l'architettura e l'urbanistica misero in circolazione un nuovo e più forte potere statale, costituendo lo sfondo per la rappresentazione di un'immagine rinnovata della metropoli e della sua sovranità.

Un'unica logica disciplinare percorreva gli interventi urbanistici, l'assegnazione dei lotti, le strategie di sorveglianza sanitaria e l'ossessione normativa, facendo interagire questi elementi con il dibattito

and Fall of International Law 1870-1960, Cambridge, Cambridge University Press, 2001; R. Lesaffer, *Argument from Roman Law in Current International Law: Occupation and Acquisitive Prescription*, in «European Journal of International Law», 16 (2005), pp. 25-58; A. Fitzmaurice, *Sovereignty, Property and Empire, 1500-2000*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.

³⁸ J. Osterhammel, *The Transformation of the World. A Global History of the Nineteenth Century*, [2009], trad. inglese di P. Camiller, Princeton, Princeton University Press, 2014, pp. 283-321.

³⁹ A. Triulzi, *La colonia come spazio di esclusione*, in «Quaderni Fiorentini», 33/34 (2004-2005), pp. 359-378.

giuridico sull'eccezionalità coloniale. Includere come differenza nello spazio giuridico costituzionale europeo e confinate in un tempo diverso da quello della madrepatria, le colonie mostravano i limiti dello Stato di diritto al di fuori dei confini occidentali e permettevano di superare il principio della territorialità della legge così come l'unicità del soggetto giuridico, confinando i nativi in un sistema ambiguo governato dal potere esecutivo e dalle forze militari⁴⁰.

La colonia era, in effetti, una disparità temporale che poteva beneficiare degli effetti della modernità, ma la cui storia iniziava solo nel preciso momento della colonizzazione europea. Era quindi uno spazio che gli *standard* della modernità metropolitana condannavano a una pre-modernità senza fine⁴¹. Questo permise ai giuristi di costruire un sistema amministrativo libero dai vincoli parlamentari e dai legami con lo Stato di diritto. Permise loro anche di stabilire una politica di soggezione e differenza, escludendo i nativi dal godimento dei diritti politici e condannandoli a una condizione di minorità senza alcuna speranza di crescere⁴².

Serviva, quindi un diritto sottratto al controllo parlamentare, che provvedesse alla regolamentazione dei molteplici livelli normativi e delle diverse fonti giuridiche e assicurasse la sostanziale sterilizzazione del diritto indigeno, traducendolo/codificandolo attraverso il filtro della morale cristiana e dell'ordine pubblico⁴³.

Non bisogna dimenticare, però, che nonostante le colonie fossero sotto il dominio diretto o indiretto della madrepatria e fossero disciplinate da un diritto speciale o eccezionale, dal punto di vista del diritto internazionale esse erano considerate parte del territorio dello Stato. Ciò significa che l'occidentalizzazione dei centri urbani indigeni o la costruzione di nuovi era parte del processo di occupazione e

⁴⁰ L. Nuzzo, *Territory, Sovereignty and the Construction of Colonial Space*, in *International Law and Empire. Historical Explorations*, a cura di M. Koskenniemi, W. Rech, M. Jiménez Fonseca, Oxford, Oxford University Press, 2017, pp. 263-292.

⁴¹ Sul tempo della colonia v. H.K. Bhabha, *The Location of Culture*, London, Verso, 1992, pp. 327-354.

⁴² P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. 3: *La civiltà liberale*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 476-491; C. Petit, *Il modello coloniale dello Stato di diritto. La Costituzione africana in Guinea*, in *Lo Stato di diritto: storia, teoria e critica*, a cura di P. Costa, D. Zolo, Milano, Feltrinelli, 2002, pp. 566-613; L. Nuzzo, *Lawyers, Space and Subjects. Historical Perspectives on the Western Legal Tradition*, Lecce, Pensa Multimedia, 2020, p. 254 ss.

⁴³ P.S. Reinsch, *Colonial Government. An Introduction to the Study of Colonial Institutions*, New York, Macmillan, 1902, p. 347.

sfruttamento delle terre native e giocava un ruolo straordinario nella produzione di nuovo spazio urbano e di nuove soggettività coloniali. Un caso diverso e ancor più interessante è rappresentato, poi, dalle concessioni ottenute in Cina dalle potenze occidentali e dal Giappone a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. Fondate su 'strani' contratti di affitto e precedute da un'occupazione militare, esse non solo costituivano un nuovo spazio sociale che mostrava il limite del concetto di sovranità e il potere del principio di extraterritorialità al di fuori dell'Occidente, ma in quanto anche enti municipali dotati di personalità giuridica in terra straniera mettevano in discussione l'identificazione esclusiva tra Stato e soggettività internazionale.

Da un lato, le concessioni straniere erano formalmente sotto sovranità cinese, e ciò giustificava il pagamento di un canone annuo alle autorità locali. Dall'altro, la perpetuità della concessione, l'espropriazione forzata delle proprietà cinesi, l'espulsione dei locali e il riconoscimento di una piena giurisdizione a favore delle potenze occupanti sembravano spezzare irrimediabilmente il legame tra Stato cinese e territorio concesso, rendendo perfetta la cessione e trasformando quel luogo in un'entità pubblica autonoma e autogovernata, con una dimensione internazionale⁴⁴. Secondo i giuristi più sensibili non potevano essere considerati veri e propri Stati, ma, allo stesso tempo, non erano riconducibili all'interno di semplici enti locali e amministrativi. Al di fuori dei confini degli Stati occidentali, la sovranità poteva perdere esclusività e indivisibilità, coesistendo con il riconoscimento di ampie sfere di autonomia.

Per Jellinek ciò significava che la sovranità non era più una caratteristica essenziale dello Stato, ma solo «una categoria storica necessaria per comprendere il sistema statale contemporaneo, ma non dello Stato in sé»⁴⁵. Jellinek non riusciva a liberarsi dal concetto di sovranità, e continuava a usarlo nella sua lettura dell'ordine internazionale. Allo stesso tempo, però, era ben consapevole che solo un approccio libero da «pregiudizi dottrinali» poteva cogliere l'esistenza di soggettività politiche ambigue. Dotate di territorio, sudditi, e di un più o meno ampio grado di autonomia legislativa, amministrativa e giurisdizionale, esse potevano essere definite frammenti di Stato, *Staatsfragmente*.

⁴⁴ Jellinek, *Ueber Staatsfragmente*, cit., p. 11.

⁴⁵ L. Nuzzo, *The Birth of an Imperial Location. Comparative Perspectives on Western Colonialism in China*, in «Leiden Journal of International Law», 31, 3 (2018), pp. 1-28.

Conclusioni

Alla fine del XIX secolo il mondo stava cambiando e gli internazionalisti, liberandosi da vecchi «pregiudizi dottrinali», erano chiamati a individuare nuove categorie per leggere nuove realtà. Inizialmente, quindi, utilizzarono il concetto di autonomia come categoria giuridica ultima, capace di includere tutte quelle entità politiche che, a causa di un'alterazione del rapporto tra sovranità, territorio e sudditi, non soddisfacevano i requisiti dello Stato. Successivamente cominciarono a classificarle identificandone semplicemente il grado di autonomia e di autogoverno⁴⁶.

Con il nuovo secolo, il quadro giuridico si fece più complesso e aumentò il numero di soggettività coloniali o semi-coloniali ibride. Territori coloniali, mandati e territori fiduciari, città internazionalizzate e infine i territori non autonomi regolati dal Capitolo XI della *Carta delle Nazioni Unite* rappresentavano entità politiche differenti che, pur non essendo pienamente indipendenti, godevano di un certo grado di autonomia. Esse testimoniavano i limiti dei concetti di Stato-nazione e sovranità, offrendo agli internazionalisti l'opportunità di ricorrere a quello impreciso e flessibile di autonomia per leggere la complessità della seconda metà del XX secolo⁴⁷.

Assumere le città come piattaforma di osservazione delle relazioni tra colonialismo e diritto internazionale permette, quindi, di ripensare l'immagine dello Stato come spazio pubblico omogeneo e di analizzare la trasformazione del concetto di sovranità e i limiti della statualità come condizione della soggettività internazionale oltre i confini occidentali. Allo stesso tempo, una prospettiva storico-giuridica di lunga

⁴⁶ C. Bornak, *Einseitige Abhängigkeitsverhältnisse unter den modernen Staaten*, Leipzig, Duncker & Humblot, 1896; N. Boghitchiévitich, *Halbsouveranität. Administrative und politische Autonomie seit dem Pariser Vertrag*, Berlin, Springer, 1903; A. Cavaglieri, *Il diritto internazionale e alcune recenti concessioni di territorio*, Verona, Manuzio, 1903; E. Levi-Catellani, *I "settlement" europei e i privilegi degli stranieri nell'Estremo Oriente*, Venezia, Ferrari, 1903; L. Gerard, *Des cessions déguisées de territoires en droit international public*, Nancy, Imprimerie Nancéienne, 1903; J. Perinjaquet, *Des cessions temporaires de territoires*, Paris, Giard & Brière, 1904.

⁴⁷ Hannum e Lillich, *The Concept of Autonomy in International Law*, cit., pp. 858-879; K.H. Hannum, *Autonomy, Sovereignty and Self-Determination: The Accommodation of Conflicting Rights*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1990; più recentemente, R. Wide, *International Territorial Administration. How Trusteeship and the Civilizing Mission Never Went Away*, Oxford, Oxford University Press, 2008.

durata consente di cogliere sia la dimensione costitutiva delle città all'interno del progetto imperialista occidentale, sia il ruolo giocato dalle città coloniali nelle discussioni teoriche sull'eccezionalità degli spazi e delle popolazioni non occidentali. Da un lato, la fondazione di nuove città o la trasformazione di quelle indigene rappresentava un passaggio necessario nel processo di presa di possesso dei territori non occidentali. Un nuovo spazio sociale richiedeva l'occupazione della terra e la sua misurazione, suddivisione e sfruttamento attraverso tecniche giuridiche e pratiche burocratiche. Dall'altro lato, tuttavia, non dobbiamo dimenticare che lo spazio coloniale non era statico, ma si modellava secondo diversi contesti culturali, spinte locali e conflitti sociali. Ciò significa che il modello urbano di matrice europea, fondato su una chiara contrapposizione tra colonizzatori e colonizzati e sull'idea di una «città duale» divisa da differenze razziali e da una molteplicità di confini fisici, giuridici e sociali, ha una limitata efficacia interpretativa se non viene bilanciato considerando le diverse forme di resistenza o negoziazione messe in atto dalla diplomazia indigena e dalle élite locali. Tali attori, infatti, non furono meri destinatari passivi di schemi coloniali, ma al contrario furono profondamente coinvolti in ogni progetto coloniale di modernizzazione e governamentalità⁴⁸.

Tenerne conto, permette, come ha ben evidenziato Francesco Bartolini in una recente rassegna storiografica sullo *urban turn* nella storia globale, di aprire nuove prospettive di ricerca idonee a superare il paradigma interpretativo occidentale, consentendo anche agli internazionalisti e agli storici del diritto di scoprire una via indigena alla modernità e alla statualità, alternativa all'approccio storicistico europeo, e di immaginare lo spazio delle città coloniali o imperiali come uno spazio di interlegalità formato da molteplici spazialità connesse, ma non fisse, in cui convivevano giurisdizioni e sistemi normativi differenti⁴⁹.

⁴⁸ J. Nair, *Beyond exceptionalism: South India and the modern historical imagination*, in «The Indian Economic & Social History Review», 43, 3 (2006), pp. 323-347.

⁴⁹ B.S. Santos, *Toward a New Legal Common Sense*, London, Elsevier, 2000; N. Blomley, *Law, Space and the Geography of Power*, London, The Guilford Press, 1994.

Capitolo 2

Dalla città alla nazione. Ripensare lo spazio urbano nell'Ottocento *

Eliana Augusti

Abstract

Il contributo analizza la costruzione giuridica dello spazio urbano nel passaggio tra città e nazione, proponendo una rilettura critica del pensiero giuridico occidentale anteriore ai processi di *nation-building* ottocenteschi. A partire da autori come Emer de Vattel e Immanuel Kant, si evidenzia la centralità dello spazio e del tempo nella definizione dell'appartenenza: il radicamento progressivo dell'abitare, la distinzione tra cittadinanza e residenza stabile, la condizione intermedia degli *habitants perpétuels* e il diritto cosmopolitico di visita aprono a modelli di inclusione più articolati rispetto alla rigida dicotomia cittadino-straniero. La riflessione si intreccia con i primi ragionamenti sociologici e urbanistici sulla città moderna, offrendo una genealogia alternativa alla lettura statocentrica dell'Ottocento. L'urgenza di riaprire queste traiettorie si misura oggi nel ripensamento dell'abitare come esperienza giuridicamente significativa, capace di mettere in crisi la naturalizzazione dei confini nazionali. Il saggio invita a recuperare quelle categorie giuridiche premoderne in cui lo straniero poteva abitare senza dover appartenere, e in cui la città non era ancora subordinata alla logica nazionale, ma era spazio vivo di confronto, coabitazione e trasformazione delle soggettività politiche.

This chapter explores the legal construction of urban space during the transition from the city to the nation-state, offering a critical reappraisal of Western legal thought prior to the consolidation of 19th-century nation-building processes. Drawing on authors such as Emer de Vattel and Immanuel Kant, the analysis foregrounds the spatial and temporal dimensions of belonging. Concepts such as the progressive rootedness of habitation, the distinction between full citizenship and permanent residence, the

* Il contributo è parte di un più ampio lavoro di ricerca che si sta sviluppando nell'ambito del PRIN PNRR 2022 *HiLaRI. Histories, Laws & Architectures for Inclusion* (finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU, Missione 4, Componente C2, Investimento 1.1.3) e che vedrà prossima pubblicazione auspicabilmente nei primi mesi del 2026.

intermediate legal status of habitants perpétuels, and the Kantian cosmopolitan right of visitation all point to more nuanced models of inclusion than the binary citizen/foreigner framework. The chapter also engages with early sociological and urban theories on the modern city, proposing an alternative genealogy to the dominant state-centric narrative of the 19th century. Reopening these trajectories is particularly urgent today, as the experience of inhabiting space emerges as a legally meaningful act capable of challenging the naturalization of national borders. The contribution calls for the recovery of premodern legal categories in which the foreigner could inhabit without necessarily belonging, and in which the city was not yet subordinated to the nation-state logic, but functioned instead as a dynamic site of negotiation, coexistence, and the transformation of political subjectivities.

Sommario: 1. Abitare la città: una questione di tempo. – 2. Incursioni nella città “impolitica”. – 3. Carlo Cattaneo e la città come “stato elementare”. – 4. “Risituare” la città. – 5. La città come *luogo del tempo*. – 6. Quale appartenenza? Città, diritto, nazione.

1. Abitare la città: una questione di tempo

L'analisi dell'appartenenza territoriale e dell'abitare ha attraversato la storia del pensiero politico e giuridico con una costante tensione tra il principio della sovranità statale e il riconoscimento di forme più fluide di radicamento e partecipazione. Nel 1758, Emer de Vattel, con la pubblicazione de *Le Droit des gens*, elaborò una concezione dell'abitare che introduceva un elemento fondamentale nella riflessione sul rapporto tra individui e territori: il tempo. L'integrazione nello spazio non era, infatti, un dato immediato né meccanico, ma si costruiva attraverso la durata, l'esperienza vissuta e la stabilizzazione progressiva della presenza umana su un determinato suolo. Nel delineare i gradi di appartenenza, Vattel distingueva tra cittadini (*citoyens*), abitanti (*habitants*) e una categoria intermedia, gli *habitants perpétuels*, ovvero individui che, pur vivendo stabilmente in un territorio e contribuendo al suo sviluppo economico e sociale, non godevano dei pieni diritti politici dei cittadini. Tale distinzione rispondeva a una concezione dell'appartenenza che non si esauriva in un criterio giuridico-formale, ma si articolava attraverso il tempo e il radicamento progressivo. L'*habitant perpétuel* non era un semplice straniero di passaggio, ma neppure un membro pienamente riconosciuto della comunità politica: la sua condizione evidenziava il ruolo centrale del tempo nell'elaborazione della cittadinanza e nella definizione dell'inclusione

sociale. Per Vattel, gli *habitants perpétuels* erano coloro che, da tempo nel Paese, avevano ricevuto il diritto, perpetuo, di abitare; «une espèce de citoyens d'un ordre inférieur», dei semi-cittadini, diremmo, legati alla società, senza però poter parteciparne di tutti i vantaggi¹.

Mentre esplorava la categoria della nazione in tutte le sue potenzialità, insistendo in particolare sul vincolo di sangue («pour être d'un pays, il faut être né d'un père citoyen»)², Vattel finiva per sganciare il nesso dell'individuo con il 'suo' territorio, che veniva declassato a mero 'luogo di nascita'. Da lì, il territorio si faceva 'luogo di elezione' e, dunque 'di abitazione': lo straniero, per un certo, lungo tempo, avrebbe potuto abitarlo, intrecciando rapporti con i membri di quella comunità, confrontandosi con istituzioni sociali, strutture politiche e giuridiche, abitudini culturali e costumi diversi dai suoi³. Anche in questo caso, esisteva un vincolo di fedeltà intergenerazionale per cui i figli degli abitanti avrebbero seguito la condizione dei padri, continuando a godere di quel diritto all'*habitation perpétuelle*⁴. Definendo questo nuovo diritto, Vattel leggeva le dimensioni dello spazio e del tempo attraverso il prisma dello straniero e, meglio, dell'abitante; il Paese, perdendo la sua connotazione di valore, si faceva 'luogo', e non semplicemente luogo da attraversare, ma luogo eletto, capace di accogliere.

La lettura dello straniero come abitante, l'idea del diritto dello straniero all'*habitation perpétuelle*, ricalcava un modello acquisito se già nel 1757, Jean-Baptiste D'Alembert, nell'articolo *Genève* comparso per l'*Encyclopedie*, ne registrava la categoria tra i quattro "ordini di persone" che abitavano la città di Ginevra, distinguendo appunto tra *citoyens* (figli di borghesi e nati nella città), *bourgeois* (figli di borghesi o di cittadini ma nati in paesi stranieri), *habitants* (stranieri «qui ont permission du magistrat de demeurer dans la ville, & qui n'y sont rien autre chose») e *natifs* (figli degli abitanti, esclusi dal governo)⁵.

¹ E. De Vattel, *Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle, Appliqués à la conduite et aux affaires des Nations & des Souverains*, [1758], Paris, 1835, p. 270.

² De Vattel, *Le droit des gens*, cit., p. 270.

³ R. Ceserani, *Lo straniero*, Roma-Bari, Laterza, 1998, p. 7.

⁴ De Vattel, *Le droit des gens*, cit., pp. 270-271. Cf. A. Carrera, *Lo ius migrandi nella dottrina giuridica di Emer De Vattel*, in «Vergentis. Revista de Investigación de la Cátedra Internacional conjunta Inocencio III», 8 (2019), pp. 40-41 (19-44).

⁵ J.-B. D'Alembert, *Genève*, in «Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers», 7, Paris, Briasson, 1757, p. 578.

Nel 1795, Immanuel Kant riprese gli esiti del ragionamento di Vattel, affermando il postulato per cui nessuno avesse più diritto di un altro a trovarsi in un luogo della Terra⁶. Questo principio, strettamente legato, tra l'altro, allo *ius migrandi*, poteva, attraverso le pratiche della visita e dell'abitare, trasformarsi in un diritto costitutivo, cosmopolitico, che toccava direttamente la libertà individuale di eleggere una comunità come propria. Con questo esplicito fine, il cittadino della Terra sarebbe stato in diritto di visitare (*besuchen*) tutte le contrade del globo, per quanto quel diritto non avrebbe potuto incontrare un immediato diritto di residenza sul suolo di un altro popolo (*ius incolatus*), per il quale restava condizione necessaria l'esistenza di un *patto* col popolo abitante.

Il *Besuchsrecht* kantiano, il diritto alla visita, si tracciava all'improvviso come una sorta di diritto universale alla mobilità *ante-litteram*: era il diritto dello straniero di 'tentare la comunità', di bussare alla porta dell'altro; era il fine primo e nobile dell'uomo, una declinazione di quello *ius communicationis* cuore del pensiero politico e giuridico di Francisco de Vitoria, poi corrotto dalla colonizzazione⁷; era il diritto di entrare in punta di piedi nel territorio dell'altro, nello Stato, e di esservi accettato, accolto, in qualità di «coinquilino del pianeta», di titolare cioè del diritto naturale di tutti gli uomini «alla indivisa superficie della terra alla quale nessuno ha in origine maggiore diritto di altri»⁸. A un tale diritto doveva corrispondere, d'altronde, il divieto per gli Stati di opporvisi, di chiudere le frontiere: un atteggiamento ostile e gelosamente preclusivo alla visita non sarebbe stato solo contrario al diritto naturale, ma anche d'ostacolo al tentativo di stabilire relazioni di scambio, commerciali e culturali, comunque pacifiche, fra i popoli. A garanzia della loro sicurezza, gli Stati avevano il fatto che i visitatori non potessero vantare alcun ulteriore diritto alla residenzialità. Il diritto di visita era quindi un diritto di superficie, diremmo, o

⁶ I. Kant, *Per la pace perpetua*, [1795], Milano, Feltrinelli, 1991, p. 65.

⁷ F. De Vitoria, *Relectio de Indis*, [1538], in *Relectio de Indis o Libertad de los indios*, a cura di L. Pereña, J.M. Pérez Prendes, Madrid, Consejo Superior de Investigación Científica, 1967; l'edizione consultata è quella italiana, F. De Vitoria, *Relectio de Indis. La questione degli Indios*, [1538], Bari, Levante, 1996, p. 77. Per un'analisi più approfondita sullo *ius communicationis*, rinvio a E. Augusti, *Migrare come abitare. Una storia del diritto internazionale in Europa tra XVI e XIX secolo*, Torino, Giappichelli, 2022, p. 27 ss.

⁸ Vedi L.T. Ferente, *Kant. Utopia e senso della storia. Progresso, cosmopoli, pace*, Bari, Dedalo, 1998, p. 202.

meglio, la conferma di un diritto comune, originario, alla superficie terrestre. Per il suo tramite, le relazioni tra i popoli, da auspicare e incentivare fortemente, avrebbero avvicinato il genere umano sempre di più, rendendolo meno diffidente e, dunque, sempre più accogliente e interdipendente. Attraverso la visita, promuovendo la reciproca conoscenza tra le nazioni, giorno dopo giorno l'umanità si sarebbe avvicinata al suo grande e ultimo fine etico-politico: l'avanzamento del processo di universalizzazione dei diritti e, dunque, la sua costituzione cosmopolitica⁹.

2. Incursioni nella città "impolitica"

Scriverà Martin Heidegger che gli esseri umani possono abitare la terra perché «vi sono poeti, uomini che prendono la misura per l'architettura, per la disposizione strutturata dell'abitare»¹⁰. Una riflessione che trova riscontro, in forma storicamente situata, nella stagione dell'architettura tra Sette e Ottocento, quando il progetto architettonico si configura progressivamente come strumento consapevole di costruzione dello spazio dell'abitare, inteso non solo in senso materiale, ma anche simbolico, civile e culturale. In questo contesto, l'architettura si misura con profonde trasformazioni delle forme del vivere sociale, politico e giuridico, accompagnando l'emergere dell'idea di nazione, la riorganizzazione degli spazi urbani e la nascita di nuovi luoghi pubblici. È un'epoca in cui il progetto assume un ruolo centrale nella definizione dell'ordine urbano, nella configurazione dei luoghi dell'identità collettiva e nella rappresentazione di una razionalità moderna, spesso espressa attraverso i linguaggi del classicismo e dell'eclettismo. Il progetto diventa così misura del vivere moderno: strumento attraverso cui la società si riconosce, si rappresenta e si struttura. Progettare l'abitare, in questa fase, significa pertanto interpretare la complessità del mutamento sociale e culturale, cercando nella forma architettonica una sintesi capace di tenere insieme funzionalità e significato, individualità e collettività, memoria e innovazione.

⁹ I. Kant, *Introduzione alla dottrina del diritto*, in *Primi principi metafisici della dottrina del diritto*, [1797], Roma-Bari, Laterza, 2005, pp. 286-289.

¹⁰ M. Heidegger, *Saggi e discorsi*, [1950], a cura di G. Vattimo, Milano, U. Mursia Editore, 2015, p. 136.

L'architettura si conferma, così, non solo come disciplina che misura e modella lo spazio, ma anche come pratica che plasma le modalità dell'*essere-nel-mondo*¹¹.

A questa dimensione progettuale si affianca inevitabilmente una riflessione giuridica. La legislazione urbanistica ottocentesca si confronta con il principio della tutela della proprietà privata, storicamente intesa come diritto a edificare, inscindibilmente connesso al possesso del suolo¹². In questo quadro, la legittimazione delle decisioni urbanistiche e dell'attività pianificatoria si realizza attraverso dispositivi normativi che consentono l'intervento sulla proprietà privata in funzione dell'interesse collettivo, cercando un equilibrio sempre delicato tra diritti individuali e finalità pubbliche. Tuttavia, se oggi il nostro abitare si presenta come "impoetico", ciò è in larga parte riconducibile alla difficoltà della politica nel misurare e progettare le forme dell'esistenza. Essa appare sempre più incapace di formalizzare una *civitas hominis*, ovvero di conferire un ordine – un *nomos* – al disordine pulsante della *cosmopolis* contemporanea. Una *cosmopolis* "senza qualità", come ha scritto Giuseppe Cantarano, priva di un principio di ricomposizione dialettica¹³. Una realtà che si sottrae alla rappresentazione, anche attraverso le stesse forme che continua a generare, poiché al suo interno è ormai divenuto impossibile ordinare «l'assenza di sintesi»¹⁴.

Con questa premessa, l'analisi dell'appartenenza territoriale tracciata da Vattel e Kant, così com'è segnata dalla tensione tra radicamento temporale e apertura universalistica, potrebbe trovare un naturale prolungamento proprio nella riflessione sulla *polis* "impolitica" di Roberto Esposito¹⁵, e sulla città intesa come *Fest-tag*, ovvero luogo

¹¹ M. Heidegger, *Essere e tempo*, [1927], Milano, Mondadori, 2020, p. 83; vedi su questo D. Di Cesare, *Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione*, Torino, Bollati Boringhieri, 2017, p. 164.

¹² E. Calderini, *La relazione di Giovan Battista Cassinis per la «parte morale» del «Piano d'ingrandimento della Capitale»*, in *Storia dell'urbanistica. Piemonte/I. Il «Piano d'Ingrandimento della Capitale» (Torino 1851-182)*, a cura di V. Comoli, Roma, Ed. Kappa, 1987, p. 14 (10-22).

¹³ G. Cantarano, *La comunità impolitica*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 50.

¹⁴ M. Cacciari, *Metropolis. Saggi sulla grande città di Sombart, Endell, Scheffler e Simmel*, Roma, Officina, 1973, p. 42. Sulla "giustizia spaziale" vedi ora M. Ricca, *Intercultural Spaces of Law Translating Invisibilities*, Milano, Springer, 2023, p. 7 ss.; A. Philippopoulos-Mihalopoulos, *Giustizia spaziale. Corpo Spazio Atmosfera*, Napoli, Orthotes, 2019.

¹⁵ Cf. R. Esposito, *Categorie dell'impolitico*, Bologna, Il Mulino, 1999.

dell'ozio, della sospensione, dello scarto rispetto alla funzionalità, dove può ancora emergere una diversa possibilità di abitare.

Se Vattel introduceva l'elemento del tempo come criterio per articolare gradi di appartenenza al luogo e Kant insisteva sul diritto universale alla visita, valeva per entrambi che l'abitare non coincidesse immediatamente con il possesso o la sovranità, ma si giocasse nel tempo e nella relazione, nel riconoscimento e nella coabitazione. Da questa genealogia prenderebbe forma una più profonda comprensione del legame tra spazio politico e soggettività straniera, che può essere, oggi, ulteriormente problematizzata nella direzione di una città non sovrana, che non misura l'inclusione secondo criteri di cittadinanza formale, ma secondo capacità di sostare, di contemplare, di convivere, ovvero, secondo l'inoperosità. La *polis* dell'ozio si configura, in questo contesto, come l'esito filosofico più radicale del percorso che da Vattel a Kant ha progressivamente disgregato i fondamenti territoriali e giuridici della cittadinanza moderna. È una città che accoglie lo straniero non per assimilarne la differenza, ma per riconoscerne l'irriducibilità¹⁶. Una *città di frontiera*, intesa non come linea di esclusione, ma come spazio di "coabitazione nel disaccordo". In questa prospettiva, l'ozio (*scholè*), parafrasando Cantarano, non è semplice tempo vuoto, ma tempo liberato: sottratto alla produttività e al compito totalizzante della politica moderna. È tempo della contemplazione, della festa, del silenzio generativo. È una forma urbana che, come evocava Italo Calvino nella sua *Despina*¹⁷, nasce dalla tensione tra deserti: tra l'esilio e la possibilità, tra ciò che si perde e ciò che può ancora essere, uno spazio "inter-medio" che si fa terreno per l'elaborazione di strategie del sé, come singolo o come gruppo, che dà vita a «nuovi segni di identità» e a «luoghi innovativi in cui sviluppare la collaborazione e la contestazione nell'atto stesso in cui si definisce l'idea di società»¹⁸. Scriverà Homi K. Bhabha, introducendo il concetto stesso di «terzo spazio»: «è negli interstizi – emersi dal sovrapporsi e dal succedersi delle differenze – che vengono negoziate le

¹⁶ Sull'irriducibilità rinvio a E. Augusti, *Verso la nazione. Un itinerario concettuale tra Sette e Ottocento*, in *Diritto, storia, istituzioni. Liber amicorum Giancarlo Vallone*, vol. 2, a cura di F. Lamberti, M.L. Tacelli, U. Villani Lubelli, Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Nuova Serie, Napoli, ESI, 2024, pp. 114-118 (109-138).

¹⁷ I. Calvino, *Le città invisibili*, Milano, Mondadori, 1993, pp. 17-18.

¹⁸ H.B. Bhabha, *The Location of Culture*, London, Verso, 1992 (ed. italiana: *I luoghi della cultura*, Roma, Meltemi, 2001, p. 12).

esperienze intersoggettive e collettive di appartenenza ad una nazione, di interesse delle comunità e di valore culturale»¹⁹. Uno spazio liminale e di transito, che produce necessariamente qualcosa di nuovo coinvolgendo più livelli: sociale, politico, linguistico, antropologico e giuridico, partendo dal presupposto che «l'ibridità generatasi abbia una sua precisa rilevanza ontologica»²⁰.

La trasformazione dello spazio urbano da sede del potere sovrano a luogo di coabitazione plurale segnala una crisi profonda delle categorie giuridiche della modernità. L'idea di città come *Fest-tag*, come festa, intervallo, tregua, consente di rileggere in chiave critica le forme storiche dell'abitare e le funzioni ordinarie del diritto²¹. Non si tratta soltanto di una metafora poetica, ma di una sollecitazione teorico-giuridica: pensare la città non più come sede del comando, ma come spazio della sospensione del diritto positivo e dell'apertura all'alterità²². Nel passaggio dalla *civitas* medievale (città delle corporazioni e delle immunità) agli assetti territoriali dello Stato moderno²³, il diritto ha funzionalizzato lo spazio urbano secondo logiche di inclusione ed esclusione, articolando confini e identità giuridiche su base territoriale²⁴. Tuttavia, già in Vattel, il concetto di sovranità territoriale si confrontava con i limiti dell'universalismo giusnaturalista: lo straniero entrava nello spazio politico non per diritto di cittadinanza, ma per *diritto di transito*²⁵. Con Kant, questo diritto si evolveva nel diritto di visita, prima apertura giuridica a una costituzione cosmopolitica. Ma tale apertura restava giuridicamente incompiuta, perché non produceva uno statuto pieno dell'alterità: la presenza dello straniero restava tollerata, non riconosciuta come costitutiva.

¹⁹ Bhabha, *I luoghi della cultura*, cit., p. 12.

²⁰ E.F. Malaspina, *L'eterno ritorno del Droit des gens di Emer de Vattel (secc. XVIII – XIX). L'impatto sulla cultura giuridica in prospettiva globale*, Global Perspectives on Legal History, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History, 2017, pp. 11-12.

²¹ Cf. C. Schmitt, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello "Jus Publicum Europaeum"*, [1974], Milano, Adelphi, 1991.

²² Cf. J. Derrida, *Cosmopoliti di tutti i paesi, ancora uno sforzo!*, Napoli, Cronopio, 1997.

²³ Cf. S. Menzinger, *Mura e identità civica in Italia e in Francia meridionale (secc. XII-XIV)*, in *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. Menzinger, Roma, Viella, 2017, pp. 65-109.

²⁴ P. Costa, *Cittadinanza*, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 59.

²⁵ Augusti, *Migrare come abitare*, cit., p. 27 ss.

Nel contesto attuale, caratterizzato dalla “catastrofe della spazialità moderna”²⁶, queste tensioni giungono a un punto di rottura. Il territorio perde la sua funzione ordinativa, e la sovranità giuridica si frantuma in una pluralità di regimi di eccezione, corridoi umanitari, zone franche, campi e non-luoghi. La città contemporanea si trova così a dover gestire la presenza strutturale dello straniero in un quadro normativo incapace di rappresentarla.

In questo scenario, l'idea di una *città dell'ozio* può offrire una categoria alternativa alla città sovrana. L'ozio non è mera inoperosità, ma tempo sottratto al comando, luogo della sospensione e dell'ospitalità²⁷. In tal senso, l'abitare si ri-configura come pratica di convivenza nel disaccordo, una coabitazione senza appropriazione, che si oppone alla logica proprietaria della cittadinanza moderna²⁸. Lo straniero, in questa prospettiva, non è più oggetto di politiche di integrazione ma soggetto costitutivo della nuova spazialità giuridica. Il percorso teorico che da Vattel e Kant giunge alle soglie della *cosmopolis* contemporanea può trovare dunque nella sospensione della sovranità e nella messa in crisi del diritto esclusivo all'abitare un punto di svolta: non una nuova norma, ma un nuovo modo di concepire il vivere insieme.

3. Carlo Cattaneo e la città come “stato elementare”

Nel processo di costruzione degli Stati-nazione²⁹, la cittadinanza è stata a lungo intesa come estensione della “linea di sangue”: un dispositivo giuridico-culturale fondato sulla filiazione, sulla continuità genealogica e su un'appartenenza naturale. In tale paradigma, appartenere significava discendere, e la comunità politica si costituiva come

²⁶ Cf. M. Augé, *Nonluoghi*, Milano, Elèuthera, 2009, p. 34.

²⁷ H. Arendt, *Vita activa. La condizione umana*, [1958], Milano, Bompiani, 2004, p. 273 ss., individuava tre stadi dell'“espropriazione o alienazione dal mondo”. Il primo stadio riguardava la «duplice protezione della famiglia e della proprietà», cioè «una porzione di mondo posseduta privatamente con la famiglia». Il secondo stadio indicava il momento in cui la società nazionale prese il posto della famiglia come soggetto del processo vitale e ambito solidaristico. Il terzo stadio cominciava con la costituzione dell'umanità come entità realmente esistente, la quale sostituisce a sua volta le società nazionali.

²⁸ Cf. É. Balibar, *Noi, cittadini d'Europa? Le frontiere, lo stato, il popolo*, Roma, Manifestolibri, 2004.

²⁹ Rinvio su questo ora ad Augusti, *Verso la nazione*, cit., pp. 109-138.

comunità di sangue. Tuttavia, proprio nel momento in cui si andavano affermando i modelli nazionali e centralizzati, la città moderna introduceva una rottura. Mentre lo Stato cercava di ridurre la pluralità sociale e culturale all'unità di un popolo (un intervento "pedagogico" volto a creare un immaginario omogeneo³⁰), la città agiva in direzione opposta: accoglieva la molteplicità, ne faceva una risorsa. L'appartenenza urbana, infatti, non si fondava sulla "*gens*"³¹, ma sull'"associazione locale"; era, per così dire, giuridica e non biologica. La città non era quindi solo un "luogo intensamente popolato"³², ma un laboratorio di coesistenza, una forma giuridica di organizzazione collettiva che accoglieva anche lo straniero.

In questa chiave, il cittadino urbano non coincideva con il *citoyen véritable* di Vattel, radicato e legittimato dall'appartenenza nazionale. Era, al contrario, un estraneo funzionale: non erede, ma coabitante; non proprietario della terra, ma partecipe della sua trasformazione. L'abitare urbano si configurava, così, come un evento interruttivo, alternativo alla genealogia e alla sovranità.

Giorgio Agamben, interpretando la figura del poeta tedesco Friedrich Hölderlin e della sua vita "abituale" e "abitante", ha spinto oltre questa lettura: l'abitare non era più una funzione secondaria rispetto alla cittadinanza, ma una forma di vita integrale, un'esperienza ontologica piena³³. L'abitante non era più soggetto agente, titolare di diritti, ma corpo immerso nello spazio, «esistenza che coincideva con l'ambiente»³⁴.

Questa concezione si innesta in una riflessione di lunga durata sulle città come luoghi originari della socialità politica. Marino Berengo ha sottolineato come proprio nelle città si fossero costituite le prime

³⁰ L. Nuzzo, *Da Mazzini a Mancini: il principio di nazionalità tra politica e diritto*, in «Giornale di Storia Costituzionale», 14 (2007), p. 174 (161-186). Sul concetto di "nazione plurale" vedi ora A. Sterpa, *La nazione plurale. Individuo, comunità e Costituzione*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2025.

³¹ A. Petrillo, *La città medievale e la nascita dell'Occidente moderno: Die Stadt di Max Weber*, in *Filosofie della metropoli. Spazio, potere, architettura nel pensiero del Novecento*, a cura di M. Vegetti, Roma, Carocci, 2013, p. 35 (19-47).

³² Petrillo, *La città medievale e la nascita dell'Occidente moderno*, cit., p. 24.

³³ Sul senso di "vita abitante", rinvio a G. Agamben, *La follia di Hölderlin. Cronaca di una vita abitante (1806-1843)*, Torino, Einaudi, 2021.

³⁴ «Se le comunità umane non sono destinate al puro e semplice disfacimento», scrive il filosofo, «se la vita degli uomini è, nelle parole di Hölderlin, una "vita abitante", gli uomini dovranno necessariamente provarsi a ritrovare o a reinventare un modo di abitare le loro città e la loro terra»: così, ancora G. Agamben, *Prefazione* a G. Attili, *Civita senza aggettivi e senza altre specificazioni*, Macerata, Quodlibet, 2020, p. 14 (9-14).

forme di vita collettiva organizzata, attraverso la quotidiana frequentazione tra gli uomini³⁵. Eppure, dall'osservazione di alcune esperienze ottocentesche, si vede come l'accentramento amministrativo abbia segnato un'involuzione nella capacità della città di agire come soggetto politico³⁶. Più in generale, lo Stato nazionale, scriverà Agostino Petrillo, non fu erede dell'impero, ma suo vero antagonista: il "nemico mortale" della città³⁷. La centralizzazione degli Stati moderni, strettamente connessa all'ascesa del capitalismo, erose progressivamente le libertà urbane e ricondusse le città sotto il controllo di apparati statali competitivi e gerarchici. In un simile contesto, il destino delle città occidentali fu il progressivo venir meno delle loro libertà³⁸, che culminò in una situazione che, pur lasciando apparentemente inalterati gli «antichi diritti» delle città, li ridimensionava radicalmente: «esse caddero sotto il dominio di Stati nazionali in concorrenza tra loro e in costante conflitto per il potere»³⁹.

Già dal diciottesimo secolo, si posero nuovi problemi di governo dello spazio. La città medievale era lacerata da un'aggressione che ne corrodeva l'isolamento: la sua figura fortificata esplose. Svanì così una logica dell'abitare che per secoli aveva caratterizzato l'Europa, e subentrò un'altra spazialità. «Lo smantellamento delle mura, il declino dell'antica relazione della città con lo spazio circostante, l'inedita estensione assunta dal territorio urbanizzato, impo[sero] una nuova regione segnata da una sequenza di eventi economici, politici, sociali,

³⁵ M. Berengo, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed età moderna*, Torino, Einaudi, 1999, p. XII.

³⁶ La modernità costruì il suo ordine attraverso la creazione di Stati sovrani e di individui la cui cittadinanza era «inevitabilmente saldata» alla sovranità dello Stato. Così, M. Meccarelli, P. Palchetti, C. Sotis, *Introduzione. Dimensione giuridica del fenomeno migratorio tra paradossi e artificialità*, in *Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione*, a cura di M. Meccarelli, P. Palchetti, C. Sotis, Macerata, EUM, 2012, p. 9 (7-31).

³⁷ Petrillo, *La città medievale e la nascita dell'Occidente moderno*, cit., p. 45.

³⁸ Cf. G. Zucconi, *La città dell'Ottocento*, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 15: «Sullo sfondo si delinea un modello inedito di guardare il centro urbano: non più entità immobile, ma organismo vivente secondo un ciclo di nascita, vita e morte. Come tale, può essere paragonato al corpo umano. La città appare, perciò, come figura misurabile, estendibile e soprattutto modificabile: se risulterà sovraffollata, potrà essere estesa a piacimento; se si dimostrerà malata, potrà essere sottoposta a terapie radicali».

³⁹ M. Weber, *Storia economica. Linee di una storia universale dell'economia e della società*, [1923], Roma, Donzelli, 1993, p. 294.

che [era] necessario amministrare all'ombra dello sgretolamento del vecchio apparato giuridico-amministrativo medievale»⁴⁰.

Nella sua *Prefazione a La città considerata come principio ideale delle storie italiane* di Carlo Cattaneo⁴¹, Michele Campopiano evidenzia come il celebre filosofo e storico milanese si fosse mosso proprio a difesa del ruolo dei comuni nell'ordinamento dello Stato, esaltando la città «come l'unico principio per cui po[tessero] i trenta secoli delle storie italiane ridursi a esposizione evidente e continua»⁴². Per Cattaneo, la città brillava anche in una dimensione internazionale: non solo le capitali e i governi centrali, ma le città in sé avrebbero potuto essere al centro di «significativi scambi internazionali di *know-how*»⁴³. Al lievo di Gian Domenico Romagnosi, Carlo Cattaneo rielaborava con consapevole rigore la premessa fondamentale del maestro secondo cui ogni ordine, naturale o politico, si costituiva procedendo dal semplice al complesso. Scriveva Romagnosi, «tutto nell'ordine sì fisico che politico [...] procede incominciando dal piccolo e progredendo al grande»⁴⁴: occorre, a suo avviso, innanzitutto strutturare gli elementi, per poi aggregarli in forme associative più ampie. In tale ottica, la città si configurava come “persona morale”, dotata di un corpo e di un'anima, determinata storicamente da specifiche circostanze⁴⁵. Essa rappresentava l'unità primaria dell'organizzazione sociale e politica, matrice dinamica di coesione e di libertà. Proprio in questa capacità di promuovere l'associazione civile senza cadere nella subordinazione dispotica, Romagnosi aveva intravisto nella città, in particolare, il fondamento dell'esperienza italiana.

Cattaneo raccolse e radicalizzò questa impostazione, individuando nella città non solo il perno della vita civile, ma anche la condizione

⁴⁰ P. Amato, *La genealogia e lo spazio. Michel Foucault e il problema della città*, in Vegetti, *Filosofie della metropoli*, cit., p. 60 (49-78).

⁴¹ C. Cattaneo, *La città considerata come principio ideale delle storie italiane*, a cura di M. Campopiano, Pisa, Edizioni della Normale, 2021, p. 44. Il lavoro di Cattaneo fu pubblicato in quattro capitoli e comparve nella rivista *Il Crepuscolo* di Carlo Tenca nel 1858, pochi anni prima del compimento dell'Unità italiana.

⁴² Cattaneo, *La città*, cit., p. 8.

⁴³ M. Thom, *City, Region and Nation: Carlo Cattaneo and the Making of Italy*, in «Citizenship Studies», 3 (1999), pp. 187-201.

⁴⁴ G. Romagnosi, *Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento con esempio del suo risorgimento in Italia*, Milano, Stamperia Pirola, 1834, pp. 196, 199.

⁴⁵ M. Campopiano, *La città nel pensiero di Carlo Cattaneo: passato e presente*, Introduzione a Cattaneo, *La città considerata come principio*, cit., p. 22.

necessaria per l'esercizio effettivo dell'autonomia politica. Essa si sviluppava, secondo la sua visione, nella misura in cui era in grado di perseguire autonomamente e consapevolmente i propri fini; diversamente, era destinata a degradarsi a mero strumento esecutivo del potere centrale⁴⁶. La sua riflessione si soffermava in particolare sul nesso tra pluralismo sociale e convivenza urbana: era nel tessuto cittadino che si articolava la molteplicità delle esperienze, si generavano conflitti, si elaboravano soluzioni condivise, e dunque si costruivano le premesse di una civiltà attiva e vitale. In molte province, notava Cattaneo, la città era «la sola patria che il volgo conosce[sse] e sent[isse]»; il legame tra contado e centro urbano – dove risiedevano «i più autorevoli, i più opulenti, i più industri» – costituiva una «persona politica, uno stato elementare permanente e indissolubile»⁴⁷.

A partire da tale quadro, Cattaneo giungeva a una critica serrata di ogni concezione essenzialistica della nazione. La civiltà di un popolo non derivava, a suo giudizio, da un "genio" naturale o da una presunta unità spirituale innata, ma era frutto di relazioni, contaminazioni e conflitti. Lungi dal concepire lo sviluppo delle civiltà come processo autosufficiente, egli insisteva sulla funzione costitutiva degli scambi e delle opposizioni: come avrebbe scritto nella *Psicologia delle menti associate*, era dalle «facoltà associate di più individui e di più nazioni» che scaturiva il progresso⁴⁸. Di qui la sua netta opposizione alle retoriche nazionalistiche e alla «boria delle nazioni», nonché la valorizzazione delle «ingerenze straniere» come fattori propulsivi delle civiltà nascenti⁴⁹.

Nel solco della storiografia romantica francese, e in particolare di Augustin Thierry⁵⁰, Cattaneo indirizzava la sua attenzione alla genesi storica della borghesia italiana, rintracciando nel «popolo delle sue città» la forza autentica e durevole della nazione⁵¹. In tal senso, la città non era solo unità politica elementare, ma anche principio unificatore

⁴⁶ Campopiano, *La città nel pensiero di Carlo Cattaneo*, cit., p. 24.

⁴⁷ Cattaneo, *La città*, cit., pp. 28-29.

⁴⁸ C. Cattaneo, *Psicologia delle menti associate*, a cura di G. de Liguori, Roma, Editori Riuniti, 2000, p. 122.

⁴⁹ Cattaneo, *Psicologia delle menti associate*, cit., p. 170.

⁵⁰ A. Thierry, *Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du Tiers État*, Paris, Garnier Frères, 1871.

⁵¹ Cf. C. Cattaneo, *Epistolario*, vol. 2, a cura di R. Caddeo, Firenze, Barbera, 1949-1956, pp. 456-458.

della storia italiana⁵². L'esperienza urbana, con la sua densità di relazioni e conflitti, rappresentava per Carlo Cattaneo il luogo privilegiato in cui si forgiavano valori condivisi, prerequisito indispensabile per una vita civile autenticamente democratica. Solo se liberata dai vincoli imposti dal centralismo e aperta alla coabitazione delle differenze, la città avrebbe potuto ritrovare il proprio ruolo storico e politico, diventando spazio di partecipazione e pluralismo.

4. "Risituare" la città

In una prospettiva storica più ampia, Saskia Sassen ricorda come nel XVIII secolo non vi fosse alcun evidente argine ai flussi migratori. In un contesto segnato da politiche di impronta mercantilista, l'immigrazione veniva anzi percepita come un vantaggio strategico: accredeva le risorse, aumentava la popolazione urbana e rafforzava il potenziale economico e militare degli Stati. In molte regioni europee, l'arrivo di stranieri veniva incentivato come «pratica politica esplicita» da parte dei sovrani, che offrivano lo *status* giuridico di cittadini ai nuovi arrivati, una volta che questi avessero dimostrato beni o condizioni equiparabili a quelli dei residenti⁵³. Eppure, nel passaggio tra XVIII e XIX secolo, la città comincia a essere ridefinita anche come teatro e strumento di controllo sociale. Se da un lato essa rimane il centro della produzione e della mobilità, dall'altro diviene il luogo in cui il potere si misura con la necessità di governare un disordine urbano crescente, senza soffocare del tutto la libertà economica. La città, sempre più "proletaria", viene così isolata, sorvegliata e sottoposta a strategie disciplinari pensate per contenere l'instabilità politica generata dall'ampliarsi delle fratture sociali e dalla cosiddetta "popolosità

⁵² Cattaneo, *Scritti storici e geografici*, vol. 2, a cura di G. Salvemini, Firenze, E. Sestan, 1957, p. 283. Cf. U. Puccio, *Carlo Cattaneo storico ed ideologo della borghesia e dello sviluppo capitalistico*, in «Studi Storici», 4 (1970), p. 704 (698-742). Giovanni Titta Rosa, nella *Prefazione* alla sua edizione di a C. Cattaneo, *La città*, Milano, Bompiani Editore, 1949, pp. 7-8, osservava come tali riflessioni fossero riconducibili a un sentimento di "ubbidienza" all'"esigenza", diffusamente avvertita dagli intellettuali coinvolti nel processo trasformativo della costruzione coerente delle nazioni, di «ricercare un principio ideale che potesse unificare i trenta secoli di storia italiana».

⁵³ S. Sassen, *Migranti, coloni, rifugiati. Dall'emigrazione di massa alla fortezza Europa*, Milano, Feltrinelli, 1999, p. 23.

deviante”⁵⁴. Come ha osservato Michel Foucault, si trattava di “risituare” la città all’interno di uno «spazio di circolazione», in cui corpi, merci, agenti biologici e climatici venissero regolati secondo criteri razionali e produttivi⁵⁵. L’architettura, in questo contesto, avrebbe assunto un ruolo cruciale nel disegnare ambienti capaci di favorire la convivenza civile e l’efficienza economica.

La progettazione urbana divenne, quindi, luogo d’incontro tra esigenze tecniche e logiche di governo: secondo Pierandrea Amato, si trattava di creare «una spazialità dove soggiorna[sse] [...] una massa di estranei uniti da relazioni economiche e biologiche»⁵⁶. Emergevano, parallelamente, politiche di medicalizzazione dello spazio⁵⁷, nella convinzione per cui «la potenziale pericolosità politica delle grandi masse di popolazione adunate nella città moderna [fosse] ben superiore [...] alla presunta pericolosità epidemica»⁵⁸. La città era “malata”⁵⁹ e, pertanto, doveva essere ripensata in chiave igienico-sanitaria per garantire, in particolare, la salute della forza-lavoro⁶⁰. La

⁵⁴ M. Foucault, *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France* (1977-1978), a cura di P. Napoli, Milano, Feltrinelli, 2005, p. 56. Vedi P. Sica, *Storia dell’urbanistica*, vol. 1: *L’Ottocento*, Roma-Bari, Laterza, 1977, p. 9.

⁵⁵ Foucault, *Sicurezza, territorio, popolazione*, cit., p. 23.

⁵⁶ Amato, *La genealogia e lo spazio*, cit., pp. 64-66.

⁵⁷ Amato, *La genealogia e lo spazio*, cit., p. 67; A. Ciuffetti, *Difesa sociale. Povertà, assistenza e controllo in Italia*, Perugia, Morlacchi, 2004, p. 119 ss. Sul controllo amministrativo dei migranti e sul tentativo di egemonia della scienza medica in tema di abitazioni degli immigrati con particolare riguardo alla città di Buenos Aires, all’esperienza dei *Conventillos* destinati ai migranti europei in Argentina tra Otto e Novecento, vedi ora le ricerche di Francesco Rotondo su *Migrare e abitare, l’esperienza del conventillo argentino tra controllo amministrativo e egemonia medica*, nell’ambito delle attività del PRIN PNRR 2022 HiLArl. *Histories, Laws & Architectures for Inclusion*.

⁵⁸ M. Diani, *Antinomie e ambiguità del controllo sociale: la medicalizzazione dello spazio urbano nel XIX secolo*, in «Storia urbana», 13 (1980), p. 81 (77-88). Per Diani, «nella prima metà del XIX secolo, lo stato di salute della popolazione [divenne] oggetto di effettiva attenzione politica [...], le nascenti “politiche sanitarie” assunsero i caratteri del controllo sociale urbano».

⁵⁹ D. Calabi, *Storia dell’urbanistica europea. Questioni, strumenti, casi esemplari*, Milano, Mondadori, 2004, p. 7.

⁶⁰ Scrive M. Vegetti, *Introduzione. Verso la metropoli*, in *Filosofie della metropoli. Spazio, potere, architettura nel pensiero del Novecento*, a cura di M. Vegetti, Roma, Carocci, 2013, p. 13 (11-18) che lo spazio diventa «diagramma in cui inscrivere, registrare e selezionare, secondo diversi rispetti, la vita degli individui», con un unico enorme problema da risolvere, «governare la disordinata popolazione rurale che si

modernità borghese avrebbe promosso un'urbanistica "che cura e disciplina", contribuendo alla formazione di un potere da esercitare su una popolazione ormai intesa non come realtà naturale, ma come insieme regolabile di corpi produttivi. Per Foucault, questa razionalità si incarnava nella polizia, dispositivo conoscitivo e organizzativo del tessuto urbano per eccellenza⁶¹. Tuttavia, con l'espansione incontrollata degli spazi urbani, la tensione disciplinare si fece inefficace: la città perse coerenza territoriale, si smaterializzò, si diffuse in uno spazio ora amorfo e sincronico, lo stesso che Foucault avrebbe ben descritto negli anni Sessanta del secolo scorso in *Spazi altri*⁶².

In questa transizione verso la modernità, in pieno Ottocento, per Walter Benjamin fu Parigi il vero «osservatorio privilegiato» della metamorfosi capitalistica. Prima della piena affermazione dell'industrializzazione, la città europea conservava ancora molte caratteristiche della struttura urbana premoderna. Tuttavia, gli interventi urbanistici promossi da Georges-Eugène Haussmann tra il 1853 e il 1869 segnarono una svolta decisiva, introducendo un modello di pianificazione urbano-funzionale che avrebbe influenzato profondamente anche altre capitali europee⁶³. L'urbanistica haussmanniana si configurava come un progetto bifronte: da un lato, enfatizzava la monumentalità e l'ordine estetico, rispondendo alle esigenze di legittimazione simbolica della borghesia emergente; dall'altro, perseguiva obiettivi di controllo strategico e militare dello spazio urbano, facilitando la repressione delle rivolte e la circolazione rapida delle truppe, in linea con una logica di protezione del capitale e della stabilità sociale. Questo duplice registro, estetico-politico e tecnico-militare, introdotto dagli interventi urbanistici di Haussmann, contribuì in modo decisivo a ridefinire la morfologia della città moderna, ponendola al crocevia tra il governo dello spazio e la gestione dei conflitti sociali. L'urbanistica divenne così uno strumento di controllo, non solo simbolico ma anche materiale, capace di incidere sulle dinamiche di ordine pubblico e sulle relazioni di potere⁶⁴.

ammassa nella città industriale, di disciplinarla al lavoro, all'istruzione, alle norme sanitarie dettate dal moderno razionalismo medico».

⁶¹ Amato, *La genealogia e lo spazio*, cit., p. 69.

⁶² Foucault, *Spazi altri*, cit., p. 19; Amato, *La genealogia e lo spazio*, cit., p. 75.

⁶³ Zucconi, *La città dell'Ottocento*, cit., p. 35 ss., parla di «modello di haussmannizzazione».

⁶⁴ Per Bernardo Secchi, *Prima lezione di urbanistica*, Roma-Bari, Laterza, 2000, p.

In questo contesto, emerge una contraddizione profonda tra l'idealizzazione dell'insurrezione come momento fondativo della coscienza nazionale e la sua repressione tramite la riorganizzazione dello spazio urbano. Da un lato, figure come Giuseppe Mazzini attribuivano alla rivolta popolare una valenza pedagogica e identitaria⁶⁵: l'insurrezione non era concepita come semplice rottura dell'ordine costituito, ma come atto generativo, capace di forgiare il popolo e dotarlo di un'identità condivisa, fondata su principi etici e ideali collettivi. Dall'altro lato, le trasformazioni fisiche delle città, orientate alla razionalizzazione degli spazi e alla militarizzazione dei percorsi urbani, tendevano a neutralizzare proprio quella stessa energia politica, incanalandola o soffocandola entro logiche di controllo centralizzato e disciplinamento sociale.

Per Mazzini, l'insurrezione non rappresentava una mera esplosione di protesta, bensì un momento di profonda trasformazione civile e culturale: un passaggio necessario verso la costruzione della sovranità nazionale e della cittadinanza attiva. In essa si concentrava l'energia etica di un popolo in formazione, chiamato a prendere coscienza di sé attraverso l'azione collettiva. Tuttavia, proprio mentre si affermavano ideali emancipativi e si auspicava l'avvento di una nuova soggettività politica popolare, le *élite* borghesi e politiche che andavano consolidando il proprio potere manifestavano una crescente avversione nei confronti dell'imprevedibilità della massa urbana. Così, parallelamente

18, fu in particolare l'esperienza della concentrazione urbana a stimolare un'intensa riflessione nel pensiero occidentale che portò, durante il secolo diciannovesimo ad una «specifica e autonoma forma discorsiva che ci si è poi abituati a indicare con il nome di urbanistica [...] [L']affollamento, la congestione, la mancanza di igiene e ciò che nella seconda metà del secolo XIX viene indicato con i termini di demoralizzazione e degenerazione della popolazione urbana, riemp[irono] il pensiero sociale, la ricerca e la letteratura dell'Ottocento».

⁶⁵ L. Nuzzo, *Origini di una Scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2012, p. 89, riferendosi all'opera *Istruzione generale per gli affratellati della Giovine Italia* del 1831, evidenzia come in essa Giuseppe Mazzini individuasse la nazione nell'universalità degli italiani, uniti da un patto politico e da una legge comune, e animati dall'intima coscienza della propria nazionalità, dalla profonda consapevolezza di appartenere, di essere parte di un tutto e, nello stesso tempo, definisse il progetto pedagogico di istruzione del popolo. L'educazione all'insurrezione e l'insurrezione come principio di educazione nazionale producevano unità ed instillavano il principio attivo della coscienza. Essa permetteva a elementi come lingua, territorio e razza di interagire e alle moltitudini oppresse dall'esosità del fisco, dalla violenza del potere e dall'ottusità religiosa di comprendere la potenza che era in loro.

alla retorica della liberazione, si consolidarono pratiche urbanistiche orientate al contenimento e alla repressione. L'intervento di Haussmann nella Parigi del Secondo Impero ne fu, come dicevamo, un esempio paradigmatico: le grandi arterie, i *boulevard* e le demolizioni sistematiche dei quartieri popolari non furono semplicemente espressione di un gusto estetico o igienista, ma strumenti di una precisa strategia politico-militare. Su mandato di Napoleone III, Haussmann concepì lo spazio urbano come campo di controllo: la nuova morfologia della città mirava a disinnescare la potenzialità insorgente delle classi popolari, impedendo la costruzione di barricate, agevolando il rapido dispiegamento delle truppe e rendendo la città meno permeabile all'azione rivoluzionaria. In tal modo, lo spazio urbano veniva rifondato su basi nuove: da luogo della mobilitazione e del conflitto a dispositivo di ordine e disciplinamento. La città insorgente veniva sostituita da una città governabile, visivamente armonica, ma politicamente neutralizzata.

Questa contraddizione rifletteva il paradosso della modernità: mentre si celebrava l'insurrezione come atto fondativo della nazione, si attuavano misure concrete per impedire che essa accadesse davvero. La città, da spazio della rivoluzione, si trasformava in spazio disciplinare, in cui la libertà si subordinava alla sicurezza e all'ordine. Si può dire, in sintesi, che la modernità urbana ottocentesca si fondasse sulla tensione irrisolta tra due idee di popolo: quella romantico-rivoluzionaria, che vedeva nelle moltitudini da educare il seme della sovranità; e quella biopolitica e poliziesca, che percepiva le masse come minaccia da controllare e normalizzare.

La città moderna nasceva dunque su una ferita simbolica e concreta: da una parte la volontà di emancipazione dei corpi sociali, dall'altra la loro reclusione in uno spazio sempre più codificato, osservato e medicalizzato. Il risultato finale era uno stravolgimento identitario: i quartieri perdevano specificità, i cittadini venivano "estraniati" dalla loro città. «Essi non vi si trovano più a loro agio»⁶⁶, scriverà Benjamin, e si affacciano alla consapevolezza dell'"umanità" della metropoli. L'architettura razionalista intanto avanzava con un impulso distruttivo, animato dalla parola d'ordine «creare spazio»⁶⁷. Distruggere per

⁶⁶ W. Benjamin, *La Parigi del Secondo Impero in Baudelaire*, trad. it. di E. Ganni in W. Benjamin, *Scritti 1938-1940*, a cura di R. Tiedemann, ed. it. di E. Ganni, Torino, Einaudi, 2006, p. 164 ss.

⁶⁷ Benjamin, *Haussmannizzazione, combattimenti con barricate*, in Benjamin, *I "passages" di Parigi*, cit., p. 136 (130-158), scrive come si cercasse «disperatamente un

ringiovanire, pulire, salvare. La rovina diventava occasione di redenzione.

In questa fase di transizione, Parigi, secondo la celebre immagine benjaminiana, “esitava” sulla soglia della modernità, rivelandosi come un laboratorio in cui si intrecciavano i residui del passato e le anticipazioni del futuro. La città si presentava come un “passaggio” nel senso più ampio e ambivalente del termine: spazio liminale, soglia tra epoche, ma anche dispositivo concreto dell’esperienza urbana. Tra il 1822 e il 1871, i *passages couverts* incarnavano in modo esemplare questa ambiguità storica e simbolica⁶⁸. Da un lato, erano luoghi della democratizzazione dello spazio: gallerie accessibili a tutti, dove la città si apriva al passeggio del pubblico borghese e popolare, al *flâneur* e alla piccola folla urbana. In questi corridoi coperti, il movimento e la visibilità si facevano esperienze condivise, accessibili e potenzialmente egualitarie. Dall’altro lato, però, i *passages* prefiguravano la mercificazione integrale dello spazio urbano, ponendosi come luoghi di esposizione e consumo, di intrattenimento e distrazione collettiva. Come osserva Giovanni Gurisatti, proprio per questo, nei *passages* si riflette l’ambivalenza costitutiva della modernità: essi erano insieme spazio pubblico e teatro del consumo, zona franca e trappola del desiderio, interstizio democratico e prefigurazione del dominio mercantile. In essi si condensava, come in una lente, la tensione tra liberazione e controllo che avrebbe attraversato tutta la modernità urbana. A Parigi «la folla c’[era], ma non [era] ancora massa anonima» e «la metropoli stessa [era] ancora piena di città e villaggi»⁶⁹.

5. La città come luogo del tempo

Per tutto l’Ottocento, la città si configura sempre più come luogo privilegiato della modernità non solo per la sua funzione produttiva ed economica, ma soprattutto per la densità delle interazioni umane che in essa si concentrano. A differenza della nazione, che si struttura

po’ d’aria». Vedi M. Montanelli, *Il palinsesto della modernità. Walter Benjamin e i Passages di Parigi*, Milano, Mimesis, 2022.

⁶⁸ G. Gurisatti, *Parigi, capitale del XIX secolo. Walter Benjamin e la soglia della modernità*, in Vegetti, *Filosofie della metropoli*, cit., p. 90 (79-117).

⁶⁹ Benjamin, *I “passages” di Parigi*, cit., p. 905.

prevalentemente su un piano simbolico-ideologico, codificato e verticale, la città esprime un ordine sociale di tipo orizzontale, plurale, quotidiano, segnato dalla compresenza simultanea di soggetti diversi, di tempi diversi, di pratiche d'uso differenti. Se la nazione costruisce la propria identità sulla base di un racconto unitario, astratto e per certi versi atemporale, fatto di genealogie, confini, lingua, memoria selettiva, la città vive invece di stratificazioni, di attraversamenti, di coabitazioni. L'abitare urbano, come mostrano Georg Simmel e Henri Lefebvre, è *esperienza della contemporaneità*, è essere nel tempo e con gli altri in modo simultaneo, è esposizione costante all'alterità⁷⁰.

Simmel, nella *Metropoli e la vita dello spirito* (1903), sottolineava come nella grande città si producesse una intensificazione senza precedenti della vita nervosa, una proliferazione di stimoli che imponeva all'individuo una razionalizzazione della percezione e delle relazioni⁷¹. Ma era proprio in questa tensione che si radicava l'elemento umano della città: nella necessità di costruire *una forma possibile* di coesistenza all'interno di una molteplicità simultanea. La città moderna appariva così l'emblema della condizione umana nella modernità, attraversata da una pluralità di tempi sociali che si sovrapponevano senza fondersi⁷²: tempo della produzione, tempo del consumo, tempo dell'attesa, tempo dell'esclusione, tempo dell'incontro. Come chiarì Pierre Bourdieu, in questa prospettiva, anche lo spazio urbano non poteva darsi una volta per tutte, ma risultava dall'interazione dinamica tra strutture e agenti: sebbene vincolati da assetti istituzionali e materiali, gli individui agivano in uno "spazio dei possibili", "rinegoziando" costantemente le configurazioni spaziali e reinterpretando il proprio rapporto con il territorio. Ne conseguiva che nessuna

⁷⁰ Nel 1974, Henri Lefebvre, da sociologo e urbanista di grande sensibilità, scrisse: «generare (produrre) uno spazio sociale appropriato, nel quale la società generatrice prenda forma presentandosi e ripresentandosi, per quanto non coincida mai con esso e per quanto il suo spazio costituisca sia "la sua culla che la sua tomba", non è cosa che "si fa in un giorno"». Cf. *La production de l'espace*, Paris, Anthropos, 1974 (ed. italiana: *La produzione dello spazio*, Milano, PGreco, 2018, p. 55).

⁷¹ G. Simmel, *La metropoli e la vita dello spirito*, [1903], a cura di P. Jedlowski, Roma, Armando editore, 1995, p. 19.

⁷² M. Foucault, *Eterotopia*, [1985-86], Milano-Udine, Mimesis, 2010, p. 7, la definiva «epoca dello spazio»: «viviamo nell'epoca del simultaneo, nell'epoca della giustapposizione, nell'epoca del vicino e del lontano, del fianco a fianco, del disperso. Viviamo in un momento in cui il mondo si sperimenta, credo, più che come un grande percorso che si sviluppa nel tempo, come un reticolo che incrocia dei punti e che intreccia la sua matassa».

organizzazione spaziale potesse essere considerata definitivamente imposta da un centro di potere: ogni assetto era, piuttosto, il prodotto di una continua dialettica tra imposizione e appropriazione, tra norme e pratiche, tra dominazione e resistenza⁷³.

Henri Lefebvre, dal canto suo, insistette sullo spazio come produzione sociale, articolato in tre dimensioni inseparabili: lo spazio percepito, vissuto e concepito. Questo intreccio tra corpo, rappresentazione e immaginario avrebbe reso la città un laboratorio sempre aperto, ancora una volta di continua “negoiazione” del senso del tempo e dello spazio. Il territorio urbano non era mai pienamente stabilito: era fatto di “usi”, e gli usi erano fatti di tempi, ritmi, presenze e assenze. La città diventava così *luogo del tempo umano*, dove l'elemento biologico, simbolico e sociale si intrecciavano in un “palinsesto” mutevole. La città non era semplicemente *nel tempo*, ma era *tempo che si faceva spazio*, era tempo vissuto e condiviso, non tempo misurato o solo storico⁷⁴.

Rispetto alla nazione, dunque, che tendeva a rappresentarsi come eterna e immutabile, la città rivelava il carattere effimero, situato, aperto del vivere sociale. Le sue tensioni, le sue contraddizioni, i suoi conflitti, non erano elementi da correggere ma tratti costitutivi della sua umanità. L'abitare urbano era esperienza di compresenza: spazio-tempo in cui convivevano culture, classi, generazioni, forme di vita differenti. In sintesi, la città non era solo il contenitore della modernità, ma il suo teatro quotidiano; il luogo dell'incontro, cuore della dimensione pubblica della città e, al tempo stesso, «fattore di contaminazione», di «potenziale minaccia identitaria», di «intralcio ai ritmi accelerati delle relazioni urbane»⁷⁵. Nella città si giocava l'esperienza concreta del vivere insieme nel tempo. Essa rendeva visibile, quasi

⁷³ M. Giannini, *Luogo come “processo spaziale”*. Dialogando con Bourdieu sul suo meta-concetto di campo, in «Fuori Luogo», 1 (2017), p. 102 (101-115).

⁷⁴ Per un'analisi più approfondita, rinvio a E. Augusti, *Migrare come abitare: verso la ricomposizione di un paradigma?*, in «CALUMET – Intercultural Law and Humanities Review», 22 (2025), pp. 35-54. Per una riflessione sul rapporto tra spazio e tempo nella dimensione storico-giuridica, rinvio ora a L. Nuzzo, *Spatial and Temporal Dimensions of Legal History: International Law, Foreign Policy and the Construction of a Legal Order*, in *The Transformation of Foreign Policy Drawing and Managing Boundaries from Antiquity to the Present*, a cura di G. Hellmann, A. Fahrmeir, M. Vec, Oxford, University Press, 2016, pp. 141-164 e M. Meccarelli, J. Solla (a cura di), *Spatial and Temporal Dimensions for Legal History: Research Experiences and Itineraries*, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History, 2016.

⁷⁵ Vegetti, *Introduzione*, cit., p. 15.

tangibile, il ritmo dell'umano in movimento, fatto di simultaneità, di negoziazioni quotidiane, di pratiche spaziali che costruivano un ordine sociale mai definitivo, sempre in divenire. In questo senso, la città era più "umana" della nazione, proprio perché accoglieva la complessità del presente, il tempo vissuto, l'interazione, il cambiamento. Era la forma materiale e simbolica in cui si sarebbe potuta misurare la possibilità, sempre precaria, di una contemporaneità condivisa. Ed era proprio questa compresenza a generare, per Pier Luigi Crosta, quei "territori plurali" che non avrebbero mai coinciso del tutto col territorio della nazione, e che proprio per questo richiedevano, per funzionare, un apprendimento sociale (permanente) della differenza⁷⁶.

6. *Quale appartenenza? Città, diritto, nazione*

Per concludere questa riflessione, è utile soffermarsi sul ruolo che la città ha storicamente e simbolicamente incarnato nel rapporto con l'altro, con lo straniero. Tanto nel passato quanto nella contemporaneità, essa si configura come un dispositivo ambivalente: da un lato, spazio di apertura, di incontro e di sperimentazione di nuove forme di convivenza; dall'altro, luogo in cui si consolidano – e talvolta si acquiscono – dinamiche di esclusione, segregazione e marginalizzazione. Questa duplice tensione si riflette nel rapporto tra diritto, cittadinanza e abitare, che ha assunto nel tempo forme differenziate, oscillando tra apertura e chiusura, inclusione e separazione. Nel corso dell'Ottocento, il diritto ha svolto una funzione cruciale nel processo di costruzione dello Stato-nazione. La codificazione normativa, l'unificazione legislativa e la definizione di un modello univoco di cittadinanza hanno agito come dispositivi di omogeneizzazione, fondati sulla corrispondenza tra appartenenza giuridica e identità nazionale. In tale quadro, la figura dello straniero residente – come delineata da Vattel attraverso il concetto di *habitant perpétuel* – ha progressivamente perso centralità politica. Se, nella prospettiva vatteliana, la residenza continuativa poteva rappresentare un principio embrionale di inclusione e riconoscimento, il diritto nazionale ottocentesco si è consolidato in senso restrittivo, marginalizzando sistematicamente coloro che

⁷⁶ P.L. Crosta, *Pratiche. Il territorio "è l'uso che se ne fa"*, Milano, FrancoAngeli, 2010, p. 14.

non appartenevano alla comunità definita secondo criteri etnici, linguistici o culturali. Sebbene la città restasse nella pratica uno spazio sociale plurale, essa fu giuridicamente sottomessa alla logica centralistica dello Stato, perdendo margini di autonomia e capacità inclusiva. Nel contesto contemporaneo, tale eredità si presenta in forme nuove e complesse. Il diritto continua a strutturare l'appartenenza, ma lo fa in maniera più ambivalente e stratificata. Se da un lato permangono dispositivi normativi che escludono – basti pensare ai vincoli imposti dai permessi di soggiorno o alla difficoltà di accesso alla cittadinanza per i residenti di lungo periodo – dall'altro si moltiplicano pratiche istituzionali e urbane che riconoscono forme di appartenenza fondate sulla residenza, sull'impegno civico, sulla partecipazione attiva alla vita collettiva. Le città diventano così il luogo in cui le tensioni tra diritto nazionale e diritti urbani si rendono più visibili, offrendo laboratori di sperimentazione normativa e politica. In tale prospettiva, le ricerche di Thomas Maloutas e Kuniko Fujita⁷⁷ – attraverso la nozione di *contextual diversity* – sottolineano come la residenza prolungata non garantisca più, di per sé, né accesso ai diritti né pieno riconoscimento sociale. Il tempo, che nella teoria dell'*habitant perpétuel* avrebbe dovuto agire come principio d'integrazione, tende sempre più a configurarsi come criterio di esclusione strutturale. In molte metropoli globali, popolazioni stabilmente insediate, spesso migranti o post-migranti, partecipano attivamente alla vita economica e culturale urbana, pur restando giuridicamente marginali. Si assiste così a una distorsione della figura vatteliana: il tempo dell'abitare non è più garanzia di cittadinanza, ma si trasforma in sospensione, in un limbo giuridico e simbolico. La città non è, tuttavia, un semplice contenitore passivo di queste dinamiche. Essa agisce come attore politico e normativo, capace di rivendicare un proprio ruolo nella ridefinizione delle categorie tradizionali di appartenenza. Seguendo l'elaborazione teorica di Lefebvre e le sue rielaborazioni da parte di David Harvey⁷⁸, il *diritto alla città* emerge come fondamento di una nuova concezione della cittadinanza: non più fondata esclusivamente sullo *jus sanguinis* o sullo *jus soli*, ma articolata a partire dallo *jus habitandi*, un diritto che scaturisce dall'abitare effettivo, dalla quotidianità relazionale e dalla

⁷⁷ Vedi K. Fujita, T. Maloutas (eds.), *Residential Segregation in Comparative Perspective: Making Sense of Contextual Diversity*, London, Routledge, 2020.

⁷⁸ D. Harvey, *Città ribelli. I movimenti urbani dalla Comune di Parigi a Occupy Wall Street*, [2012], trad. it. di F. De Chiara, Milano, Il Saggiatore, 2013, p. 21 ss.

partecipazione alla produzione sociale dello spazio urbano. Tale prospettiva impone un ripensamento profondo delle categorie giuridiche consolidate. Il diritto, per poter accogliere e valorizzare questa nuova forma di cittadinanza urbana, deve assumere una logica processuale, situata e relazionale, capace di riconoscere le pratiche dell'abitare come fonte di diritti. Si tratta, in altri termini, di trasformare il diritto da strumento selettivo e astratto a dispositivo di riconoscimento e inclusione, che sappia restituire al tempo e allo spazio dell'abitare una valenza giuridica piena. In conclusione, rileggere oggi la figura dell'*habitant perpétuel* alla luce delle trasformazioni globali significa riconoscere nella città il terreno privilegiato per la costruzione di nuove forme di appartenenza politica. In questo quadro, la cittadinanza si emancipa dalla sua radice esclusivamente nazionale per declinarsi secondo parametri plurali e situati, che valorizzano l'esperienza urbana vissuta, la durata della permanenza, l'impegno collettivo e la responsabilità civica. Le città globali rappresentano, in questo senso, contesti emblematici. Esse non soltanto ospitano reti economiche transnazionali che contribuiscono a *denazionalizzare* parzialmente lo spazio urbano – come osserva Saskia Sassen – ma costituiscono anche luoghi in cui si manifestano forme inedite di appartenenza a collettività diasporiche e post-statali. La partecipazione alla società civile mondiale, infatti, non avviene su un «illusorio palcoscenico globale», ma si radica nei «microspazi della vita quotidiana», nella pluralità delle pratiche urbane, nelle relazioni che legano gli individui a territori vissuti e condivisi⁷⁹. In tale prospettiva, la città torna ad essere ciò che è sempre stata: uno spazio politico, dove si costruiscono identità collettive, si elaborano diritti e si ridefiniscono, continuamente, i confini dell'appartenenza.

⁷⁹ S. Sassen, *Le città nell'economia globale*, [1994], trad. it. di N. Negro, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 94.

Capitolo 3
Libertà confinate.
Diritto, schiavitù urbana e forme dell'abitare
nel Brasile del XIX secolo

Marjorie Carvalho de Souza

Abstract

La presenza schiavile nelle città dell'Atlantico fu parte costitutiva dei processi di urbanizzazione, di strutturazione dello spazio e di ridefinizione delle forme di controllo nelle Americhe. Lungi dal rappresentare un'anomalia rispetto al modello piantagionista, la schiavitù urbana modellò in profondità il paesaggio sociale e giuridico degli spazi cittadini. Muovendo da una rassegna critica della storiografia atlantica sulla schiavitù urbana, il contributo si concentra sulle pratiche abitative degli schiavi a Rio de Janeiro – dai *cortiços* alle *casas de zungú*, fino ai *quilombos* urbani – per analizzare come tali esperienze si situassero in una zona di tensione tra margini di autonomia e apparati disciplinari. Attraverso questa lente, il capitolo propone una lettura della schiavitù urbana come esperienza ambivalente, inscritta in un regime di libertà confinate.

*The presence of enslaved people in Atlantic cities was a constitutive element of the processes of urbanization, spatial organization, and the redefinition of forms of control across the Americas. Far from representing an anomaly in relation to the plantation model, it profoundly shaped the legal and social fabric of urban life. Building on a critical reassessment of Atlantic historiography on urban slavery, this chapter focuses on the housing practices of enslaved people in nineteenth-century Rio de Janeiro—from *cortiços* to *casas de zungú* and *quilombos*—to explore how these experiences unfolded at a fraught intersection between margins of autonomy and disciplinary apparatuses. Through this lens, the chapter offers a reading of urban slavery as an ambivalent experience, inscribed within a regime of confined freedoms.*

Sommario: Premessa. – 1. Schiavi e città nel mondo Atlantico. – 2. Vie di mobilità e apparati di controllo. Dimensioni giuridiche della schiavitù urbana. – 3. Ai margini della legge, nelle periferie della città: *cortiços*, *casas de zungú* e *quilombos* urbani.

Premessa

La storiografia sulla schiavitù urbana è ancora un filone relativamente recente all'interno di un campo di studi a lungo dominato dalla convinzione che le città rivestissero un ruolo marginale nell'analisi del sistema schiavista delle Americhe, considerato il carattere prettamente agricolo ed estrattivo dello spazio economico atlantico¹. Negli ultimi anni, tuttavia, una ricca messe di studi ha messo in evidenza come la schiavitù rappresentasse una componente fondamentale anche in numerosi centri urbani del continente, incidendo profondamente sulla crescita demografica ed economica, le pratiche culturali e sui modelli di occupazione del territorio. Da Baltimora² a Sabará³, dalle Barbados⁴ a Salvador de Bahia⁵, da New York⁶ a Lima⁷, da L'Avana a Rio de Janeiro⁸, l'impiego massiccio della manodopera schiavile ha inciso in modo determinante sulla configurazione del paesaggio urbano, così

¹ M.L.R. Dantas, *Urban slavery*, voce in *Atlantic History*, *Oxford Bibliographies*, a cura di T. Benjamin, Oxford, Oxford University Press, 2016.

² S. Rockman, *Scraping by: Wage labor, slavery, and survival in early Baltimore*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2009.

³ M.L.R. Dantas, *Black townsmen: Urban slavery and freedom in the eighteenth-century Americas*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2008.

⁴ P.L. Welch, *Slave Society in the City: Bridgetown, Barbados, 1680-1834*, Kingston, Ian Randle Publishers, 2003.

⁵ R. Graham, *Feeding the city: From street market to liberal reform in Salvador, Brazil, 1780-1860*, Austin, University of Texas, 2010; J.J. Reis, *Slave Life in Rio de Janeiro and Salvador in the Nineteenth Century: A Comparative Perspective*, in *The Human Tradition in Colonial Latin America*, a cura di K.J. Andrien, Wilmington, Scholarly Resources, 2002, pp. 213-236.

⁶ L.M. Harris, *In the shadow of slavery: African Americans in New York City, 1626-1863*, Chicago, University of Chicago Press, 2003.

⁷ M.A. McKinley, *Fractional freedoms: Slavery, intimacy, and legal mobilization in colonial Lima, 1600-1700*, New York, Cambridge University Press, 2016.

⁸ Y.L. dos Santos, *In the Urban Texture: Rio de Janeiro and Havana in the urban woof (1816-1821)*, in «Almanack», 12 (2016), pp. 105-126.

come, in senso inverso, l'istituzione stessa della schiavitù venne modellata dalle dinamiche peculiari della vita cittadina. Non si trattava affatto di un'anomalia o di realtà inconciliabili, come avevano inizialmente suggerito i primi studi⁹, bensì di un connubio reciproco che contribuì a definire le caratteristiche di entrambe nel mondo atlantico.

Vi è un ulteriore elemento da considerare in questa equazione: l'impatto che il diritto stesso esercitò e, al tempo stesso, subì in relazione alla schiavitù urbana. Lo spazio cittadino si configurò infatti come un laboratorio giuridico, in cui si sperimentarono, in forme inedite rispetto al contesto della *plantation*, margini di autonomia e nuove strategie di controllo, frutto della combinazione tra vie di mobilità, autorità signorile e potere pubblico. Questo contributo – prima ricognizione storiografica di una ricerca ancora in corso – esplora le traiettorie ambivalenti dell'intersezione tra schiavitù urbana e diritto, concentrandosi su una dimensione particolare: le pratiche abitative dei soggetti schiavizzati.

È proprio in questo ambito che logiche di negoziazione e strumenti di controllo si sovrappongono e, più che altrove, tendono a confondersi. Da un lato, l'ambiente urbano rendeva possibili condizioni di esistenza meno vincolate alla sorveglianza diretta del padrone, consentendo talvolta agli schiavi di risiedere altrove e di provvedere autonomamente al proprio sostentamento; dall'altro, quelle stesse forme alternative dell'abitare e gli spazi di sociabilità ad essi connesse divennero oggetto di strategie disciplinanti, finalizzate al contenimento e alla normazione di ogni finestra di libertà. Entrambe sono dimensioni inscindibili dell'esperienza della schiavitù in città, e insieme tratti profondi della fisionomia urbana del mondo atlantico, ancora oggi riconoscibili attraverso l'intero continente.

⁹ Lo studio pionieristico di Richard C. Wade, pur aprendo la strada all'analisi della schiavitù in ambito urbano, contribuì a consolidare per lungo tempo l'idea che città e schiavitù costituissero realtà inconciliabili. Secondo Wade, infatti, le relazioni sociali urbane avrebbero favorito un tale grado di autonomia culturale e personale da rendere il sistema schiavista difficilmente sostenibile in ambito cittadino. Studi successivi hanno però messo in discussione questa impostazione, mostrando come le città non solo integrassero pienamente il lavoro servile, ma ne dipendessero in modo strutturale. Cf. R.C. Wade, *Slavery in the Cities: The South 1820-1860*, New York, Oxford University Press, 1964.

1. *Schiavi e città nel mondo Atlantico*

Sia come centri del potere coloniale, sia come nodi strategici delle reti commerciali, le città del mondo atlantico non furono mai indifferenti alle sorti dei dodici milioni di africani sbarcati nelle Americhe nel corso dei tre secoli della tratta. Le urbi portuali del Nuovo Mondo furono il punto di attracco nel continente e di distribuzione verso le piantagioni per buona parte dei 10,7 milioni di individui schiavizzati che riuscirono a sopravvivere «il passaggio intermedio» (*The Middle Passage*). Tuttavia, fin dagli inizi del XVI secolo, non furono mai semplici luoghi di transito: nell'America spagnola, come in quella portoghese o nei Caraibi britannici, le città dell'Atlantico coloniale furono mantenute e trasformate, quando non persino del tutto costruite, da quella stessa manodopera.

In effetti, in centri urbani come Lima e Città del Messico, la presenza africana fu significativa fin dagli albori dell'occupazione coloniale, con migliaia di africani schiavizzati impiegati persino negli eserciti della conquista. Già intorno al 1600, rappresentavano tra il 10% e il 25% dei loro abitanti¹⁰. Nelle colonie britanniche dei Caraibi, il peso demografico della schiavitù fu ancora più marcato: nell'isola di Barbados, entro il 1680, la popolazione schiavizzata superava quella libera, con 46.602 schiavi neri contro 19.568 coloni bianchi¹¹. Nel XVIII secolo, la proporzione di schiavi nelle isole britanniche raggiunse punte dell'80%. Anche nel mondo luso-atlantico la schiavitù urbana assunse ben presto un ruolo centrale: a Salvador, allora capitale del Brasile, nel 1724 si contavano tra i 30 e 40.000 abitanti, di cui circa la metà erano schiavi¹². Nel corso del XVIII secolo, il ritmo crescente della tratta atlantica radicò la schiavitù pressoché ovunque negli spazi urbani del mondo atlantico¹³.

Persino durante l'«*Age of Abolition*» – e benché lo stesso

¹⁰ Cf. “The Establishment of African Slavery in Latin America in the 16th Century” in H.S. Klein, *African Slavery in Latin America and the Caribbean*, Oxford, Oxford University Press, 1986, p. 31 ss.

¹¹ R.S. Dunn, *The Barbados Census of 1680: Profile of the Richest Colony in English America*, in «The William and Mary Quarterly», 26, 1 (1969), pp. 3-30 (p. 7).

¹² S.B. Schwartz, *The manumission of slaves in colonial Brazil: Bahia, 1684-1745*, in «The Hispanic American Historical Review», 54, 4 (1974), p. 608 (603-635).

¹³ W. Klooster, *Comparative Perspectives on the Urban Black Atlantic on the Eve of Abolition*, in «International Review of Social History» 65, 28 (2020), pp. 107-126.

abolizionismo sia stato, come spesso si sottolinea, un «*urban affair*»¹⁴ – il ruolo della schiavitù nei centri cittadini delle Americhe fu ben lontano dall'indebolirsi. L'ascesa dell'industria cotoniera alimentata dal Sud degli Stati Uniti, l'espansione ottocentesca del caffè in Brasile e la crescita della produzione zuccheriera schiavile a Cuba offrirono al sistema schiavista una nuova stagione di vitalità nel corso dell'Ottocento – una fase ormai ampiamente riconosciuta dalla storiografia sotto l'etichetta di “*second slavery*”¹⁵.

In questo scenario, Rio de Janeiro rappresentò uno dei casi più emblematici. Divenuta, a partire dal 1808, l'unica capitale di un impero europeo fuori dal vecchio continente e, dal 1822, sede della Corte imperiale del Brasile indipendente, Rio de Janeiro si affermò come il principale porto schiavista delle Americhe, accogliendo in totale quasi la metà degli africani trasportati dalla tratta atlantica¹⁶. Durante il XIX secolo la città conobbe una straordinaria concentrazione di popolazione in situazione di schiavitù in ambito urbano, la più elevata dell'intero continente. Nel 1849, gli schiavi costituivano circa il 40% della popolazione cittadina, con quasi 80.000 soggetti schiavizzati presenti entro i confini urbani¹⁷.

La manodopera schiavile era integrata in ogni segmento della struttura occupazionale urbana, ben oltre i confini del lavoro domestico. Gli schiavi erano attivi nei traffici portuali, nel commercio al dettaglio, così come nell'artigianato e nel lavoro di fabbrica. Basti pensare che intorno al 1840, in Brasile, sia la Fabbrica Imperiale di Polvere e la Fabbrica di Ferro di Ipanema, impiegavano ciascuna più di cento schiavi¹⁸. Sebbene giungessero nelle città come mera «merce umana»,

¹⁴ F.-B. Karwan, *Introduction: Urban Slavery in the Age of Abolition*, in «International Review of Social History» 65, 28 (2020), p. 7 (1-14).

¹⁵ Per la formulazione originaria di un concetto ormai classico, si veda in particolare il capitolo 3, “The ‘Second Slavery’: Bonded Labor and the Transformation of the Nineteenth-Century World Economy”, in D.W. Tomich, *Through the prism of slavery: Labor, capital and the world economy*, Lanham, Rowman & Littlefield, 2004, pp. 56-76. Per una declinazione del concetto nel contesto brasiliano, si veda il volume collettaneo curato da M. Muaze, R.H. Salles, *A segunda escravidão e o império do Brasil em perspectiva histórica*, São Leopoldo, Casa Leiria, 2020.

¹⁶ Y.L. dos Santos, *Tornar-se corte. Trabalho escravo e espaço urbano no Rio de Janeiro (1808, 1815)*, in «Revista de História Comparada» 7, 1 (2013), pp. 262-292.

¹⁷ M. Karasch, *Slave Life in Rio de Janeiro, 1808-1850*, Princeton, Princeton University Press, 1987, p. 3 ss.

¹⁸ M.J.M. de Carvalho, *Cidades escravistas*, in *Dicionário da Escravidão e Liberdade*,

presto divenivano produttori di beni e servizi, consumatori, venditori ambulanti e mediatori del commercio. Se da un lato erano onnipresenti nelle mansioni meno specializzate – come facchini, balie o lavandaie – dall'altro erano largamente impiegati anche in attività qualificate, come falegnami, maniscalchi, stagnini, orafi, sarti, calzolai¹⁹ e talvolta barbieri-cerusici²⁰.

La schiavitù non si limitò a sostenere l'economia cittadina: ne influenzò profondamente lo spazio, i ritmi e il paesaggio. Le città erano punteggiate da luoghi di violenza e sofferenza – dai mercati degli schiavi agli strumenti di punizione pubblica – ma anche da spazi di relativa protezione e aggregazione, come le chiese che accoglievano confraternite nere cattoliche, spesso gestite dagli stessi schiavi o liberti²¹. Le città furono anche teatro di resistenza culturale attraverso momenti di vita collettiva come culti, danze, feste religiose e pagane. È in questo contesto che nacquero, tra l'altro, espressioni artistiche oggi emblematiche della cultura nazionale, come la *capoeira*, sviluppata proprio nei pressi di porti atlantici come Salvador e Rio de Janeiro²².

Le esperienze degli schiavizzati in città, sia chiaro, non differivano nella sostanza da quelle degli schiavi impiegati nelle piantagioni, ma il contesto urbano ne trasformava profondamente le condizioni: la maggiore mobilità e l'assenza di una sorveglianza diretta da parte del padrone creavano dinamiche del tutto peculiari. Molti dei compiti svolti dagli schiavi – dal trasporto di merci e persone alla pulizia delle strade, dalla vendita di cibo alla conduzione di muli e imbarcazioni – implicavano una continua circolazione nello spazio urbano, dalle sue frange al suo nucleo.

Tali attività contribuirono a generare anche schemi originali di lavoro e di contrattazione. Molti proprietari di schiavi residenti in città autorizzavano i suoi dipendenti schiavi a gestire autonomamente la propria giornata lavorativa, permettendo loro di negoziare direttamente

a cura di Lilia M. Schwarcz e Flávio Gomes, São Paulo, Companhia das Letras, 2018, p. 164 (162-169).

¹⁹ Karasch, *Slave life in Rio de Janeiro*, cit., p. 199 ss.

²⁰ M.C. Soares, *African Barbeiros in Brazilian Slave Ports*, in *The Black Urban Atlantic in the Age of the Slave Trade*, a cura di J. Cañizares-Esguerra, M.D. Childs, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2013, pp. 207-232.

²¹ A.L. Araujo, *Afterword: Ghosts of Slavery*, in «International Review of Social History», 65, 28 (2020), p. 2 (1-12).

²² C.E.L. Soares, *A capoeira escrava e outras tradições rebeldes no Rio de Janeiro, 1808-1850*, 2. ed., Campinas, Editora da Unicamp, 2004.

con terzi la prestazione di servizi. In cambio, gli schiavi versavano ai padroni una somma prestabilita per giornata o per settimana, tenendo per sé quanto guadagnato al di sopra di quella cifra concordata²³. Gli «*escravos de ganho*» in Brasile²⁴, i «*jornaleros*» a Cuba²⁵, e i «*money-earning slaves*»²⁶ nei Caraibi britannici hanno in comune l'esperienza di essere schiavizzati ma di avere la prerogativa di offrire nel mercato la propria forza lavoro, ricevendo una remunerazione – spesso in denaro – per i servizi resi, o almeno per una parte di essi. Una declinazione della schiavitù urbana ottocentesca che ha assunto dimensioni senza precedenti, rendendo necessarie – e al contempo generando – cornici giuridiche altrettanto nuove.

2. *Vie di mobilità e apparati di controllo. Dimensioni giuridiche della schiavitù urbana*

La concezione giuridica tradizionale della schiavitù, che rappresenta gli schiavi come meri oggetti di proprietà e non come soggetti di diritto – privi della possibilità di possedere beni, di essere parte in contratti o di compiere atti giuridici – si adatta con difficoltà all'esperienza storica della schiavitù nelle città atlantiche. Non era raro, nei centri urbani del Brasile o di altre società schiavili delle Americhe, che gli schiavi avessero accesso al denaro e al credito commerciale; agissero come produttori e consumatori; possedessero beni; stipulassero contratti e compissero numerosi atti giuridici nella loro quotidianità²⁷.

²³ O.N. Bolland, *Pro-Proletarians? Slave Wages in the Americas*, in *From chattel slaves to wage slaves. The dynamics of labour bargaining in the Americas*, a cura di Mary Turner, London, James Currey, 1995, pp. 123-147.

²⁴ L.C. Soares, *Os Escravos de Ganho no Rio de Janeiro do Século XIX*, in «Rev. Bras. de Hist.» 8, 16 (1988), pp. 107-142; J.J. Reis, *Ganhadores. A greve negra de 1857 na Bahia*, São Paulo, Companhia das Letras, 2019.

²⁵ M. Barcia, C. Varella, *Wage-earning slaves: Coartación in nineteenth-century Cuba*, Gainesville, University of Florida Press, 2020.

²⁶ M. Turner, *Chattel slaves into wage slaves: A Jamaican case study*, in *From chattel slaves to wage slaves. The dynamics of labour bargaining in the Americas*, a cura di M. Turner, London, Macmillan, 1988, pp. 33-47.

²⁷ M.A. Dias Paes, *Escravidão e direito: o estatuto jurídico dos escravos no Brasil oitocentista (1860-1888)*, São Paulo, Alameda, 2019, pp. 166-186.

Molti di questi, per quanto risultassero, in linea di principio, incompatibili con lo *status* legale delle persone schiavizzate, venivano quotidianamente praticati, persino dinanzi a istituzioni finanziarie o amministrative. Basti pensare che fin dalla fondazione della prima Cassa di Risparmio all'Avana, nel 1840, agli schiavi fu consentito di aprire conti e, fino al 1868, essi furono responsabili del 5% del totale dei depositi²⁸. In Brasile, Casse di Risparmio istituite nella provincia di Santa Catarina e nelle città di Santos e Campos – approvate dal Governo Imperiale nel 1854 e 1857 – includevano esplicitamente negli statuti la possibilità per gli schiavi di essere ammessi come correntisti²⁹.

Tra le istituzioni statali frequentate da soggetti schiavizzati, quella che ha forse attirato maggiore attenzione da parte della storiografia è tuttora il foro giudiziario. Il fatto che le città disponessero di strutture giurisdizionali stabili e che gli abitanti vivessero in prossimità dei tribunali fu certamente un fattore che contribuì in modo decisivo a fare dei centri urbani luoghi privilegiati di sperimentazione giuridica. Fin dall'epoca coloniale, i tribunali erano accessibili tanto ai liberi quanto agli schiavi, e venivano frequentati con assiduità da questi soggetti – nonostante spesso analfabeti – che ricorrevano alla giustizia in numero crescente³⁰.

La stessa presenza di questa istituzione nella vita cittadina – insieme a magistrati, avvocati, praticanti e all'intera costellazione di figure che gravitavano attorno alle aule di giustizia – contribuiva in modo determinante alla circolazione del sapere giuridico nello spazio urbano: tra processi e racconti, una strategia o un esito giudiziario favorevole poteva essere condiviso all'interno delle comunità africane della città, e servire da incentivo affinché altri portassero le proprie rivendicazioni dinanzi ai giudici³¹.

²⁸ A.P. Martinez Soto, *The First Saving Banks in Latin America: Cuba and Puerto Rico (1840-1898)*, in «ESBG Perspectives», 63 (2011), pp. 87-105.

²⁹ K. Grinberg, *A poupança: Alternativas para a compra da alforria no Brasil (2a metade do século XIX)*, in «Revista de Indias» 71, 251 (2011), p. 145 (137-158).

³⁰ B. Premo, *The Enlightenment on Trial. Ordinary Litigants and Colonialism in the Spanish Empire*, New York, Oxford University Press, 2017; F.D. Pinheiro, *Em defesa da liberdade: libertos, coartados e livres de cor nos tribunais do Antigo Regime português (Mariana e Lisboa, 1720-1819)*, Belo Horizonte, Fino Traço, 2018.

³¹ M.A. Dias Paes, *Direito e escravidão no Brasil Império: quais caminhos podemos seguir*, in *Constituição de poderes, constituição de sujeitos: caminhos da história do direito no Brasil (1750-1930)*, a cura di M. Duarte Dantas, S. Barbosa, São Paulo, Cadernos do IEB, 2021, p. 197 (182-203).

La significativa mobilitazione degli schiavi attraverso il sistema giudiziario, unita al fatto che talvolta abbiano effettivamente trovato protezione presso istituzioni urbane³², ha contribuito a costruire rappresentazioni talora eccessivamente edulcorate delle città, intese come spazi meno oppressivi all'interno del sistema schiavista atlantico. Tuttavia, questa lettura rischia di oscurarne l'altra faccia: la stessa struttura della vita urbana – caratterizzata da occasioni di socialità e maggiore possibilità di movimento – rendeva i soggetti schiavizzati figure potenzialmente sovversive, minacce all'ordine pubblico e quindi oggetto privilegiato dell'apparato statale di controllo. In questo senso, se è vero che gli schiavi in ambito urbano potevano accedere a maggiori canali di mobilità e a vie legali di negoziazione e difesa dei propri interessi, ciò non li rendeva affatto immuni al rigido disciplinamento che contrassegnò la schiavitù africana sul continente³³. Al contrario, furono soggetti a meccanismi di controllo più raffinati e ritualizzati.

A differenza del modello rurale di schiavitù, sintetizzato nell'immagine delle *senzalas* – le abitazioni degli schiavi all'interno delle *fazendas* – in città non vi era un mero sorvegliante privato designato dal padrone. Il controllo sulla circolazione e le attività degli schiavi nelle città erano condivisi con i poteri pubblici³⁴, in atti formalizzati, ma non necessariamente meno violenti. In molte città atlantiche – tra cui rimane emblematico il caso di Salvador –, il *pelourinho* (il ceppo o palo delle punizioni corporali) costituiva un monito visibile delle conseguenze del superamento dei limiti imposti dalla condizione schiavile. A Rio de Janeiro, sin dal periodo coloniale, la polizia offriva addirittura un servizio di fustigazione su richiesta dei padroni: chi non voleva punire personalmente i propri schiavi poteva inviarli al *Calabouço*, una prigione appositamente destinata agli schiavi, pagando una tariffa di 160 réis per ogni cento frustate, oltre a 40 réis al giorno per il mantenimento del detenuto³⁵.

³² R.G. Ferreira, *Autonomia escrava e (des)governo senhorial na cidade do Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX*, in *Tráfico, cativo e liberdade. Rio de Janeiro, século XVII-XIX*, a cura di M. Florentino, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2005, pp. 231-273.

³³ Karwan, *Introduction: Urban Slavery in the Age of Abolition*, cit., p. 2.

³⁴ L.M. Algranti, *O feitor ausente. Estudo sobre a escravidão urbana no Rio de Janeiro*, Petrópolis, Vozes, 1988, p. 51 ss.

³⁵ T. Holloway, *O calabouço e o aljube do Rio de Janeiro no século XIX*, in *História das prisões no Brasil*, vol. 1, a cura di C. Nunes, F. Neto, M. Costa, M. Bretas, Rio de Janeiro, Editora Rocco, 2009, pp. 253-281.

È a partire dagli anni Trenta del XIX secolo, tuttavia, che si assiste un cambiamento significativo nella legislazione municipale di diversi centri urbani brasiliani, strettamente legato ai timori che la crescente mobilitazione collettiva degli schiavi potesse rappresentare una minaccia per l'ordine cittadino. A Salvador, ciò risulta particolarmente evidente dopo il 1835, anno della più importante rivolta urbana di schiavi nella storia del Brasile: la «Rivolta dei Malês», che coinvolse quasi seicento schiavi. Il movimento, fortemente connotato sul piano etnico e religioso, fu duramente represso dalle autorità e diede impulso a una serie di interventi normativi in risposta. Tra questi, la legge n. 9, del 13 maggio 1835, vietava l'affitto di stanze e locali commerciali a schiavi, mentre la legge n. 14 del 2 giugno dello stesso anno introduceva l'obbligo di registrazione per gli schiavi che svolgevano attività lavorative negli spazi pubblici («*escravos do ganho de rua*»). Quest'ultima, ricordata come «legge dei *ganhadores*», prevedeva anche l'uso di distintivi identificativi e la supervisione da parte di “caporali” nominati dal potere pubblico. Contestualmente, il tradizionale sistema dei “*cantos*” – luoghi autogestiti dai lavoratori stessi – fu sostituito dalle “*capatazias*”, strutture sottoposte a controllo diretto delle autorità municipali, volte a rafforzare la vigilanza sul lavoro schiavile urbano³⁶.

Lo stesso clima di allerta istituzionale si riflette, negli stessi anni, anche a Rio de Janeiro. A partire dal 1830, anche nella capitale dell'Impero si intensificano le misure volte a limitare la mobilità e l'autonomia degli schiavi, segnando un controllo sempre più capillare da parte delle autorità municipali. Nel 1834 furono introdotte norme volte a rafforzare la sorveglianza sulla mobilità, tra cui il divieto di circolazione dopo le sette di sera senza un'autorizzazione scritta del padrone che ne specificasse il motivo; in assenza di tale documento, gli schiavi erano soggetti alla pena di otto giorni di reclusione³⁷. Alcuni anni dopo, nel 1838, l'attenzione si estese altrettanto al lavoro urbano: venne regolamentata la pratica del *ganho de rua*, vietando l'impiego di schiavi per strada senza previa licenza comunale. A ogni schiavo autorizzato era rilasciata una targhetta numerata (*chapa*), da portare visibilmente. Chi veniva sorpreso a lavorare senza la *chapa* rischiava la stessa pena: otto giorni di prigione³⁸.

³⁶ J.J. Reis, *Rebelião Escrava no Brasil. A História do Levante dos Malês em 1835*, São Paulo, Brasiliense, 1986, p. 277 ss.

³⁷ A. Chazkel, *Toward a History of Rights in the City at Night: Making and Breaking the Nightly Curfew in Nineteenth-Century Rio de Janeiro*, in «Comparative Studies in Society and History», 62, 1 (2020), pp. 106-134.

³⁸ Y.L. dos Santos, *Além da senzala, arranjos escravos de moradia no Rio de Janeiro (1808-1850)*, São Paulo, Hucitec, 2010, p. 131 ss.

Va detto con chiarezza: l'incarcerazione sistematica degli schiavi non era solo una pratica repressiva, ma anche una strategia per assicurare la manodopera che rendeva possibili le opere pubbliche di urbanizzazione. A Rio de Janeiro, i detenuti del *Calabouço* venivano impiegati in ogni tipo di lavoro infrastrutturale urbano: dalla pulizia delle strade alla pavimentazione, dallo scavo di canali al rifacimento del *Cais do Valongo* – il porto stesso dove sbarcavano gli schiavi provenienti dalla tratta atlantica. Il controllo sulla mobilità della popolazione schiavizzata, dunque, non si limitava a disciplinarne la loro presenza nello spazio urbano: ne sosteneva concretamente la costruzione e manutenzione³⁹.

3. *Ai margini della legge, nelle periferie della città: cortiços, casas de zungú e quilombos urbani*

Tra scorci di autonomia e precarietà esasperata, l'abitare è forse una delle dimensioni che esprime in modo più emblematico le ambiguità e contraddizioni dell'esperienza urbana della schiavitù atlantica. Il disegno e i bisogni della città non solo richiedevano la presenza circolante – e remunerata – degli schiavi nelle strade cittadine, ma spesso ammettevano – o addirittura imponevano – una separazione abitativa rispetto all'ambiente domestico del padrone. Non solo le abitazioni urbane potevano accogliere un numero molto ridotto di stanziati rispetto alle grandi unità delle *fazendas* rurali, ma molti padroni erano interessati a trasferire sui lavoratori stessi i costi del loro sostentamento⁴⁰. In quest'ottica, numerosi proprietari cittadini consentirono ai propri schiavi nell'America spagnola di «vivir donde les acomode»⁴¹ o, nel contesto brasiliano, di «morar sobre si»⁴².

³⁹ Algranti, *O feitor ausente*, cit., p. 77 ss.; A. Chazkel, *O lado escuro do poder municipal: a mão de obra forçada e o Toque de Recolher no Rio de Janeiro oitocentista*, in «Revista Mundos do Trabalho», 5, 9 (2013), pp. 31-48.

⁴⁰ Karasch, *Slave life in Rio de Janeiro*, cit., pp. 126-129; L.C. Soares, *O “povo de cam” na capital do Brasil. A Escravidão Urbana no Rio de Janeiro do século XIX*, Rio de Janeiro, FAPERJ – 7 Letras, 2007, pp. 97-98.

⁴¹ Per un'analisi comparata tra Brasile e Cuba, vedi Y.L. dos Santos, *Que lancem todos os dias os nomes, empregos e mais sinais: circulação escrava e tentativas de controle estatal nas leis municipais do Rio de Janeiro e de Havana na década de 1830*, in «Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro», 9 (2015), pp. 31-48.

⁴² Letteralmente, “abitare su sé stesso” era la formula con cui i contemporanei si

Pur nascendo verosimilmente più da una convenienza padronale che da una reale comodità per gli schiavi, la pratica ammessa del “*morar sobre si*” fu spesso motivo di allarme per le autorità pubbliche. Basti ricordare che, tra le misure di controllo sociale adottate a Salvador dopo la ribellione urbana dei Malê (1835), una delle prime fu proprio il divieto imposto agli schiavi di abitare per conto proprio⁴³. A Rio de Janeiro, nel 1839, fu presentato al Consiglio Comunale un progetto di emendamento alla legislazione municipale volto a proibire ai padroni di consentire ai propri schiavi di affittare unità abitative autonome, anche con il pretesto di esercitare attività commerciali. Le pene previste in caso di violazione colpivano sia i padroni sia gli schiavi: da cinque a quindici giorni di prigione e multe per i proprietari; cento frustate e l’obbligo di portare un collare di ferro per gli schiavi, con raddoppio delle sanzioni in caso di recidiva⁴⁴. Sebbene il provvedimento non sia stato approvato, la sua stessa formulazione rivela quanto l’autonomia abitativa fosse percepita come una minaccia all’ordine pubblico, e come la distribuzione di potere e interessi tra le autorità cittadine e classe padronale non fossero sempre convergenti nello spazio urbano.

A partire dalla metà del XIX secolo, l’attenzione delle autorità si spostò dalla pratica dell’abitare per conto proprio ai luoghi stessi abitati dagli schiavi, divenuti oggetto di politiche specifiche di controllo statale. In stanze in affitto condivise da più famiglie o in baracche costruite nelle zone periferiche, prende avvio proprio in questo periodo la geografia della disuguaglianza che ancora oggi segna molte città atlantiche, plasmata da sforzi di appropriazione marginale e da progetti di segregazione forzata del territorio. In Brasile, gli insediamenti precari dove molti schiavi sono andati ad abitare per allontanarsi dall’ambiente domestico del padrone vennero presto conosciuti come “*cor-tiços*”, “*estalagens*” o “*casas de cômodos*”: abitazioni collettive che accolsero una popolazione composita, formata da africani schiavizzati e liberi, ma anche da immigrati europei, in particolare portoghesi. Dipinti – anche in ritratti letterari⁴⁵ – come focolai di malattie e degrado

riferivano agli schiavi urbani che vivevano per conto proprio. Cf. Y.L. dos Santos, *Escravidão, moradia e resistência. A prática do morar sobre si no Rio de Janeiro (1831-1840)*, in «Nuevo Mundo Mundos Nuevos», 10 (2010), pp. 1-14; Santos, *Além da senzala*, cit.

⁴³ Reis, *Rebelião Escrava no Brasil*, cit., p. 277.

⁴⁴ Santos, *Além da senzala*, cit., p. 133 ss.

⁴⁵ Si veda in particolare il romanzo *O Cortiço* (1890) di Aluísio Azevedo, opera pubblicata all’indomani dell’abolizione della schiavitù e tra le più rappresentative

morale, questi spazi divennero bersagli privilegiati di campagne igieniste che, sotto il pretesto della sanità pubblica, spinsero i soggetti indesiderabili ancora più ai margini delle città.

Nella capitale Rio de Janeiro, dopo le epidemie di febbre gialla e colera che colpirono la città rispettivamente nel 1850 e nel 1855, le abitazioni collettive iniziarono a suscitare crescente preoccupazione da parte delle autorità pubbliche. In un primo momento, nel 1866, si dispose il divieto di edificare nuovi *cortiços* senza previa autorizzazione dal Consiglio Comunale; successivamente, a partire dal 1873, fu sancito il divieto assoluto di erigere edifici di tale natura nelle aree centrali. Sotto il pretesto dell'igiene pubblica, le classi popolari – allora ancora circolanti e residenti nel centro urbano –, una volta equiparate a pericolo sociale e sanitario, furono definitivamente respinte verso le periferie⁴⁶.

Un altro punto di ritrovo e permanenza della popolazione africana a Rio de Janeiro, finito anch'esso ben presto nel mirino delle autorità, furono le cosiddette “*casas de zungú e batuques*”. Si ritiene che il termine “*zungu*” derivi dall'unione di “*ngù*” – parola kimbundu (lingua bantu parlata in Angola) che indicava un alimento morbido simile a una pappa, adottato in Brasile per designare la polenta di manioca o mais consumata quotidianamente dagli schiavi – e “*nzo*”, che significa “casa”⁴⁷. Da questa combinazione sarebbe nata l'espressione “*casa de angù*”, ovvero “*zungu*”. Prendendo nome dall'alimento base della dieta schiavile⁴⁸ – e dalla tipica espressione musicale africana, basata sul ritmo battente dei tamburi – i “*batuques*” –, queste case venivano frequentate da africani schiavizzati e liberi ben oltre le funzioni di refettorio o luogo di danza. Erano spazi dove loro potevano dormire, cantare, evocare i propri dèi e ricostruire un'identità negata dalla condizione di cattività.

Oltre ad essere luoghi di convivialità, venivano spesso utilizzate anche come alloggi o residenze temporanee per schiavi fuggitivi, attirando l'attenzione repressiva delle autorità a Rio de Janeiro già nel primo

nella descrizione dell'ambiente composito di queste case popolari nella Rio de Janeiro ottocentesca.

⁴⁶ S. Chalhoub, *Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte imperial*, 2. ed., São Paulo, Companhia das Letras, 2018, p. 12 ss.

⁴⁷ Cf. C.E.L. Soares, *Zungu, Rumor de Muitas Vozes*, Rio de Janeiro, Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, 1998, p. 52.

⁴⁸ È celebre l'incisione-acquerello di Jean-Baptiste Debret che raffigura una nera intenta a vendere l'*angu* (*Nègresse vendant de la bouillie de maïs*) in *Voyage pittoresque et historique au Brésil*, vol. 2, Paris, Firmin Didot Frères, 1835-1839.

decennio dopo l'Indipendenza. Nel 1833, la legislazione municipale infatti dichiarava «proibite le case conosciute volgarmente con i nomi di *casas de zungú* e *batuques*. I proprietari o i capi di tali case saranno puniti con otto giorni di prigione e una multa di 30\$000 réis; in caso di recidiva, con trenta giorni di prigione e una multa di 60\$000 réis»⁴⁹. Il suo divieto fu ripreso in tutti i successivi codici municipali fino all'abolizione della schiavitù⁵⁰, e numerosi registri della *Casa de Detenção* (prima penitenziaria di Rio de Janeiro, costruita proprio nel 1830, impiegando abbondantemente manodopera schiavile)⁵¹ attestano la presenza di africani schiavizzati e liberti incarcerati per essere stati trovati in *casas de zungú*⁵².

Forse il luogo che incarna con maggiore forza l'idea di un progetto alternativo di residenza e resistenza schiavile in ambito urbano è rappresentato dai *quilombos*. Corrispondenti brasiliani delle comunità di schiavi fuggitivi riferite come *cumbes* in Venezuela, *palenques* in Colombia, *maroons* nei Caraibi britannici e nel Sud degli Stati Uniti, *bush negroes* nella Guinea Olandese e nel Suriname, *marronage* a Santo Domingo (Haiti) e nei Caraibi francesi, *cimarronaje* in Cuba e Porto Rico, si diffusero in Brasile, dapprima come *mocambos*, poi *quilombos*, più che in ogni altro luogo⁵³. Conosciuti fin dall'inizio del periodo coloniale come un fenomeno prevalentemente rurale, in quanto presupponevano la creazione di comunità dotate di un'economia autosufficiente e di propri mezzi di sostentamento, e spesso associati alla coltivazione della manioca e alla formazione di piccole *roças* (appezzamenti agricoli), i *quilombos* divennero ben presto anche un importante

⁴⁹ Cf. "Posturas aprovadas por Portaria de 23 de Dezembro de 1833" in *Collecção das decisões do governo do Imperio do Brazil* (1833), Rio de Janeiro, Typographia Nacional, 1873, p. 527.

⁵⁰ Cf., ad esempio, *Codigo de Posturas da Illustrissima Camara Municipal*, Rio de Janeiro, Dous de Dezembro, 1854, p. 49.

⁵¹ Per una dettagliata ricerca sulla costruzione della *Casa de Correção* e sull'ampio utilizzo della manodopera schiavile incarcerata, vedi M. Jean, *Policing Freedom: Illegal Enslavement, Labor, and Citizenship in Nineteenth-Century Brazil*, Cambridge, Cambridge University Press, 2023. Mi permetto di rimandare anche alla recensione: M.C. de Souza, *Casas de 'coacción': trabajo esclavo y el origen de la penitenciaria en Brasil*, in «Rechtsgeschichte – Legal History», 32 (2024), pp. 220-222.

⁵² Soares, *Zungu, Rumor de Muitas Vozes*, cit., p. 59 ss.

⁵³ F.S. Gomes, *Quilombos/Remanescentes de Quilombos*, in *Dicionário da Escravidão e Liberdade*, a cura di L.M. Schwarcz, F. Gomes, São Paulo, Companhia das Letras, 2018, p. 387 (387-393); ma anche J.J. Reis, F.S. Gomes (eds.), *Liberdade por um fio: História dos quilombos no Brasil*, São Paulo, Companhia das Letras, 1996.

fenomeno urbano. Molte città brasiliane, come i grandi centri Rio de Janeiro, Salvador e Recife, ma anche città più piccole come Porto Alegre e Belém, furono circondate da comunità di schiavi fuggitivi che si costruivano attorno ad attività produttive autonome, come la fornitura di legna, la fabbricazione di ceramiche, pipe e altri utensili della cultura materiale urbana. Nella corte imperiale di Rio de Janeiro, numerosi alimenti e manufatti commercializzati provenivano da comunità *quilombolas*, che mantenevano una rete intricata di scambi e comunicazioni tra due realtà solo in apparenza opposte⁵⁴.

A differenza delle altre configurazioni abitative appena discusse, la persecuzione di questo tipo di organizzazione passava attraverso meccanismi giuridici meno espliciti, ma non meno violenti. La criminalizzazione della fuga individuale e l'inquadramento nel reato collettivo di insurrezione⁵⁵ permisero alle autorità di inseguire soggetti *quilombolas* e applicarli lo speciale regime penale che lo Stato brasiliano riservava agli schiavi lungo l'intero secolo⁵⁶. Strumenti giuridici che, per quanto efficaci, non impedirono a queste comunità di sopravvivere come progetti alternativi di abitare lo spazio urbano fino alle ultime decadi della schiavitù. Pur confinati ai margini della città, continuarono ad attraversarla e a plasmare l'esperienza della cattività urbana attraverso scambi continui.

Cortiços, *casas de zungú* e *quilombos* sono tutti termini di difficile traduzione ma carichi di identità etnica e memorie di resistenza. Sono anche l'inizio di una lunga parabola di criminalizzazione ed emarginazione della popolazione nera nei contesti urbani brasiliani, una dinamica perdurante com'è noto fino ai giorni nostri⁵⁷. Nonostante le nuove cornici giuridiche e modelli architettonici più moderni, è tutt'oggi ravvisabile in Brasile l'ipoteca di essere stata non solo la più grande, ma anche la più longeva, società schiavile, l'ultima nel continente ad abolire la schiavitù senza alcun primato nel fare i conti con il suo pesante lascito – sociale, giuridico e anche architettonico.

⁵⁴ F.S. Gomes, *História de Quilombolas. Mocambos e Comunidades de Senzalas no Rio de Janeiro – século XIX*, Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 1995.

⁵⁵ D. Nunes, V.H. Santos, *Por uma história do conceito jurídico de quilombo no Brasil entre os séculos XVIII e XX*, in «Revista da Faculdade de Direito UFPR» 66, 1 (2021), pp. 117-148.

⁵⁶ R. Sontag, «Código negro»? *O regime jurídico excepcional de controle dos escravos no Brasil (1830-1888)*, São Paulo, Dialética, 2024.

⁵⁷ A. Campos, *Do quilombo à favela. A produção do "Espaço Criminalizado" no Rio de Janeiro*, 3 ed., Rio de Janeiro, Bertrand, 2004.

Capitolo 4

Schiavitù, *Black Community*, spazio urbano:
la vicenda processuale di Biddy Mason
nella Los Angeles della seconda metà dell'Ottocento

Giorgio De Mauro

Abstract

Prendendo le mosse da un conciso esame dell'istituto giuridico della schiavitù e delle sue derive applicative nella California degli anni Cinquanta del XIX secolo, il presente articolo intende analizzare criticamente la vicenda processuale di Biddy Mason e le sue implicazioni sulla definizione della realtà sociale e sulla pianificazione dello spazio urbano. L'obiettivo principale è quello di svelare il contributo offerto da una donna africano-americana, portata a Los Angeles in catene, tanto alla battaglia legale contro la schiavitù, quanto alla nascita di una comunità nera saldamente radicata nel tessuto cittadino capace, grazie alla sua identità resistente, di accogliere e di includere i migranti afrodiscendenti che avrebbero raggiunto la costa meridionale dello Stato nei decenni a venire.

Starting from a concise examination of the legal institution of slavery and its application in California in the 1850s, this article intends to critically analyze the case of Biddy Mason and its implications for the definition of social reality and the planning of urban space. The main objective is to reveal the contribution offered by an African-American woman, brought to Los Angeles in chains, both to the legal battle against slavery and to the birth of a black community firmly rooted in the fabric of the city capable, thanks to its resistant identity, of welcoming and including the African-descendant migrants who would reach the southern coast of the State in the decades to come.

Sommario: “The Power of Place”, 1989. Una premessa. – 1. Free State, Black Slave. La propagazione del morbo schiavista nell’ordinamento giuridico californiano di metà Ottocento. – 2. Un processo per invertire il corso della storia losangelina: il caso *Mason v. Smith* (1856). – 3. Dalle catene della schiavitù alla guida di una comunità. La (nuova) vita cittadina di Bridget “Biddy” Mason. – 4. Storicizzare lo spazio e spazializzare la storia. La memoria nera di Los Angeles.

“The Power of Place”, 1989. Una premessa

Nella primavera del 1989, la Perloff Hall – a quel tempo sede della *Graduate School of Architecture and Urban Planning della University of California, Los Angeles* (UCLA) – ha ospitato la mostra “1789/1989 – Paris/Los Angeles – The City and Historical Change”, allestita in occasione della celebrazione pluriennale del bicentenario della Rivoluzione francese tenutasi all’interno del *campus* universitario losangelino¹. Preceduta da quattro conferenze pubbliche incentrate sull’evoluzione/evoluzione dello spazio urbano di Parigi, la mostra è stata inaugurata da un *Colloquium* che ha introdotto il tema centrale di quella che l’urbanista Edward W. Soja, uno dei relatori del convegno, ha definito una «stravaganza multimediale e interdisciplinare di simultaneità globali» entro le cui coordinate spazio-temporali si è «cercato di comprimere [...] una geostoria visiva di duecento anni dell’attuale scenario urbano»².

Ricordando l’evento come una significativa opportunità per radicare ulteriormente la sua riflessione teorica nelle specificità dell’urbano, nel libro “*Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places*”³ Soja sofferma la sua trattazione principalmente sulla *mini-exhibit* offerta da “The Power of Place”, un’organizzazione *design-oriented* senza scopo di lucro finalizzata alla preservazione della memoria fondata da un’altra relatrice del *Colloquium*, l’autorevole

¹ Il contributo è parte di un più ampio lavoro di ricerca che si sta sviluppando nell’ambito del PRIN PNRR 2022 *HiLArI. Histories, Laws and Architectures for Inclusion* (finanziato dall’Unione Europea, Next Generation EU, Missione 4, Componente C2, Investimento 1.1.3) e che vedrà prossima pubblicazione auspicabilmente nei primi mesi del 2026.

² E.W. Soja, *Thirdspace. Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places*, Cambridge, Blackwell Publishers Inc., 1996, cit., pp. 186-187.

³ *Ibidem*.

storica dell'architettura e *spatial feminist* Dolores Hayden⁴. L'esposizione rendeva omaggio al lavoro – tutto femminile – di Hayden, dell'allora vicedirettrice del progetto Donna Graves, dell'artista Susan King, della *graphic designer* Sheila Levrant de Bretteville e della scultrice Betye Saar, che insieme avevano convertito un parcheggio asfaltato nei pressi del celebre Bradbury Building in un parco pedonale cruciforme su Broadway Street con un'apertura su Spring Street. A tal proposito, l'installazione ricreava – attraverso testi, foto e mappe – il Luogo simbolico di Biddy Mason nella geografia e nella storia di Los Angeles, con l'obiettivo di ricordare «*the evolution of Black power and presence in the urban landscape, and the submergence of this heritage under the veils of popular imagery and hegemonic urban historiography*»⁵.

Tanto la scelta fatta da “*The Power of Place*” di dedicare il proprio allestimento a una donna apparentemente comune, quanto quella dello stesso Soja di indugiare innanzitutto su questa sezione della mostra possono lasciare perplesso il lettore che non si fosse mai imbattuto nella vita di Biddy Mason. Schiava africano-americana giunta nel Sud della California nel 1851 assieme al suo proprietario originario del Mississippi, Bridget “Biddy” Mason conquistò la libertà per sé e per altre tredici persone in tribunale cinque anni più tardi. Il suo caso giudiziario diede a Benjamin Hayes, giudice del tribunale distrettuale della Contea di Los Angeles, la possibilità di prendere nettamente posizione contro la rigurgitante eredità schiavista del Paese e, lo si avrà modo di chiarire nel paragrafo successivo, a favore della nuova Costituzione dello Stato della California, ponendo conseguentemente le basi per la formazione della prima comunità africano-americana losangelina. Vinta la causa, nel 1856 l'ormai ex schiava decise di stabilirsi a Los Angeles e, sfruttando le sue eccezionali competenze in campo medico acquisite grazie alle pratiche ostetriche e infermieristiche esercitate lungo tutto l'arco di tempo in cui fu ridotta in schiavitù, entrò in contatto con numerose famiglie, di ogni classe sociale ed etnia⁶.

⁴ Il progetto Biddy Mason ha poi rappresentato il fulcro della seguente monografia: D. Hayden, *The Power of Place: Urban Landscapes as Public History*, Cambridge, MIT Press, 1995. Sulla vita di Mason e sulla sua *artistic simulation* nel centro di Los Angeles si vedano i capp. 5 e 6, “The View from Grandma Mason’s Place” e “Rediscovering an African American Homestead”.

⁵ Soja, *Thirdspace*, cit., p. 188.

⁶ Per una panoramica della popolazione nera di Los Angeles, si veda L.B. De Graaf, *The City of Black Angels: Emergence of the Los Angeles Ghetto, 1890-1930*, in «Pacific Historical Review», 39, 3 (1970), pp. 323-352.

Collocandosi all'avanguardia nell'accumulo di capitale della *City of Angels*, Biddy Mason si assicurò un lavoro come infermiera a domicilio e investì i suoi guadagni nell'acquisto di proprietà immobiliari. Ben presto, iniziò a impiegare la sua crescente fortuna economica per contribuire alla crescita e al sostentamento della comunità nera cittadina, formandone, insieme alla sua famiglia, la prima rete sociale: costruì una pensione nella sua proprietà di South Spring Street, aiutò gli africano-americani immigrati in California a procurarsi cibo e altre provviste, concesse prestiti a coloro che non disponevano di finanze sufficienti, fece abitualmente visita ai detenuti della prigione locale e ai pazienti dei manicomi e degli ospedali e fornì fondi considerevoli per la realizzazione della *First African Methodist Episcopal Church* (la prima chiesa nera della città)⁷. Lavorò con costanza e dedizione fino alla sua morte, avvenuta il 15 gennaio 1891, giorno in cui i suoi nipoti si videro tristemente costretti ad allontanare dalla porta della sua abitazione le file di concittadini che ancora attendevano, fiduciosi, la sua assistenza.

Al momento del suo arrivo nel *Golden State*, Los Angeles contava 1600 abitanti circa, di cui una dozzina appena erano neri⁸. Per i vent'anni successivi, la città è stata ritratta come un luogo in cui la giustizia approssimativa, i linciaggi, i *saloon*, la violenza e le sparatorie scandivano il ritmo della quotidianità⁹. Ciononostante, a seguito dei consistenti flussi migratori degli anni Ottanta, nell'ultima decade del XIX secolo Los Angeles – facendo affidamento su un fiorente giacimento petrolifero, un'industria in rapida espansione e un centro finanziario notevolmente in crescita – arrivò a ospitare oltre 50.000 persone, tra cui più di 1.200 africano-americani¹⁰.

Biddy Mason è stata, a un tempo, spettatrice e attrice di questo cambiamento. Da un lato, i *land booms*, gli immigrati bianchi "anglo" provenienti dall'Est e dal Midwest e l'irrompere della ferrovia hanno fondato le premesse per una nuova prosperità urbana; dall'altro, forte

⁷ M.L. Campbell, *Making Black Los Angeles. Class, Gender, and Community, 1850-1917*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2016, pp. 53-54.

⁸ *Census of the City and County of Los Angeles, California, for the Year 1850*, Los Angeles, Time Mirror Press, 1929.

⁹ W. Ritchie, "Introduction", *The First Los Angeles City and County Directory, 1872*, Los Angeles, Ward Ritchie Press, 1963, pp. 9, 123.

¹⁰ Per un'analisi più approfondita della relazione tra l'aumento della popolazione africano-americana e lo sviluppo urbano di Los Angeles alla fine dell'Ottocento, si veda R.M. Fogelson, *The Fragmented Metropolis: Los Angeles, 1850-1930*, Cambridge, Harvard University Press, 1967.

dell'atipica tipicità della sua esperienza come losangelina – capofamiglia, *homeowner* e frequentatrice di chiese, ma anche donna, nera ed ex schiava – Mason lottò, tra il 1856 e il 1891, affinché lo sviluppo e il progresso non escludessero la sua gente.

Se è vero, come sostenuto dalla stessa Hayden nel suo saggio “*Biddy Mason’s Los Angeles 1856-1891*”¹¹, che la storiografia riguardante le donne nere che hanno contribuito a scrivere la narrazione del West americano è piuttosto carente¹², è altrettanto vero che quella giuridica lo è ancor di più. A fronte di storie sociali, urbanistiche e geografico-politiche¹³, nonché di molti brevi resoconti – tra i quali non mancano quelli aneddotici, che si muovono e si tramandano privatamente dentro il circuito della *Black community* losangelina – sulla vita di Biddy Mason¹⁴, in pochi hanno tentato di collocare esaustivamente la sua figura all’interno del dibattito sulla schiavitù della California di metà Ottocento. Un’analisi storica che prescinda dall’attenta disamina di un simile aspetto rischia di mancare di completezza e di sottrarre la vicenda processuale al suo contesto politico e normativo, oscurando così una parte decisiva della sua straordinarietà.

Pertanto, il presente articolo, prendendo le mosse proprio dall’esame dell’istituto giuridico della schiavitù e delle sue derive applicative nella regione californiana degli anni Cinquanta del XIX secolo, intende analizzare criticamente la vicenda processuale di Biddy Mason e le sue implicazioni sulla definizione della realtà sociale e sulla pianificazione dello spazio urbano, al fine di svelare il contributo offerto da una donna africano-americana, portata a Los Angeles come schiava, tanto alla battaglia legale contro la schiavitù, quanto alla nascita di una comunità nera saldamente radicata nel tessuto cittadino capace, grazie alla sua “antifragile”¹⁵ identità, di accogliere e di

¹¹ D. Hayden, *Biddy Mason’s Los Angeles 1856-1891*, in «California History», 68, 3 (1989), pp. 86-99.

¹² A titolo esemplificativo, si veda E. Jameson, *Toward a Multicultural History of Women in the Western United States*, in «Signs: Journal of Women in Culture and Society», 13, 4 (1988), pp. 761-791.

¹³ Si vedano, rispettivamente, Campbell, *Making Black Los Angeles*, cit., pp. 40-56; Hayden, *Biddy Mason’s Los Angeles 1856-1891*, cit.; Soja, *Thirdspace*, cit., pp. 188-193.

¹⁴ S.M. Ruddick, M.B. Welch, *The Story of Biddy Mason*, UCLA Graduate School of Architecture and Urban Planning, 1984; C.A. Bass, *Forty Years. Memoirs from the pages of a newspaper*, Los Angeles, C.A. Bass, 1960.

¹⁵ N.N. Taleb, *Antifragile. Prosperare nel disordine*, Milano, Il Saggiatore, 2013.

includere i migranti di origine africana che avrebbero raggiunto la costa meridionale dello Stato nei decenni a venire.

1. *Free State, Black Slave. La propagazione del morbo schiavista nell'ordinamento giuridico californiano di metà Ottocento*

Nel momento in cui gli Stati Uniti acquisirono ufficialmente il controllo della regione californiana a seguito della sottoscrizione del Trattato di Guadalupe Hidalgo del 1848¹⁶, l'istituto della schiavitù era stato abolito da quasi due decenni grazie all'emanazione del Decreto Presidenziale del 15 settembre 1829 a opera di Vicente Ramón Guerrero Saldaña¹⁷. Cionondimeno, gli *slaveholders* del Sud, in osservanza della dottrina mistica del *Manifest Destiny*, hanno sempre espresso scarsa considerazione per la legislazione e per la sovranità della nazione messicana, che, com'è noto, comprendeva il territorio della California fin dal 1821. Sulla scorta di tale presupposto, i proprietari di schiavi si sarebbero trasferiti in California e avrebbero semplicemente ignorato le statuizioni vigenti, facendo leva sul fatto che il governo messicano non si sarebbe dimostrato in grado di – o non avrebbe avuto interesse a – far rispettare le proprie leggi in un luogo tanto remoto, quanto scarsamente popolato¹⁸. Effettivamente, negli anni Quaranta dell'Ottocento, quando i nordamericani iniziarono a invadere il Nord del Messico, gli schiavi seguirono i loro padroni: nonostante le restrizioni legali, numerosi sudisti condussero le loro peculiari proprietà umane nel nuovo *El Dorado* e, incontrando pochi ostacoli giuridici, se ne riuscirono a servire agevolmente. Di fatto, in

Taleb elaborò il concetto di «antifragilità» per descrivere la capacità di un sistema di modificarsi e migliorare a fronte di fattori di stress, sollecitazioni, incertezza, disordine e volatilità, invece di venirne danneggiato.

¹⁶ Trattato di Guadalupe Hidalgo, 2 febbraio 1848.

¹⁷ Sulla schiavitù in California al tempo della dominazione spagnola e di quella messicana, si veda D.L. Beasley, *Slavery in California*, in «The Journal of Negro History», 3, 1 (1918), pp. 33-44. In particolare, si vedano il Trattato del 23 ottobre 1817 – con cui la Spagna prese formalmente posizione a favore dell'abolizione della tratta degli schiavi – e la Legge del 13 luglio 1824 – con cui il Messico proibì l'importazione di schiavi da Paesi stranieri.

¹⁸ P. Finkelman, *The Law of Slavery and Freedom in California 1848-1860*, in «California Western Law Review», 17, 3 (1980), pp. 437-464, 1980, p. 438.

questo territorio – malgrado i deboli tentativi esperiti dalla Spagna prima, e dagli Stati Uniti Messicani poi – il commercio degli schiavi si svolse apertamente per la maggior parte della decade antebellica¹⁹.

In un simile scenario, l'operato illegale dei sudisti era suffragato da due convinzioni tra loro correlate. In primo luogo, era per loro ragionevole credere che qualora avessero avuto successo nello stabilire l'istituzione prima che la California fosse entrata a far parte dell'Unione, sarebbe stato conseguentemente probabile che la schiavitù non sarebbe stata immediatamente proibita, ma che si sarebbe consolidata e avrebbe avuto la possibilità di prosperare, proprio come era accaduto nello Stato del Missouri²⁰. In secondo luogo, molti sudisti confidavano nell'estensione della linea del Compromesso del Missouri²¹ – che permise al Maine di entrare nell'Unione come Stato libero e al Missouri come Stato schiavista – oltre le Montagne Rocciose, consentendo in tal modo alla *Southern California* di aprirsi alla schiavitù e al Paese di mantenere invariato il suo equilibrio sezionale mediante il riconoscimento ufficiale di due "Californie" – una del Sud, schiavista, e una del Nord, libera. Tra questi ultimi, i più ottimisti sostenevano addirittura che tutta la California, nonché tutti i nuovi territori acquisiti dal Messico, si sarebbero alla fine dichiarati favorevoli alla schiavitù.

Le speranze degli *slaveowners* qui sinteticamente riportate furono, peraltro, alimentate dal fallimento del cd. *Wilmot Proviso* del 1846. Si trattava di un emendamento al disegno di legge di bilancio riguardante gli stanziamenti destinati al finanziamento della guerra messico-statunitense proposto, dopo una serie di incontri strategici con altri membri nordisti del partito, dal democratico originario della Pennsylvania David Wilmot. Nella clausola si leggeva quanto segue: «A

¹⁹ Si vedano R.M. Lapp, *Blacks in Gold Rush California*, New Haven, Yale University Press, 1977; D.L. Beasley, *The Negro Trail Blazers of California*, Los Angeles, 1919, pp. 67-97.

²⁰ Una situazione simile si verificò nell'area del Nord-Ovest dopo la sua acquisizione dall'Inghilterra: il Trattato di Londra del 19 novembre 1794 – conosciuto come *Jay Treaty* – imponeva che i diritti di proprietà degli abitanti del territorio non venissero violati; pertanto, certe pratiche schiaviste sopravvissero fino agli anni Quaranta del XIX secolo.

²¹ L'articolo 8 del Compromesso del Missouri del 1820 – «An Act to Authorize the People of the Missouri Territory to Form a Constitution and State Government, and for the Admission of Such State into the Union on an Equal Footing with the Original States, and to Prohibit Slavery in Certain Territories» – stabiliva che, in caso di future annessioni, nei territori a nord del parallelo 36°30', corrispondente al confine meridionale proprio dello Stato del Missouri, la schiavitù non sarebbe stata ammessa.

condizione che, come condizione espressa e fondamentale per l'acquisizione di qualsiasi territorio dalla Repubblica del Messico da parte degli Stati Uniti, in virtù di qualsiasi trattato che possa essere negoziato tra di loro, e per l'uso da parte dell'Esecutivo dei fondi qui stanziati, né la schiavitù né la servitù involontaria esisteranno mai in nessuna parte di detto territorio, eccetto per reati per i quali la parte interessata dovrà essere prima debitamente condannata»²².

La *Proviso* fu introdotta e approvata dalla *House of Representatives*, ma venne respinta in Senato.

A causa delle sue cruciali implicazioni sul piano politico e sul destino medesimo degli Stati Uniti d'America, lo scontro tra le due fazioni contrapposte nell'estremo sud-ovest registrò echi in tutto il Paese, documentati dalle copiose pagine di cronaca giornalistica apparse in quegli anni tra una costa e l'altra del continente. Lo storico Rudolph M. Lapp, massimo esperto dell'argomento, ha ricordato che «fino all'ottobre del 1849, quando la California si dichiarò uno Stato libero, i giornalisti abolizionisti erano quasi certi che l'acquisizione dell'Ovest sarebbe stata aperta alla schiavitù. Fino a quel momento vedevano la partenza di tutti i sudisti per la California come un'ulteriore prova di questa loro convinzione»²³. Naturalmente, una simile previsione non poteva che atterrire tanto gli abitanti californiani che si opponevano alla barbarie della schiavitù, quanto i nordisti che auspicavano una California libera dal giogo schiavista²⁴.

Proprio nel mese di ottobre del 1849, la California presentò alla nazione la sua Costituzione, la quale, statuendo nell'Articolo 1 alla Sezione 18 che «né la schiavitù, né la servitù involontaria, se non per la punizione di crimini, saranno mai tollerate in questo Stato»²⁵, proibì la schiavitù. Sebbene nel 1850, in applicazione del *Compromise of 1850*²⁶, il nuovo Stato venne ammesso nell'Unione sulla base

²² *Wilmot Proviso*, 8 agosto 1846, cit.

²³ Lapp, *Blacks in Gold Rush California*, cit., p. 14.

²⁴ Si vedano, a titolo esemplificativo, *Letter from A. Randall to Salmon Portland Chase (June 7, 1849)*, Chase Papers, Box 8, Library of Congress; *Cincinnati Enquirer*, Sept. 1848, Chase Papers, Box 38, Library of Congress.

²⁵ CAL. CONST. of 1850, art I, § 18.

²⁶ La denominazione "Compromesso del 1850" si riferisce a quel complesso di cinque atti legislativi col quale si tentò di risolvere le controversie concernenti i territori conquistati dagli Stati Uniti d'America al termine della Guerra messico-statunitense (1846-1848). Le leggi, promulgate sotto la presidenza di Millard Fillmore, avevano l'obiettivo di bilanciare gli interessi degli Stati schiavisti del Sud e quelli degli

di queste premesse, la questione della schiavitù era solo apparentemente risolta: le pratiche schiaviste sopravvissero a discapito dei numerosi schiavi neri presenti in California al momento dell'annessione e di quelli che sarebbero stati costretti ad arrivare nel corso degli anni Cinquanta dell'Ottocento²⁷, con i quali alcuni padroni stipularono accordi precauzionali dal contenuto eterogeneo finalizzati a controllare, assicurare e garantire un tipo di proprietà «*extremely liable to become insecure and slippery*»²⁸ una volta varcati i confini dello Stato.

Nonostante un'espressa proibizione della schiavitù fosse dunque stata prevista nella prima Costituzione californiana, i sostenitori dello schiavismo non desistettero dal perorare la loro causa.

In primo luogo, tentarono di suddividere la California in due entità politiche autonome e indipendenti, una schiavista del Sud e una libera del Nord. L'acceso dibattito concernente la possibilità di proclamare due Stati distinti esplose ben prima che la California venisse accolta nella famiglia dell'Unione, nonché persino prima che la sua Costituzione vedesse la luce: le due fazioni erano compiutamente formate già al tempo della convocazione della *Constitutional Convention of Monterey* del 1849²⁹. Dal 1852 al 1857, a causa della presentazione di proposte di legge finalizzate alla convocazione di una convenzione statale che esaminasse la questione, la divisione dello Stato fu discussa annualmente dalla legislatura. Tuttavia, «la legislazione morì in commissione. [...] (e) Questa sconfitta pose fine a qualsiasi possibilità di creare un secondo Stato californiano aperto alla schiavitù»³⁰.

In secondo luogo, la compagine schiavista cercò di assicurarsi il sostegno legislativo, allo scopo di indebolire il divieto costituzionale e di garantire la schiavitù in alcuni parti dello Stato, e quello giudiziario, nella speranza di tutelare il diritto di proprietà degli schiavi. Nel 1852, la legislatura californiana ricevette la più celebre petizione in proposito.

Stati liberi del Nord. Per effetto del Compromise, la California venne ammessa nell'Unione come Stato libero.

²⁷ I dati relativi ai censimenti della popolazione africano-americana in California nel periodo sopra indicato sono riportati in Finkelman, *The Law of Slavery and Freedom in California 1848-1860*, cit., pp. 441-442.

²⁸ *Letter from Adam Kippel to Salmon Portland Chase (Sept. 14, 1849)*, Chase Papers, Box 8, Library of Congress, cit.

²⁹ H.H. Bancroft, *History of California*, VI, San Francisco, A.L. Bancroft & Co., 1884, p. 287.

³⁰ Finkelman, *The Law of Slavery and Freedom in California 1848-1860*, cit., p. 443.

Patrocinata dal diplomatico e militare sudista James “General” Gadsden, il documento fu sottoscritto da oltre un migliaio di abitanti della Florida e del South Carolina, i quali chiedevano sommessamente di ottenere il privilegio di emigrare nella neonata Nazione e di diven-tarne cittadini. I firmatari, si legge, erano persuasi del fatto che i preziosi terreni della California potessero essere adeguatamente messi in produzione soltanto grazie alla strategia lavorativa della valorosa popolazione che avrebbero portato con loro. Nello specifico, dopo aver meticolosamente presentato i deprecabili svantaggi del lavoro libero, la *petition* prometteva il raggiungimento della prosperità della California, descritta in tono entusiastico come una terra dall’elevato potenziale agricolo, a condizione che fosse stato possibile beneficiare della collaudata manodopera africana. «*To realize that El Dorado, which Poetry has pictured*», la legislatura californiana avrebbe dovuto, in sintesi, semplicemente concedere ai firmatari il «*permission to colonize a Rural district*» con «*not less than Two Thousand of their African Domestic*s» che avrebbero, a loro volta, «*bring with them their skill and their experience in the cultivation of Cotton, Rice, & Sugar*»³¹.

A ogni buon conto, la creazione di una vera e propria colonia schiavista come quella suggerita da Gadsden – al pari di una qualsiasi altra forma di legalizzazione della schiavitù all’interno del *Golden State* – avrebbe necessariamente richiesto un emendamento costituzionale, ragion per cui simili tentativi del *pro-slavery party* si rivelarono infruttuosi e fallimentari. Ciononostante, malgrado la vigenza di una norma costituzionale che proibiva espressamente la schiavitù nei territori dello Stato e l’ostilità palese dell’elettorato nei confronti dell’istituto, gli schiavisti stanziatisi in California poterono continuare a contare sull’alleanza della legislatura e dei tribunali statali³².

Innanzitutto, la disposizione costituzionale che bandiva la schiavitù dall’ordinamento giuridico californiano, benché all’apparenza esplicita, non sortì immediatamente gli effetti sperati: non si tradusse nella liberazione di tutte le donne e di tutti gli uomini soggiogati dal sistema schiavista californiano, non inibì l’importazione di nuovi schiavi nello Stato, non estirpò la pratica dalla California e, come a

³¹ *Memorial to the Legislature of California*, Misc. Pet. Rep. (1852), California State Archives, cit.

³² A tal proposito, si vedano le note sentenze Supreme Court of California, *In the Matter of Carter Perkins and Robert Perkins*, 2 Cal. 424, 1852; Supreme Court of California, *In the Matter of Archy, On Habeas Corpus*, 9 Cal. 147, 1858.

questo punto ampiamente prevedibile, non esaurì il dibattito. In particolare, quando fu ratificato il *Bill of Rights* – al cui interno si decise di collocare la clausola proibitiva (Sezione 18, Articolo 1) – non si tenne conto di un'evidenza fattuale di primaria rilevanza: a quel tempo, gli schiavi erano già stati introdotti all'interno dei confini dello Stato e, nell'esatto momento in cui veniva discussa e votata la misura legale che ne vietava l'immissione, erano apertamente sfruttati. Ciò attesta l'ingenuità della Convenzione, prima, e della Costituzione, poi, almeno in un triplice senso. Da un lato, non si dimostrarono capaci di tutelarsi rispetto alle ripercussioni che avrebbero potuto seguire, e che di fatto hanno seguito, la proibizione della schiavitù; dall'altro, non seppero cogliere la complessa struttura proteiforme del fenomeno che si erano impegnate a contrastare – gli schiavi potevano esistere anche sotto una giurisdizione che formalmente non li accettava, e la circostanza per la quale molti di loro si trovavano già in California faceva sì che l'istituzione fosse ormai stata, concretamente, tanto introdotta quanto tollerata. Infine, non intuirono la subordinazione della liberazione di tutti gli schiavi californiani alla necessità di prevedere attuazioni legislative, esecutive e/o giudiziarie del principio costituzionale in esame³³. Non a caso, nel 1852, la Corte Suprema della California statuí, nell'ambito del celebre processo *In re Perkins*, che la norma costituzionale contro la schiavitù «afferma un principio, e lo afferma in modo da intendere evidentemente che una futura legislazione lo applichi»: la clausola – che «così com'è, inerte e inoperante, [...] così è rimasta» – era dunque «di per sé non esecutiva»³⁴.

L'insieme delle evitabili contingenze appena riassunte portò lo storico Clyde A. Duniway a sostenere che, tra il 1849 e il 1852, lo Stato sperimentava *de facto* una ininterrotta prosecuzione del regime schiavista³⁵ che, unita all'ambiguo indirizzo seguito dalla legislatura e dalla

³³ Finkelman, *The Law of Slavery and Freedom in California 1848-1860*, cit., p. 444. D'altro canto, se la previsione di una prescrizione dal contenuto vago ha gravemente pregiudicato le legittime rivendicazioni giuridiche della popolazione schiavizzata, questa sembra essersi rivelata una mossa strategica vincente sul piano politico nazionale. Inimicandosi i senatori e i membri del Congresso del Sud, infatti, la California avrebbe corso il rischio oggettivo di non vedersi riconosciuta l'indipendenza come Stato.

³⁴ Supreme Court of California, *In the Matter of Carter Perkins and Robert Perkins*, cit.

³⁵ La posizione dell'autore è contenuta e argomentata in C.A. Duniway, *Slavery in California after 1848*, in «American Historical Association Annual Reports for the Year 1905 I», (1906), pp. 243-248.

magistratura, contribuì a incrementare l'incertezza dello *status* giuridico attribuito agli schiavi neri californiani. Alcune vicende che li riguardavano riuscirono – con alterne fortune – a raggiungere le aule dei tribunali statali, ma l'analisi di questo materiale, pur sottolineando la problematicità della collocazione della schiavitù nella dimensione legale, non è in grado di restituire un modello di sviluppo univoco né del pensiero giuridico, né dell'orientamento giurisprudenziale. Senza un intervento decisivo della legislazione o della Corte Suprema, lo schiavo sarebbe rimasto intrappolato dietro le sbarre invisibili dell'indeterminatezza giuridica senza poter disporre di strumenti per piegarle.

Nel 1851, il primo governatore dello Stato Peter H. Burnett – sensibilmente vicino alle rivendicazioni dei proprietari di schiavi – lamentava la mancanza di una legge che vietasse ai neri liberi di migrare in California, prendendo in tal modo nettamente posizione contro il loro insediamento permanente sulla costa occidentale degli Stati Uniti d'America³⁶. Sul punto, il governatore affermò: «se questo Stato non prenderà al più presto dei provvedimenti, gli schiavi saranno liberati negli Stati schiavisti e verranno stipulati dei contratti di lavoro a pagamento per un determinato numero di anni, e saranno portati in California in gran numero»³⁷. L'obiettivo di Burnett, convinto che i neri affrancati dalla schiavitù avrebbero rapidamente inondato lo Stato, era quello di indurre la legislazione californiana a occuparsi risolutivamente dell'aumento della popolazione africana e afro-discendente nello Stato. A titolo esemplificativo, basti sapere che poco tempo dopo, in qualità di giudice della Corte Suprema della California, Burnett consentì a un padrone di mantenere la proprietà di un suo schiavo piuttosto che rendere libero un nero nel *Golden State* e, quindi, ammetterlo al godimento delle risorse della splendente *West Coast*³⁸.

Nel 1852, lo Stato infine approvò un rigido atto legislativo finalizzato al controllo dei «*Fugitives from Labor, and Slaves brought into this State prior to her admission into the Union*», pur senza proibire l'immigrazione dei neri, schiavi o liberi che fossero³⁹. La legge era stata

³⁶ P.H. Burnett, *An Old California Pioneer*, Oakland, Biobooks, 1946, pp. 127-131.

³⁷ P.H. Burnett, *State of the State Address*, Sacramento (CA), 6 gennaio 1851. Disponibile all'indirizzo: https://governors.library.ca.gov/addresses/s_01-Burnett2.html, cit.

³⁸ Supreme Court of California, *In the Matter of Archy, On Habeas Corpus*, cit.

³⁹ *An Act Respecting Fugitives from Labor, and Slaves Brought to This State Prior to Her Admission into the Union*, 1852.

adottata, in prima istanza, quale strumento legislativo di approvazione espressa della legge federale sugli schiavi fuggitivi del 1850 in California⁴⁰. Entrando nel merito dello statuto, la sezione maggiormente rilevante della *Fugitive Slave Law* del 1852 era quella – provvista di un termine di scadenza della durata di un anno – che si riferiva agli schiavi portati all'interno dello Stato prima della sua ammissione nell'Unione. La legge definiva questa categoria di schiavi "fuggitivi", e disponeva la loro restituzione ai padroni che ne avessero presentato apposita richiesta. Inoltre, per eludere eventuali tentativi di instaurazione del regime schiavista dentro i confini statali, l'atto precisava che non lo si sarebbe dovuto interpretare «in modo da consentire al richiedente di uno schiavo di tenere tale schiavo in servitù in questo Stato dopo il suo recupero ai sensi delle disposizioni della presente legge, salvo allo scopo di rimuovere tale schiavo dallo Stato»⁴¹. Tuttavia, la legge non riconosceva lo *status* degli africano-americani liberi vittime degli *slave hunters* e, precludendo ai neri il diritto di testimoniare in tribunale, non li consentiva di difendersi adeguatamente in aula.

La *California's Fugitive Slave Law* rappresentò il tentativo alquanto fantasioso esperito dalla legislatura nazionale di fronteggiare i disomogenei interessi contrapposti che la questione della schiavitù obbligava, in qualche misura, a bilanciare.

Anzitutto, prevedendo il termine di un anno per il completamento dell'operazione di allontanamento, la legge si sforzò di preservare l'equilibrio politico statunitense senza comunque abdicare alle libertà costituzionali californiane, accordando ai padroni un periodo di tempo ragionevole per decidere se mantenere le loro proprietà e trasferirsi con esse al di fuori dello Stato o rimanere in California e perdere i diritti sugli schiavi. Riconoscendo agli *slaveholders* giunti nello Stato prima dell'entrata in vigore della Costituzione la possibilità di rimuovere i propri schiavi, poi, il legislatore tutelò i padroni dal danno economico che un'applicazione *lato sensu* retroattiva della norma avrebbe provocato. Ancora, limitando la portata della disposizione agli schiavi introdotti in California prima della nascita dello Stato, la legge salvaguardò il principio fondamentale dell'antischiavismo: i padroni che, ignorando la Costituzione, avevano portato i propri schiavi in California in un momento successivo non godevano della

⁴⁰ Act of Sept. 18, 1850, Ch. 60, 9 Stat. 462 (1850).

⁴¹ *An Act Respecting Fugitives from Labor*, cit.

protezione offerta dall'atto legislativo e i loro schiavi erano – quanto meno formalmente – liberi.

Ciononostante, la *Fugitive Slave Law* del 1852 non fu in grado di conseguire il suo fine. In proposito, lo storico del diritto americano Paul Finkelman evidenzia diversi ordini di ragioni⁴². In primo luogo, la formulazione letterale della legge era ambigua, specie nella parte in cui proibiva ai proprietari di trattenere gli schiavi «*except for the purpose of removing them from the State*». Naturalmente, una clausola così indulgente correva il rischio oggettivo di essere interpretata in modo tale da giustificare una duratura – se non addirittura patologica – procrastinazione della partenza dello schiavo dalla California. In secondo luogo, a causa della reiterata ignoranza dell'atto legislativo da parte di un numero considerevole di *slaveowners*, la legge prorogò il limite temporale annuale nel 1853 e nel 1854. Ciò, di fatto, legittimò i padroni a sfruttare i propri schiavi sul territorio statale per due anni in più rispetto a quanto originariamente stabilito e determinò la drammatica ri-schiavizzazione di molti neri che erano stati precedentemente *manumitted* o che avevano (letteralmente) comprato la loro libertà auto-acquistandosi, indipendentemente dalla quantità di tempo trascorso come persone libere⁴³.

Finkelman commenta il fallimento dell'intervento legislativo che avrebbe dovuto garantire applicabilità e effettività al principio costituzionale dell'antischiaismo osservando lucidamente che «quella che era iniziata come una misura temporanea per affrontare una fastidiosa anomalia divenne una sospensione di tre anni della Costituzione statale»⁴⁴. Inoltre, pur volendo ammettere l'intolleranza del legislatore nei confronti dell'istituzione schiavista, la *Supreme Court of California* – basando le sue argomentazioni su un'articolata commistione di *common law*, legislazione nazionale, *comity* e diritto costituzionale statunitense – sostenne, più di ogni altra Corte Suprema statale, le rivendicazioni dei proprietari che avevano introdotto i loro schiavi nello Stato sia prima sia dopo l'entrata in vigore della Costituzione del 1849,

⁴² Finkelman, *The Law of Slavery and Freedom in California 1848-1860*, cit., pp. 452-453.

⁴³ Ciò consentiva ai padroni anche di fare fortuna vendendo la libertà agli schiavi, chiedendo loro il doppio o, più spesso, il triplo del prezzo che avrebbero potuto incassare dall'altra parte delle Montagne Rocciose.

⁴⁴ Finkelman, *The Law of Slavery and Freedom in California 1848-1860*, cit., p. 453.

consolidando l'interpretazione pro-schiavitù della *California's Fugitive Slave Law* e della Costituzione californiana stessa⁴⁵. In un simile scenario, le numerose istanze giurisdizionali presentate dagli schiavi cadevano inesorabilmente sotto i colpi dell'ormai univoco orientamento giurisprudenziale, peraltro avvalorato, a partire dal 1857, dalla decisione del celeberrimo caso *Dred Scott v. Sandford*, nella quale la Corte Suprema degli Stati Uniti sancì giudizialmente la sopravvivenza del vincolo di sottomissione schiavista anche nelle ipotesi in cui lo schiavo seguiva il proprio padrone in uno Stato libero. Quanto discusso finora suggerisce fortemente che lo *status* effettivo degli africano-americani nella California della metà del XIX secolo non differiva nettamente da quello che i neri sperimentavano, nella medesima epoca, in regioni del Paese dalla peggior fama⁴⁶.

Fortunatamente, nel 1856, anno in cui la città di Sacramento ospitò la seconda *California Colored Convention*⁴⁷, il tribunale distrettuale della Contea di Los Angeles, dichiarando la libertà di una schiava africano-americana, si oppose strenuamente all'indirizzo dominante della giurisprudenza statale e permise così all'etica giuridico-politica antischiavista che orientava le pronunce delle principali corti della *East Coast* di oltrepassare le Rocky Mountains e affacciarsi sul Pacifico.

2. *Un processo per invertire il corso della storia losangelina: il caso Mason v. Smith (1856)*

Il 15 agosto del 1818 nacque – nel *Deep South*, presumibilmente nella Contea di Hancock in Georgia⁴⁸ – una schiava africano-americana di nome Bridget Mason, meglio nota con il diminutivo “Biddy”. Nonostante la carenza di fonti storiche al riguardo, è possibile ritenere ragionevolmente che la sua vita fino alla metà degli anni Quaranta dell'Ottocento non si sia discostata in misura sufficientemente apprezzabile dallo

⁴⁵ Supreme Court of California, *supra*: nota 32.

⁴⁶ D.M. O'Brien, *Constitutional Law and Politics*, New York, W.W. Norton, 2005, pp. 1293-1299.

⁴⁷ Beasley, *Slavery in California*, cit., p. 44.

⁴⁸ Sebbene il luogo di nascita di Biddy Mason non sia noto, il suo necrologio indica la Contea di Hancock in Georgia. Si veda *Los Angeles Times*, January 16 1891.

standard di quelle di tante altre donne schiave del Sud degli Stati Uniti. Come capitava alla maggior parte della popolazione afro-discendente detenuta in schiavitù, le fu proibito di imparare a leggere e a scrivere, ma riuscì ad acquisire una buona conoscenza della fitoterapia, della gestione del bestiame, delle attività da *midwife* (una particolare figura di ostetrica specializzata nell'assistenza domestica) e delle pratiche infermieristiche. L'insieme di queste competenze si rivelò, dapprima, indispensabile per i suoi padroni e, più tardi, necessario a garantirle dei mezzi di sostentamento⁴⁹.

Nel 1845, all'età di ventisette anni circa venne acquistata – con le sue due figlie, Ellen e Ann – da Robert Marion Smith e da sua moglie Rebecca Crosby Smith, proprietari di una piantagione nel Mississippi⁵⁰. È legittimo credere che, durante la sua permanenza forzata con gli Smith, abbia assistito la padrona nelle sue gravidanze, le abbia frequentemente somministrato cure infermieristiche e sia stata costretta persino a svolgere lavori pesanti nei campi di cotone e con le bestie⁵¹. Per di più, arricchì il patrimonio del suo proprietario mettendo al mondo una terza figlia, Harriet, che, al pari delle prime due, divenne automaticamente schiava a sua volta.

Convertitosi al mormonismo, Robert M. Smith decise, nel 1847, di emigrare nella regione dello Utah per offrire il suo contributo alla costruzione del *Kingdom of the Saints* a Salt Lake City⁵². Così, il 10 marzo del 1848, si unì a un gruppo di mormoni del Mississippi riunitosi a Fulton, una città situata nel territorio nord-orientale dello Stato, e partì con loro verso il Gran Lago Salato. Durante il faticoso pellegrinaggio, durato pressappoco sette mesi, a Biddy Mason – gravata dalla presenza di due figlie in tenera età e di una addirittura neonata – fu ordinato di badare al bestiame dietro ai carri e di prestare i propri servizi come levatrice. Considerate le circostanze, il viaggio che fu costretta a intraprendere «sicuramente si classifica come uno dei

⁴⁹ Hayden, *Biddy Mason's Los Angeles 1856-1891*, cit., p. 88.

⁵⁰ Campbell, *Making Black Los Angeles*, cit., p. 47.

⁵¹ “*District Court, First Judicial District, Habeas Corpus, In the Matter of Hannah, Biddy and Others, Order, Certified Copy (Slave Papers, Biddy Mason and Children, 1856)*”, copia fotostatica (da una copia manoscritta di proprietà di Gladys Owens Smith, Los Angeles), Golden State Mutual Life Insurance collection, UCLA Special Collections.

⁵² Per una descrizione dettagliata dell'insediamento, si veda D. Hayden, *Seven American Utopias: The Architecture of Communitarian Socialism 1790-1976*, Cambridge, MIT Press, 1976, pp. 141-143.

compiti più impegnativi che una pioniera potesse essere chiamata a svolgere, dato che era un genitore *single*, una madre che allattava e una schiava che si aspettava di lavorare per il suo sostentamento e di camminare dietro gli animali mentre gli altri cavalcavano»⁵³. Peraltro, nell'arco di tempo che interessò il tragitto, un'altra schiava della famiglia Smith, di quattro anni più giovane della Mason, era incinta. Il suo nome era Hannah Embers, schiava d'infanzia di Rebecca Smith detenuta in origine da suo padre, acquistata con i suoi tre figli nel 1846 all'età di venticinque anni. Legate da un comune destino, Mason e Embers approfittarono della spedizione verso ovest creando il loro *network* familiare, in cui le due donne e i rispettivi figli si affidavano gli uni agli altri per affrontare l'imprevedibilità e la precarietà delle loro vite⁵⁴.

Nel 1848, gli Smith si stabilirono nel bacino lacustre dello Utah, e Biddy Mason e Hannah Embers – complice la diffusa convinzione mormone dell'ontologica inferiorità di donne e neri – non vennero riconosciute come capofamiglia indipendenti e furono obbligate a rimanere schiave della famiglia. Inoltre, la pratica matrimoniale poligamica generalmente osservata dai mormoni fornì un solido strumento argomentativo di ordine teologico-religioso per giustificare qualsiasi forma di sfruttamento sessuale il proprietario avesse voluto imporre⁵⁵.

Tuttavia, per fortuna di Mason e della sua gente, Robert Smith non aveva intenzione di fermarsi a lungo sulle sponde del *Great Salt Lake*. Sebbene inizialmente avrebbe voluto trasferirsi in Texas allo scopo di avviare una fattoria, dietro consiglio di alcuni compagni mormoni decise infine di spingersi ancora più a occidente, in direzione delle vaste terre della California e dei loro giacimenti d'oro⁵⁶. Così, nel 1851, la famiglia Smith si unì con i suoi schiavi a una carovana mormone di centocinquanta carri e lasciò lo Utah con l'intenzione di fondare un nuovo insediamento a San Bernardino⁵⁷.

⁵³ Hayden, *Biddy Mason's Los Angeles 1856-1891*, cit., p. 88.

⁵⁴ Campbell, *Making Black Los Angeles*, cit., pp. 47-48.

⁵⁵ L.J. Arlington, D. Bitton, *The Mormon Experience: A History of the Latter-day Saints*, New York, Alfred A. Knopf, 1979, p. 199.

⁵⁶ Campbell, *Making Black Los Angeles*, cit., p. 48.

⁵⁷ Il nuovo insediamento era pensato come una *way station* diretta al Gran Lago Salato per chi approdava nel territorio di San Pedro. I mormoni delinearono un possibile *State of Desert*, che comprendeva – oltre allo Utah – ampie porzioni di Arizona, Nevada, California meridionale e New Mexico. Si veda Hayden, *Seven American Utopias*, cit., p. 108.

Il soggiorno nella città californiana permise a Biddy Mason di fare la conoscenza di alcuni *free Blacks* – stabilirsi lì in seguito all'ammissione della California nell'Unione come Stato libero nel 1850, tra i quali si citano i coniugi Charles H. e Elizabeth Flake Rowan⁵⁸ – con cui la donna discusse lo *status* giuridico nel *Golden State* degli schiavi di proprietà degli Smith, che nel 1855 avevano raggiunto le tredici unità (Mason, Embers, i loro dieci figli e un nipote di Embers). Richiamando in breve quanto trattato nella sezione precedente, si ricorda che il dibattito sulla schiavitù in California raggiunse il suo apice proprio intorno alla metà del XIX secolo: dalla fine della guerra messico-statunitense nel 1848 alla Costituzione che proibiva la schiavitù del 1849, dall'accesa disputa tra la fazione schiavista e quella antischiavista nel biennio successivo all'ammissione della California come Stato libero nel settembre del 1850, dall'approvazione da parte del Congresso della legge federale sugli schiavi fuggitivi nello stesso anno alle numerose pronunce giurisdizionali in favore degli *slaveholders*, dalla *Fugitive Slave Law* del 1852 all'operato dei cacciatori di taglie.

Malgrado l'incertezza che, come si è avuto modo di vedere, contraddistingueva la posizione giuridico-amministrativa dei neri, il sentimento contro la schiavitù in California crebbe considerevolmente dopo il 1850. Sul finire del 1855, Robert Smith era preoccupato al punto da aver iniziato a fare i preparativi per lasciarsi alle spalle l'ambigua confusione californiana e partire con tutte le sue proprietà alla volta del Texas, uno Stato indubbiamente schiavista e, di conseguenza, nettamente più sicuro per i suoi affari. Prima di lasciare lo Stato, nel tentativo di raccogliere fondi sufficienti per coprire le spese del viaggio, Smith si recò a Los Angeles con l'idea di vendere la sua mandria di bovini⁵⁹; nel mentre, la maggior parte dei membri della sua famiglia si accampò in un *canyon* tra le montagne di Santa Monica in attesa che Hannah Embers, all'ultimo mese di gravidanza, partorisce il suo ottavo figlio.

Charles Owens e Manuel Pepper – due neri liberi losangelini – erano decisi a impedire la partenza. Il primo aveva una relazione con Ellen, figlia diciassettenne di Mason, e il secondo con Ann, figlia di

⁵⁸ Sugli africano-americani liberi nelle città californiane della seconda metà del XIX secolo, si veda V.B. Octavia, *The Story of the Negro in Los Angeles*, San Francisco, R. and E. Research, 1936.

⁵⁹ Beasley, *The Negro Trail Blazers of California*, cit., p. 88.

Embers e coetanea di Ellen⁶⁰. Il giovane Owens, a cui Biddy Mason aveva confessato la sua estrema preoccupazione rispetto ai piani di Smith, chiese e ottenne l'intervento di suo padre Bob, noto uomo d'affari africano-americano di Los Angeles⁶¹. Grazie alla provvidenziale intromissione di Robert Owens e della succitata Elizabeth Rowan, la giustizia delle contee di San Bernardino e di Los Angeles si attivò: un paio di sceriffi, scortati tra le montagne da Owens e i suoi mandriani, fecero irruzione nell'accampamento degli Smith e contestarono il loro diritto di portare gli schiavi fuori dalla California. La contestazione si tradusse in una richiesta di *habeas corpus* presentata da Mason e dalla sua famiglia, la quasi totalità dei cui membri fu posta «under charge of the Sheriff» della Contea di Los Angeles «for their protection»⁶². Gli schiavi erano “detenuti” nella *County Jail* e sorvegliati da Frank “Turnkey” Carprenter, che successivamente venne chiamato a deporre in aula, in qualità di testimone, sullo stato di terrore in cui gli schiavi erano costretti a vivere a causa della condotta reiterata dal loro padrone⁶³.

Il processo fu presieduto da Benjamin Hayes – giudice della *District Court of the First Judicial District, State of California, County of Los Angeles* – dal 19 al 21 gennaio del 1856, e alla decisione venne dedicato un apposito articolo di approfondimento sul *Los Angeles Star*. Nella sentenza, il giudice affermò che Robert Smith stava cercando di persuadere, allettare e sedurre le «persons of color» di sua proprietà con l'intento di indurle a lasciare lo Stato, e che gli schiavi – tutti accertatamente incapaci di leggere o scrivere – ignoravano quasi completamente le leggi della California e quelle del Texas, nonché quindi le loro sostanziali differenze: se in California gli schiavi erano liberi per legge, in Texas, stante il divieto di importare neri non-schiavi all'interno dei confini statali, la nigrizia escludeva aprioristicamente tanto l'acquisto quanto il godimento del diritto alla libertà. Rappresentato e difeso dall'avvocato Alonzo Thomas, il convenuto Robert Smith, ribadendo la sua volontà di trasferirsi in Texas senza dover per

⁶⁰ R.C. Owens, *My Grandfather*, dattiloscritto, 1930. UCLA Special Collections, p. 2.

⁶¹ Per un resoconto della vita e delle attività di Bob Owens, si veda *ivi*, pp. 1-3.

⁶² *Suit For Freedom*, *Los Angeles Star*, February 2, 1856, cit. Questo articolo – non firmato – offre un resoconto completo del caso e delle argomentazioni legali a sostegno della decisione del giudice Hayes.

⁶³ Hayden, *Biddy Mason's Los Angeles 1856-1891*, cit., p. 90.

questo rinunciare a una quota del suo patrimonio, sostenne meschinamente che i ricorrenti erano membri della sua famiglia, che «avevano lasciato il Mississippi con il loro consenso, anziché rimanervi, e che lui li ha mantenuti da allora, non sottoponendoli a un controllo maggiore di quello dei suoi figli, e non tenendoli come schiavi». Con riferimento a Hannah Embers, poi, asserì che la donna e i suoi figli erano «ben disposti a rimanere con lui, e (che) la petizione era stata presentata a loro insaputa e senza il loro consenso». A detta di Smith, in sostanza, gli attori lo avrebbero seguito volontariamente in Texas quali componenti della sua famiglia. Dal canto suo, Benjamin Hayes, fondando la sua argomentazione sulla perfetta consapevolezza del ripudio della schiavitù da parte della Costituzione californiana, osservò rettamente che «sebbene, quindi, non dovrebbero esserci difficoltà nella questione in oggetto, non si deve nascondere che, in modo vago, si rivendica una sorta di diritto su almeno una parte di questi ricorrenti. Si parla di tutela, paragonata a una regola “patriarcale”, e da alcuni strenuamente insistito – al punto da intralciare e ostacolare un pubblico ufficiale nell’adempimento del suo dovere». La precisazione del giudice concerneva sia la pretesa di Robert Smith di assicurarsi la tutela legale dei *petitioners*, sia gli sforzi protratti da Hartwell Cottrell – uno degli affiliati al gruppo di Smith, presumibilmente il suo supervisore, descritto dallo stesso Hayes come un rapitore «senza scrupoli» – al fine di convincere due dei bambini neri coinvolti nell’azione legale a dirigersi in Texas durante il periodo di pendenza del giudizio. Alla luce delle risultanze appena messe in evidenza e considerata complessivamente la situazione di fatto, il giudice, con riferimento alla natura del rapporto esistente tra i ricorrenti e il convenuto, rilevò che «[...] il suddetto Robert Smith, a causa della sua relazione passata con loro come membri della sua famiglia, possiede ed esercita su di loro un’influenza indebita per quanto riguarda la questione del loro allontanamento, nella misura in cui sono stati costretti e non hanno posseduto ed esercitato il loro libero arbitrio in modo da dare un consenso vincolante a qualsiasi impegno o accordo con lui»⁶⁴.

Un’altra difficoltà – questa, relativa al piano delle regole eminentemente processuali – da segnalare fu rappresentata dall’emanazione del *California Crimes and Punishments Act* del 1850, che proibiva a neri, mulatti e indiani di testimoniare contro i bianchi in cause penali o

⁶⁴ *Suit For Freedom*, Los Angeles Star, cit. Il contenuto dell’intero capoverso è tratto dall’articolo citato nella presente nota.

civili. Le parti processuali appartenenti alle tre categorie etniche indicate dalla legge potevano essere presenti in tribunale in qualità di ricorrenti ma, in sostanza, avevano il dovere di rimanere in silenzio⁶⁵.

Sebbene il diritto di intervenire oralmente in aula le fosse dunque formalmente precluso, Biddy Mason – considerata finanche dal giudice la *leader* della grande famiglia di schiavi degli Smith per tutta la durata del processo, alla cui battaglia legale Embers aveva affidato le sorti della sua libertà e di quella della sua prole – fu interrogata da Benjamin Hayes nel suo studio privato alla presenza di due «*gentlemen witnesses*» imparziali – Abel Steams e J.B. Winston – al fine di stabilire se avesse concretamente accondisceso al progetto di Smith di partire per il Texas. Esortata dalle domande del giudice, la donna dichiarò: «Ho sempre fatto quello che mi è stato detto di fare; ho sempre temuto questo viaggio in Texas, da quando ne ho sentito parlare. Il signor Smith mi ha detto che in Texas sarei stata libera come qui». Da par suo, anche Ann, figlia diciassettenne di Hannah Embers legata sentimentalmente a Manuel Pepper, chiese a Hayes se nello Stato del Texas sarebbe stata realmente libera. L'ingenuità di un simile quesito indusse agevolmente gli esperti legali a screditare definitivamente l'affermazione di Robert Smith secondo la quale tutti gli africano-americani che vivevano con lui avrebbero accettato volentieri il trasferimento al Sud. «Nessun uomo con un po' di esperienza nella vita», strinse lapidariamente il giudice, «crederà che sia mai stata vera, o che si sia mai voluta realizzare, questa piacevole prospettiva di libertà in Texas»⁶⁶.

Peraltro, Smith e Alonzo Thomas commisero l'incauto errore di corrompere il legale di Biddy Mason e della sua famiglia allargata offrendogli cento dollari e, probabilmente, minacciandolo. L'avvocato – non nominato dall'articolo dello *Star* – abbandonò il caso la seconda mattina del processo facendo pervenire la seguente comunicazione scritta al giudice e al difensore di controparte: «Io, in qualità di avvocato dei ricorrenti, non essendo più autorizzato a perseguire il mandato, ed essendo stato sollevato dall'incarico dagli stessi e dal socio che mi è responsabile, mi rifiuto di proseguire nell'azione legale». Lo stupore mostrato dai ricorrenti in aula, totalmente all'oscuro di quanto stava accadendo, intercettò l'empatia di Hayes che, sentitosi

⁶⁵ *An Act concerning Crimes and Punishments*, April 10, 1850, CAL. STATS. Ch. XCIX.

⁶⁶ *Suit For Freedom*, Los Angeles Star, cit.

«*pained by an occurrence not to be passed by unnoticed*», citò in giudizio e interrogò l'avvocato, denunciando la sua eclatante mancanza di correttezza legale⁶⁷.

I resoconti della vicenda processuale sembrano suggerire che Robert Smith abbia minacciato non solo il difensore di controparte, ma anche le sue assistite Mason e, soprattutto, Embers. Dai sopracitati colloqui disposti privatamente dal giudice emerse la volontà di Biddy Mason e dei suoi figli di non lasciare la California, nonché quella dei figli di Hannah Embers di evitare a ogni costo lo smantellamento della famiglia⁶⁸. Così, Hayes ritenne, avvalorando acutamente lo «*speaking silence of the petitioners*», che Embers era effettivamente stata destinataria di minacce dal momento che «*nothing else – except force – can account rationally for a favorable disposition in Hannah, if she has had any*». «La sua esitazione», precisò il giudice, «ha il diritto di essere ascoltata quando, respirando più liberamente, dichiara di non aver mai desiderato andarsene e prega per essere protetta»⁶⁹.

Dopo cinque intensi giorni di colloqui e testimonianze, il 19 gennaio del 1856 il giudice del tribunale distrettuale della Contea di Los Angeles Benjamin Hayes si pronunciò a favore dei ricorrenti, riservando particolare attenzione alle loro esigenze specifiche e statuendo che «tutte le suddette persone di colore hanno diritto alla loro libertà e sono libere e non possono essere tenute in schiavitù o in servitù involontaria; si sostiene pertanto che hanno diritto alla loro libertà e sono libere per sempre»⁷⁰. Hayes concluse accertando l'avvenuto tentativo manipolatorio da parte di Robert Smith di indurre Biddy Mason e Hannah Embers a credere che, qualora l'avessero seguito in Texas, sarebbero state libere: una volta raggiunto il *Deep South*, le due donne non avrebbero perso soltanto la speranza di conquistare la libertà, ma persino la loro potestà genitoriale. Inoltre, tenuti in debito conto l'analfabetismo e la assenza di istruzione dei *former slaves*, il giudice decise di procedere alla nomina di un tutore che potesse prestare loro assistenza⁷¹.

Infine, il soccombente fu condannato al pagamento delle spese

⁶⁷ *Suit For Freedom*, Los Angeles Star, cit.

⁶⁸ D. Demaratus, *The Force of a Feather: The Search for a Lost Story of Slavery and Freedom*, Salt Lake City, University of Utah Press, 2002, p. 111.

⁶⁹ *Suit For Freedom*, Los Angeles Star, cit.

⁷⁰ *Ibidem*; Beasley, *The Negro Trail Blazers of California*, cit.

⁷¹ Demaratus, *The Force of a Feather*, pp. 139-145.

processuali. Tuttavia, il 21 gennaio non comparì in aula come gli era stato intimato, concludendo di fatto il procedimento. Smith avrebbe potuto proporre appello avverso il verdetto del giudice locale portando il caso davanti alla Corte Suprema della California, dove – con ogni probabilità – sarebbe stato sostenuto dalla compagine dei giudici conservatori guidata dal terzo *Chief Justice* dello Stato Hugh C. Murray. Ciononostante, principalmente a causa della condotta criminosa posta in essere da Cottrell, l'ormai ex *slaveowner* scelse di non adire vie legali di grado superiore ma, al contrario, essendo ancora intenzionato a mantenere la proprietà di tutti i suoi schiavi e quindi a non rispettare la sentenza del tribunale distrettuale, di fare irruzione in casa degli Owens allo scopo di rapire quei ricorrenti ai quali la famiglia di *free Blacks* aveva solidaristicamente offerto ospitalità e asilo fin dall'inizio della causa. Lo sceriffo fu tempestivamente allertato e il giudice Hayes ordinò istantaneamente la custodia cautelare nel carcere locale delle donne e dei bambini includendo anche Embers e i suoi figli (Lawrence, Charles e il neonato), che, rimasti fino ad allora nell'accampamento degli Smith, si ricongiunsero al resto dei familiari dopo quasi un mese di lontananza nella serata di sabato 26 gennaio. Robert Smith e i suoi figli furono accusati di tentato rapimento e fu loro intimato di comparire in tribunale il 28 gennaio, ossia il lunedì successivo. Tuttavia, la notte prima, dopo che un figlio di Smith e un suo complice cercarono invano di far evadere alcuni dei "prigionieri", gli Smith partirono per il Texas lasciandosi il *Golden State* alle spalle per non farci più ritorno⁷².

A differenza dei numerosi altri schiavi a loro contemporanei sistematicamente ostacolati e contrastati dalla giustizia, Bidy Mason e la sua famiglia, grazie all'interpretazione diretta della Costituzione statale da parte del giudice Hayes, furono liberati appena un anno prima della già citata decisione del caso *Dred Scott v. Sandford*⁷³.

Al termine del processo, ciò che restava da fare ai *petitioners* era, riprendendo le parole di Benjamin Hayes, «*to become settled and go to work for themselves – in peace and without fear*»⁷⁴.

⁷² *Ibidem*.

⁷³ Supreme Court of the United States, *Dred Scott v. Sandford*, 60 U.S. 393 (1857); si veda anche H. Zinn, *A People's History of the United States*, New York, Harper and Row, 1980, p. 182.

⁷⁴ *Suit For Freedom*, Los Angeles Star, cit.

3. Dalle catene della schiavitù alla guida di una comunità. La (nuova) vita cittadina di Bridget "Biddy" Mason

Conquistata la libertà in tribunale, Biddy Mason e le sue figlie si stabilirono a Los Angeles e, su invito di Robert Owens, vissero temporaneamente con lui.

Il dottor John Strother Griffin, un chirurgo amico di Owens, offrì un impiego come infermiera e ostetrica a Mason, la quale accettò di buon grado e ben presto si guadagnò la fama di medico eccezionalmente capace. Lavorando per Griffin, ebbe l'opportunità di mettere le sue competenze al servizio dei malati del *County Jail*, luogo in cui fu rinchiusa per la sua stessa protezione durante il processo e in cui pregò per la sua liberazione, e del *County Hospital*, dei quali Griffin era stato nominato medico ufficiale nel 1859⁷⁵. Fu soprattutto apprezzata per le sue doti da levatrice: tra il 1856 e il 1891 assistette centinaia di parti, facendo nascere tanto i figli delle famiglie più influenti della città, quanto quelli degli indigenti relegati ai margini del contesto sociale urbano.

Lo sviluppo delle conoscenze di Mason in campo sanitario si deve alla formazione ricevuta dalle ostetriche più anziane e dai medici schiavi – esperti nell'impiego terapeutico di erbe africane, caraibiche e sudamericane – nella piantagione in cui era cresciuta; per quanto concerne invece l'apprendimento delle abilità di levatrice, la storica della medicina Martia Graham Goodson spiega che, oltre alla preparazione e alla somministrazione di medicinali fitoterapici, le «*slave women routinely cared for the obstetrics cases that were a part of slave life*»⁷⁶. Biddy Mason poté così entrare nel mercato del lavoro losangelino, traducendo agevolmente il suo *know-how*, adesso presumibilmente arricchito dall'incontro con le *curanderas* messicano-americane e le erboriste indigene⁷⁷, in una vera e propria professione retribuita. Il suo successo come *wage-earner* – unitamente a uno stile di vita morigerato – permise alla sua famiglia di guadagnarsi un posto

⁷⁵ *Los Angeles Star*, May 14 1859.

⁷⁶ M.G. Goodson, *Medical Botanical Contributions of African Slave Women to American Medicine*, in «The Western Journal of Black Studies», 11 (1987), pp. 198-203, cit., p. 200.

⁷⁷ J.M. Jensen, D.A. Miller, *The Gentle Tamers Revisited: New Approaches to the History of Women in the American West*, in «Pacific Historical Review», 49, 2 (1980), pp. 173-213, p. 201.

di rilievo nel settore della compravendita immobiliare della Città degli Angeli.

Dopo aver lavorato duramente per dieci anni, Mason riuscì a risparmiare 250 dollari, con i quali acquistò un terreno sul quale costruire la propria casa. Il 28 novembre del 1866, acquistò, da William M. Buffum e James F. Burns, la porzione di terreno compresa tra Spring e Fort Street nell'isolato tra Third e Fourth Street (più tardi denominata Broadway), corrispondente ai lotti 3 e 8 del Blocco 7 dell'*Ord Survey*, mappa redatta dall'omonimo tenente Edward Ord nel 1849 che mostrava come gli alberi e i vigneti di Los Angeles stessero lasciando progressivamente spazio a una nuova rete commerciale⁷⁸. L'utilizzo che Biddy Mason fece di questo suolo «dimostra che il modo in cui una donna nera impiegata definiva "*homestead*" – una base economica urbana per le attività della sua famiglia – contrasta con il più comune significato rurale – una piccola fattoria abitata dal proprietario»⁷⁹.

Vedendo nella propria casa il luogo in cui crescere la sua famiglia e incoraggiarne le attività, Biddy Mason creò numerosi *networks* incentrati su di essa. D'accordo con Charles Owens, radunò un gruppo di fedeli al fine di fondare la sede losangelina della *First African Methodist Episcopal Church* (FAME), organizzata ufficialmente in occasione di un incontro tenutosi nella sua abitazione nel 1872. Originariamente situata all'incrocio tra la Eighth e Towne, dove dal 1988 si può trovare una targa commemorativa che rende omaggio a Mason come fondatrice, la più famosa delle istituzioni religiose nere locali avrebbe rappresentato, col tempo, una tappa cruciale del percorso di formazione culturale di molte future generazioni di *Black leaders*, tra cui il primo sindaco africano-americano di Los Angeles Tom Bradley.

Oltre alla sua casa, Biddy Mason acquistò quattro lotti nel blocco delimitato da Olive e Charity Street da Charles Owens e Martha Hall⁸⁰ e, il 7 aprile del 1884, ne cedette uno – il numero 8 – allo scopo di impiegare la somma ricavata dalla vendita per suffragare i suoi sforzi filantropici: in quel periodo, in particolare, aveva chiesto a un modesto negozio di alimentari del suo quartiere di aprire dei conti per

⁷⁸ November 28, 1866, *William M. Buffum and James F. Burns to Biddy Mason*, copia, UCLA Special Collections.

⁷⁹ Hayden, *Biddy Mason's Los Angeles 1856-1891*, cit., p. 93.

⁸⁰ Ruddick, Welch, *The Story of Biddy Mason*, p. 13.

prestare assistenza finanziaria a quelle famiglie bisognose a cui le inondazioni stagionali avevano demolito l'abitazione⁸¹.

Divenuta straordinariamente nota come benefattrice degli indigenti, «a frequent visitor to the jail» e preziosa guida per i coloni di ogni etnia, “Grandma Mason”, così soprannominata dalla comunità in segno di ammirazione e rispetto, venne avvicinata da molti residenti in difficoltà, al punto che «la sua casa al numero 331 di South Spring Street, negli anni successivi, divenne rifugio per i coloni abbandonati e bisognosi»⁸². Prima donna africano-americana a possedere una proprietà sostanziale in città, nonché figura vigorosa che permise alla *Black community* di radicarsi saldamente nel tessuto urbano, morì il 15 gennaio del 1891. Al termine del rito funebre, celebratosi presso la Chiesa episcopale metodista di Fort Street, fu sepolta nell'Evergreen Cemetery, a Boyle Heights. Sorprendentemente, al momento della sua morte – disponendo di immobili agli angoli tra Third e Spring Street, Second Street e Broadway e Eighth e Hill Street – veniva considerata una dei *landowners* più facoltosi di Los Angeles e, credendo fermamente nella necessità e nell'urgenza dell'impegno solidaristico, era riuscita nell'intento di creare opportunità economiche per i suoi familiari, a cui insegnò le logiche dell'investimento etico e il valore prioritario dell'altruismo comunitario, e per gli altri *Black Angelenos*⁸³.

4. *Storicizzare lo spazio e spazializzare la storia. La memoria nera di Los Angeles*

In “*Thirdspace*”, Soja ricostruisce e ripercorre – dalla prospettiva critica del geografo postmoderno – la lunga storia di *placemaking* che ha visto protagonisti la casa di Biddy Mason e i suoi dintorni. Nel 1905, il Tuskegee Institute (precursore dell'Urban League) avanzò la proposta di commemorare Mason mediante la realizzazione di un edificio a sei piani proprio in corrispondenza dell'abitazione della donna, con l'obiettivo di istituire un centro che potesse istruire i giovani neri e favorire il loro inserimento all'interno del mercato del lavoro. La comunità africano-americana presentò diversi progetti riguardanti

⁸¹ Ivi, p. 17; Beasley, *The Negro Trail Blazers of California*, p. 109.

⁸² Hayden, *Biddy Mason's Los Angeles 1856-1891*, cit., p. 98.

⁸³ Bass, *Forty Years*, cit., p. 8.

anche il luogo dell'ubicazione originaria della FAME, come quello relativo al *Biddy Mason Museum and Community Center*. Nel 1976, tutti questi siti furono ricordati in occasione delle celebrazioni del bicentenario della Rivoluzione Americana e, dodici anni dopo, la tomba di Mason fu omaggiata con una solenne cerimonia spirituale.

A *“The Power of Place”* va riconosciuto il merito di aver ripensato, nell'ambito della più ampia battaglia per dare concretamente voce ai sottorappresentati, la collocazione spazio-temporale di Mason come un *«designated urban mnemonic»*, ricordato simultaneamente in due luoghi nel 1989: in una *«walk-through news»* celata alla trafficata giungla urbana di Downtown nei pressi del 331 di South Spring Street e nei reperti gelosamente preservati e custoditi dalla teca della Perloff Hall. Entrambi attestavano innegabilmente il successo raggiunto dalla mostra nell'influenzare la *«real-and-imagined urban scene»*. Le ambientazioni, reali o riprodotte che fossero, esibivano una forte carica provocatoria concernente tanto il solco storico tracciato dalla *Black Soul* cittadina e dal contributo – sempre più spesso dimenticato – delle donne africano-americane, quanto la complessa questione della conservazione nel tempo della spazialità losangelina⁸⁴.

Se dunque si ammette che la definizione dell'identità nera di Los Angeles presuppone la difesa della memoria urbana, allora la possibilità di ripensarla – in modo da renderla funzionale alle esigenze e ai bisogni attuali dei cittadini africano-americani – non può che prendere le mosse da uno studio critico di quella storia che, in un passato fin troppo recente, l'ha messa a tacere e che, ancora oggi, continua a soffocarla. Uno studio critico che, servendosi del passato come strumento per problematizzare il presente, intenda decostruire quella storia per poi riscriverla, restituendole il suo potere emancipatorio. Sol tanto il recupero e la salvaguardia della memoria dei luoghi e degli spazi possono infatti permettere la sopravvivenza del *Black American collective self* e la fondazione delle premesse per un dialogo paritario con le istituzioni che assicuri il pieno rispetto dei diritti e che determini una radicale inversione dei paradigmi politici contemporanei. Occorre perciò scandagliare il presente allo scopo di individuare quei siti la cui genealogia consenta, senza mai perdere di vista il delicato equilibrio tra la storicizzazione di geografie fisse e la spazializzazione della stori(ograft)a, di tentare una ri-contestualizzazione del futuro.

In questo senso, la narrazione qui proposta della vicenda di Bridget

⁸⁴ Soja, *Thirdspace*, cit., pp. 190-191.

“Biddy” Mason è utile nella misura in cui imprime una pagina rivoluzionaria della storia giuridico-processuale di Los Angeles nell’eterotopia e nella cartografia cittadina: la sentenza che supera l’iniziale inoperatività del principio costituzionale *ex Art. 1, Sez. 18*, la natura compromissoria della *Fugitive Slave Law* del 1852, l’orientamento giurisprudenziale prevalente e la reiterata ostinazione delle pratiche schiaviste in California dispiega la sua portata nelle celle del *County Jail*, nelle abitazioni delle famiglie più o meno abbienti, nelle sale dell’ospedale della Contea, nel sostegno allo sviluppo della *Black Church*, nella nascita della comunità africano-americana losangelina e nella formazione della sua *élite*. Il racconto della vita di un singolo pioniere non può esaurire l’intera cronologia degli eventi che hanno indirizzato la costruzione di una città, ma, concludendo con le parole di Hayden, «la storia della lotta di un singolo cittadino per crescere una famiglia, guadagnarsi da vivere e contribuire alle attività professionali, sociali e religiose di una città può suggerire come una città si sviluppi nel tempo. (E) questo è particolarmente vero se la persona in questione è Biddy Mason»⁸⁵.

⁸⁵ Hayden, *Biddy Mason’s Los Angeles 1856-1891*, cit., p. 86.

Capitolo 5

Alle origini di una ricerca: la segregazione razziale ad Asmara tra spazio urbano e dominio coloniale

Caterina Luceri

Abstract

Il contributo si propone di esplorare la connessione esistente tra colonialismo e città con l'utilizzo di una prospettiva storico-giuridica e transdisciplinare. Ancora in via di definizione, il progetto si colloca nelle fasi iniziali di un percorso di ricerca nell'ambito del Dottorato in "Diritti e Sostenibilità". Il caso studio scelto è quello della città di Asmara, capitale dell'Eritrea durante il dominio coloniale italiano. L'analisi intende mettere in luce le modalità di costruzione dello spazio urbano attraverso lo studio dei due principali piani regolatori della città, approvati nel periodo liberale (1913/1914) e durante il regime fascista (1939). In particolare, ci si propone di esaminare le modalità di esclusione e di segregazione razziale delle popolazioni indigene e l'utilizzo della zonizzazione come motivo conduttore per lo sviluppo delle città coloniali. La pianificazione di Asmara non fu un processo indolore per la popolazione locale, rappresentando una vicenda di dislocamento e perdita per le comunità locali.

This contribution seeks to investigate the connection between colonialism and the urban dimension by adopting a historical-legal and transdisciplinary perspective. The project represents the initial phase of a broader research trajectory within the PhD program in Law and Sustainability. The selected case study is the city of Asmara, Capital of Eritrea under Italian colonial rule. The analysis aims to highlight the processes underlying the construction of urban space through an examination of the city's two main urban plans, approved during the liberal era (1913/1914) and under the Fascist regime (1939). Particular attention will be paid to the mechanisms of exclusion and racial segregation imposed on indigenous populations, and to the use of zoning as a central instrument in the spatial organization of colonial cities. Urban planning in Asmara did not occur without consequences for the local population; rather, it constituted a process of displacement and loss for local communities.

Sommario: Premessa. – 1. Lo spazio urbano di Asmara: un laboratorio di segregazione. – 2. Modelli a confronto: i piani urbanistici di Cavagnari e Cafiero. – 3. La zonizzazione come paradigma della politica coloniale del regime. – Conclusioni.

Premessa

Il presente contributo si colloca nelle fasi iniziali di un percorso di ricerca ancora in via di definizione, che si propone di esplorare il nesso tra colonialismo e città attraverso una prospettiva storico-giuridica e transdisciplinare. L'intento è quello di delineare un primo impianto teorico-metodologico, individuando alcune ipotesi preliminari e questioni di fondo che orienteranno sviluppi futuri, anche nell'ambito del Dottorato di ricerca in "Diritti e Sostenibilità", nel cui quadro il progetto troverà ulteriore articolazione.

Nonostante l'ampia produzione storiografica sul colonialismo italiano, il ruolo della città come dispositivo giuridico, politico e simbolico di dominio coloniale rimane ancora sottovalutato¹. Le riflessioni che hanno messo in luce le articolazioni spaziali della violenza coloniale si sono spesso sviluppate separatamente nei campi della storia del diritto coloniale e della storia dell'urbanistica e dell'architettura, pur condividendo – non di rado – lo stesso corpus documentale. Questa frammentazione ha limitato una comprensione piena del modo in cui lo spazio urbano sia stato costruito, regolato e rappresentato come strumento di potere, controllo e gerarchizzazione². È infatti attraverso le rappresentazioni spaziali che le teorie politiche dispongono i propri attori, formando concetti e ridisegnando luoghi e confini in termini di

¹ Si veda A.D. King, *Colonial Urban Development*, Oxon, Routledge Library Editions, 2007.

² Tramite le politiche urbanistiche fu infatti possibile gerarchizzare lo spazio coloniale andando a riflettere le differenze razziali e sociali. Tali modalità di pianificazione si riflettono non solo sullo spazio, ma anche sul sistema amministrativo che andò a crearsi e che si presentò libero da qualunque vincolo derivante dallo stato di diritto. Esso permise inoltre di stabilire una politica di totale segregazione e differenza, con l'esclusione degli indigeni dal godimento dei diritti politici e condannandoli ad uno status legale inferiore. Lo spazio coloniale, infatti, appare fino a questo momento uno "spazio vuoto", ove i colonizzatori hanno posto un quadro funzionale in grado di disattivarne l'alterità cancellando l'identità locale. Si veda L. Nuzzo, *Lawyers, Space and Subjects. Historical Perspectives on Western Colonialism*, Lecce, Pensa MultiMedia Editore, 2020.

libertà, vigenza del diritto, esclusione, inclusione e cittadinanza³.

L'obiettivo di questa ricerca è proprio quello di contribuire a colmare tale vuoto, promuovendo un approccio che tenga insieme diritto, spazio e memoria. Il caso di studio scelto – la città di Asmara, capitale dell'Eritrea durante il dominio coloniale italiano⁴ – si presta in modo particolarmente efficace a questa prospettiva. L'analisi della sua fondazione e trasformazione urbanistica consente di mettere a confronto le strategie adottate dal governo liberale e dal regime fascista, mostrando come l'impianto urbano sia passato da una logica prevalentemente amministrativa e funzionale a una visione ideologica e propagandistica, che iscrive nello spazio un preciso progetto di dominio e separazione razziale⁵.

In questo quadro, lo spazio non è solo un contenitore passivo dell'azione giuridica e politica, ma un vero e proprio campo di costruzione della soggettività⁶: è nello spazio, infatti, che il diritto delimita i confini tra inclusione ed esclusione, tra appartenenza e alterità, tra cittadini e sudditi. Fin dalla modernità, lo spazio si configura come luogo operativo del «linguaggio giuridico della conquista»⁷, attraverso cui si

³ Si veda C. Galli, *Spazi politici. L'età moderna e l'età globale*, Bologna, Il Mulino, 2001.

⁴ Sullo sviluppo della città di Asmara si veda G. Barrera, *Asmara: la città degli italiani e la città degli eritrei*, a cura di G. Barrera, A. Triulzi, G. Tzeggai, *Asmara. Architettura e pianificazione urbana nei fondi dell'ISIAO*, Roma, Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, 2008.

⁵ Al momento della costituzione della colonia (r.d.l. 1° gennaio 1890, n. 6592), l'Eritrea contava solo una città anche se di modeste dimensioni: Massaua. Asmara altro non era che un piccolo villaggio con qualche edificio di poca rilevanza. Successivamente nel 1988 divenne capitale dell'Eritrea italiana. Il Governatore Ferdinando Martini, infatti, vi fissò la sede del governo dando a quello spostamento il valore simbolico di un atto di fondazione: la città divenne così centro della vita politica ed economica della colonia.

⁶ Si veda T. Filesi, *L'architettura e l'urbanistica come arti del potere: le nostre città coloniali e le "città di fondazione" dell'Agro Pontino espressioni emblematiche degli anni Trenta*, in «Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente», 53, 3 (1998), pp. 417-428.

⁷ Vedi L. Nuzzo, *Il linguaggio giuridico della conquista. Strategie di controllo nelle Indie spagnole*, Napoli, Jovene, 2004; Id., *Lo spazio del diritto. Discorso giuridico e percezione del territorio nelle Indie spagnole*, in *Oltremare. Culture e istituzioni dal Colonialismo all'età postcoloniale*, a cura di A. Mazzacane, Napoli, Cuen, pp. 45-83; Id., *Territory, Sovereignty and the Construction of Colonial Space*, in *International Law and Empire. Historical Explorations*, a cura di M. Koskeniemi, W. Rech, M.J. Fonseca, Oxford, University Press, 2016, pp. 263-292; Id., *Spatial and Temporal*

producono categorie giuridiche, si stabiliscono gerarchie di potere e si legittima la disuguaglianza come ordine naturale delle cose¹.

Asmara, dunque, non è solo un oggetto di studio storico: essa rappresenta un osservatorio privilegiato per interrogare criticamente il rapporto tra diritto e produzione dello spazio nel contesto coloniale, nonché le forme di eredità – materiali e simboliche – che questo passato continua a proiettare sul presente.

1. *Lo spazio urbano di Asmara: un laboratorio di segregazione*

«Asmara è un luogo di dolore»⁸: così il diplomatico eritreo Hailé Ogzbachi descrive la capitale, sottolineando come la pianificazione urbanistica della città non abbia rappresentato un processo indolore per la popolazione locale.

La fondazione e lo sviluppo di Asmara, infatti, non furono processi neutrali ma segnarono profondamente la storia e l'identità del popolo eritreo. Il nome stesso della città ha un significato simbolico e complesso. Asmara deriva dalla parola *Semeré* che significa “uniti” e, nella sua forma più completa può essere tradotta come “ci hanno pacificato, ci hanno unito”. Tuttavia, questa unione si rivelò essere solo fittizia, poiché la progettazione urbana della città sotto il dominio coloniale italiano fu caratterizzata da una forte zonizzazione e segregazione della popolazione nativa⁹.

Dimensions of Legal History: International Law, Foreign Policy and the Construction of a Legal Order, in *The Transformation of Foreign Policy Drawing and Managing Boundaries from Antiquity to the Present*, a cura di G. Hellmann, A. Fahrmeir, M. Vec, Oxford, University Press, 2016, pp. 141-164.

⁸ Si veda sul punto E. Lo Sardo, *Divina geometria*, in *Divina geometria*, a cura di E. Lo Sardo, Roma, Maschietto & Musolino, 1995, p. 19 (pp. 7-33).

⁹ La segregazione residenziale e urbana si rifletteva anche nella condizione giuridica dei colonizzati. Il discorso coloniale creava una separazione netta tra colonizzati e colonizzatori costruendo muri (visibili e invisibili) tra il noi e gli altri. La colonia, infatti, era uno spazio “altro” relegato in un premoderno senza fine. Lo spazio coloniale appare così uno spazio sospeso. Oltre che esistere differenti zone nella città, caratterizzate da una certa omogeneità etnica, esistevano anche due differenti sistemi normativi: uno per italiani e stranieri e un altro per indigeni e assimilati. Questi ultimi, considerati sudditi coloniali, vivevano una condizione monodimensionale che poteva definirsi solo in negativo. Criterio che si seguì, soprattutto durante l'epoca fascista, era quello della civilizzazione: «i nativi continuavano ad essere inclusi attraverso la

Il colonialismo italiano in Eritrea¹⁰ fu prevalentemente un'esperienza urbana portata avanti attraverso interventi sul territorio dei paesi oggetto dell'espansione coloniale ed è andato ad incidere su un ambiente che era considerato rurale ed arretrato. Si parlava, infatti, di aree esterne, paesi depressi perché non sviluppati. È nata così la città coloniale che possiamo definire come una città di servizi che sorge molte volte attorno ad un porto, una città amministrativa totalmente inserita in questo sistema di dominio e tutt'altro che funzionale per lo sviluppo del territorio circostante.

La funzione alienante della città coloniale è qui evidente. La città è vista come sede del progresso, della rivolta, della riforma, della rivoluzione. Il popolo africano, però, in gran parte non viveva nelle città vedendo questa come un elemento estraneo. D'altra parte, la stessa città coloniale vedeva il popolo indigeno come estraneo, lo rigettava, lo collocava ai margini della società, assoggettandolo e segregandolo.

Lo strumento principale di questa trasformazione urbana è rappresentato dai piani urbanistici, concepiti a partire dai primi anni del Novecento. Questi progetti non erano semplici schemi architettonici, ma concreti strumenti di controllo e organizzazione dello spazio, attraverso i quali si plasmava l'identità della città e si definivano le gerarchie sociali imposte dal potere coloniale. Asmara fu celebrata fino agli anni Cinquanta per la sua atmosfera di tipica città italiana, proprio grazie allo stile dei monumenti e al carattere delle dimore, «malgrado il suo vasto quartiere indigeno»¹¹. La città divenne un mosaico di contraddizioni: da una parte la segregazione razziale sempre più forte, dall'altra la volontà di creare una realtà moderna caratterizzata da cinema, teatri, bar e ristoranti italiani. Asmara, infatti, già negli anni

loro sostanziale esclusione, collocati in una eterna anticamera del diritto dalla quale potevano scorgere la luce splendente che la civiltà occidentale lasciava filtrare attraverso le sue porte». L'appartenenza alla razza non rappresentava solo uno strumento per la divisione sistematica dei gruppi etnici ma divenne un veicolo utile anche per costruire e differenziare le categorie della cittadinanza e della sudditanza. Cf. L. Nuzzo, *Dal colonialismo al postcolonialismo: tempi e avventure del "soggetto indigeno"*, in «Quaderni Fiorentini», 33/34 (2004/2005), *L'Europa e gli "Altri". Il diritto coloniale fra Otto e Novecento* (numero monografico), pp. 463-508.

¹⁰ Sull'amministrazione coloniale eritrea si veda I. Rosoni, *La colonia eritrea. La prima amministrazione coloniale italiana (1880-1912)*, Macerata, EUM, Università di Macerata, 2006.

¹¹ G. Greslieri, *L'architettura dell'Italia d'oltremare: realtà, finzione, immaginario*, in *Architettura italiana d'oltremare 1870-1940*, a cura di G. Greslieri, P. Massaretti, S. Zagnoni, Bologna, Marsilio Editore, 1993, p. 30.

Trenta veniva ricordata come “la piccola Roma” per svariate ragioni, tra cui «il suo ruolo centrale nell’Africa Orientale; il suo sviluppo urbano che seguiva le linee razionaliste e moderniste; e la sua connessione tecnologica, culturale e simbolica con Roma»¹². La separazione spaziale e in particolare quella tra i luoghi di abitazione di coloni e indigeni è presentata in tale contesto come una modalità di gestire al meglio lo spazio urbano. Da una parte troviamo il quartiere europeo¹³, progettato per incarnare l’immagine della modernità coloniale e strutturato secondo un preciso piano di lottizzazione che rispecchiava l’ordine e l’efficienza del modello occidentale. Dall’altra, invece, si estendeva il quartiere indigeno, caratterizzato da strutture arcaiche come i *tukulus*¹⁴, capanne che evocavano le antiche fortificazioni militari. Queste abitazioni, oltre a segregare la popolazione locale, richiamavano simbolicamente la grandezza della Roma Imperiale, consolidando così la retorica coloniale di dominio e civilizzazione.

In questo contesto di segregazione spaziale e controllo urbano, è essenziale analizzare i piani urbanistici della città di Asmara¹⁵. In particolare, quelli di Odoardo Cavagnari (1913) e Vittorio Cafiero (1939) si inserirono come tentativi di strutturare e razionalizzare l’assetto della città secondo principi differenti. Entrambi i modelli rispecchiavano visioni precise dell’ordine sociale e politico, proponendo soluzioni che miravano a organizzare lo spazio urbano in funzione delle dinamiche di potere e delle esigenze dei coloni che vivevano quei territori.

¹² F. Caprotti, *Asmara: making (colonial) modernity work through transport network and infrastructure*, in *Architecture in Asmara: Colonial Origin and Postcolonial Experiences*, a cura di P. Volgger, S. Graf, Berlin, DOM Publishing, 2017, p. 1.

¹³ Sul punto si veda A. Sinou, J. Poinso, J. Sternale, *Les villes d’Afrique noire. Politiques et opérations d’urbanisme et d’habitat entre 1650 et 1960*, in *Collection Analyses et documents*, Paris, Ministère de la coopération et du développement, 1989, p. 74 ss.

¹⁴ In particolare, Cafiero con il suo piano del 1939 proibì agli abitanti africani di vivere in abitazioni diverse dai *tukulus*. Le loro strutture circolari caratterizzate da tetti a forma di cono ricordavano formalmente le antiche installazioni militari fungendo quindi da ulteriore riferimento all’Impero Romano.

¹⁵ Si veda F. Canali, “Urbanistica Coloniale” moderna e piani regolatori nelle città italiane d’oltremare. Asmara. I “Piani funzionalisti” per la “Milano degli Altipiani” di Guido Ferrazza e Vittorio Cafiero (1936-1939). I Problemi di una “esagerazione urbanistica ... proposta per amore del mestiere, ma con scarsa sensibilità di quella che è la realtà”, in «ASUP – Archivio Storico Urbanistica e Pianificazione», 4 (2016), pp. 90-110. Numero monografico: *Piani regolatori comunali: legislazione, regolamenti e modelli tra Otto e Novecento (1896-1945)*.

Il confronto tra questi due piani permette di comprendere le diverse strategie adottate per governare lo sviluppo urbano e il loro impatto sulla città e sui suoi abitanti.

2. *Modelli a confronto: i piani urbanistici di Cavagnari e Cafiero*

I piani urbanistici di Cavagnari e Cafiero rappresentano due approcci distinti alla gestione dello spazio urbano, riflettendo visioni differenti sul rapporto tra architettura, società e potere. Mentre entrambi miravano a organizzare la città in modo funzionale e gerarchico, le loro strategie rispondevano a logiche diverse, influenzate da contesti storici e obiettivi specifici. Analizzare questi due modelli permette di evidenziare le loro similitudini, ma soprattutto le divergenze nella concezione dello spazio urbano e nel suo utilizzo come strumento di controllo e sviluppo. In particolare, la comparazione tra le due fasi permette di comprendere come, in entrambi i casi, la città fu utilizzata come strumento di controllo sociale e politico passando da un modello pragmatico e con finalità amministrative ad uno propagandistico e ideologico.

L'approvazione del primo piano generale urbanistico di Asmara avvenne solo tra il 1913 e il 1914¹⁶. Il progetto, ideato dall'architetto e urbanista Odoardo Cavagnari¹⁷, venne nel tempo modificato e differenziato ulteriormente divenendo la base della codificazione urbanistica di stampo fascista. A Cavagnari fu affidato un compito di grande urgenza, finalizzato a individuare e delimitare nuove zone per un ampliamento urbano controllato con l'obiettivo di permettere il

¹⁶ Si veda M. Casciato, *Da campo militare a capitale: Asmara colonia italiana e oltre*, in «Incontri», 1 (2013), pp. 48-49. Il disegno di quel piano «poggiava su nuovi assi est-ovest che correvano ai bordi della precedente espansione: il Corso Italia in basso e il Viale Manzoni in alto. Da questi si dipartiva un sistema di strade diagonali su cui, tenendo conto dell'accentata orografia della piana, si pensava di impostare le nuove lottizzazioni. La rigidità della griglia era negata dal disegno di tre grandiosi patte d'oise disposti ai vertici del triangolo, che conteneva il primo nucleo dell'Asmara novecentesca».

¹⁷ Nel 1912 veniva messo a capo dell'Ufficio Tecnico di Asmara l'ingegnere Odoardo Cavagnari, funzionario del genio civile a partire dal 1892. Oltre al Piano regolatore di Asmara, negli stessi anni, fu responsabile della redazione, tra i tanti, dei piani di Cheren (1913) e Massaua (1914). Cf. Canali, «*Urbanistica Coloniale*», cit., p. 94.

trasferimento di un gran numero di coloni italiani in città.

Il piano in vigore fino a quel momento¹⁸ faceva infatti solo riferimento al centro e alla strada principale della città non prevedendo ulteriori aree edificabili per i coloni. Il Governatore Salvago Raggi varò in quel periodo il nuovo piano regolatore, reso necessario dal fatto che la città era cresciuta e non vi erano aree che permettessero il collocamento dei coloni italiani entro i confini del precedente piano. Il nuovo Decreto ribadiva il divieto per indigeni e assimilati di abitare nella prima zona¹⁹. La questione abitativa era di principale importanza. Il colonialismo italiano si presentava, infatti, come colonialismo demografico²⁰, un'aspirazione che da Crispi in poi occupò un posto rilevante nei circoli coloniali italiani. Successivamente, in un'intervista

¹⁸ La prima crescita di Asmara fu regolata da uno schema di piano regolatore, approvato nel 1902, che comprendeva l'area a est del "campo cintato" fino al torrente Mai Belà che per molti anni avrebbe segnato la linea di confine della prima espansione residenziale destinata ai cittadini europei. Il primo nucleo dell'espansione residenziale e terziaria si sviluppò su un disegno a griglia; era delimitato da due arterie principali, fra loro parallele: in alto il Corso del Re e, tre isolati più in basso, il Viale della Regina. Sul Corso del Re, che seguiva la direzione dell'antica strada si apriva un'ampia piazza (Piazza del Tribunale successivamente denominata Piazza Roma), che fungeva da cuore della vita cittadina. La piazza in questione era circondata da edifici simbolo del potere politico ed economico come il palazzo del tribunale e le sedi delle banche centrali. Il sistema delle due piazze e della scacchiera suggeriva quella "lezione di civiltà" che finì per contraddistinguere una posizione di sudditanza della popolazione indigena. Dal 1908 la crescita di Asmara fu regolata, per la prima volta, da una disposizione urbanistica che divideva la città in tre zone, in conformità ad una distinzione etnica. Quello stesso anno, infatti, il nuovo governatore Giuseppe Salvago Raggi (1907-1915), emanava due Decreti nei quali si prevedeva una prima articolazione della città su base etnica. Si apriva così una vera e propria stagione pianificatoria per Asmara. Con Decreto Governatoriale del 23 ottobre 1908 n. 798, pubblicato nel «Bulettno Ufficiale della Colonia Eritrea», XIII, 43 (24 ott. 1908) e con Decreto Governatoriale del 19 dicembre 1908 n. 814, pubblicato nel «Bulettno Ufficiale della Colonia Eritrea», XIII, 52 (24 dic. 1908). Asmara veniva, infatti, fortemente zonizzata. Asmara veniva divisa in tre zone residenziali: la prima zona era riservata esclusivamente per le abitazioni degli italiani e dei cittadini di Stati stranieri, la seconda era un'area mista dedicata alle abitazioni di Europei, Eritrei e assimilati, la terza era riservata esclusivamente alle abitazioni dei sudditi coloniali e degli assimilati ad essi.

¹⁹ Cf. Canali, *"Urbanistica Coloniale"*, cit., p. 95.

²⁰ Secondo N. Labanca, *Nelle colonie*, in *Storia dell'emigrazione italiana*, vol. 2, a cura di P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina, Roma, Donzelli, 2002, pp. 193-204, soprattutto il periodo fascista fu caratterizzato da un «colonialismo demografico finalizzato cioè a dirottare verso i possedimenti d'oltremare la più alta quota possibile di flussi migratori precedentemente diretti verso l'esterno».

al “Paris soir” del 1935, fu proprio Mussolini²¹ che affermò come bisognasse riconoscere al popolo italiano il suo preciso diritto: quello del vivere ovvero dell’abitare.

Cavagnari diede avvio a questo discorso ridefinendo la forma urbana della città facendo costruire, intorno al centro, ampi assi dedicati agli edifici residenziali e commerciali. Questa forma di contenimento intendeva evitare un’espansione incontrollata e, allo stesso tempo, creare uno spazio libero che consentisse di promuovere l’edificazione futura.

La situazione di segregazione e di esclusione aumentò a dismisura. Gli eritrei furono obbligati a cedere eventuali proprietà situate nell’area riservata alle abitazioni degli europei, una misura che generò un diffuso malcontento tra la popolazione locale. Per attenuare le tensioni, fu introdotta una forma di proprietà temporanea, accompagnata però dal divieto di trasferire gli immobili ad altri appartenenti alla popolazione indigena. Inoltre, osservando i criteri di separazione razziale impartiti dal governo centrale, alle popolazioni indigene non era consentito abitare la zona europea. Il nuovo piano non trattava il disegno dell’insediamento indigeno ma si limitava a indicare una zona in posizione nord-orientale, separata da quella europea.

Grazie a tale regolamentazione, si può individuare un certo repertorio di forme architettoniche determinate in base a ciascuno degli stati sociali.

Il governo coloniale intervenne così anche nel processo di creazione degli spazi abitativi privati e, di conseguenza, fu in grado di plasmare l’aspetto dei diversi quartieri della città nella sua interezza²². La politica di segregazione prese forma, dunque, oltre che attraverso la pianificazione urbana, anche attraverso l’architettura. Da un lato, infatti, troviamo «gli edifici differenziati che si trovavano nella piazza del mercato e che disegnavano i confini architettonici dello spazio sociale. Dall’altro sono degni di nota i vari edifici religiosi, in quanto essi hanno segnato alcuni punti esposti nella mappa della città, agendo

²¹ B. Mussolini, *La necessità di espansione dell’Italia in Africa* (8 ottobre 1935), in *Opera Omnia di Benito Mussolini*, vol. 27: *Dall’inaugurazione della provincia di Littoria alla proclamazione dell’Impero*, a cura di D. Susmel, E. Susmel, Firenze, La Fenice, 1959, pp. 160-163.

²² La città si faceva sempre più complessa anche sotto il punto di vista della regolamentazione urbana. Il regolamento edilizio redatto in quegli anni, infatti, prevedeva regole rigide e indicava quali tipologie di edifici fossero permesse nelle varie zone.

come cerniere e contrassegni di confine della struttura urbana»²³. Inoltre, mentre gli edifici residenziali e commerciali vennero costruiti in modo esemplare, così come quelli al lato sud della città, a nord furono costruiti dei semplici *bungalow*. Il mercato, unico punto di incontro di tutte le popolazioni della città, nonché fulcro economico e comunicativo, divenne così il confine.

L'esclusione architettonica si estese a tutti i settori: il modo di concepire la città prescritto nelle varie zone creava spazi nettamente differenti tra loro. Le case di diversa costruzione, ad esempio, servivano come muri invisibili per una segregazione su larga scala. La società plurale coloniale sembrava poter essere gestita solamente attraverso il controllo dello spazio urbano²⁴. La natura della pianificazione urbana e il potenziale simbolico degli edifici utilizzati nelle diverse zone servivano ad una gerarchizzazione dello spazio il cui compito era quello di differenziare e di determinare le diverse classi ed etnie. In questo modo si delineava una piramide sociale, la cui vetta simbolica era rappresentata dall'edificio del governo, sempre costruito in collina. Questa scelta architettonica non era casuale: la posizione elevata dell'edificio enfatizzava visivamente e ideologicamente l'imposizione dall'alto del dominio coloniale, rafforzando il senso di controllo e di gerarchia imposto sulla città e sulla sua popolazione.

Con l'avvento del fascismo la situazione di segregazione della popolazione autoctona peggiorò esponenzialmente. Il regime definì chiaramente il programma nelle colonie con la sua politica di espansione aggressiva. Vedeva nell'Africa sottosviluppata l'opportunità unica di compiere un'azione civilizzatrice e di modernizzazione.

Per dimostrare la forza e la potenza dell'Impero, puntò sulla costruzione di città moderne e imperiali che si basavano soprattutto sulla gerarchizzazione e sull'ordine: il governo di Roma perseguì un piano molto ambizioso che aveva l'obiettivo di organizzare le colonie e di trasformarle in uno strumento per diffondere le proprie idee politiche.

La pianificazione urbana «può essere vista come una tecnologia del regime nel senso che gli architetti e i pianificatori di Mussolini usarono la nuova disciplina come un modo di promuovere la visione totalitaria

²³ Cf. V.S. Bader, *Moderne in Afrika. Asmara – Die Konstruktion einer italienischen Kolonialstadt, 1889-1941*, Berlin, Gebr. Mann Verlag, 2016, p. 53.

²⁴ Si trattò di un vero e proprio fervore edilizio. Confrontando i dati di Asmara e Addis Abeba in relazione al numero di imprese di costruzione e alle industrie che producevano materiale edile, si avevano ad Asmara 624 ditte con 553 milioni di capitale investito. La manodopera utilizzata era in gran parte italiana.

e l'ideologia instabile fascista consolidandola negli spazi urbani pubblici»²⁵. L'urbanistica si trovò ad affrontare due sfide principali: da un lato, rendere visibile e concreta la discontinuità con il governo precedente; dall'altro, conferire alla città un aspetto coerente e omogeneo. È particolarmente significativo osservare come, inizialmente, i coloni si stabilirono nelle aree periferiche – una scelta che il regime definì “vergognosamente empia”, poiché nella percezione diffusa il vero centro urbano era rappresentato dal quartiere africano.

La questione era molto complessa: «dai 18.000 abitanti negli anni Venti, di cui meno di 1/3 erano gli italiani, si era passati ai quasi 100.000 nel 1936 dei quali il 50% erano giunti dall'Italia, mentre si registrava un costante incremento anche della popolazione indigena, richiamata dalla richiesta di manodopera. Mutavano così anche tutte le gerarchie d'insediamento fino ad allora perseguite e soprattutto la suddivisione in quartieri etnici: gli Eritrei andavano a occupare parti sempre maggiori del vecchio centro città, mentre gli Italiani si insediavano nei più salubri e meno popolosi quartieri a villini»²⁶.

Il 1° aprile 1935, per rispondere all'emergenza, veniva nominato responsabile dell'Ufficio Tecnico del Municipio di Asmara per tre anni (1935-1938) l'architetto Guido Ferrazza.

Il 16 maggio 1936, l'architetto Piacentini scrisse una lettera indirizzata al Ministro delle Colonie, esprimendo l'importanza di un nuovo piano regolatore generale per la colonia²⁷. In particolare, la lettera sottolineava come la funzione del piano per tutto il territorio fosse quella di coordinare tutte le iniziative future per scongiurare contrasti con i principi di interesse generale. Il piano non doveva essere inteso come uno schema rigido e immutabile; tuttavia, nella lettera dell'architetto emergeva un elemento di particolare rilievo: il programma edilizio doveva fondarsi su una netta separazione tra europei e indigeni²⁸. Nel 1938 fu inviato ad Asmara l'architetto Vittorio

²⁵ Caprotti, *Asmara: making (colonial) modernity work through transport network and infrastructure*, cit., p. 1.

²⁶ Gli italiani iniziarono così ad insediarsi verso le zone Sud-Est e Sud-Ovest e a Nord-Ovest dove i terreni erano rimasti ancora disponibili. L'intera periferia andò così a configurarsi come un enorme quartiere residenziale che contrastava con il vecchio centro di abitazioni nel quale si erano insediati gran parte degli indigeni. Cf. Canali, “*Urbanistica Coloniale*”, cit., p. 96.

²⁷ Si veda Lo Sardo, *Divina geometria*, cit., p. 111.

²⁸ In quel periodo, ad Asmara venivano condotti degli interventi puntuali senza la presenza di un vero e proprio piano regolatore generale. In particolare, nel 1937 si

Cafiero²⁹, al quale il governatore Giuseppe Daodice di Daodicca consegnava delle direttive di massima per la creazione del nuovo piano regolatore generale. La soluzione del piano asmarino passava così dal Municipio di Asmara al Governatorato dell'Eritrea. Il primo incarico affidato a Cafiero fu quello di trovare una soluzione rapida alle contraddizioni presenti nella città, le quali risultavano incompatibili con l'impianto ideologico del fascismo, fondato sull'assunto della superiorità della razza bianca.

Nello stesso anno, il *Notiziario* urbanistico coloniale³⁰, in un rapporto su Asmara, osservava come il quartiere indigeno costituisse un elemento di disturbo per i coloni, poiché situato in una delle aree più pregiate della città. La questione era tanto cruciale per Cafiero da spingerlo a favorire il trasferimento della popolazione bianca dalla periferia al centro urbano, affiancando a questa riorganizzazione la creazione di un quartiere specificamente destinato agli abitanti africani³¹. Cafiero fu il primo in grado di formulare un'organizzazione territoriale che potesse affermare il potere fascista ancorandolo strutturalmente al tessuto

procedeva all'eliminazione delle baracche nelle aree in cui neanche le vecchie previsioni del piano arrivavano. Sempre nelle previsioni del 1937 si indicava il fatto che si sarebbe accentuato il distacco della città nazionale dal quartiere indigeno. V. Civico, *Notiziario urbanistico. Asmara. Per l'eliminazione delle baracche*, Urbanistica, Roma, 2 marzo-aprile, 1937, p. 115.

²⁹ In realtà prima di questa data, il 24 luglio 1937 veniva bandito il concorso per la sistemazione architettonica del centro della città che doveva integrare e ampliare la struttura già realizzata da Cavagnari. Pochi mesi dopo la pubblicazione del bando una commissione nominata dal Governatore dell'Eritrea scartava i progetti Autarchia, Dogali, Trinacria, Divina Geometria, Asmara Imperiale e Asmara 01310 e nominava vincitore del concorso il progetto Sannita, opera del governatore della provincia, l'ingegnere Vincenzo De Feo. Alcuni dei partecipanti ricorsero contro la decisione della commissione, argomentando che chi bandisce un concorso non può, secondo le norme generali del diritto, parteciparvi. L'affare fu rimesso a Roma dove il direttore generale del Ministero dell'Africa italiana giudicò valide le rimostranze e annullò le decisioni prese ad Asmara per vizi formali e sostanziali. De Feo venne allontanato da Asmara e sostituito con Giuseppe Daodice. Si veda Lo Sardo, *Divina geometria*, cit., p. 115; Canali, "Urbanistica Coloniale", cit., p. 101.

³⁰ Cf. Bader, *Moderne in Afrika*, cit., p. 95.

³¹ Nel concetto di Cafiero, la questione aveva la priorità assoluta. Fece in modo che la popolazione bianca potesse tornare dalla periferia al centro della città aprendo nuove aree per gli abitanti africani. Per una segregazione più efficace non solo progettò un'ampia strada a nord di Asmara ma creò degli spazi abitativi quadrati, collegati tra loro secondo il principio del Cardo e Decumanus. La rigida divisione doveva ordinare lo spazio urbano e, nello stesso tempo, adempiere la missione di civilizzazione autoimposta.

urbano. Il piano confermò la suddivisione tra un centro cittadino europeo e uno indigeno. Tra i due luoghi sorgeva un'area denominata "campo cintato"³² o *combusc*, che in alcuni periodi era preclusa agli abissini se non muniti di tesserino con il quale dimostravano di lavorare per una famiglia italiana³³.

Queste trasformazioni urbane non furono soltanto il riflesso di esigenze funzionali, ma risposero anche a precise visioni politiche e sociali, che si tradussero in differenti approcci alla pianificazione della città³⁴. È in questo contesto che si sviluppò la zonizzazione di Asmara, la cui evoluzione tra il periodo del governo liberale e il successivo regime fascista rivelò minime differenze nei criteri di organizzazione dello spazio urbano. È necessario, infatti, approfondire il significato che il termine ha acquisito durante il periodo fascista, divenendo paradigma della politica coloniale del regime.

3. La zonizzazione come paradigma della politica coloniale del regime

Come affermato in precedenza, al centro del dibattito urbanistico dell'epoca vi era il principio di zonizzazione che caratterizzava la nuova pianificazione urbanistica. La cultura dello *zoning*, infatti, «è perfettamente riscontrabile in questi progetti di città che riflettono

³² Il regime di segregazione, infatti, «investe ogni ambito sociale, inclusa, ad esempio, l'urbanistica: il centro di Asmara, percorso da Viale Mussolini, è ideato come luogo accessibile solo dagli italiani e, per questo, recintato». Così in G. Simone, *Razzismo in cattedra. Il caso dell'Università di Padova*, in «Rivista di storia dell'educazione», 2 (2019), p. 122.

³³ Gli eritrei, a cui era interdetto l'accesso, chiamavano l'area "Combusc-stato", distorcendo il nome di "campo cintato". Vedi A. Triulzi, *La colonia come spazio di esclusione*, in «Quaderni fiorentini», 33/34 (2004-2005), pp. 371-378.

³⁴ Interessante e non priva di spunti è la relazione che l'urbanista redasse e che accompagnava il piano regolatore: «subito dopo il 1936, ad operazioni finite, una vita eccezionale venne a manifestarsi in Asmara. Facilità di guadagni, anche cospicui, specie nell'industria dei trasporti, riversarono ancora forti quantitativi di bianchi. Ma, la vita che si svolgeva all'interno della città era solo amministrativa, militare, e di affari. Il tenore di vita della maggior parte della popolazione creò un aspetto fittizio e illogico da dopoguerra; quindi, mentre nella periferia era un brulicare di campi, di magazzini e di baracche di fortuna, al centro nascevano locali di danze, di varietà, cinema, caffè». Si veda Lo Sardo, *Divina geometria*, cit., p. 27.

soprattutto la volontà di creare in situ condizioni ambientali simili a quelle della madrepatria»³⁵. Il grande interesse per la materia è dimostrato soprattutto da quanto si affermò in occasione del Congresso dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), tenutosi a Roma nel 1937. Quasi tutti i relatori, infatti, ipotizzarono di porre la divisione funzionale come motivo conduttore per lo sviluppo delle città coloniali.

Già nell'introduzione del documento riassuntivo del Convegno, si affermava come tra i nuovi principi di urbanizzazione quello di zonizzazione fosse quello fondamentale. Questo specifico approccio all'uso del territorio era caratterizzato da una suddivisione in zone che, secondo gli storici dell'architettura Eugenio Lo Sardo e Giuliano Gresleri erano la riflessione di una cultura urbanistica risultato di un processo di modernizzazione che il regime fascista intese avviare nelle colonie a partire dal 1936³⁶.

La zonizzazione rappresenta la politica di segregazione portata avanti in particolare dal regime in colonia ma che già caratterizzava le pianificazioni precedenti. Già dai primi mesi dopo la proclamazione dell'Impero, il ministro delle colonie Alessandro Lessona si affrettò a dare istruzioni sempre più dettagliate e coerenti finalizzate ad una separazione sistematica dei vari gruppi sociali proponendosi di elevare la divisione etnica a punto di partenza della pianificazione urbanistica coloniale. Il giornalista Italo Neri nella *Rivista delle colonie* affermò come le misure urbanistiche più importanti fossero quelle che separavano i diversi gruppi sociali in modo continuo e rigoroso attraverso i piani urbanistici generali e, sotto il punto di vista prettamente edilizio, separando le abitazioni nazionali da quelle degli indigeni producendo così segregazione razziale³⁷. In questo modo la pianificazione urbana e l'architettura divennero ufficialmente strumenti di imposizione delle ideologie politiche fasciste ad Asmara.

³⁵ Sul punto si veda G. Barrera, *Asmara: la città degli italiani e la città degli eritrei*, cit., p. 46.

³⁶ Cf. P.G. Massaretti, *Dagli inizi dell'urbanismo teorico alla città moderna – Visioni urbanistiche del totalitarismo – Italia*, in *Anthologie zum Städtebau*, vol. 2, a cura di V. Magnago Lampugnani, K. Frey, E. Perotti, Gebr. Mann Verlag, Berlin, 2014, pp. 1307-1390.

³⁷ Lo stesso Cafiero redasse in quegli anni un nuovo regolamento edilizio in sostituzione a quello redatto da Cavagnari (1913-1914). Oltre alla zonizzazione e alla gerarchizzazione delle vie di comunicazione si forniva grande attenzione per il verde urbano che avrebbe avuto la funzione non di muro ma di *marker*. Il criterio della separazione etnica tra Eritrei e Italiani in questo modo si rinforzava spazialmente attraverso una cintura verde.

Anche rispetto all'epoca liberale la politica segregazionista subì un netto peggioramento. In particolare, il governo fascista consolidò l'ordine razziale attraverso un rigido impianto giuridico, fondato su una netta separazione tra coloni italiani e popolazione indigena, rafforzando il concetto di superiorità della razza italiana mediante una serie di leggi e normative che regolavano ogni aspetto della vita sociale, economica e politica, escludendo sistematicamente gli autoctoni dai diritti civili e dalle opportunità di crescita all'interno della società coloniale. Tale prospettiva era anche condivisa da alcuni intellettuali del tempo. Ad esempio, l'antropologo Lidio Cipriani, in un articolo pubblicato sul giornale *La Difesa della Razza*, classificò i diversi tipi di alloggi, interpretando le differenze tra le abitazioni degli indigeni e quelle dei coloni come un'ulteriore manifestazione della distinzione culturale tra i due gruppi³⁸.

Anche gli urbanisti furono chiamati a prestare particolare attenzione al tema della zonizzazione. I ventidue partecipanti al Congresso dell'INU posero tale questione al centro dei propri interventi, gettando le basi metodologiche per una pianificazione urbanistica orientata all'esclusione delle popolazioni autoctone. L'intento dichiarato era quello di contribuire attivamente alla costruzione di un modello di segregazione urbana, elevando il ruolo della disciplina urbanistica a strumento politico. I lavori del Congresso sottolineavano, infatti, come le diverse aree della città non potessero essere edificate secondo criteri uniformi, giustificando tale impostazione con la presunta diversità di abitudini e culture tra le popolazioni.

In questo contesto, il progetto di Cafiero³⁹ rappresentava l'equivalente formale dell'utopia di Stato su cui si basava, traducendo in termini urbanistici e architettonici l'ideologia politica del regime. Attraverso la pianificazione degli spazi e la rigida separazione tra le diverse componenti della società coloniale esso, non solo rispondeva a esigenze pratiche, ma mirava anche a consolidare il dominio coloniale,

³⁸ M. Fuller, *Building Power: Italy's Colonial Architecture and Urbanism, 1923-1940*, in «Cultural Anthropology», 3, 4 (1988), pp. 455-487.

³⁹ Come in ogni piano funzionalista, il criterio della zonizzazione era di fondamentale importanza nella progettazione urbanistica. Rispetto alle programmazioni precedenti, tale criterio veniva scandito non solo da considerazioni etniche ma anche utilitaristiche nei confronti degli usi delle singole parti della città. Il piano si presentava così: una zona governativa; una zona degli affari; una zona commerciale; una zona a destinazione funzionale mista; una zona indigena; zone residenziali interne; zone residenziali periferiche; zone industriali; zona ferroviaria; zona ospedaliera; zona sportiva.

rafforzando simbolicamente e materialmente le gerarchie imposte dal potere⁴⁰.

Conclusioni

Asmara rappresenta un caso unico nella storia dell'urbanistica coloniale, in quanto al suo interno si intrecciano le logiche del pragmatismo liberale con le esigenze propagandistiche del regime fascista.

Se nel primo periodo la città fu concepita principalmente come uno strumento amministrativo, con l'avvento del fascismo divenne un palcoscenico per esprimere l'ambizione imperialistica italiana, traducendo in "pietra e cemento"⁴¹ l'ideologia del dominio coloniale. Questo sviluppo dimostra come l'urbanistica coloniale non fosse guidata soltanto da necessità pratiche, ma fosse profondamente influenzata da strategie politiche e aspirazioni ideologiche legate ai contesti storici di riferimento.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che il colonialismo italiano, al di là delle sue manifestazioni urbanistiche, rappresentò una pagina della storia segnata dalla violenza, dall'oppressione e dall'imposizione forzata di un ordine estraneo alle popolazioni locali. Uno degli effetti più tangibili del colonialismo fu proprio l'intervento diretto sul territorio e sulle strutture statali dei paesi soggetti all'espansione coloniale. La creazione delle città coloniali non fu soltanto un'operazione urbanistica, ma parte integrante di un processo più ampio di sfruttamento, in cui le risorse dei territori africani venivano sistematicamente incanalate verso il potere coloniale. Asmara, come altre città coloniali, divenne lo strumento attraverso il quale questa dinamica si concretizzò, fungendo da fulcro per la redistribuzione della ricchezza e la gestione del controllo sulla popolazione indigena.

⁴⁰ Gli insediamenti coloniali implicano un simultaneo ripensamento della proprietà e dello spazio. Il territorio colonizzato diventa così uno strumento di potere e di violenza. Gli spazi "bianchi" appaiono inviolabili mentre quelli "indigeni" sono descritti come contingenti. Tutti questi elementi permettono di comprendere come il colonialismo sia ben radicato al territorio. Si crea, dunque, una gerarchia sociale: la territorialità può "impiantare" possesso ma nello stesso tempo spossessare gli Altri. Si veda N. Blomley, *Territory. New Trajectories in Law*, New York, Routledge, 2023.

⁴¹ Sull'utilizzo dell'architettura da parte del regime fascista si veda E. Gentile, *Il fascismo di pietra*, Editore Laterza, Roma, 2010.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che la pianificazione di Asmara non fu un processo indolore per la popolazione locale. La sua trasformazione in città coloniale comportò l'espropriazione dei villaggi circostanti, lo sradicamento delle comunità indigene e l'imposizione di una rigida segregazione spaziale.

In definitiva, la trasformazione di Asmara in città coloniale non fu solo un processo di sviluppo urbano, ma anche una vicenda di dislocamento e perdita per le comunità indigene. Questo episodio storico rappresenta una testimonianza del più ampio e spesso doloroso lascito dell'urbanizzazione coloniale in Africa: un'eredità fatta di infrastrutture imponenti e assetti urbani razionalizzati, ma anche di profonde ferite sociali e culturali che ancora oggi risuonano nella memoria collettiva.

Capitolo 6

Cittadinanza e diritto all'abitare: l'integrazione dei *Gastarbeiter* in Germania

Ubaldo Villani-Lubelli

Abstract

Il contributo esamina il ruolo del diritto all'abitare nel processo di integrazione dei *Gastarbeiter* italiani nella Repubblica Federale Tedesca dal secondo dopoguerra ai giorni nostri. Attraverso una prospettiva interdisciplinare – storica, giuridica e politico-sociale – l'analisi mette in luce come l'accesso alla casa abbia rappresentato non solo una necessità materiale, ma un elemento cruciale per la costruzione di una cittadinanza effettiva e inclusiva. Inizialmente, i lavoratori italiani furono esclusi dalle politiche di edilizia residenziale pubblica (*Wohnraumförderungsgesetz*), confinati in dormitori aziendali o quartieri marginalizzati, a causa di barriere normative e pregiudizi sociali. Solo a partire dagli anni Settanta, con la progressiva stabilizzazione delle comunità migranti, si avviò un dibattito pubblico sull'integrazione urbana e sociale degli stranieri, portando a una parziale apertura delle politiche abitative. Il capitolo ricostruisce le trasformazioni normative e urbane intervenute nel tempo, analizzando come l'abitare sia divenuto una leva per l'inclusione, la partecipazione civica e la coesione sociale. L'accesso a una casa stabile e dignitosa ha infatti favorito l'emergere di comunità multiculturali radicate nel tessuto urbano, trasformando le città tedesche in spazi più aperti e partecipativi. Il riconoscimento, almeno parziale, del “diritto alla città” ha accompagnato la ridefinizione dei concetti di appartenenza e cittadinanza in un contesto sempre più plurale. Nella parte conclusiva, l'autore riflette sulle sfide attuali legate alla questione abitativa in Germania e in Europa, tra cui l'aumento degli affitti, la scarsità di alloggi accessibili e le disuguaglianze territoriali. Le politiche recenti, come il nuovo programma tedesco di edilizia sociale NWG (*Neue Wohngemeinnützigkeit*), testimoniano la volontà di affrontare queste criticità con un approccio più inclusivo. Il caso dei *Gastarbeiter* italiani mostra come il diritto all'abitare possa fungere da motore di trasformazione urbana e sociale, offrendo spunti utili per ripensare le politiche migratorie e abitative in chiave democratica e solidale.

This chapter examines the role of the right to housing in the integration process of Italian Gastarbeiter in the Federal Republic of Germany, from the post-World War II period to the present day. Through a multidisciplinary lens—historical, legal, and

socio-political—it highlights how access to housing was not only a material necessity but also a key factor in building effective and inclusive citizenship. Initially excluded from public housing policies (Wohnraumförderungsgesetz), Italian workers were confined to company dormitories or marginalized neighborhoods due to legal barriers and social prejudice. Only in the 1970s, as migrant communities became more stable, did a public debate begin on urban and social inclusion, leading to partial reform of housing policies. The chapter reconstructs the legal and urban transformations that occurred over time, showing how housing became a tool for inclusion, civic participation, and social cohesion. Stable and dignified housing enabled the emergence of multicultural communities rooted in the urban fabric, contributing to a redefinition of cities as more open and participatory spaces. The partial recognition of the “right to the city” supported the rethinking of belonging and citizenship in an increasingly pluralistic society. In its final section, the chapter reflects on today’s housing challenges in Germany and Europe, including rising rents, lack of affordable housing, and territorial inequalities. Recent policies—such as the German housing initiative Neue Wohngemeinnützigkeit (NWG)—demonstrate a political willingness to address these issues through a more inclusive approach. The case of the Italian Gastarbeiter illustrates how the right to housing can act as a driver of urban and social transformation, offering valuable insights for rethinking migration and housing policies in a democratic and solidarity-based framework.

Sommario: Introduzione. – 1. Il contesto storico e sociale dei *Gastarbeiter* italiani nella Repubblica Federale tedesca. – 1.1. Il programma di reclutamento dei lavoratori stranieri. – 1.2. Condizioni di vita e di lavoro dei *Gastarbeiter* italiani. – 2. Le barriere normative e sociali nel diritto all’abitare. La normativa tedesca sull’edilizia residenziale pubblica (*Wohnraumförderungsgesetz*) e l’esclusione dei *Gastarbeiter*. – 3. Il dibattito e le politiche abitative degli anni Settanta in poi. – 3.1. L’avvio del dibattito pubblico e politico sull’inclusione abitativa dei lavoratori stranieri. – 3.2. Le principali politiche abitative negli anni Settanta. – 4. Il diritto all’abitare come strumento di integrazione e trasformazione urbana. – Conclusioni: le sfide del XXI secolo.

Introduzione

Nel secondo Dopoguerra, la Repubblica Federale tedesca avviò un ambizioso programma di reclutamento di lavoratori stranieri per sostenere la rapida espansione economica. Tra questi, molti cittadini italiani si trasferirono in Germania in cerca di opportunità lavorative e di una vita migliore. Il percorso di integrazione si rivelò complesso e spesso ostacolato da barriere normative, sociali e culturali, in particolare nell’ambito delle misure abitative. La casa, infatti, non rappresentava solo un bisogno primario, ma anche un elemento cruciale per

l'inclusione sociale e la costruzione di una cittadinanza effettiva.

Le politiche abitative iniziali nella Repubblica Federale tendevano a relegare i lavoratori stranieri in dormitori aziendali o in quartieri marginalizzati, escludendoli dalle possibilità di edilizia residenziale pubblica regolata dalla *Wohnraumförderungsgesetz*. Solo a partire dagli anni Settanta, come si vedrà più avanti, si iniziò a mettere in discussione questa forma di segregazione, aprendo un dibattito pubblico e politico sull'inclusione urbana e il diritto all'abitare per i *Gastarbeiter*. Questo processo segnò una prima forma di riconoscimento parziale del loro diritto alla città e alla partecipazione sociale.

Il contributo si propone di esaminare come il diritto all'abitare abbia influito sull'integrazione dei *Gastarbeiter* italiani nella Repubblica Federale mettendo in luce le sfide affrontate, le politiche adottate e le trasformazioni dello spazio urbano attraverso un'analisi interdisciplinare dal profilo storico, politico-sociale e giuridico. L'obiettivo è comprendere il ruolo cruciale delle politiche abitative nel processo di costruzione di una società inclusiva offrendo spunti di riflessione per le politiche contemporanee di cittadinanza e integrazione.

1. *Il contesto storico e sociale dei Gastarbeiter italiani nella Repubblica Federale tedesca*

1.1. *Il programma di reclutamento dei lavoratori stranieri*

Il fenomeno dei *Gastarbeiter* italiani nella Germania Ovest affonda le sue radici nel secondo Dopoguerra, a partire dall'accordo bilaterale del 1955 tra Italia e Repubblica Federale con il quale si sancì l'inizio di un massiccio flusso migratorio di manodopera italiana. Questo accordo – insieme a quelli siglati successivamente con la Spagna e la Grecia (1960), con la Turchia (1961), il Portogallo (1964) e la Jugoslavia (1968)¹ – rispondeva alla forte domanda di lavoro da parte dell'industria tedesca, in pieno *boom* economico, e permise a migliaia di italiani, prevalentemente giovani uomini provenienti dal Sud e dalle

¹ Rimando a E. Pichler, *Ieri, oggi, domani: i lavoratori italiani in Germania*, in «Il Mulino», 4 (2020), pp. 718-727; K.J. Bade (a cura di), *Auswanderer – Wanderarbeiter – Gastarbeiter. Bevölkerung, Arbeitsmarkt und Wanderung in Deutschland seit der Mitte des 19. Jahrhunderts*, 2 voll., Ostfildern, Scriptor Mercaturae, 1985.

isole, di trasferirsi nella Germania Ovest con permessi di soggiorno inizialmente limitati a due anni, poi estesi a cinque. La maggior parte di questi lavoratori aveva scarsa qualifica professionale e un basso livello di istruzione, caratteristiche che ne influenzarono le condizioni di vita e le prospettive di mobilità sociale.

I *Gastarbeiter* italiani si inserirono soprattutto nei grandi centri industriali, come il caso per certi versi emblematico di Höchst, sobborgo industriale di Francoforte, dove la presenza italiana rappresentava circa il venti per cento della popolazione straniera negli anni Sessanta e contribuì a trasformare radicalmente il tessuto urbano e sociale locale². Qui, come in molte altre realtà tedesche, i lavoratori italiani furono inizialmente accolti con un misto di aspettative positive da parte delle imprese e delle istituzioni, che vedevano in loro una risorsa essenziale per la crescita economica, ma anche con una certa distanza sociale e culturale, dovuta al loro *status* di ospiti temporanei e a forme più o meno consapevoli di segregazione abitativa³.

1.2. Condizioni di vita e di lavoro dei *Gastarbeiter* italiani

Dal punto di vista sociale, la comunità italiana si caratterizzò per una forte presenza maschile, con l'arrivo iniziale di uomini soli, cui si aggiunsero progressivamente donne e famiglie a partire dagli anni Sessanta. Questa composizione influì sulle dinamiche di integrazione e sulla costruzione di reti di solidarietà interne, spesso concentrate attorno a luoghi di lavoro, associazioni culturali e religiose. Nonostante le difficoltà, gli italiani contribuirono in modo significativo allo sviluppo economico tedesco, diventando un simbolo della trasformazione sociale e urbana delle città. Il loro *status* giuridico e sociale, tuttavia, rimase per lungo tempo precario, con permessi di soggiorno limitati e un sistema che non favoriva una reale inclusione, né sul piano lavorativo né su quello abitativo. Questa condizione di lavoratori ospiti si rifletté anche nella segregazione abitativa che limitò

² S. Galster, *Immigrazione e costruzione identitaria locale. Il caso dei Gastarbeiter italiani nel centro industriale di Francoforte-Höchst*, in «ACME – Annali della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano», a. LXII, 3 (2009), pp. 163-211. Si veda anche K. Bade, *Europa in Bewegung. Migration von späten 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart*, München, C.H. Beck, 2002.

³ G. Dolce, R. Dolce, *La mosca bianca. Wie die Migration der italienischen Gastarbeiter die Bundesrepublik veränderte*, Loven di Menaggio, Villa Vigoni, 2019.

fortemente la loro partecipazione alla vita urbana e alla cittadinanza sociale, aprendo la strada a tensioni e dibattiti che si sarebbero sviluppati dagli anni Settanta in poi.

2. *Le barriere normative e sociali nel diritto all'abitare. La normativa tedesca sull'edilizia residenziale pubblica (Wohnraumförderungsgesetz) e l'esclusione dei Gastarbeiter*

L'integrazione abitativa dei *Gastarbeiter* si scontrò fin dall'inizio con una serie di barriere normative e sociali che ne limitavano fortemente il diritto all'abitare e, di conseguenza, la piena partecipazione alla vita urbana. Sul piano legislativo la principale normativa che regolava l'edilizia residenziale pubblica era la *Wohnraumförderungsgesetz* (Legge sulla promozione degli alloggi), introdotta negli anni Cinquanta per incentivare la costruzione di abitazioni a prezzi calmierati. Questa legge però non prevedeva l'accesso ai lavoratori stranieri, considerati ospiti temporanei e privi di diritti di cittadinanza, escludendoli quindi dalle opportunità di abitare alloggi pubblici e sociali.

Questa esclusione normativa si tradusse in una segregazione abitativa di fatto: i *Gastarbeiter* italiani furono inizialmente alloggiati in dormitori aziendali, strutture collettive spesso sovraffollate e lontane dai centri urbani, oppure confinati in quartieri periferici e marginalizzati, caratterizzati da condizioni sociali precarie e servizi insufficienti. Tale segregazione non solo abbassò la qualità della vita, ma alimentò anche stereotipi e pregiudizi nei confronti della comunità italiana, rafforzando una percezione di *altro* sociale e culturale.

Le barriere sociali si manifestarono anche attraverso la diffidenza e la discriminazione da parte della popolazione locale e delle istituzioni, che tendevano a considerare i *Gastarbeiter* come lavoratori temporanei senza un diritto a una reale all'integrazione. La mancanza di politiche abitative inclusive contribuì a creare ambienti urbani frammentati, dove la convivenza tra tedeschi e immigrati era spesso segnata da tensioni e conflitti. La limitata autonomia abitativa, inoltre, impediva ai lavoratori stranieri di stabilire radici durature ostacolando la formazione di una cittadinanza sociale e culturale pienamente riconosciuta.

In questo contesto, il diritto all'abitare non fu solo una questione di accesso a un alloggio, ma divenne un simbolo delle disuguaglianze

strutturali e delle difficoltà di inclusione dei *Gastarbeiter* italiani nella società tedesca. Solo a partire dagli anni Settanta, infatti, con il progressivo riconoscimento della loro presenza stabile e l'avvio di un dibattito pubblico sulle politiche migratorie e urbane, si cominciarono a mettere in discussione tali barriere, aprendo la strada a misure maggiormente inclusive e a un ripensamento del diritto all'abitare come leva fondamentale per l'integrazione.

3. *Il dibattito e le politiche abitative degli anni Settanta in poi*

3.1. *L'avvio del dibattito pubblico e politico sull'inclusione abitativa dei lavoratori stranieri*

A partire dagli anni Settanta, la situazione abitativa dei *Gastarbeiter* iniziò a essere oggetto di un crescente dibattito pubblico, segnando una svolta rispetto al precedente modello di marginalizzazione. La crisi economica del 1973 e il conseguente blocco delle assunzioni (*Anwerbestopp*)⁴ portarono a una maggiore stabilizzazione delle comunità straniere che ormai non erano più considerate temporanee bensì parte integrante della società tedesca. Questo cambiamento di prospettiva favorì l'avvio di riflessioni sulle condizioni di vita e sui diritti dei lavoratori immigrati, incluso il diritto all'abitare.

Sul piano delle politiche abitative, si cominciarono a introdurre misure più inclusive volte a superare la segregazione dei dormitori aziendali e dei villaggi prefabbricati come l'*Italienerdorf* di Wolfsburg, dove gli italiani vivevano in condizioni di sovraffollamento e

⁴Lo *Anwerbestopp* del 1973 è il provvedimento con cui il governo della Germania Ovest decretò la sospensione del reclutamento di manodopera straniera, cioè lo "stop agli ingaggi" di lavoratori provenienti dall'estero. Questa decisione fu presa in risposta alla crisi petrolifera del 1973, che portò a una recessione economica e a una riduzione della domanda di lavoro nei settori industriali. Lo *Anwerbestopp* segnò la fine della politica di assunzione sistematica di lavoratori ospiti. Dal 1973, le aziende tedesche non poterono più reclutare nuovi lavoratori stranieri nei Paesi extra-comunitari, anche se alcune categorie, come i cittadini italiani, furono meno colpite grazie al loro status di cittadini della Comunità Europea. Oltre ad avere un impatto concreto sul mercato del lavoro, lo *Anwerbestopp* ebbe anche un forte valore simbolico: rappresentò la fine delle grandi migrazioni di manodopera del dopoguerra e l'inizio di una fase in cui la Germania dovette affrontare il tema della stabilizzazione e dell'integrazione degli immigrati già presenti sul territorio.

isolamento sociale. Le amministrazioni locali e alcune imprese iniziarono a promuovere l'accesso degli stranieri all'edilizia residenziale pubblica, anche se con molte limitazioni e non poche lentezze burocratiche. Si sviluppò, parallelamente, un dibattito culturale e politico che riconosceva la necessità di una maggiore integrazione urbana e sociale in cui l'abitare rappresentava un elemento cruciale per il riconoscimento della cittadinanza sociale.

Questo periodo vide anche una crescente mobilitazione delle comunità italiane che iniziarono a organizzarsi per rivendicare migliori condizioni abitative e una maggiore partecipazione alla vita cittadina. Le principali politiche abitative introdotte negli anni Settanta si caratterizzarono per l'avvio di misure volte a favorire una maggiore inclusione urbana. In particolare, si iniziò a riconoscere la presenza stabile dei lavoratori stranieri, passando dalla concezione di "ospiti temporanei" a quella di residenti permanenti, il che rese necessarie politiche abitative più inclusive e orientate all'integrazione sociale. Furono, altresì, promosse iniziative per facilitare l'accesso degli immigrati all'edilizia residenziale pubblica, superando la precedente esclusione normativa legata alla *Wohnraumförderungsgesetz*, anche se con molte limitazioni e lentezze. Questi primi interventi rappresentarono un primo passo verso il riconoscimento parziale del *diritto alla città*⁵ per i *Gastarbeiter*, in un contesto di crescente multiculturalismo e di sfide legate all'integrazione sociale e urbana.

3.2. Le principali politiche abitative negli anni Settanta

Le principali differenze tra le politiche abitative degli anni Sessanta e quelle degli anni Settanta riguardarono soprattutto l'approccio e gli obiettivi delle politiche, nonché il contesto sociale e politico in cui si svilupparono. Negli anni Sessanta la casa era considerata ancora un semplice bene materiale, con poca attenzione agli aspetti sociali e culturali dell'abitare. Le politiche abitative erano orientate, primariamente, a una logica quantitativa, focalizzata sulla costruzione massiccia di alloggi popolari per far fronte all'emergenza abitativa legata alla crescita demografica e all'urbanizzazione rapida; di conseguenza, l'edilizia residenziale pubblica si concentrava soprattutto sulla produzione di nuove case, spesso in grandi complessi periferici, con scarso

⁵ H. Lefebvre, *Le droit à la ville*, Paris, Anthropos, 1968.

interesse per la qualità urbana e sociale degli spazi abitativi. I lavoratori stranieri erano relegati in dormitori aziendali e senza politiche abitative inclusive.

A partire dagli anni Settanta, invece, si sviluppò un approccio più complesso e integrato, che iniziò a considerare non solo il fattore quantitativo ma anche qualitativo dell'abitare. Si manifestarono le disfunzioni delle grandi periferie costruite negli anni Sessanta, come i problemi di isolamento, di degrado e la mancanza di servizi. Le politiche abitative iniziarono a includere programmi di riqualificazione urbana e interventi integrati sui quartieri, con un'attenzione crescente al diritto all'abitare come strumento di inclusione sociale, riconoscendo la presenza stabile di immigrati e lavoratori stranieri. In sintesi, mentre negli anni Sessanta l'attenzione era rivolta soprattutto alla costruzione di massa di alloggi per far fronte alla domanda abitativa, negli anni Settanta si sviluppò una consapevolezza più ampia delle dimensioni sociali, culturali e politiche dell'abitare, con politiche più articolate e orientate all'integrazione e alla qualità della vita urbana.

4. *Il diritto all'abitare come strumento di integrazione e trasformazione urbana*

Il diritto all'abitare ha rappresentato un elemento cruciale nel processo di integrazione dei *Gastarbeiter* italiani in Germania, avendo un ruolo fondamentale non solo nella dimensione sociale ma anche nella trasformazione dello spazio urbano. L'accesso a un'abitazione dignitosa e stabile ha costituito infatti una delle principali leve attraverso cui i lavoratori stranieri hanno potuto costruire una presenza duratura e partecipativa nelle città tedesche. Nel corso degli anni, il riconoscimento progressivo del diritto all'abitare ha contribuito a modificare la struttura urbana delle città industriali tedesche, favorendo la dissoluzione dei quartieri dormitorio e la nascita di spazi abitativi più inclusivi e integrati. Questo processo ha comportato una trasformazione non solo fisica, con la riqualificazione di aree marginali e la diffusione di nuove tipologie abitative, ma anche culturale, attraverso la creazione di comunità multiculturali in grado di dialogare e interagire con la società locale. Il diritto all'abitare, inoltre, ha assunto un valore simbolico e politico, diventando uno strumento di rivendicazione dei diritti civili e sociali da parte dei *Gastarbeiter*. La possibilità di vivere in

un'abitazione stabile ha permesso loro di accedere a servizi fondamentali, come l'istruzione e la sanità, e di partecipare più attivamente alla vita sociale e politica delle città, contribuendo così a ridefinire i concetti di cittadinanza e appartenenza in un contesto multiculturale. Nonostante i progressi, il percorso verso una piena integrazione abitativa è stato caratterizzato da sfide persistenti quali discriminazioni, difficoltà di accesso al mercato immobiliare e tensioni sociali. Le politiche abitative hanno dovuto confrontarsi con queste problematiche, cercando soluzioni innovative e inclusive, spesso attraverso la collaborazione tra istituzioni pubbliche, organizzazioni della società civile e le stesse comunità immigrate. In definitiva, il diritto all'abitare si è rivelato non solo un bisogno materiale, ma un vero e proprio strumento di trasformazione urbana e sociale, capace di promuovere l'inclusione, la coesione e la costruzione di una società multiculturale più equa e partecipativa.

Conclusioni: le sfide del XXI secolo

Il percorso di integrazione dei *Gastarbeiter* italiani in Germania analizzata attraverso il diritto all'abitare mette in luce come l'accesso a una casa dignitosa e stabile sia stato un elemento cruciale per il riconoscimento della presenza dei lavoratori stranieri in Germania e per la costruzione di una cittadinanza sociale effettiva. Le politiche abitative iniziali, caratterizzate da esclusione e segregazione, riflettevano una visione limitata e temporanea della migrazione, che relegava i lavoratori stranieri ai margini della società e dello spazio urbano⁶. Sol tanto a partire dagli anni Settanta, con il mutare delle condizioni economiche e sociali, si avviò un dibattito più ampio che portò all'adozione di misure più inclusive, riconoscendo parzialmente il diritto alla città e promuovendo una trasformazione degli spazi urbani verso una maggiore integrazione. Questo processo ha evidenziato come il diritto all'abitare non sia solo una questione di accesso materiale all'alloggio, ma un potente strumento di inclusione sociale, partecipazione e costruzione di comunità multiculturali.

Le sfide affrontate dai *Gastarbeiter* italiani, e le soluzioni adottate,

⁶ M. Livi, *Migrazione e integrazione in Germania: Un'analisi delle linee di ricerca tra storiografia e scienze sociali*, in «Studi Storici», 1 (2025), pp. 201-226.

offrono importanti spunti di riflessione per le politiche contemporanee in Germania e in Europa, dove la migrazione continua a rappresentare una realtà complessa e dinamica.

Il diritto all'abitare in Germania è emerso come un elemento cruciale per le politiche di inclusione sociale, riflettendo una trasformazione significativa. A partire dagli anni Novanta, il dibattito sull'integrazione dei lavoratori stranieri si è ampliato includendo misure abitative volte a promuovere la coesione sociale e a contrastare la segregazione urbana. Con il consolidarsi della Germania come paese di immigrazione permanente, le politiche abitative hanno iniziato a integrare un approccio più inclusivo e multidimensionale, che riconosce l'abitazione non solo come uno spazio fisico, ma come un diritto sociale essenziale per il pieno riconoscimento della cittadinanza e per la partecipazione attiva alla vita urbana. In questo contesto, la riforma del diritto all'abitare ha rappresentato un punto di svolta, in particolare con l'introduzione del programma di edilizia residenziale sociale (*Sozialer Wohnungsbau*) e l'adozione di strategie di sviluppo urbano sostenibile che tuttavia non è stata priva di criticità soprattutto a partire dai primi anni Novanta con la graduale riduzione dell'edilizia sociale⁷. I tentativi della politica – ed anche della società civile tramite numerosi progetti – di rigenerare i quartieri urbani marginalizzati promuovendo la partecipazione delle comunità immigrate nella pianificazione urbana hanno avuto risultati altalenanti pur contribuendo a ridurre le disuguaglianze territoriali e a rafforzare il senso di appartenenza, in linea con un modello di città multiculturale e inclusiva. Del resto, il crescente flusso migratorio legato alle crisi internazionali del XXI secolo ha portato alla definizione di nuovi programmi abitativi orientati a garantire l'accesso ad alloggi dignitosi e stabili per richiedenti asilo e rifugiati al fine di evitare la creazione di ghetti e promuovendo una distribuzione equa degli alloggi. Nonostante i progressi, permangono sfide significative, come il costo crescente degli affitti, la scarsità di alloggi a prezzi accessibili e le difficoltà di accesso al mercato immobiliare per le famiglie a basso reddito. La crisi pandemica SARS-CoV-2 ha, inoltre, evidenziato le disuguaglianze abitative, sottolineando la necessità di politiche pubbliche più incisive e coordinate per garantire il diritto all'abitare come strumento fondamentale di inclusione sociale. Nel 2024 il governo tedesco ha presentato un nuovo

⁷ Cf. J. Kuhnert, O. Leps, *Neue Wohnungsgemeinnützigkeit*, Wiesbaden, Springer, 2017.

programma di politica abitativa (*Neue Wohngemeinnützigkeit*, NWG) per promuovere l'accesso agli alloggi a prezzi accessibili⁸. L'obiettivo della NWG mirerebbe a creare una nuova categoria di alloggi permanentemente accessibili, affiancando l'edilizia sociale esistente. L'obiettivo è di offrire un'alternativa sostenibile al libero mercato e contribuendo, in questo modo, a risolvere la carenza di alloggi a prezzi accessibili in Germania. La nuova legge, entrata in vigore nel gennaio del 2025, dovrebbe consentire a enti come cooperative, fondazioni, associazioni e aziende socialmente orientate di beneficiare di agevolazioni fiscali, a condizione che offrano alloggi a canoni inferiori a quelli di mercato e costituisce una significativa forma di innovazione nel panorama delle politiche abitative tedesche, introducendo un nuovo segmento di mercato che promuove la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili attraverso incentivi fiscali.

In conclusione, il caso della Germania mostra come il diritto all'abitare possa evolversi da un semplice bisogno materiale a un potente strumento di inclusione e coesione sociale, contribuendo a ridisegnare le città come spazi inclusivi e partecipativi. Ripensare le politiche abitative in un'ottica inclusiva non solo risponde a esigenze di giustizia sociale, ma rappresenta anche una strategia per costruire comunità più resilienti, integrate e culturalmente ricche. Emerge, in questo modo, la necessità di un approccio integrato che coniughi aspetti giuridici, sociali e urbani, valorizzando il ruolo delle comunità immigrate come attori protagonisti della trasformazione urbana e della costruzione di una cittadinanza inclusiva e partecipata. Ripensare lo spazio urbano come luogo di incontro e integrazione richiede un approccio partecipativo e interdisciplinare, che coinvolga istituzioni, comunità locali e migranti nella costruzione di una città realmente inclusiva.

⁸Jahressteuergesetz 2024 (JStG 2024), disponibile all'indirizzo <https://www.recht.bund.de/bgb/1/2024/387/VO.html> (ultimo accesso: 17 maggio 2025).

Capitolo 7

“Urban marginality” e strategie di integrazione interculturale: i casi di UK e Francia

Entela Cukani

Abstract

Il corpo sociale composito è una caratteristica delle odierne città contemporanee. Tuttavia, sempre più spesso e in maniera visibile, la superdiversità di fatto viene accompagnata dalla presenza di spazi urbani in cui la presenza dell'altro – il povero, il migrante – diventa problematica, disturbante. La marginalità urbana, dunque, diventa la cartina di tornasole attraverso la quale leggere l'attualità delle segregazioni socio-spaziali, e pertanto, delle “marginalità avanzate”, provocando il tutto, quale risultato ultimo, l'esclusione abissale. Connesso al processo di marginalizzazione urbana, inoltre, rimane anche quello di “gentrificazione”, ossia la dislocazione dei “vecchi abitanti” verso altre periferie in un'opera di “nuova trasformazione urbana” portando investimenti e miglioramenti infrastrutturali. In ambedue i processi, il risultato finale è quello di ristabilire il confine (anche spaziale) tra un “noi” e un “altri” in un persistente gioco di inclusione ed esclusione delle classi che finisce per ridisegnare le “marginalità”. Sia la Francia – prototipo del modello assimilationista) che l'UK (prototipo del modello multiculturale) si trovano ad essere interessati da tali fenomeni. Quali sono le più innovative misure adottate dai due ordinamenti prototipo rispetto alle marginalità urbane? Possono le *best practices* locali influire a ridisegnare il modello di integrazione statale?

The composite social body is a defining characteristic of today's contemporary cities. However, increasingly and visibly, this de facto super-diversity is accompanied by the presence of urban spaces where the presence of the other—the poor, the migrant—becomes problematic, disturbing. Urban marginality, therefore, becomes the litmus test for understanding the current state of socio-spatial segregations and, consequently, “advanced marginalities,” ultimately leading to abyssal exclusion. Connected to the process of urban marginalization is also that of “gentrification,” which involves the displacement of “old inhabitants” towards other peripheral areas in an act of “new urban transformation,” bringing investments and infrastructural improvements. In both processes, the final result is the re-establishment of a boundary (including a spatial one) between an “us” and an “others” in a persistent game of class inclusion and exclusion that ultimately redefines “marginalities.” Both France (a prototype of the

assimilationist model) and the UK (a prototype of the multicultural model) are affected by these phenomena. What are the most innovative measures adopted by these two prototype systems concerning urban marginalities? Can local best practices influence the redesign of the state integration model?

Sommario: Introduzione. – 1. “*Urban marginality*” tra esclusione, spazio e identità. – 2. Dalla “*urban marginality*” all’esclusione abissale. – 3. Modelli storici di integrazione e “*urban marginality*”: una comparazione tra UK e Francia. – Conclusioni.

Introduzione

Le città contemporanee sono sempre più caratterizzate da una complessa stratificazione sociale e culturale, in cui la diversità etnica e culturale è una realtà innegabile che dà esito ad una vera e propria “superdiversità” di fatto¹. Camminando per le città contemporanee, capita spesso di percepire delle fratture invisibili. Strade che cambiano volto da un isolato all’altro, quartieri che sembrano dimenticati dal tempo, spazi urbani in cui la presenza dell’altro – il povero, il migrante, il senzatetto – diventa problematica, disturbante. Queste fratture sono il volto della marginalità urbana, una condizione che non si esaurisce nella povertà materiale, ma che si radica profondamente nei meccanismi spaziali, economici, politici e simbolici che strutturano le nostre città². La marginalizzazione urbana, dunque, è il risultato della combinazione di segregazione socio-spaziale e disuguaglianza strutturale, spesso aggravata da politiche abitative e migratorie non inclusive. Il concetto di “effetti del quartiere” sottolinea come la concentrazione della povertà in aree specifiche amplifichi gli svantaggi individuali, limitando l’accesso a servizi, reti sociali e opportunità economiche³. La superdiversità di fatto, pertanto, non si traduce

¹ Sul concetto di “superdiversità” per descrivere la crescente complessità etnica e culturale nelle società contemporanee, si rinvia a S. Vertovec, *Super-diversity and its implications*, in «Ethnic and Racial Studies», 30, 6 (2007), pp. 1024-1054.

² A. Sisson, *Territory and territorial stigmatisation: on the production, consequences and contestation of spatial disrepute*, in «Progress in Human Geography», 45, 4 (2021), pp. 581-600.

³ W.J. Wilson, *The Truly Disadvantaged*, Chicago, University of Chicago Press, 1987.

in inclusione e coesione sociale ma al contrario, spesso si assiste alla concentrazione di gruppi minoritari e immigrati in aree urbane marginalizzate, caratterizzate da condizioni abitative precarie, limitato accesso ai servizi, elevati tassi di disoccupazione e criminalità, e scarsa integrazione nel tessuto sociale più ampio⁴.

Accanto alle più analizzate forme di esclusione sociale e di disuguaglianze, di recente gli studi di diverse branche del sapere si concentrano sempre di più nello studio delle c.d. vulnerabilità urbane, quali nuovi fenomeni di segregazione socio-spaziale. Fenomeno quest'ultimo che in quanto provocante una “esclusione abissale” dentro le città – e non più come nell'era coloniale tra Centro e Periferia del Mondo – stigmatizza in modo emblematico, non solo i migranti (diretti destinatari), ma anche i modelli storici di integrazione: tanto quello multiculturale quanto quello assimilazionista⁵. Non a caso, le mosse per rimodulare il prototipo del modello assimilazionista per eccellenza, hanno preso piede nelle *Banlieues* francesi! Dunque, le ineguaglianze urbane, diventano la cartina di tornasole attraverso la quale leggere l'attualità delle segregazioni socio-spaziali, e pertanto, delle “marginalità avanzate”, provocando il tutto, quale risultato ultimo l'esclusione abissale. A ben vedere, non si tratta di un processo estemporaneo quanto piuttosto del risultato di processi sociopolitici radicati nella storia che, attraverso una miriade di misure, tendono verso una persistente de-umanizzazione e inferiorizzazione dei destinatari.

Si rende allora necessario analizzare più da vicino le costruzioni teoriche di “urban marginality” e di “esclusione abissale” quali nuovi fenomeni di segregazione socio-spaziale. Di fronte a tale forma di esclusione spazializzata, quali sono gli antidoti che può offrire l'interculturalismo? Quali, inoltre, le prassi che si riscontrano nei due modelli storici di integrazione così come attuati nel prototipo britannico e quello francese?

⁴ P. Marcuse, *The ghetto of exclusion: New forms of spatial division*, in «American Behavioral Scientist», 41, 3 (1997), pp. 311-337; L. Wacquant, *Punire i poveri. Il nuovo governo dell'insicurezza sociale*, Milano, Feltrinelli, 2007.

⁵ Per uno sguardo d'insieme delle dinamiche di segregazione urbana e marginalità in Francia e USA, si veda S. Body-Gendrot, *La ville divisée: Les ghettos urbains en France et aux États-Unis*, La Tour-d'Aigues, Éditions de l'Aube, 2001.

1. “Urban marginality” *tra esclusione, spazio e identità*

Se fino a pochi anni fa il concetto di “*urban marginality*” veniva associato con la rapida crescita delle città nel Sud globale (*favelas*, *bidonvillas* ecc.), negli anni recenti, lo stesso concetto viene sempre più spesso impiegato per descrivere i fenomeni di ghettizzazione e periferie ed esclusione nelle città occidentali⁶. Non più, dunque, una semplice fase transitoria quale esito “naturale” della crescita urbana quanto, piuttosto, il risultato di processi economici, politici e sociali più ampi che producono e riproducono disuguaglianze strutturali e sistemiche generando effetti multidimensionali⁷. Come sostiene Loïc Wacquant, si tratta di un “dispositivo territoriale di relegazione” in cui l’esclusione assume una forma spazializzata: la marginalità finisce per riprodursi attraverso meccanismi di segregazione urbana, stigmatizzazione culturale e disinvestimento istituzionale⁸.

Gli studi hanno messo in evidenza che quello della “*urban marginality*” è un fenomeno che assume forme complesse. È spaziale, perché riguarda quartieri esclusi dalle reti della mobilità e dei servizi. È economica, perché si accompagna a bassi livelli di occupazione e instabilità abitativa. Ma è anche simbolica, perché produce una narrazione stigmatizzante, in cui certi spazi urbani vengono percepiti come “pericolosi”, “abbandonati”, “devianti”⁹.

Ecco, allora, che la “marginalità urbana”, lungi dall’essere solo una mera condizione spaziale ed economica, diventa il contesto sociale che influenza profondamente il modo in cui gli individui e le comunità si percepiscono e vengono percepiti dagli altri, portando a processi di costruzione identitaria spesso segnati dallo stigma, dalla resistenza e dalla ricerca di riconoscimento. D’altro canto, da tempo, tali meccanismi sono stati attuati nelle città europee con specifiche comunità di vulnerabili, quale il caso di quella Rom¹⁰!

⁶E. Clerici, G. Ricotta, *Social exclusion and marginality in urban areas: Decolonizing theoretical and conceptual frameworks*, in «RTSA», 1 (2025), pp. 1-23 e la bibliografia *ivi* richiamata.

⁷R. Kempen, A. Murie, *The new divided city: Changing patterns in European cities*, in «Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie», 100, 4 (2009), pp. 377-398.

⁸L. Wacquant, *Territories of Urban Marginality, in Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality*, Cambridge, Polity Press, 2007.

⁹Wacquant, *Territories of Urban Marginality*, cit.

¹⁰G. Picker, *Racial cities: Governance and the segregation of Romani people in*

Gli studi sociologici sulle esperienze di marginalità hanno evidenziato come di fatto la mancanza di riconoscimento sociale e la percezione di non avere valore, spesso interiorizzate dagli abitanti delle aree marginali, plasmino un'identità segnata dalla svalutazione¹¹. La marginalità urbana, allora, non si esaurisce solo nell'influenza delle condizioni materiali di vita, ma plasma profondamente i processi di costruzione dell'identità individuale e collettiva. In tale contesto, dunque, come è stato osservato, lo spazio vissuto, spesso caratterizzato da deprivazione e abbandono, contribuisce alla formazione di un senso del luogo specifico, che può essere di resistenza, resilienza o alienazione¹². I singoli che vivono nei contesti di “marginalità urbana”, condividendo medesime esperienze di esclusione e di lotta per i diritti, finiscono per autoidentificarsi e riconoscersi all'interno del gruppo segregato spazialmente, dando vita a forti identità collettive basate sull'appartenenza a un quartiere o a un gruppo sociale marginalizzato¹³. Esplorando la complessa costruzione identitaria degli immigrati che vivono spesso in contesti di marginalità urbana, Abdelmalek Sayad ha evidenziato come la “doppia assenza” – della società d'origine e di quella ospitante – si traduca in una negoziazione continua tra l'identità di origine e quella del paese ospitante, spesso in un contesto di discriminazione ed esclusione¹⁴.

Connesso al processo di marginalizzazione urbana, inoltre, rimane anche quello di “gentrificazione”. Invero, se quest'ultimo processo indica quella dislocazione dei “vecchi abitanti” verso altre periferie in un'opera di “nuova trasformazione urbana” portando investimenti e miglioramenti infrastrutturali, il risultato finale è quello di ristabilire il confine (anche spaziale) tra un “noi” e un “altri” in un persistente

urban Europe, London-New York, Routledge, 2017; per uno sguardo d'insieme con specifico riferimento al caso italiano, si veda M. Troisi, *Gruppi minoritari vulnerabili e Costituzione. Il caso dei Rom*, Bari, Cacucci Editore, 2023.

¹¹ Pierre Bourdieu evidenzia come «*Le sentiment de n'être rien, de n'avoir aucune espèce de valeur, qui est au principe de tant de conduites désespérées, est sans doute lié à l'expérience répétée du déni de reconnaissance sociale*». Cf. P. Bourdieu, *La miseria del mondo*, Paris, Seuil, 1999, p. 167.

¹² H. Lefebvre, *La production de l'espace*, Paris, Anthropos, 1974.

¹³ Per dirla con M. Castells, *The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements*, California, University of California Press, 1983, p. 22: «*Collective identity, then, is the process by which social actors recognize themselves and are recognized as members of a given social category*».

¹⁴ A. Sayad, *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1999, p. 36 ss.

gioco di inclusione ed esclusione delle classi che finisce per ridisegnare le “marginalità”. In definitiva, la gentrificazione «[...] *is thus a class restructuring of space, a restructuring of who lives where*»¹⁵.

2. Dalla “urban marginality” all’esclusione abissale

Se, come sopra si è cercato di evidenziare, la “urban marginality” in un gioco di inclusione/esclusione solo apparentemente spaziale finisce per definire le identità risultando il corpo sociale delle città multiculturali di fatto ma – negli effetti e nei diritti – “ghettizzato” tra “noi” e “loro”, la ghettizzazione solo apparentemente urbanistica definisce in maniera spaziale collettività distinte nei diritti e nei valori nei quali si auto ed etero identificano i singoli componenti dei gruppi. Le dinamiche di esclusione e marginalizzazione, dunque, possono colpire in modo sproporzionato le comunità immigrate che possono trovarsi in situazioni di vulnerabilità socio-spaziale e subire processi di inferiorizzazione e deumanizzazione. E, come aveva già osservato Boaventura de Sousa Santos, i gruppi esclusi non possono realisticamente rivendicare diritti, poiché sono considerati inferiori e talvolta “non pienamente umani”¹⁶.

Com’è noto, gli stranieri, ottengono dall’ordinamento giuridico ospitante una definizione, per così dire, in “negativo” rispetto alla categoria dei “cittadini”, ai quali l’ordinamento giuridico attribuisce il massimo grado del godimento dei diritti, civili, sociali e politici, riconosciuti¹⁷. Da tale definizione “per sottrazione” rispetto ai cittadini, ne deriva che il corpo sociale prevalente che vive lo spazio della “marginalità urbana”, oltre a minori opportunità economiche è caratterizzato

¹⁵ N. Smith, *The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City*, London-New York, Routledge, 1996, p. 288.

¹⁶ B. de S. Santos, *The End of the Cognitive Empire: The Coming of Age of Epistemologies of the South*, Durham, Duke University Press, 2017.

¹⁷ Cf. E. Grosso, *Straniero (status costituzionale dello)*, in «Digesto/Discipline. Pubblicistiche», XV (1999), p. 156 ss.; G.U. Rescigno, *Note sulla cittadinanza*, in «Diritto pubblico», 3 (2000), pp. 751-765; Id., *Cittadinanza: riflessioni sulla parola e sulla cosa*, in «Rivista di diritto costituzionale», (1997), pp. 37-42. Come osservato da A. Ruggeri, *Cittadini, immigrati e migranti, alla prova della solidarietà*, in «Diritto, immigrazione, cittadinanza», 2 (2019), p. 3 (1-32), «La nozione di “cittadino” ed ex adverso di “straniero” o, meglio, di “non cittadino” [...]».

anche da minore potere politico. Basti qui ricordare che, in assenza del requisito della cittadinanza, agli stranieri è precluso l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, e dunque di ogni forma di partecipazione politica fondata sul diritto di voto, un diritto che, non essendo loro riconosciuto, li esclude strutturalmente dal processo decisionale democratico¹⁸.

La circostanza da ultimo menzionata ha spesso – o quasi sempre – come risultato un disinvestimento, fino a giungere a una forma di abbandono di fatto di tali aree da parte delle istituzioni statali. Al contempo, l'adozione di approcci securitari e la criminalizzazione di comportamenti legati alla povertà rafforzano lo stigma e l'isolamento delle comunità marginalizzate¹⁹, alimentando un ciclo di esclusione.

Attraverso questi ed altri effetti multidimensionali, laddove, non si intervenga prontamente e con misure correttive adeguate, la marginalità urbana può dare vita ad un “ghetto di esclusione”²⁰ che può degenerare in una forma wacquantiana di “marginalità avanzata”²¹ o di “iper ghetto di esclusione abissale”²², connotate da una vera e propria disconnessione: un taglio netto dalle reti sociali, dalle istituzioni e dai flussi di opportunità.

¹⁸ La bibliografia sul punto è sterminata. Per una lettura d'insieme e per una recente analisi critica in senso evolutivo del fenomeno, si rinvia per tutti all'opera monografica di A. Rauti, *La decisione sulla cittadinanza. Tra rappresentanza politica e fini costituzionali*, Napoli, Editoriale Scientifica s.r.l., 2020, e alla bibliografia ivi richiamata.

¹⁹ Come è stato osservato «*The carceralization of the ghetto operates through a dialectic of territorial confinement, social control, symbolic degradation, and lived experience*». Così, L. Wacquant, *Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality*, Cambridge, Polity Press, 2008, p. 7.

²⁰ Caratterizzato da una combinazione di «*spatial concentration, social isolation, economic marginality, political powerlessness, and cultural stigmatization*». Cf. Marcuse, *The ghetto of exclusion: New forms of spatial division*, cit.

²¹ «*Advanced marginality is characterized by the intertwined and mutually reinforcing dynamics of territorial stigmatization, social fragmentation, the retraction of the welfare state, the spread of insecurity in the labor market, and the invasive presence of the penal state*», Wacquant, *Urban Outcasts*, cit., p. 7; Id., *Revisiting territories of relegation: Class, ethnicity and state in the making of advanced marginality*, in «*Urban Studies*», 53, 6 (201), pp. 1077-1088.

²² «*The new urban poverty is thus simultaneously more spatially concentrated, more socially fragmented, more racially and ethnically homogeneous, and more tightly linked to the penal system than its predecessor. I call this novel configuration 'hyperghetto' to underscore its qualitative difference from the old ghetto as a tool of ethnoracial confinement and control*», così L. Wacquant, *Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity*, Durham-London, Duke University Press Books, 2007, p. 42.

3. Modelli storici di integrazione e “urban marginality”: una comparazione tra UK e Francia

Com'è noto, il Regno Unito e la Francia rappresentano due modelli marcatamente diversi nel loro approccio storico, sociale e politico alla diversità culturale, essendo il primo il prototipo del modello multiculturale e il secondo quello del modello assimilazionista. D'altro canto, è altresì pacifico che i modelli tradizionali tendono ad aprirsi o a chiudersi privilegiando i *pool* o i *push factors*, in base ai diversi fattori, apportando, quindi, spesso correttivi pur rimanendo fedeli ai propri principali formanti²³. Ciò premesso, si nota che, forti della storica esperienza multiculturale, in Gran Bretagna a partire dal 2001, in alcuni documenti ufficiali – con la relazione Cantle²⁴ e i successivi documenti politici come la relazione della Commissione per l'integrazione e la coesione – si è iniziata a sottolineare la necessità di intensificare i contatti e il dialogo tra i gruppi tramite un approccio che posiziona la cultura come dinamica e in evoluzione, piuttosto che come un attributo fisso di gruppi particolari²⁵. L'interculturalismo, dunque, è emerso in parte come reazione ai limiti dei modelli politici multiculturati che erano visti come un rafforzamento delle identità segregate²⁶. Per, contro, invece, il riconoscimento del pluralismo culturale, rimane

²³ Cf. S. Sassen, *Migranti, coloni, rifugiati: dall'emigrazione di massa alla fortezza Europa*, Milano, Feltrinelli, 1999.

²⁴ T. Cantle, *Community cohesion: a report on the Independent review team*, London, Home Office, 2001, disponibile all'indirizzo <https://tedcantle.co.uk/pdf/communitycohesion%20cantlereport.pdf> (ultimo accesso: 21 maggio 2025).

²⁵ T. Cantle, *Interculturalism: for the era of globalisation, cohesion, and diversity*, in «Political Insight», 4 (2012), pp. 38-41.

²⁶ La letteratura sul multiculturalismo in UK è ampia e articolata. Per un quadro di sintesi dalle origini del modello all'attualità, si veda la ricostruzione di M.A. Aziz, *The Origins, History and Development of Multiculturalism in the UK*, pp. 59-75; sul *shift* del modello verso l'interculturalismo, invece, M. Ferrara, *'Interculturalism' or 'Critical Multiculturalism': Which Discourse Works Best?*, pp. 75-89, ambedue in *Unedited Workshop Proceedings: Debating Multiculturalism*, vol. 1, a cura di M. Ferrara, S. Robinson, O. Sener, London, Dialogue Society, 2012; e anche P. Gilroy, *After empire: melancholia or convivial culture*, London, Routledge, 2007; W. Kymlicka, *Defending diversity in an era of populism: multiculturalism and interculturalism compared*, in *Interculturalism and multiculturalism: debating the dividing lines*, a cura di N. Meer, T. Modood, R. Zapata-Barrero, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2016, pp. 158-177; N. Meer, T. Modood, *How does Interculturalism Contrast with Multiculturalism?*, in «Journal of Intercultural Studies», 33, 2 (2012), pp. 175-196.

del tutto estraneo al quadro politico francese che da sempre predilige i principi della laicità e dell’assimilazione, dando priorità a un’identità nazionale omogenea²⁷.

In ambedue gli ordinamenti, la crisi economica e la situazione attuale geopolitica, va di pari passo con dinamiche politiche populiste che individuano nell’immigrato il “nemico inventato”, adottando, pertanto, misure legislative che privilegiano i *push away factors*²⁸.

Sia il Regno Unito che la Francia si trovano ad affrontare significative disparità economiche che contribuiscono all’emarginazione urbana. I centri urbani con un’alta percentuale di minoranze etniche, come Peckham a Londra, dove il 42% dei residenti è nato all’estero²⁹, spesso si trovano ad affrontare ulteriori livelli di emarginazione. In Francia, l’insistenza sull’uniformità culturale ha avuto importanti implicazioni per la politica urbana che scoraggia i marcatori visibili della differenza culturale. Le tendenze escludenti di questo modello sono evidenti nella persistente segregazione nelle aree suburbane (*banlieues*) dove risiedono molte comunità di immigrati. Nonostante questa tendenza comune, le risposte politiche sottostanti differiscono.

Pertanto, l’interculturalismo del Regno Unito – nonostante le dinamiche anti-immigratorie che hanno accompagnato la Brexit³⁰ – non riguarda solo lo scambio culturale superficiale, ma anche la reimmaginazione degli spazi urbani in cui i migranti diventano partecipanti attivi nel plasmare la vita della comunità. Ad esempio, gli studi sull’urbanistica dei migranti illustrano che i migranti si impegnano

²⁷ Sui formati unificanti e omologanti del prototipo francese, per tutti si veda E. Grosso, *Dall’assimilazione desiderata all’identità rivendicata. Ascesa e crisi del modello francese di integrazione di fronte all’inedita sfida del multiculturalismo*, in *Strumenti, percorsi e strategie dell’integrazione nelle società multiculturali*, a cura di G.C. Ferroni, V. Federico, Napoli, ESI, 2018, pp. 297-317.

²⁸ Per uno sguardo minimo d’insieme in tal senso si veda European Council on Refugees and Exiles (ECRE), *UK Practices Pushbacks as France, NGOs and the UN Deem “Turn-Around” Tactics Unsafe and Unlawful*, 17 September, 2021; B. Nacer, *Changes in migration policies in France from 1918 to 2024*, in «Revue d’Histoire Méditerranéenne», 6, 2 (2025), pp. 340-353.

²⁹ S. Hall, *Migrant Urbanisms: Ordinary Cities and Everyday Resistance*, in «Sociological Review», 63, 4 (2015), pp. 658-679.

³⁰ J.M. Goodwin, H. Oliver, *The 2016 Referendum, Brexit and the Left Behind: An Aggregate-level Analysis of the Result*, in «The Political Quarterly», 87, 3 (2016), pp. 323-332.

in modo creativo con gli spazi urbani, producendo una “resistenza quotidiana” attraverso pratiche che sfidano sia la segregazione spaziale che l’esclusione economica³¹.

Le recenti iniziative a sostegno dei micro-fornitori nell’assistenza sociale testimoniano un rinnovato impegno verso forme di mobilitazione dal basso e risposte radicate nelle comunità locali. Si tratta di interventi orientati a responsabilizzare soggetti storicamente esclusi dai servizi pubblici tradizionali³². In questo quadro, migranti e residenti di lungo periodo hanno dato vita a reti informali e spazi di espressione culturale che mettono in discussione le narrazioni dominanti dell’esclusione. Queste esperienze, spesso sviluppate al margine delle strutture statali formali, offrono soluzioni innovative alle sfide quotidiane, costruendo modelli alternativi di welfare. I micro-fornitori di assistenza sociale – piccole realtà organizzate a livello comunitario – giocano un ruolo cruciale nel colmare le carenze del sistema pubblico, offrendo servizi personalizzati che spaziano dal sostegno economico all’assistenza emotiva e relazionale. Tali pratiche, oltre a rispondere ai bisogni concreti delle fasce più vulnerabili, contribuiscono a rafforzare i legami sociali e a promuovere processi inclusivi, rivelandosi veri e propri catalizzatori di coesione e partecipazione³³. Costruendo capacità locali e promuovendo l’auto-aiuto della comunità, queste iniziative lavorano per contrastare gli effetti negativi dell’austerità e dell’abbandono. Trattasi di una *best practice* che viene fortemente incoraggiata anche dalle istituzioni statali locali. Un esempio ne è la *Citizenship and Integration Initiative* (CII) lanciata nel 2017 a Londra e finanziata con 1 milione di euro dal Comune³⁴. In tal senso, quella resistenza/resilienza della

³¹ Hall, *Migrant Urbanisms: Ordinary Cities and Everyday Resistance*, cit.

³² C. Needham, C. Hall, *Commissioning for Personalisation: From the Margins to the Mainstream*, in «Social Policy & Administration», 44, 1 (2010), pp. 23-39.

³³ Hall, *Migrant Urbanisms: Ordinary Cities and Everyday Resistance*, cit.

³⁴ Come si sottolinea nel documento ufficiale della presentazione dell’Iniziativa «At its core, this initiative is about testing a new model of cross-sector partnership working between London’s regional government authority, civil society organisations, and independent philanthropic funders. The CII is based around three key areas: participation, encouraging active citizenship and increasing voter registration; equalities, supporting young Londoners and Europeans to secure their legal rights; and relationships, creating a hospitable environment for Londoners». Cf. *Citizenship and Integration Initiative*, disponibile all’indirizzo: <https://www.london.gov.uk/programmes-strategies/communities-and-social-justice/migrants-and-refugees/how-we-work-migrants-and-refugees-london> (ultimo accesso: 21 maggio 2025).

comunità, nata dal basso, viene captata da parte delle istituzioni statali locali e centrali che la integrano all'interno della *policy* istituzionale.

A differenza del modello britannico, in cui le politiche lavorano per coinvolgere i migranti nella vita urbana, le politiche assimilazioniste francesi hanno talvolta contribuito all'invisibilità della diversità culturale, minando la coesione della comunità e rafforzando la segregazione spaziale.

La segregazione spaziale e la gentrificazione sono fenomeni largamente riscontrabili in Francia³⁵. Non si può non constatare come, di fatto, le *banlieues* suburbane sono esempi lampanti di emarginazione urbana. I residenti di queste aree incontrano spesso ostacoli sistemici all'occupazione, all'istruzione e alla mobilità sociale. Questa emarginazione è aggravata da una retorica politica che enfatizza l'unità nazionale e l'omogeneità culturale, mettendo da parte le distinte identità delle comunità di immigrati³⁶. L'esclusione sociale che ne deriva non solo influisce sulle prospettive economiche, ma alimenta anche cicli di disincanto politico e disordini sociali³⁷.

Malgrado il fatto che le rivolte delle *banlieues* del 2005 furono reazioni a un tentativo di controllare il comportamento del pubblico attraverso varie istituzioni sociali, inclusa la polizia, nel 2017 è stata introdotta una legge che conferisce agli agenti di polizia il diritto di usare le armi in caso di “assoluta necessità”, sebbene con notevole ambiguità, lasciando spazio all'interpretazione basata sulla discrezione del singolo agente. Le proteste seguite all'uccisione da parte

³⁵ J.-Y. Authier, *Réhabilitation et embourgeoisement des quartiers anciens centraux. Étude des formes et des processus de micro-ségrégation dans le quartier Saint-Georges à Lyon*, Paris, Ministère de l'Équipement, du Logement, des Transports et du Tourisme, 1997 ; Y. Grafmeyer, *Habiter Lyon. Milieux et quartiers du centre-ville*, Paris et Lyon, Éditions du CNRS et Presses universitaires de Lyon, 1991.

³⁶ Z. Onur, *French Banlieues and the Consequences of Spatial Segregation*, Howard University, Center of Excellence in Housing and Urban Research and Policy, 2023, disponibile all'indirizzo: <https://coascenters.howard.edu/french-banlieues-and-consequences-spatial-segregation> (ultimo accesso: 21 maggio 2025); M. Angélil, S. Cary, *The Paris 'banlieue': peripheries of inequity*, in «Journal of International Affairs», 65, 2 (2012), pp. 57-67; C. Bertossi, *French Republicanism and the Ethnicization of Immigration*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2008.

³⁷ H. McAvay, G. Verdugo, *Income inequality and segregation in the Paris Metro Area (1990-2015)*, in *Urban socio-economic segregation and income inequality*, a cura di M. van Ham, T. Tamaru, R. Ubareviciene, H. Janssen, Cham, Springer, 2021, pp. 329-345.

della polizia del diciassettenne Nahel Merzouk hanno rianimato il dibattito sulla violenza della polizia a causa di motivazioni razziste³⁸.

Nella medesima direzione va anche legge n. 2021-1109 del 24 agosto 2021 contro il separatismo, approvata dall'Assemblea Nazionale francese, nota come "legge sul rafforzamento del rispetto dei principi repubblicani"³⁹. Le molteplici misure previste sopprimono ogni forma di pratica particolaristica in quanto ritenute incompatibili con il principio di laicità della Repubblica francese. Le critiche hanno evidenziato come, ancora una volta, tali misure adottate dal legislatore francese rischiano di accentuare la stigmatizzazione delle comunità privilegiando la separazione e la marginalizzazione⁴⁰. Alcune tra le misure previste obbligano alla neutralità nelle organizzazioni che collaborano con i servizi pubblici, consentendo al governo di esercitare un controllo maggiore sulle associazioni e ONG. Più in particolare le associazioni o le fondazioni che richiedono un sussidio pubblico dovranno impegnarsi a rispettare il carattere laico e i principi della Repubblica in un "contratto di impegno repubblicano". In caso di violazione di tale obbligo, non solo la sovvenzione dovrà essere rimborsata, ma si arriva fino a giungere ad uno scioglimento dell'associazione o fondazione.

Si può ritenere, pertanto, che nel caso francese poco spazio rimane per una forma di resistenza/resilienza delle comunità nata dal basso, venendo il tutto "soppresso" dall'uniformità imposta in maniera capillare dal livello statale centrale.

Nel Regno Unito, le politiche interculturali abbinate a interventi economici mirati sono concepite per stimolare l'impegno della comunità e l'integrazione sociale. Al contrario, il rigido modello di

³⁸ Su tali aspetti, cf. J.-L. Mélenchon, *We're in Danger Because the Government No Longer Controls the Police*, 7 jul. 2023, disponibile all'indirizzo: <https://www.rsn.org/001/jeanluc-mlenchon-were-in-danger-because-the-government-no-longer-controls-the-police.html> (ultimo accesso: 21 maggio 2025); The Bubble, *Geographies of violence: The intersection of race and class in France's banlieues*, 6. dicembre 2022, disponibile all'indirizzo: <https://www.thebubble.org.uk/columns/geographies-of-violence-the-intersection-of-race-and-class-in-frances-banlieues> (ultimo accesso: 21 maggio 2025).

³⁹ *Loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République*, in «Journal officiel de la République française», 25 août 2021, disponibile all'indirizzo: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043967624> (ultimo accesso: 21 maggio 2025).

⁴⁰ T. Stovall, *White Freedom: The Racial History of an Idea*, Princeton, Princeton University Press, 2021, p. 156 ss.

assimilazione della Francia può offrire uniformità in linea di principio, ma in pratica può portare all'esclusione economica e alla concentrazione della povertà nei margini urbani, rafforzando la segregazione spaziale.

In linea con l'operatività delle *policy* statali sull'integrazione nei due modelli storici, si denota che: il quadro interculturale del Regno Unito incoraggia approcci dinamici e dal basso verso l'alto all'integrazione; l'ideale assimilazionista della Francia, invece, rafforza l'approccio dall'alto verso il basso. In tal senso, nel caso francese, l'approccio “top-down” delle politiche statali, lascia poco spazio alla resilienza delle comunità degli immigrati e delle varie ONG locali scontrandosi il tutto con l'accentramento tipico del modello assimilazionista.

Conclusioni

Le costruzioni teoriche di “*urban marginality*” e di esclusione abissale evidenziano come la marginalità urbana non sia semplicemente una condizione spaziale o economica, ma un fenomeno multidimensionale che coinvolge aspetti simbolici, sociali e politici. La segregazione socio-spaziale, la stigmatizzazione culturale e il disinvestimento istituzionale si intrecciano per creare spazi di esclusione che influenzano profondamente l'identità degli individui e delle comunità. La marginalità, infatti, si manifesta non solo nelle condizioni materiali di vita, ma anche nella costruzione di narrazioni stigmatizzanti e nella percezione di sé come “altri”, alimentando processi di svalutazione e disumanizzazione. Ne deriva, pertanto, che l'esclusione abissale rappresenta l'estremo risultato di dinamiche di marginalizzazione radicate in strutture sociopolitiche storiche e attuali, che tendono a rafforzare le disuguaglianze e a limitare i diritti delle comunità vulnerabili⁴¹.

L'analisi comparativa delle *policy* adottate dai due ordinamenti prototipi – Gran Bretagna e Francia – evidenzia come le strategie adottate influenzino profondamente le dinamiche di marginalità urbana e segregazione socio-spaziale. Nonostante le differenze ideologiche nei loro approcci – il multiculturalismo nel Regno Unito e l'assimilazionismo in Francia –, entrambi i Paesi si confrontano con sfide legate alla segregazione socio-spaziale e all'esclusione che possono

⁴¹ Cfr. *supra*: par. 2 e 3.

portare alla esclusione abissale di comunità marginalizzate⁴². Rispetto a tale convergenza, tuttavia, si denota un differente approccio della comunità e del legislatore.

Nel Regno Unito, un approccio interculturale emergente sembra valorizzare la resilienza dal basso e l'integrazione attiva dei migranti nello spazio urbano, sebbene non senza tensioni, come evidenziato dalle dinamiche anti-immigrazione legate alla Brexit⁴³. La Francia, d'altra parte, persiste in un modello assimilazionista che, pur mirando all'uniformità e all'omogeneità culturale, rischia di accentuare l'invisibilità delle diversità culturali e la marginalizzazione, specialmente nelle *banlieues*. Mentre il Regno Unito, con il suo approccio interculturale e le sue pratiche dal basso, favorisce la partecipazione attiva delle comunità e promuove pratiche di resistenza e auto-organizzazione⁴⁴, la Francia, con il suo modello assimilazionista e con l'approccio dall'alto, tende a rafforzare la segregazione e a limitare lo spazio per la resilienza delle comunità⁴⁵.

Per contrastare l'esclusione abissale, è fondamentale promuovere approcci che vadano oltre la mera gestione spaziale, favorendo pratiche di riconoscimento, inclusione e partecipazione attiva delle comunità marginalizzate. La crescente consapevolezza delle esclusioni abissali e delle marginalità avanzate, nel caso della Gran Bretagna evidenzia i risultati positivi delle politiche più inclusive e degli interventi che valorizzino le pratiche di resistenza dal basso. Solo così si potrà sperare di costruire città più coese, dove la diversità diventi un valore condiviso e non un motivo di esclusione.

⁴² Onur, *French Banlieues and the Consequences of Spatial Segregation*, cit.

⁴³ Goodwin, Oliver, *The 2016 Referendum, Brexit and the Left Behind: An Aggregate-level Analysis of the Result*, cit.

⁴⁴ Tale pare sia il risultato dei micro-fornitori che, pur se inizialmente nati come resistenza/resilienza delle comunità, poi sono diventati una *best practice* inglobata nella *policy* del comune di Londra. Si veda a tal proposito l'analisi svolta nel par. 4.

⁴⁵ A tale conclusione si può giungere se si tiene presente l'evoluzione della più recente legislazione francese come, ad esempio, la legge n. 2021-1109 del 24 agosto 2021 contro il separatismo, approvata dall'Assemblea Nazionale francese e nota come "legge sul rafforzamento del rispetto dei principi repubblicani". Si veda a tal proposito l'analisi effettuata nel par. 4.

Capitolo 8

La pianificazione standardizzata e il “caso Milano”: riflessioni dopo un’audizione parlamentare*

Pier Luigi Portaluri

Abstract

Il contributo offre un’analisi critica del p.d.l. n. 1987/’24, che ambisce a rimodellare la disciplina del governo del territorio, con un’attenzione particolare al “caso Milano”. Attraverso l’esame dei nove commi dell’unico articolo, l’autore mette in luce le contraddizioni insite del testo: da una parte, la visione futuristica e l’intento di rigenerazione urbana, dall’altra la vaghezza dei termini temporali e dei criteri di applicazione, che rischiano di trasformare la norma in un regime permanente e di lasciare ampi spazi alla discrezionalità degli organi applicativi. In particolare, lo scritto evidenzia che il comma 1 prepara il terreno per un riordino organico incerto, mentre il comma 2 estende, in maniera indefinita, l’applicazione della disciplina agli interventi già realizzati o assentiti. Il comma 3, analizzando la nozione di “conformità”, rivela una sostanziale trasformazione in “compatibilità”, con il rischio implicito di un condono discrezionale che si scontra con la giurisprudenza costituzionale. Successivamente, si affronta la problematica della frammentazione degli standard edilizi, esaminando l’effetto delle deroghe regionali e la delicata questione della pianificazione attuativa, soprattutto nel contesto della ristrutturazione edilizia (commi 4, 5 e 6). L’analisi lascia spazio a una riflessione finale che, pur riconoscendo l’importanza di una pianificazione standardizzata per garantire certezza e ordine, suggerisce un approccio mirato e circoscritto al caso milanese, al fine di evitare gli effetti negativi di una normativa troppo generica e di un’inesauribile burocrazia difensiva.

The paper offers a critical analysis of the legislative draft p.d.l. 1987/’24, which seeks to reshape the governance of territorial planning with particular attention to the “Milano case.” By examining the nine subsections of its sole article, the author highlights the text’s inherent contradictions: on one hand, a futuristic vision and the intent for urban regeneration; on the other, vague temporal terms and application criteria that risk turning the rule into a permanent regime, leaving broad discretionary margins

* Una versione più ampia e approfondita di questo contributo è in corso di pubblicazione nella Rivista «Nuove Autonomie», 3 (2024), p. 289 ss.

for the implementing bodies. In particular, the contribution points out that subsection 1 lays the groundwork for an uncertain organic restructuring, while subsection 2 indefinitely extends the rule's application to both already completed and permitted interventions. Subsection 3, by analyzing the notion of "compliance," reveals a substantial shift toward "compatibility," with the implicit risk of a discretionary amnesty that conflicts with constitutional jurisprudence. The paper then addresses the problem of fragmented building standards by examining the effects of regional derogations and the delicate issue of action planning, especially in the context of building renovation (subsections 4, 5, and 6). The paper concludes with a final reflection which, while recognizing the importance of standardized planning for ensuring certainty and order, suggests a targeted and circumscribed approach focusing on the Milan case. This is proposed as a means to avoid the negative effects of an overly generic regulatory framework and an unending defensive bureaucracy.

Sommario: 1. Un caso, un metodo e quattro chiavi di lettura. – 2. Il comma 1 della p.d.l. 1987. Sogni nascosti (quindi pericolosi). – 3. Il comma 2 della p.d.l. 1987. Eccesso di discrezionalità applicativa e rischio di inattuazione per burocrazia difensiva. – 4. Il comma 3. Conformità o mera compatibilità degli interventi? Verso un vieto condono discrezionale. – 5. Il cuore della vicenda: la sgradita inderogabilità degli standard. – 6. La lett. b) del comma 3. La deroga alle distanze e la pianificazione attuativa. – 7. Il comma 4. Nuovi perimetri (e nuovi rischi d'incoerenza costituzionale) della regolazione in materia di ristrutturazione edilizia. – 8. Il comma 5. Il provvedimento demolitivo o ripristinatorio. – 9. Il comma 6. Ancora sulla ristrutturazione. – 10. Il comma 7 e il comma 9. Una disposizione ovvia e una clausola di stile. – 11. Il comma 8 e gli intricati rapporti della p.d.l. col codice Urbani. – 12. Marcel Déat e la pianificazione standardizzata: per una via d'uscita giusta, effettiva e costituzionale.

1. *Un caso, un metodo e quattro chiavi di lettura*

La Camera dei Deputati sta esaminando una p.d.l. – la n. 1987/'24 (*Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana*) – che intende dare una risposta organica alle problematiche emerse nei mesi scorsi circa le modalità di gestione di specifiche, importanti trasformazioni territoriali nel Comune di Milano (e non solo): queste righe contengono le mie riflessioni dopo essere stato audito a Montecitorio dall'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici).

Il disegno racchiuso in quella p.d.l. è però molto più ampio, poiché esso guarda anche al futuro – e a *tutto* il territorio italiano – in una

prospettiva di vigenza certamente non di breve periodo.

La normazione consiste in un solo articolo, composto da nove commi.

I temi affrontati – pur nella brevità del testo – sono assolutamente cruciali, concernendo *in apicibus* i due pilastri sui quali si fonda il trilito del nostro diritto urbanistico: il principio di pianificazione e quello di standardizzazione.

Ritengo quindi preferibile parlare della p.d.l. mediante un approccio strettamente esegetico: cioè analizzando i commi nella loro successione numerica, pur cogliendone ovviamente i nessi semantico-precettivi.

Ci sono quattro criteri di avvicinamento interpretativo alla p.d.l. n. 1987/24 (*Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana*): quattro precomprensioni (che peraltro aspirano – fallibilmente – alla neutralità). Tipi, a loro volta, divisi in due gruppi.

Primo gruppo. Leggere le norme: a) come rivolte al passato; b) come rivolte al futuro.

Secondo gruppo. Leggere le norme: a) come se concernessero solo il "caso Milano"; b) come norme che "ricadono" su tutto il territorio italiano.

Poiché questi quattro criteri si intersecano continuamente, ho ritenuto preferibile procedere seguendo l'ordine dei commi che compongono l'unico articolo della p.d.l., segnalando in corso d'analisi la rilevanza di uno o più di quei criteri.

2. Il comma 1 della p.d.l. 1987. Sogni nascosti (quindi pericolosi)

Possiamo quindi partire dal comma 1, per il quale:

«1. In vista di un riordino organico della disciplina di settore, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane coordinano l'esercizio delle rispettive competenze al fine di individuare, nell'ambito dei vincoli desumibili dalla normativa nazionale, i casi in cui è necessario adottare un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata [...] e gli interventi qualificati come

ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), [t.u. edilizia, n.d.r.] tenuto conto delle esigenze di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.».

Può sembrare che vi siano due “termini” che regolano la tempistica delle attività di cui il comma parla. Il primo discende dall'*incipit* del comma: «*in vista*». Qualcosa, dunque, che si scorge lontanissimo, tanto da essere forse inattingibile. Che si tratti di una visione non meno desiata che sottratta a ogni chelazione, lo si comprende con certezza non appena si prosegue nella lettura: la veduta riguarda addirittura qualcosa di non troppo diverso dal sol dell'avvenire, cioè «*un riordino organico della disciplina di settore*».

Ecco che quei quattro criteri di lettura ci vengono utili. Non c'è dubbio che il comma: a) riguardi il futuro (e che futuro!); b) concerna l'intero territorio.

Superiamo, ancora, un'altra trascurabile incertezza: cosa s'intenda per “disciplina di settore”. Penso si tratti del disegno molto ambizioso di donare all'Italia una nuova legge urbanistica dopo quella che, fra mille difficoltà, Gorla riuscì nel 1942 a strappare a un distratto, ma comunque renitente, Mussolini.

In sintesi, il primo sintagma («*In vista di un riordino organico della disciplina di settore*») è – a causa del suo orizzonte temporale che coincide con l'infinito – affatto privo di qualunque significato precettivo (se si esclude un vago sentore di ottimistica parenesi).

Andiamo avanti. Incontriamo subito una seconda indicazione temporale: «*entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge*». Questa volta il termine è definito con precisione. E si riferisce a un non meglio definito atto o procedimento di coordinamento – da adottare «*previa intesa in sede di Conferenza unificata*» – tra «*il Governo, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane*», ordinato a individuare:

- a) «*i casi in cui è necessario adottare un piano particolareggiato o di lottizzazione*»,
- b) «*gli interventi qualificati come ristrutturazione edilizia*».

Privo di una qualificazione espressa come perentorio, con annessa sanzione in caso di inosservanza (ma non si vede qual mai potrebbe essere), anche questo secondo momento di regolazione *quoad tempus* resta esiliato in un limbo di irrilevanza giuridica. O *sembrerebbe* tale,

cioè irrilevante. Invece quel termine gioca un ruolo fondamentale proprio perché ordinatorio. Intendiamoci bene. Riferito a un qualunque atto giuridico, un termine ordinatorio è di regola irrilevante: la sua violazione non genera infatti effetti giuridici specifici, consentendo che l'atto sia posto in essere anche dopo la scadenza.

Tutto cambia, però, nel caso in cui vi sia una norma che limita la durata di un determinato istituto o regime giuridico sino al compimento di quell'atto sottoposto a un termine *ordinatorio*. Il risultato è chiaro: quell'istituto o regime giuridico avrà una durata tendenzialmente *sine die*. Allo stesso modo, anzi *a fortiori*, se l'utilizzabilità di quell'istituto o regime giuridico è sottoposta a un termine ottativo («*in vista di*»).

È questo, in realtà, lo schema su cui è costruita la p.d.l. Ovviamente ci tornerò commentando i commi successivi al primo.

Tocca ora al *quid faciendum*, all'oggetto cioè della previsione. Semplicemente quel *quid* non c'è, o meglio è giuridicamente impossibile. Poiché le norme in esame concernono il governo del territorio, la competenza regolativa (ovviamente intrasferibile) spetterebbe anzitutto – in sede concorrente *ex art. 117, comma 3, Cost.* – solo al Parlamento (per la definizione dei principi fondamentali) e alle Regioni. Ma la definizione qualificatoria degli interventi edilizi rientra nella potestà legislativa *esclusiva* dello Stato. Non è facile comprendere, pertanto, quale spazio possa avere qui un atto di coordinamento, e quale ruolo possano giocare Regioni, Province e Comunità montane.

Ancora. Il comma ha un inciso: «*nell'ambito dei vincoli desumibili dalla normativa nazionale*». Tralasciamo la scelta lessicale incentrata sulla nazione invece che sullo Stato. Cosa sono di preciso questi «*vincoli*» nel cui «*ambito*» – si noti bene – la normazione *de qua* deve restare?

La risposta deve partire da un presupposto: non cercare nell'inciso in commento una precisione terminologica troppo elevata. Allargando l'area semantica della p.d.l., possiamo arrivare al risultato interpretativo secondo cui questi misteriosi vincoli altro non sarebbero – versando in materia a potestà ripartita – che i principi fondamentali della materia «*governo del territorio*». Purtroppo per la p.d.l., sta di fatto che questi principi fondamentali sono a maglie così strette da non permettere neppure una legislazione per così dire interstiziale.

Non v'è dunque nulla da regolare, perché nell'«*ambito*» in questione non vi sono spazi vuoti. A meno che – il dubbio è forse malizioso – la *ratio* della norma sia un'altra: non quella (ontologicamente impossibile) di *dettagliare* i principi fondamentali nei due settori della pianificazione attuativa e della ristrutturazione edilizia, ma di *cambiarli*. Se è così, lo

capiremo dall'analisi dei commi successivi. Anticipo le conclusioni: la risposta è affermativa, poiché l'obiettivo della p.d.l., come desumibile dall'analisi complessiva di tutti i commi di cui è composta, è quello di *modificare* i principi fondamentali desumibili sino a oggi. E ciò, anche se – visto come è scritta la norma – non è possibile modificare i principi fondamentali rimanendo, contraddittoriamente, nel loro ambito.

Questo comma primo finisce come è iniziato: oniricamente, fra Leopardi e Foscolo. Agli interminati spazi che – come dice in apertura il comma – ci separano dalla nuova legge organica (il «*riordino organico della disciplina di settore*») corrisponde, in chiusura, il catalogo delle magnifiche sorti e progressive perseguendo dai suddetti coordinanti. E il comma non pecca certo di poca ambizione, nel disegnarle: «*attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.*».

3. *Il comma 2 della p.d.l. 1987. Eccesso di discrezionalità applicativa e rischio di inattuazione per burocrazia difensiva*

Passiamo al comma 2. Lo riporto, sempre per comodità di lettura.

«2. *Gli interventi realizzati o assentiti fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del settore di cui al comma 1 del presente articolo non preceduti dall'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata, di cui all'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e all'articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, fatti salvi quelli per i quali sia stata disposta la demolizione o riduzione in pristino con provvedimento definitivo, sono considerati conformi alla disciplina urbanistica, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3, nei seguenti casi:*

- a) *edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati;*
- b) *sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata;*
- c) *interventi su edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata che determinino la creazione di altezze e*

volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica delle costruzioni.».

Iniziamo l'analisi testuale.

Anzitutto, è importante il dato di "sbarramento" temporale indicato in apertura: «*Gli interventi realizzati o assentiti fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del settore di cui al comma 1 del presente articolo.*».

Il comma concerne quindi sia interventi (già) realizzati, sia (soltanto) assentiti.

Richiamate le osservazioni relative al comma 1, è necessario identificare la data sino alla quale la regolazione del comma 2 resterà applicabile. Questione purtroppo semplice, credo.

Dal punto di vista strettamente letterale la disposizione in esame, sul punto, è poco chiara: lo "sbarramento" temporale si riferisce all'avvento della nuova legge urbanistica o – con laicità più sobria – all'atto di coordinamento?

Ritengo sinceramente che la scarsa precisione con cui è scritto il comma (e la p.d.l. in generale) non meriti uno sforzo esegetico particolare, anche perché il risultato non cambierebbe, in concreto, di molto. Che questo "sbarramento" si produca con l'arrivo della nuova legge organica o dell'atto di coordinamento, l'effetto non cambia: i due eventi sono comunque incertissimi *an et quando*, certa essendo solo la grande distanza che ci separa dallo "sbarramento".

Alle corte. Qui – a seconda delle scelte esegetiche – o lo "sbarramento" (la nuova legge urbanistica) non arriverà mai ovvero fra molto, troppo tempo; o arriverà quando si farà l'atto di coordinamento, che però – come ho detto – è impossibile *ratione subiecti atque obiecti*: e così ricadiamo nel primo caso.

Ne deriva che non esiste nessuno "sbarramento" temporale; e che – conseguenza ultima e fondamentale – l'esaminanda normazione racchiusa nel comma 2, nel regolare gli interventi già realizzati e quelli soltanto assentiti, si applicherà sostanzialmente *ad infinitum*.

Siamo insomma di fronte a una regolazione *ordinaria, stabile e a regime*, sebbene qualificata come *straordinaria, eccezionale e temporanea*.

È venuto il momento di esaminare questa regolazione.

Riguarda gli interventi – con indice superiore a 3 mc/mq o altezza superiore a 25 metri – che i Comuni hanno assentito o che sono già stati realizzati, *in via diretta*, cioè *in assenza del necessario piano attuativo*: violando quindi l'art. 41-quinquies, comma 6, l. urb. e l'art. 8, d.m. n. 1444/68.

Il comma in esame qualifica costitutivamente questi interventi come «*conformi alla disciplina urbanistica*» ad alcune condizioni.

La *ratio* è dichiarata nella relazione alla p.d.l.: sovrapporre una fonte di diritto legislativo all'attuale diritto giurisprudenziale, che non è univoco circa la possibilità di procedere in via diretta ove l'area interessata dall'intervento sia già urbanizzata (come dimostrano i casi milanesi).

Il baricentro della p.d.l. sta dunque nell'analisi dei *casi* (disciplinati nello stesso comma 2)¹ in cui è possibile beneficiare di questa trasformazione alchemica e postuma di conformità, e in presenza di quali *condizioni* (regolate nel comma 3).

Tutti e tre i «*casi*» non sono tipizzabili per eccessiva indeterminazione delle relative previsioni. Il disegno a maglie larghe è stato voluto dall'estensore della p.d.l., proprio per comprendere all'interno dei tre «*casi*» il maggior numero possibile di fattispecie concrete: siano esse già assentite, o già assentite e realizzate, o assentite in futuro senza orizzonti temporali prevedibili (ma di certo non ravvicinati). Proprio questa strategia regolativa «omnicomprensiva», però, rischia di ritorcersi contro la stessa *ratio* della previsione, poiché scarica sull'organo dell'applicazione l'intera responsabilità della tipizzazione: onde il probabile verificarsi di atteggiamenti difensivi, già largamente in atto nel «caso Milano», che di questa esperienza di normazione è l'*occasio proxima*.

4. Il comma 3. Conformità o mera compatibilità degli interventi? Verso un vieto condono discrezionale

Vediamo adesso se il comma 3 diminuisce il «tasso» di discrezionalità circolante nei tre «*casi*» che alimentano l'ecosistema della p.d.l., o se invece prosegue lungo lo stesso canone. Ecco il testo.

¹ Ci si riferisce a:

«edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati»;

«sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata»;

«interventi su edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica delle costruzioni».

«3. La conformità alla disciplina urbanistica nei casi di cui al comma 2 è, in ogni caso, soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) *verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali;*
- b) *rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario».*

Come si vede, i tre «casi» alternativi regolati (a maglie larghissime, lo ripeto) nel comma 2 sono sottoposti a due «condizioni» di applicabilità.

Partiamo dalla prima, di cui alla lett. a).

Questo comma 3 – come il comma 2 – usa il concetto tecnico di *conformità*: cioè di stretta sovrapponibilità a un determinato parametro di riferimento, a sua volta idoneo – per la sua almeno tendenziale oggettività – a generare una valutazione il più possibile priva di margini di discrezionalità o addirittura di arbitrio. Ma il modello concretamente utilizzato dai commi 2 e 3 non è affatto quello del giudizio di conformità, bensì quello di mera compatibilità.

Non richiedendo infatti – al di là delle parole impiegate – una precisa “conformità”, ma solo una assai più blanda «adeguatezza [...] sulla base», la disposizione non impegna affatto l'organo dell'applicazione a una verifica – come appena detto – di stretta sovrapponibilità, ma solo di *larga compatibilità* del manufatto assentito (o già realizzato) rispetto a un parametro astratto.

La «condizione» in esame, inoltre, contiene un terzo concetto indeterminato: «dotazioni». Non è chiaro a cosa la disposizione intenda riferirsi.

Credo sia qui sufficiente rammentare l'amplissima discrezionalità che connota i tre «casi» del comma 2 con i conseguenziali rischi di burocrazia difensiva.

Ha una sua ragion d'essere strategica, questa sin troppo evidente *contradictio* fra giudizio di conformità (letterale) e vaga compatibilità (sostanziale)? A mio parere, si presenta come accertamento di conformità (*ad instar* del modello *ex art.* 36, d.P.R. n. 380/'01) ciò che, in realtà, mi appare un condono discrezionale. Strada, quest'ultima, sbarrata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Esaminiamo adesso il parametro sulla cui «base» la norma prescrive che si faccia questa evanescente verifica di «adeguatezza» delle

«dotazioni territoriali»: sono la «*legislazione regionale*» e «*gli strumenti urbanistici comunali*».

Come pure si vede chiaramente, la disposizione utilizza come parametro non la normazione statale, ma solo la «*legislazione regionale*» e «*gli strumenti urbanistici comunali*». Il motivo parrebbe chiaro. Gli interventi in questione sono per definizione non conformi al livello regolativo statale (cioè all'art. 41-*quinquies*, comma 6, l. urb. e l'art. 8, d.m. n. 1444/'68), tanto che la p.d.l. ha proprio la funzione di farli divenire conformi (al ricorrere delle «*condizioni*» che sto esaminando). In sintesi, la legittimazione di questi manufatti avviene prendendo in considerazione (nel senso latissimo già detto) soltanto i livelli regolativi «inferiori»: quello delle leggi regionali e quello degli strumenti comunali. Il che significa, detto diversamente, che i due livelli regolativi regionale e comunale contengono – o comunque possono contenere – norme derogatorie rispetto al livello statale.

5. Il cuore della vicenda: la sgradita inderogabilità degli standard

Giunti a questo punto preciso, si entra direttamente in una questione ben nota: la derogabilità del d.m. 1444/'68 da parte delle leggi regionali (e, in via discendente, dagli strumenti comunali): per essere più espliciti, l'inaccettabile frammentazione regionalista degli standard.

Riavvolgiamo il nastro. Standard è *stendardo*, *vessillo*; dunque simbolo. Nel nostro caso, simbolo di *civiltà*, lemma nobilissimo che ha lo stesso etimo di *città*: è l'unico *corpus* normativo *ante litteram* sui LEP di cui l'Italia – come detto – sia riuscita a dotarsi; peraltro conquistandolo con grande fatica, e con ancora maggiore difendendolo da spinte abolizioniste o comunque riduzioniste non assenti nel Comitato per l'individuazione dei LEP.

Gli standard non furono – come non sono adesso – una semplice e algida giuridificazione dell'idea di città mediante l'uso di indici numerici. Furono invece – e sono ancora – molto di più. Tutti sanno, infatti, che per conquistare quella regolazione bisognerà attendere – cosa tipicamente italiana – le disgrazie di Firenze e di Agrigento. Si arrivò così alla (peraltro ambigua) ricordiamoci sempre il disastroso anno di moratoria) legge ponte n. 765/'67 e – per essa – ai nostri preziosi standard sessantotteschi. Ma non possiamo dimenticare il

contesto specifico nel quale nacquero, perché esso ha ancora molto da insegnarci. Gli standard del 1969, in somma, sono un patrimonio tecnico-culturale dell'Italia migliore, dove hanno dialogato in modo fecondo ed equilibrato la logica della tutela e lo spirito del profitto.

Anche la *scientia iuris* ha fatto pienamente il suo dovere, proteggendo quello scarno, semplice articolato e – con esso – *le speranze di una vita più dignitosa a favore delle classi più deboli*: le quali confidano di necessità non negli spazi privati, ma nei servizi offerti dalla città pubblica. Tutte le alte Corti italiane si sono infatti *inventate* – à la Paolo Grossi – la natura legislativa del d.m. n. 1444/'68 proprio al fine di proteggerlo dagli attacchi che da più parti gli sono stati mossi.

Vi ha anzitutto provveduto la Consulta (fra le tante, la sent. 24 febbraio 2017, n. 41) che ha attribuito al d.m. del 1968 «*efficacia precettiva e inderogabile*» in quanto richiamato dall'art. 41-*quinquies* della legge ponte. Di poi la Cassazione (Cass., II, 27 marzo 2001, n. 4113), la normazione regolamentare in esame «*ha efficacia di legge dello Stato, essendo stato emanato il decreto che la contiene su delega della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150*».

Possiamo adesso vedere più da vicino i fronti dell'attacco che le Regioni hanno mosso avverso il decreto n. 1444/'68.

La prima offensiva ha mirato alle *distanze* minime fra gli immobili: profilo – come vedremo analizzando il comma 3, lett. b), della p.d.l. – che per noi ha un rilievo particolare.

La Consulta ha saputo resistere molto bene, elaborando la nota ed elegante tesi della *doppia valenza*: le norme sulle distanze che regolano rapporti interprivati concernono l'ordinamento civile e quindi ricadono nella competenza esclusiva statale; se si esce, invece, dalle relazioni puntuali interdominicali e si attinge il livello pianificatorio, si versa nel campo del governo del territorio, onde la competenza concorrente fra Stato e Regioni, le quali possono derogare alle distanze minime stabilite dalle norme statali.

Prima di proseguire devo sottolineare ancora una volta un punto che si rivelerà centrale: sin qui l'aggressione (sventata) al decreto n. 1444/'68 aveva avuto come obbiettivo *soltanto le norme, ivi racchiuse, in tema di distanze*. Nel 2013 l'attacco ha riguardato la materia degli standard con riguardo alle quantità minime di spazi pubblici da assicurare in sede di pianificazione comunale. La norma che ha veicolato l'attacco è – come noto – l'art. 2-*bis*, d.P.R. n. 380/'01 (introdotto dalla l. n. 98/'13, che ha convertito il d.l. n. 69/'13, c.d. decreto "del fare"). Ecco il testo:

«Art. 2-bis. (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati).

1. *Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al DM 2 aprile 1968, n. 1444 e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.*».

Il senso della disposizione è abbastanza chiaro. L'articolo mira non a uno, ma a *due* risultati.

Il primo. Facendo – ovviamente – salva la competenza statale nella regolazione delle distanze ove si tratti di meri rapporti interdominicali, esso non fa che recepire e legificare la giurisprudenza costituzionale che abbiamo ricordato più sopra (*i.e.* la sentenza n. 41/17 *etc.*).

Ma si noti: l'art. 2-bis non “consolida” *tutto* il d.m. citato, ma *soltanto le norme sulle distanze* (come lette dalla Consulta). Quanto invece alla parte restante del d.m. (di gran lunga la più rilevante), l'art. 2-bis non solo non la protegge da interventi regionali derogatori, *ma quelle deroghe espressamente consente* (è questo il secondo dei due risultati cui accennavo).

Superata in questo modo la barriera protettiva giurisprudenziale che – sia pur con comprensibili forzature teoretiche – aveva legificato il d.m. n. 1444/68, le raffiche regionaliste (per usare una colorita e preveggenza espressione di Concetto Marchesi in sede costituente) sono partite subito; la grande maggioranza delle Regioni ha regolato gli standard ponendosi in modalità *do it by yourself* o – se si preferisce un francesismo – *à la carte*.

Un *dossier* ANCE del 2015 censiva, infatti, sette regioni che si erano avvalse dell'art. 2-bis e avevano quindi prodotto normazioni in deroga. Lo stesso *dossier*, aggiornato al 2022, rilevava che il numero era salito a tredici. Quel *dossier*, però, è stato ancora aggiornato pochi mesi fa, cioè il 10 aprile 2024. La situazione, adesso, è che – dalle sette del 2015 e dalle tredici del 2022 – le Regioni “deroganti” sono divenute ben diciassette: solo Molise, Sardegna e Valle d'Aosta non hanno – almeno sino a oggi – “approfittato” dell'art. 2-bis.

ANCE ammette che gli standard impediscono o comunque ostacolano, e senza alcun dubbio, «una realizzazione diffusa ed agevole

degli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, soprattutto mediante demolizione e ricostruzione». La questione vera nasce proprio qui, e ha forma di bivio: dobbiamo essere contrari a che gli standard si ergano come ultima e insuperabile barriera a una nuova densificazione edilizia *senza servizi per la residenza*? Oppure essere assai lieti di questa difesa estrema? Come ho già detto, il nostro d.m. contiene livelli essenziali delle prestazioni: come tali, inderogabili dalle Regioni. Ecco perché ritengo certamente giusto prendere atto della vetustà che affligge il d.m.: ma – attenzione! – non per *depotenziarlo* o (peggio) *abrogarlo sic et simpliciter*, ma per *sostituirlo* (senza spazi temporali vuoti di tutela) con un altro modello, più aggiornato.

6. *La lett. b) del comma 3. La deroga alle distanze e la pianificazione attuativa*

Non ho ancora esaminato la lett. b) del comma 3, in base al quale la "conformità" alla disciplina urbanistica richiede anche il «rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario».

Per valutare la costituzionalità della disposizione credo sia comodo rifarsi sempre a C. cost. n. 41/17, cit.

Analizzo, per cominciare, il contenuto della lett. b), scomponendolo nelle sue parti costitutive.

Anzitutto, la disposizione concerne solo gli interventi di nuova costruzione. Ne deriva – *a contrario* – che tutte le demoricostruzioni sfuggirebbero a qualunque regola che stabilisca limiti distanziali.

Veniamo agli interventi di nuova costruzione. La lett. b) in esame impone il rispetto di una «*distanza minima tra fabbricati*»: non precisa però quale essa sia, per cui si può ritenere che si tratti dei tre metri previsti dal codice civile. Sin qui siamo nell'ovvietà. Ma la sostanza della disposizione è altrove: quella distanza minima – non meglio specificata – è derogabile se riguarda:

- 1) fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi;
- 2) fabbricati inseriti all'interno di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.

Poiché in entrambi i casi gli interventi sono collegati a una pianificazione di dettaglio (tipica o atipica che sia: sono le ipotesi appena viste rispettivamente *sub* 1 e *sub* 2), mi pare che la disposizione sia coerente con la giurisprudenza costituzionale (v. sempre C. cost. n. 41/17, cit.).

Occorre però una puntualizzazione sulla portata *temporale* della parola «*inseriti*». *Nulla quaestio* se essa è riferita a strumenti intermedi *futuri*: nel contesto, cioè, di un piano attuativo che – proprio in quanto formato *ex novo* – sia idoneo a evidenziare «*una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni considerate come fossero un edificio unitario*» (uso ancora una volta l'insegnamento di C. cost. n. 41/17).

Molto più problematica, invece, è l'ipotesi della deroga distanziale chiesta per un intervento ricadente all'interno di un piano attuativo *già esistente*. Se non proprio preclusa per definizione, l'assentibilità del manufatto è soggetta a uno strettissimo e severo scrutinio, da motivare con particolare dovizia di indicazioni tecniche circa la sostenibilità di una trasformazione edilizia che comunque va ad alterare gli «*equilibri*» interni ai «*rapporti spazio-dimensionali e architettonici*» (sempre C. cost. n. 41/17) già puntualmente definiti da quel preesistente piano attuativo con riferimento a un assetto distanziale *differente*.

7. Il comma 4. Nuovi perimetri (e nuovi rischi d'incostituzionalità) della regolazione in materia di ristrutturazione edilizia

Siamo così arrivati al comma 4, che affronta un altro tradizionale *punctum crucis*: il concetto di ristrutturazione edilizia.

Il testo:

«4. *Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione realizzati o assentiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del*

settore di cui al comma 1 del presente articolo, che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali e ferma restando la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici nei casi previsti dalla legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Poiché la disposizione precisa di essere applicabile «fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del settore di cui al comma 1 del presente articolo», si può subito osservare che essa è in realtà una regolazione per nulla provvisoria, ma invece *usque ad infinitum*, cioè sostanzialmente stabile o comunque di lunghissima durata.

Vediamone l'orografia.

Anzitutto – rivolgendosi *anche* al passato – la disposizione è *anche* una vera e propria sanatoria, della cui dubbia compatibilità con la giurisprudenza costituzionale ho già detto.

In secondo luogo, non è chiaro il concetto di «*medesimo lotto di intervento*»: è – secondo una lettura che mi convince – quello preso planivolumetricamente in considerazione per il rilascio dei titoli abilitativi alla costruzione dei manufatti preesistenti e demoliti? Oppure, all'opposto, si intende l'area interessata dai nuovi interventi demoricostruttivi, la quale potrebbe essere più estesa e quindi tale da "soministrare" la cubatura maggiore, necessaria per legittimare *ex post* operazioni edilizie siffatte? Temo che il sintagma – letto nel sistema della disposizione – debba essere interpretato nel secondo senso.

Terzo punto. Qualificando come ristrutturazione anche la realizzazione di «*organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari*», la disposizione intende risolvere l'ormai esploso contrasto giurisprudenziale – il quale taglia trasversalmente anche le due giurisdizioni, come dirò subito – sul regime delle demoricostruzioni che mutino la destinazione d'uso precedente (le «*caratteristiche funzionali*») e che siano comunque totalmente "infedeli" perché prescindono dal principio di continuità del nuovo rispetto al preesistente («*anche integralmente differenti*»). Con una palese

operazione di *Wertjurisprudenz*, infatti, la Cassazione penale ha creativamente introdotto (violando il fondamentale principio del *nullum crimen*, dunque giudicando *contra legem*) quei due ulteriori requisiti intendendoli come costitutivi della *figura* demoricostruttiva (cfr. Cass. pen. n. 1669/'23 e n. 18044/'24); il giudice amministrativo territoriale s'è diviso: dalla parte della Cassazione c'è Tar Milano n. 2353/'24; *contra*, invece, si è schierato Tar Lecce n. 373/'24, il cui orientamento sarebbe dunque legittimato dalla p.d.l.

L'ultimo punto è stato già trattato sopra. La proposizione «*ferma restando la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici nei casi previsti dalla legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali*» crea spazi di discrezionalità non solo incontrollabili, ma anche capaci di ritorcersi sulla stessa possibilità di utilizzare in concreto la disposizione, in quanto probabile oggetto di burocrazia difensiva disapplicativa.

8. Il comma 5. Il provvedimento demolitivo o ripristinatorio

Intorno al comma 5 («Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 gli interventi per i quali sia stata disposta la demolizione o riduzione in pristino con provvedimento definitivo.»), segnalo la scarsa chiarezza del concetto di definitività. Probabilmente il proponente ha inteso riferirsi al diverso concetto di inoppugnabilità.

9. Il comma 6. Ancora sulla ristrutturazione

Non mi è molto chiara, poi, la *ratio* del comma 6.

«*Resta ferma in ogni caso l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettera d), 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per quanto concerne gli interventi di ristrutturazione edilizia rivolti a trasformare un singolo organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un singolo organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.*».

È probabile che la p.d.l. abbia avvertito la necessità – inesistente, in realtà – di “avvisare” gli organi dell'applicazione circa la vigenza

perdurante della disciplina per così dire "di base" in tema di ristrutturazione edilizia, come racchiusa nell'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/01: il comma 4, infatti, non fa che allargare il concetto di ristrutturazione edilizia.

10. *Il comma 7 e il comma 9. Una disposizione ovvia e una clausola di stile*

Possiamo tralasciare sia il comma 7 («L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.»), sia il comma 9 («Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»): la prima contiene una disposizione ovvia, la seconda di mero stile.

11. *Il comma 8 e gli intricati rapporti della p.d.l. col codice Urbani*

Qualche parola merita, invece, il comma 8 («Resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»). Non per la sua portata, che è evidente, ma per cercare di capire il perché della sua presenza.

Il precedente comma 4, in chiusura, dice: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.», cioè conferma la vigenza dei limiti alla ristrutturazione nelle aree vincolate, come regolati dall'art. 3, comma 1, lett. d). Ma quest'ultima disposizione, a sua volta, è nuovamente tenuta ferma dal comma 6 della p.d.l. S'arriva poi al comma 8 che tiene ferma tutta la disciplina del d.lgs. n. 42/04: preoccupazione abbastanza inutile, visto che quella normazione è autoprotetta ex art. 183, comma 6 («Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.»).

Un groviglio di cui non comprendo la ragion d'essere.

12. *Marcel Déat e la pianificazione standardizzata: per una via d'uscita giusta, effettiva e costituzionale*

Chiara invece è quella che anima l'intera p.d.l., prescindendo dalle smentite d'ufficio: legittimare il "caso Milano".

Ma è questo il percorso *giusto*? Uso l'aggettivo in due sensi.

Il primo. Qui non si deve assolutamente ragionare come un novello Marcel Déat: al contrario, la nostra Danzica – cioè la pianificazione standardizzata – *servanda est*. Far *morire* quella conquista – tanto faticosa, quanto fondamentale – della nostra civiltà urbanistica per salvare una situazione – tanto contingente, quanto evitabile – mi sembra eccessivo. Ingiusto, appunto.

Secondo senso dell'aggettivo «giusto»: il percorso di legittimazione disegnato dalla p.d.l. raggiunge l'obiettivo che si prefigge?

Temo di no, per tutte le criticità che ho sin qui evidenziato: il modello generale della p.d.l. rischia di restare inapplicato a causa della burocrazia difensiva; o – se attuato – di esser travolto dalla Consulta, adita da qualche giudice su prevedibilissima richiesta di qualche operoso p.m.

La via d'uscita non sembra quindi essere, almeno a mio avviso, quella che si traccia nella p.d.l., almeno nella sua stesura attuale.

Ipotizzo qui un'alternativa: se legge-provvedimento ha da essere, che sia cucita addosso a Milano. Evitiamo (è un'esortazione) l'attuale finzione di aver dettato nella p.d.l. una disciplina *generale*, col deprecabile risultato di mettere a repentaglio *in tutta Italia* il nostro sistema pianificatorio, già logoro e slabbrato di suo. Proviamo (altra esortazione), invece, a censire in modo più ravvicinato le casistiche milanesi: distinguendo – faccio solo un esempio – la fattispecie del condominio costruito nel cortile al posto del capannone abbandonato in plateale violazione delle distanze, da una parte; il palazzo di molti piani, dall'altra.

Lì mi parrebbe esserci una densificazione così "affollata" che sfugge – almeno di regola – a recuperi di sorta.

Qui, una pretermissione degli standard e della pianificazione attuativa che potrebbe *forse* essere giuridicizzata mediante un approccio tecnicamente molto dettagliato: predisponendo cioè, come allegato alla p.d.l., una tabella delle dotazioni territoriali minime tale da azzerare o almeno ridurre in modo molto importante il potere discrezionale degli uffici tecnici, così da "rasserenarli" nell'adozione dei consequenziali atti di *permitting* abilitativo.

Un cammino di crinale, lo so bene: però meno esposto a rischi rovinosi di ineffettività – per inapplicazione da burocrazia difensiva, o per annullamento costituzionale che sia – rispetto a quello dell'attuale p.d.l.

Un punto resti ben fermo: questo modello non deve valere per il futuro. Molto peggio, se *sine die*.

Bibliografia

- Agamben, G., *La follia di Hölderlin. Cronaca di una vita abitante (1806-1843)*, Torino, Einaudi, 2021.
- Agamben, G., Prefazione a G. Attili, *Civita senza aggettivi e senza altre specificazioni*, Macerata, Quodlibet, 2020, pp. 9-14.
- Algranti, L.M., *O feitor ausente. Estudo sobre a escravidão urbana no Rio de Janeiro*, Petrópolis, Vozes, 1988.
- Amato, P. *La genealogia e lo spazio. Michel Foucault e il problema della città*, in *Filosofie della metropoli. Spazio, potere, architettura nel pensiero del Novecento*, a cura di M. Vegetti, Roma, Carocci, 2013, pp. 49-78.
- Angélil, M., Cary, S., *The Paris 'banlieue': peripheries of inequity*, in «Journal of International Affairs», 65, 2 (2012), pp. 57-67.
- Araujo, A.L., *Afterword: Ghosts of Slavery*, in «International Review of Social History», 65, 28 (2020), pp. 1-12.
- Arendt, H., *Vita activa. La condizione umana* [1958], Milano, Bompiani, 2004.
- Arlington, L.J., Bitton, D., *The Mormon Experience: A History of the Latter-day Saints*, New York, Alfred A. Knopf, 1979.
- Augé, M., *Nonluoghi*, Milano, Elèuthera, 2009.
- Augusti, E., *Migrare come abitare: verso la ricomposizione di un paradigma?*, in «CALUMET – Intercultural Law and Humanities Review», Issue 22 (2025), pp. 35-54.
- Augusti, E., *Migrare come abitare. Una storia del diritto internazionale in Europa tra XVI e XIX secolo*, Torino, Giappichelli, 2022.
- Augusti, E., *Verso la nazione. Un itinerario concettuale tra Sette e Ottocento*, in *Diritto, storia, istituzioni. Liber amicorum Giancarlo Vallone*, vol. 2, a cura di F. Lamberti, M.L. Tacelli, U. Villani Lubelli, Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Nuova Serie, Napoli, ESI, 2024, pp. 109-138.
- Authier, J.-Y., *Réhabilitation et embourgeoisement des quartiers anciens centraux. Étude des formes et des processus de micro-ségrégation dans le quartier Saint-Georges à Lyon*, Paris, Ministère de l'Équipement, du Logement, des Transports et du Tourisme, 1997.
- Aziz, M.A., *The Origins, History and Development of Multiculturalism in the UK*, in *Unedited Workshop Proceedings: Debating Multiculturalism*, vol.

- 1, a cura di M. Ferrara, S. Robinson, O. Sener, London, Dialogue Society, 2012, pp. 59-75.
- Bade, K.J., (a cura di.), *Auswanderer – Wanderarbeiter – Gastarbeiter. Bevölkerung, Arbeitsmarkt und Wanderung in Deutschland seit der Mitte des 19. Jahrhunderts*, 2 voll., Ostfildern, Scripta Mercaturae, 1985.
- Bade, K., *Europa in Bewegung: Migration von späten 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart*, München, C.H. Beck, 2002.
- Bader, V.S., *Moderne in Afrika. Asmara – Die Konstruktion einer italienischen Kolonialstadt, 1889-1941*, Berlin, Gebr. Mann Verlag, 2016.
- Balibar, É., *Noi, cittadini d'Europa? Le frontiere, lo stato, il popolo*, Roma, Manifestolibri, 2004.
- Bancroft, H.H., *History of California*, San Francisco, A.L. Bancroft & Co., 1884.
- Barcia, M., Varella, C., *Wage-earning slaves: Coartación in nineteenth-century Cuba*, Gainesville, University of Florida Press, 2020.
- Barrera, G., *Asmara: la città degli italiani e la città degli eritrei*, a cura di G. Barrera, A. Triulzi, G. Tzeggai, *Asmara. Architettura e pianificazione urbana nei fondi dell'ISIAO*, Roma, Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, 2008, pp.12-27.
- Bass, C.A., *Forty Years. Memoirs from the pages of a newspaper*, Los Angeles, C.A. Bass, 1960.
- Beasley, D.L., *The Negro Trail Blazers of California*, Los Angeles, 1919.
- Beasley, F.L., *Slavery in California*, in «The Journal of Negro History», 3, 1 (1918), pp. 33-44.
- Benjamin, W., *I “passages” di Parigi. Opere complete di Walter Benjamin*, vol. I, a cura di R. Tiedemann, ed. it. a cura di E. Ganni, Torino, Einaudi, 2000.
- Benton, L., *A Search for Sovereignty. Law and Geography in European Empires 1400-1900*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.
- Berengo, M., *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed età moderna*, Torino, Einaudi, 1999.
- Bertossi, C., *French Republicanism and the Ethnicization of Immigration*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2008.
- Bhabha, H.K., *The Location of Culture*, London, Verso, 1992.
- Blomley, N., *Law, Space and the Geography of Power*, London, The Guilford Press, 1994.
- Blomley, N., *Territory. New Trajectories in Law*, New York, Routledge, 2023.
- Body-Gendrot, S., *La ville divisée: Les ghettos urbains en France et aux États-Unis*, La Tour-d'Aigües, Éditions de l'Aube, 2001.
- Boghitchiévitich, N., *Halbsouveranität. Administrative und politische Autonomie seit dem Pariser Vertrag*, Berlin, Springer, 1903.

- Bolland, O.N., *Pro-Proletarians? Slave Wages in the Americas*, in *From chattel slaves to wage slaves. The dynamics of labour bargaining in the Americas*, a cura di Mary Turner, London, James Currey, 1995, pp. 123-147.
- Bornak, C., *Einseitige Abhängigkeitsverhältnisse unter den modernen Staaten*, Leipzig, Duncker & Humblot, 1896.
- Bourdieu, P., *La miseria del mondo*, Paris, Seuil, 1999.
- Bourne, E.G., *Spain in America, 1450-1580 (The American Nation: A History)*, New York, Harper and Brothers Publishers, 1906.
- Burnett, P.H., *An Old California Pioneer*, Oakland, Biobooks, 1946.
- Burnett, P.H., *State of the State Address*, Sacramento (CA), 6 gennaio 1851. Disponibile all'indirizzo: https://governors.library.ca.gov/addresses/s_01-Burnett2.html (ultimo accesso: 25 maggio 2025).
- Cacciari, M., *Metropolis. Saggi sulla grande città di Sombart, Endell, Scheffler e Simmel*, Roma, Officina, 1973.
- Calabi, D., *Storia dell'urbanistica europea. Questioni, strumenti, casi esemplari*, Milano, Mondadori, 2004.
- Calderini, E., *La relazione di Giovan Battista Cassinis per la «parte morale» del «Piano d'ingrandimento della Capitale»*, in *Storia dell'urbanistica. Piemonte/i. Il «Piano d'Ingrandimento della Capitale» (Torino 1851-182)*, a cura di V. Comoli, Roma, Ed. Kappa, 1987, pp. 10-22.
- Calvino, I., *Le città invisibili*, Milano, Mondadori, 1993.
- Campbell, M.L., *Making Black Los Angeles. Class, Gender, and Community, 1850-1917*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2016.
- Cattaneo C., *La città considerata come principio ideale delle istorie italiane*, a cura di M. Campopiano, Pisa, Edizioni della Normale, 2021.
- Campos, A., *Do quilombo à favela. A produção do “Espaço Criminalizado” no Rio de Janeiro*, 3 ed., Rio de Janeiro, Bertrand, 2004.
- Canali, F., “Urbanistica Coloniale” moderna e piani regolatori nelle città italiane d'oltremare. Asmara. I “Piani funzionalisti” per la “Milano degli Altipiani” di Guido Ferrazza e Vittorio Cafiero (1936-1939). I Problemi di una “esagerazione urbanistica ... proposta per amore del mestiere, ma con scarsa sensibilità di quella che è la realtà”, in «ASUP – Archivio Storico Urbanistica e Pianificazione», 4 (2016), pp. 90-110. Numero monografico: *Piani regolatori comunali: legislazione, regolamenti e modelli tra Otto e Novecento (1896-1945)*.
- Cantarano, G., *La comunità impolitica*, Torino, Giappichelli, 2018.
- Cantle, T., *Community cohesion: a report on the Independent review team*, London, Home Office, 2001, disponibile all'indirizzo: <https://tedcantle.co.uk/pdf/communitycohesion%20cantlereport.pdf> (ultimo accesso: 21 maggio 2025).
- Cantle, T., *Interculturalism: for the era of globalisation, cohesion, and diversity*, in «Political Insight», 4 (2012), pp. 38-41.

- Caprotti, F., *Asmara: making (colonial) modernity work through transport network and infrastructure*, in *Architecture in Asmara: Colonial Origin and Postcolonial Experiences*, a cura di P. Volgger, S. Graf, Berlin, DOM Publishing, 2017, pp. 98-107.
- Carrera, A., *Lo ius migrandi nella dottrina giuridica di Emer De Vattel*, in «Vergentis. Revista de Investigación de la Cátedra Internacional conjunta Inocencio III», 8 (2019), pp. 40-41.
- Carvalho, M.J.M., *Cidades escravistas*, in *Dicionário da Escravidão e Liberdade*, a cura di Lília M. Schwarcz e Flávio Gomes, São Paulo, Companhia das Letras, 2018, pp. 162-169.
- Casciato, M., *Da campo militare a capitale: Asmara colonia italiana e oltre*, in «Incontri», 1 (2013), pp. 48-49.
- Castells, M., *The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements*, California, University of California Press, California, 1983.
- Cattaneo, C., *Epistolario*, vol. 2, a cura di R. Caddeo, Firenze, Barbera, 1949-1956, pp. 456-458.
- Cattaneo, C., *La città considerata come principio ideale delle istorie italiane*, a cura di M. Campopiano, Pisa, Edizioni della Normale, 2021.
- Cattaneo, C., *Psicologia delle menti associate*, a cura di G. de Liguori, Roma, Editori Riuniti, 2000.
- Cattaneo, C., *Scritti storici e geografici*, vol. 2, a cura di G. Salvemini, Firenze, E. Sestan, 1957.
- Cavaglieri, A., *Contributo alla definizione di alcune figure del diritto pubblico contemporaneo*, Roma, Tipografia dell'Unione cooperativa editrice, 1906.
- Cavaglieri, A., *Il diritto internazionale e alcune recenti concessioni di territorio*, Verona, Manuzio, 1903.
- Census of the City and County of Los Angeles, California, for the Year 1850*, Los Angeles, Time Mirror Press, 1929.
- Ceserani, R., *Lo straniero*, Roma-Bari, Laterza, 1998.
- Chalhoub, S., *Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte imperial*, 2. ed., São Paulo, Companhia das Letras, 2018, p. 12 ss.
- Chazkel, A., *O lado escuro do poder municipal: a mão de obra forçada e o Toque de Recolher no Rio de Janeiro oitocentista*, in «Revista Mundos do Trabalho», 5, 9 (2013), pp. 31-48.
- Chazkel, A., *Toward a History of Rights in the City at Night: Making and Breaking the Nightly Curfew in Nineteenth-Century Rio de Janeiro*, in «Comparative Studies in Society and History», 62, 1 (2020), pp. 106-134.
- Ciuffetti, A., *Difesa sociale. Povertà, assistenza e controllo in Italia*, Perugia, Morlacchi, 2004.
- Civico, V., *Notiziario urbanistico. Asmara. Per l'eliminazione delle baracche*, Urbanistica, Roma, 2 marzo-aprile, 1937.

- Clerici, E., Ricotta, G., *Social exclusion and marginality in urban areas: Decolonizing theoretical and conceptual frameworks*, in «RTSA», 1 (2025), pp. 1-23.
- Codigo de Posturas da Illustrissima Camara Municipal*, Rio de Janeiro, Dous de Dezembro, 1854.
- Collecção das decisões do governo do Imperio do Brazil (1833)*, Rio de Janeiro, Typographia Nacional, 1873.
- Costa, P., *A 'Spatial Turn' for Legal History? A Tentative Assessment*, in *Spatial and Temporal Dimensions for Legal History: Research Experiences and Itineraries*, a cura di M. Meccarelli, J. Solla, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History, 2016, pp. 27-62.
- Costa, P., *Cittadinanza*, Roma-Bari, Laterza, 2005.
- Costa, P., *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. 3: *La civiltà liberale*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 476-491.
- Costa, P., *Così lontano, così vicino: il comune medievale e la sua autonomia*, in «Quaderni Fiorentini», 43 (2014), pp. 689-782.
- Crosta, P.L., *Pratiche. Il territorio "è l'uso che se ne fa"*, Milano, FrancoAngeli, 2010.
- D'Alembert, J.-B., *Genève*, in «Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers», 7, Paris, Briasson, 1757.
- Damler, D., *Imperium Contrahens. Eine Vertragsgeschichte des spanischen Weltreichs in der Renaissance*, Stuttgart, Steiner, 2008.
- Dantas, M.L.R. *Black townsmen: Urban slavery and freedom in the eighteenth-century Americas*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2008.
- Dantas, M.L.R., *Urban slavery*, voce in *Atlantic History*, Oxford Bibliographies, a cura di T. Benjamin, Oxford, Oxford University Press, 2016.
- De Graaf, L.B., *The City of Black Angels: Emergence of the Los Angeles Ghetto, 1890-1930*, in «Pacific Historical Review», 39, 3 (1970), pp. 323-352.
- De Vattel, E., *Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle, Appliqués à la conduite et aux affaires des Nations & des Souverains* [1758], Paris, 1835.
- De Vitoria, F., *Relectio de Indis* [1538], in *Relectio de Indis o Libertad de los indios*, a cura di L. Pereña, J.M. Pérez Prendes, Madrid, Consejo Superior de Investigación Científica, 1967.
- De Vitoria, F., *Relectio de Indis. La questione degli Indios* [1538], Bari, Levante, 1996.
- Debret, J.-B., *Négresse vendant de la bouillie de maïs*, in *Voyage pittoresque et historique au Brésil*, vol. 2, Paris, Firmin Didot Frères, 1835-1839.
- Demaratus, D., *The Force of a Feather: The Search for a Lost Story of Slavery and Freedom*, Salt Lake City, University of Utah Press, 2002.
- Derrida, J., *Cosmopoliti di tutti i paesi, ancora uno sforzo!*, Napoli, Cronopio, 1997.

- Di Cesare, D., *Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione*, Torino, Boringhieri, 2017.
- Diani, M., *Antinomie e ambiguità del controllo sociale: la medicalizzazione dello spazio urbano nel XIX secolo*, in «Storia urbana», 13 (1980), pp. 77-88.
- Dias Paes, M.A., *Direito e escravidão no Brasil Império: quais caminhos podemos seguir*, in *Constituição de poderes, constituição de sujeitos: caminhos da história do direito no Brasil (1750-1930)*, a cura di M. Duarte Dantas, S. Barbosa, São Paulo, Cadernos do IEB, 2021, pp. 182-203.
- Dias Paes, M.A., *Escravidão e direito: o estatuto jurídico dos escravos no Brasil oitocentista (1860-1888)*, São Paulo, Alameda, 2019, pp. 166-186.
- Dilcher, G., *Zum Verhältnis von Autonomie, Schriftlichkeit und Ausbildung der Verwaltung in der mittelalterlichen Stadt*, in *Selbstverwaltung in der Geschichte Europas im Mittelalter und Neuzeit*, a cura di H. Neuhaus, Berlin, Duncker & Humblot, 2010, pp. 9-29.
- Dolce, G., Dolce, R., *La mosca bianca. Wie die Migration der italienischen Gastarbeiter die Bundesrepublik veränderte*, Loven di Menaggio, Villa Vigoni, 2019.
- Dresch, L. von, *Oeffentliches Recht des deutschen Bundes*, Tübingen, Christian Friedrich Osiander, 1820.
- Duniway, C.A., *Slavery in California after 1848*, in «American Historical Association Annual Reports for the Year 1905 I», (1906), pp. 243-248.
- Dunn, R.S., *The Barbados Census of 1680: Profile of the Richest Colony in English America*, in «The William and Mary Quarterly», 26, 1 (1969), pp. 3-30.
- Elliot, J., *Empires of the Atlantic World. Britain and Spain in America 1492-1830*, New Haven, Yale University Press, pp. 29-56.
- Esposito, R., *Categorie dell'impolitico*, Bologna, Il Mulino, 1999.
- European Council on Refugees and Exiles (ECRE), *UK Practices Pushbacks as France, NGOs and the UN Deem "Turn-Around" Tactics Unsafe and Unlawful*, 17 September, 2021.
- Ferente, L.T., *Kant. Utopia e senso della storia. Progresso, cosmopoli, pace*, Bari, Dedalo, 1998.
- Ferrara, M., *'Interculturalism' or 'Critical Multiculturalism': Which Discourse Works Best?*, in *Unedited Workshop Proceedings: Debating Multiculturalism*, vol. 1, a cura di M. Ferrara, S. Robinson, O. Sener, London, Dialogue Society, 2012, pp. 75-89.
- Ferreira, R.G., *Autonomia escrava e (des)governo senhoriai na cidade do Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX*, in *Tráfico, cativo e liberdade. Rio de Janeiro, século XVII-XIX*, a cura di M. Florentino, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2005, pp. 231-273.

- Filesì, T., *L'architettura e l'urbanistica come arti del potere: le nostre città coloniali e le 'città di fondazione' dell'Agro Pontino espressioni emblematiche degli anni Trenta*, in «Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente», 53, 3 (1998), pp. 417-428.
- Finkelman, P., *The Law of Slavery and Freedom in California 1848-1860*, in «California Western Law Review», 17, 3 (1980), pp. 437-464, 1980.
- Fisch, J., *Die europäische Expansion und das Völkerrecht. Die Auseinandersetzungen um den Status der überseeischen Gebiete vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart*, Stuttgart, Steiner, 1984.
- Fitzmaurice, A., *Sovereignty, Property and Empire, 1500-2000*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.
- Fogelson, R.M., *The Fragmented Metropolis: Los Angeles, 1850-1930*, Cambridge, Harvard University Press, 1967.
- Foucault, M., *Eterotopia* [1985-86], Milano-Udine, Mimesis, 2010.
- Foucault, M., *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978)*, a cura di P. Napoli, Milano, Feltrinelli, 2005.
- Fujita, K., Maloutas, T. (a cura di.), *Residential Segregation in Comparative Perspective: Making Sense of Contextual Diversity*, London, Routledge, 2020.
- Fuller, M., *Building Power: Italy's Colonial Architecture and Urbanism, 1923-1940*, in «Cultural Anthropology», 3, 4 (1988), pp. 455-487.
- Galli, C., *Spazi politici. L'età moderna e l'età globale*, Bologna, Il Mulino, 2001.
- Galster, S., *Immigrazione e costruzione identitaria locale. Il caso dei Gastarbeiter italiani nel centro industriale di Francoforte-Höchst*, in «ACME – Annali della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano», a. LXII, 3 (2009), pp. 163-211.
- García Gallo, S.A., *De la ciudad castellana a la Indiana*, in *Los orígenes de las instituciones americanas. Estudios de derecho indiano* [1982], Madrid, Real Academia de la Historia y de la Legislación, 1987, pp. 1005-1023.
- Gentile, E., *Il fascismo di pietra*, Editore Laterza, Roma, 2010.
- Gerard, L., *Des cessions déguisées de territoires en droit international public*, Nancy, Imprimerie Nancéienne, 1903.
- Gerber, C.F., *Über den Begriff der Autonomie*, in «Archiv für civilistische Praxis», 37, 1 (1854), pp. 35-62.
- Giannini, M., *Luogo come "processo spaziale". Dialogando con Bourdieu sul suo meta-concetto di campo*, in «Fuori Luogo», 1 (2017), pp. 101-115.
- Gilroy, P., *After empire: melancholia or convivial culture*, London, Routledge, 2007.
- Gomes, F.S., *História de Quilombolas. Mocambos e Comunidades de Senzalas no Rio de Janeiro – século XIX*, Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 1995.

- Gomes, F.S., *Quilombos/Remanescentes de Quilombos* in *Dicionário da Escravidão e Liberdade*, a cura di L.M. Schwarcz, F. Gomes, São Paulo, Companhia das Letras, 2018, pp. 387-393.
- Goodson, M.G., *Medical Botanical Contributions of African Slave Women to American Medicine*, in «The Western Journal of Black Studies», 11 (1987), pp. 198-203.
- Goodwin, J.M., Oliver, H., *The 2016 Referendum, Brexit and the Left Behind: An Aggregate-level Analysis of the Result*, in «The Political Quarterly», 87, 3 (2016), pp. 323-332.
- Grafmeyer, Y., *Habiter Lyon. Milieux et quartiers du centre-ville*, Paris et Lyon, Éditions du CNRS et Presses universitaires de Lyon, 1991.
- Graham, R., *Feeding the city: From street market to liberal reform in Salvador, Brazil, 1780-1860*, Austin, University of Texas, 2010.
- Greenblatt, S., *Marvelous Possessions. The Wonder of the New World*, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- Greslieri, G., *L'architettura dell'Italia d'oltremare: realtà, finzione, immaginario*, in *Architettura italiana d'oltremare 1870-1940*, a cura di G. Greslieri, P. Massaretti, S. Zagnoni, Bologna, Marsilio Editore, 1993, pp. 23-44.
- Grinberg, K., *A poupança: Alternativas para a compra da alforria no Brasil (2a metade do século XIX)*, in «Revista de Indias» 71, 251 (2011), pp. 137-158.
- Grosso, E., *Cittadinanza: riflessioni sulla parola e sulla cosa*, in «Rivista di diritto costituzionale», (1997), pp. 37-42.
- Grosso, E., *Dall'assimilazione desiderata all'identità rivendicata. Ascesa e crisi del modello francese di integrazione di fronte all'inedita sfida del multiculturalismo*, in *Strumenti, percorsi e strategie dell'integrazione nelle società multiculturali*, a cura di G.C. Ferroni, V. Federico, Napoli, ESI, 2018, pp. 297-317.
- Grosso, E., *Straniero (status costituzionale dello)*, in «Digesto/Discipline. Pubblicistiche», XV (1999), p. 156 ss.; G.U. Rescigno, *Note sulla cittadinanza*, in «Diritto pubblico», 3 (2000), pp. 751-765.
- Gruzinski, S., *La colonisation de l'imaginaire. Sociétés indigènes et occidentalisation dans le Mexique espagnol (XVI^e-XVIII^e siècle)*, Paris, Gallimard, 1988.
- Gurisatti, G., *Parigi, capitale del XIX secolo. Walter Benjamin e la soglia della modernità*, in *Filosofie della metropoli. Spazio, potere, architettura nel pensiero del Novecento*, a cura di M. Vegetti, Roma, Carocci, 2013, pp. 79-117.
- Hall, S., *Migrant Urbanisms: Ordinary Cities and Everyday Resistance*, in «Sociological Review», 63, 4 (2015), pp. 658-679.
- Hannum, H., *Autonomy, Sovereignty and Self-Determination: The Accommodation of Conflicting Rights*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1990.

- Hannum, H., Lillich, R.B., *The Concept of Autonomy in International Law*, in «American Journal of International Law», 74 (1980), pp. 858-879.
- Hardoy, J., *La forma de las ciudades coloniales en la América española*, in *Estudios sobre la ciudad iberoamericana*, a cura di F. de Solano, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1983, pp. 315-344.
- Harris, L.M., *In the shadow of slavery: African Americans in New York City, 1626-1863*, Chicago, University of Chicago Press, 2003.
- Harvey, D., *Città ribelli. I movimenti urbani dalla Comune di Parigi a Occupy Wall Street* [2012], trad. it. Di F. De Chiara, Milano, Il Saggiatore, 2013.
- Harvey, D., *Justice, Nature & the Geography of Difference*, Cambridge, Blackwell, 1996.
- Hayde, D., *The Power of Place: Urban Landscapes as Public History*, Cambridge, MIT Press, 1995.
- Hayden, D., *Biddy Mason's Los Angeles 1856-1891*, in «California History», 68, 3 (1989), pp. 86-99.
- Hayden, D., *Seven American Utopias: The Architecture of Communitarian Socialism 1790-1976*, Cambridge, MIT Press, 1976.
- Hayes, B., *A Suit for Freedom in California*, in «National Anti-Slavery Standard», (8 aprile 1856).
- Heidegger, M., *Essere e tempo* [1927], Milano, Mondadori, 2020.
- Heidegger, M., *Saggi e discorsi* [1950], a cura di G. Vattimo, Milano, U. Mursia Editore, 2015.
- Herzog, T., *Frontiers of Possession. Spain and Portugal in Europe and the Americas*, Harvard, Harvard University Press, 2015.
- Hespanha, A.M., *Cultura jurídica europeia. Síntese de um milénio*, Coimbra, Almedina, 2012.
- Holloway, T., *O calabouço e o aljube do Rio de Janeiro no século XIX*, in *História das prisões no Brasil*, vol. 1, a cura di C. Nunes, F. Neto, M. Costa, M. Bretas, 2 vol., Rio de Janeiro, Editora Rocco, 2009.
- Holmes, L., *Medical History: Alabama Granny Midwife*, in «The Journal of the Medical Society of New Jersey», 81, 5 (1984), pp. 389-391.
- Home, R., *Of Planting and Planning. The Making of the British Colonial Cities*, London, Routledge, 2013.
- Jameson, E., *Toward a Multicultural History of Women in the Western United States*, in «Signs: Journal of Women in Culture and Society», 13, 4 (1988), pp. 761-791.
- Jean, M., *Policing Freedom: Illegal Enslavement, Labor, and Citizenship in Nineteenth-Century Brazil*, Cambridge, Cambridge University Press, 2023.
- Jellinek, G., *Die Lehre von Staatenverbindungen*, Wien, Hölder, 1882.
- Jellinek, G., *Ueber Staatsfragmente*, Heidelberg, Koester, 1896.

- Jensen, J.M., Miller, D.A., *The Gentle Tamers Revisited: New Approaches to the History of Women in the American West*, in «Pacific Historical Review», 49, 2 (1980), pp. 173-213.
- Jones, J., *Labor of Love, Labor of Sorrow: Black Women, Work and the Family From Slavery to the Present*, New York, Vintage, 1985.
- Jucker, M., Kintzinger, M., Schwinges, R.C., Stollberg-Rilinger, B. (a cura di), *Rechtsformen internationaler Politik: Theorie, Norm und Praxis vom 12. bis 18. Jahrhunderts*, Münster, Duncker & Humblot, 2009 (Zeitschrift für Historische Forschung, Beihefte).
- Kant, I., *Introduzione alla dottrina del diritto*, in *Primi principi metafisici della dottrina del diritto* [1797], Roma-Bari, Laterza, 2005, pp. 286-289.
- Kant, I., *Per la pace perpetua* [1795], Milano, Feltrinelli, 1991.
- Karasch, M., *Slave Life in Rio de Janeiro, 1808-1850*, Princeton, Princeton University Press, 1987.
- Karwan, F.-B., *Introduction: Urban Slavery in the Age of Abolition*, in «International Review of Social History» 65, 28 (2020), pp. 1-14.
- King, A.D., *Colonial Urban Development*, Oxon, Routledge Library Editions, 2007.
- Klein, H.S., *African Slavery in Latin America and the Caribbean*, Oxford, Oxford University Press, 1986.
- Klooster, W., *Comparative Perspectives on the Urban Black Atlantic on the Eve of Abolition*, in «International Review of Social History», 65, 28 (2020), pp. 107-126.
- Klüber, J.L., *Öffentliches Recht des Deutschen Bundes und der Bundesstaaten*, 4. ed., Frankfurt am Main, Andreäische Buchhandlung, 1840.
- Klüber, J.L., *Quellen-Sammlung zu dem öffentlichen Recht des Deutschen Bundes. Enthaltend die Schluß-Akte des Wiener Congresses, den Frankfurter Territorial Rezeß, die Grundverträge des Deutschen Bundes, und Beschlüsse der Bundesversammlung von allgemeinerem Interesse. Mit historisch-literärischen Einleitungen, Uebersichten des Inhaltes, und Anmerkungen*, 3. ed., Erlangen, Johann Jacob Palm and Ernst Enke, 1830.
- Kempen, R., Murie, A., *The new divided city: Changing patterns in European cities*, in «Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie», 100, 4 (2009), pp. 377-398.
- Koskenniemi, M., *Histories of International Law: Dealing with Eurocentrism*, in «Rechtsgeschichte», 19 (2011), pp. 152-176.
- Koskenniemi, M., *The Gentle Civilizer of Nations. The Rise and Fall of International Law 1870-1960*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
- Kuhnert, J., Leps, J.-O., *Neue Wohnungsgemeinnützigkeit*, Wiesbaden, Springer, 2017.
- Kymlicka, W., *Defending diversity in an era of populism: multiculturalism and interculturalism compared*, in *Interculturalism and multiculturalism*:

- debating the dividing lines*, a cura di N. Meer, T. Modood, R. Zapata-Barrero, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2016, pp. 158-177.
- Labanca, N., *Nelle colonie*, in *Storia dell'emigrazione italiana*, vol. 2, a cura di P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina, Roma, Donzelli, 2002, pp. 193-204.
- Laband, P., *Das Staatsrecht des deutschen Reiches*, [1911], 5. ed., vol. 1, Aalen, Scientia Verlag, 1964, pp. 106-107.
- Landaeta, P., Espinoza, R., *Cartografía de la ciudad Latinoamericana: fundación del orden colonial, Ideas y Valores*, in «Ideas y Valores», 64, 157 (2015), pp. 7-36.
- Lapp, R.M., *Blacks in Gold Rush California*, New Haven, Yale University Press, 1977.
- Lefebvre, H., *La production de l'espace*, Paris, Anthropos, 1974.
- Lefebvre, H., *Le droit à la ville*, Paris, Anthropos, 1968.
- Lesaffer, R., *Argument from Roman Law in Current International Law: Occupation and Acquisitive Prescription*, in «European Journal of International Law», 16 (2005), pp. 25-58.
- Levi-Catellani, E., *I "settlement" europei e i privilegi degli stranieri nell'Estremo Oriente*, Venezia, Ferrari, 1903.
- Livi, M., *Migrazione e integrazione in Germania: Un'analisi delle linee di ricerca tra storiografia e scienze sociali*, in «Studi Storici», 1 (2025), pp. 201-226.
- Lorca, A.B., *Eurocentrism in the History of International Law*, in *The Oxford Handbook of the History of International Law*, a cura di B. Fassbender, A. Peters, Oxford, Oxford University Press, 2012.
- Lo Sardo, E., *Divina geometria*, in *Divina geometria*, a cura di E. Lo Sardo, Roma, Maschietto & Musolino, 1995, pp. 7-33.
- Malaspina, E.F., *L'eterno ritorno del Droit des gens di Emer de Vattel (secc. XVIII-XIX). L'impatto sulla cultura giuridica in prospettiva globale*, Global Perspectives on Legal History, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History, 2017, pp. 11-12.
- Marcuse, P., *The ghetto of exclusion: New forms of spatial division*, in «American Behavioral Scientist», 41, 3 (1997), pp. 311-337.
- Martinez Soto, A.P., *The First Saving Banks in Latin America: Cuba and Puerto Rico (1840-1898)*, in «ESBG Perspectives», 63 (2011), pp. 87-105.
- Massaretti, P.G., *Dagli inizi dell'urbanismo teorico alla città moderna – Visioni urbanistiche del totalitarismo – Italia*, in *Anthologie zum Städtebau* a cura di V. Magnago Lampugnani, K. Frey, E. Perotti, vol. 2., Gebr. Mann Verlag, Berlin, 2014, pp. 1307-1390.
- Matienzo, J., *Gobierno del Perú*, Édition et étude préliminaire par G. Lohmann Villena, Paris Lima 1967.

- McAvay, H., Verdugo, G., *Income inequality and segregation in the Paris Metro Area (1990-2015)*, in *Urban socio-economic segregation and income inequality*, a cura di M. van Ham, T. Tammaru, R. Ubareviciene, H. Janssen, Cham, Springer, 2021, pp. 329-345.
- McKinley, M.A., *Fractional freedoms: Slavery, intimacy, and legal mobilization in colonial Lima, 1600-1700*, New York, Cambridge University Press, 2016.
- McMillan, S., *Sovereignty and Possession in the English New World. The Legal Foundations of Empire, 1576-1640*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.
- Mecarelli, M., Solla, J. (a cura di), *Spatial and Temporal Dimensions for Legal History: Research Experiences and Itineraries*, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History, 2016.
- Meccarelli, M., Palchetti, P., Sotis, C., *Introduzione. Dimensione giuridica del fenomeno migratorio tra paradossi e artificialità*, in *Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione*, a cura di M. Meccarelli, P. Palchetti, C. Sotis, Maccarrata, EUM, 2012, p. 7-31.
- Meer, N., Modood, T., *How does Interculturalism Contrast with Multiculturalism?*, in «Journal of Intercultural Studies», 33, 2 (2012), pp. 175-196.
- Mélenchon, J.-L., *We're in Danger Because the Government No Longer Controls the Police*, 7 jul. 2023, disponibile all'indirizzo: <https://www.rsn.org/001/jeanluc-mlenchon-were-in-danger-because-the-government-no-longer-controls-the-police.html> (ultimo accesso: 21 maggio 2025).
- Menzinger, S., *Mura e identità civica in Italia e in Francia meridionale (sec. XII-XIV)*, in *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. Menzinger, Roma, Viella, 2017, pp. 65-109.
- Metzler, J. (a cura di), *America Pontificia. Primi saeculi evangelizationis 1493-1592*, vol. 1, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1991.
- Montanelli, M., *Il palinsesto della modernità. Walter Benjamin e i Passages di Parigi*, Milano, Mimesis, 2022.
- Morales Folguera, J.M., *La construcción de la utopía. El proyecto de Felipe II para Hispanoamérica*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001.
- Mörner, M., *La corona española y los foráneos en los pueblos de indios en América*, Madrid, Ediciones de cultura Hispánica, 1999, pp. 43-64.
- Muaze, M., Salles, R.H., *A segunda escravidão e o império do Brasil em perspectiva histórica*, São Leopoldo, Casa Leiria, 2020.
- Mussolini, B., *La necessità di espansione dell'Italia in Africa (8 ottobre 1935)*, in *Opera Omnia di Benito Mussolini*, vol. 27: *Dall'inaugurazione della provincia di Littoria alla proclamazione dell'Impero*, a cura di D. Susmel, E. Susmel, Firenze, La Fenice, 1959, pp. 160-163.
- Nacer, B., *Changes in migration policies in France from 1918 to 2024*, in «Revue d'Histoire Méditerranéenne», 6, 2 (2025), pp. 340-353.

- Nair, J., *Beyond exceptionalism: South India and the modern historical imagination*, in «The Indian Economic & Social History Review», 43, 3 (2006), pp. 323-347.
- Needham, C., Hall, C., *Commissioning for Personalisation: From the Margins to the Mainstream*, in «Social Policy & Administration», 44, 1 (2010), pp. 23-39.
- Nunes, D., Santos, V.H., *Por uma história do conceito jurídico de quilombo no Brasil entre os séculos XVIII e XX*, in «Revista da Faculdade de Direito UFPR» 66, 1 (2021), pp. 117-148.
- Nuzzo, L., *Autonomia e diritto internazionale. Una lettura storico giuridica*, in «Quaderni Fiorentini», 43 (2014), pp. 651-684.
- Nuzzo, L., *Da Mazzini a Mancini: il principio di nazionalità tra politica e diritto*, in «Giornale di Storia Costituzionale», 14 (2007), pp. 161-186.
- Nuzzo, L., *Dal colonialismo al postcolonialismo: tempi e avventure del "soggetto indigeno"*, in «Quaderni Fiorentini», 33/34 (2004/2005), *L'Europa e gli "Altri". Il diritto coloniale fra Otto e Novecento* (numero monografico), pp. 463-508.
- Nuzzo, L., *Il linguaggio giuridico della Conquista. Strategie di controllo nelle Indie Spagnole*, Napoli, Jovene, 2004.
- Nuzzo, L., *Lawyers, Space and Subjects. Historical Perspectives on the Western Legal Tradition*, Lecce, Pensa Multimedia, 2020.
- Nuzzo, L., *Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2012.
- Nuzzo, L., *Rethinking Eurocentrism. European Legal Legacy and Western Colonialism*, in *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, a cura di A. Somma, M. Brutti, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History, 2018, pp. 358-378.
- Nuzzo, L., *Spatial and Temporal Dimensions of Legal History: International Law, Foreign Policy and the Construction of a Legal Order*, in *The Transformation of Foreign Policy Drawing and Managing Boundaries from Antiquity to the Present*, a cura di G. Hellmann, A. Fahrmeir, M. Vec, Oxford, University Press, 2016, pp. 141-164.
- Nuzzo, L., *Territory, Sovereignty and the Construction of Colonial Space*, in *International Law and Empire. Historical Explorations*, a cura di M. Koskeniemi, W. Rech, M. Jiménez Fonseca, Oxford, Oxford University Press, 2017, pp. 263-292.
- Nuzzo, L., *The Birth of an Imperial Location. Comparative Perspectives on Western Colonialism in China*, in «Leiden Journal of International Law», 31, 3 (2018), pp. 1-28.
- O'Brien, D.M., *Constitutional Law and Politics*, New York, W.W. Norton, 2005.
- Octavia, V.B., *The Story of the Negro in Los Angeles*, San Francisco, R. and E. Research, 1936.

- Onur, Z., *French Banlieues and the Consequences of Spatial Segregation*, Howard University, Center of Excellence in Housing and Urban Research and Policy, 2023, disponibile all'indirizzo: <https://coascenters.howard.edu/french-banlieues-and-consequences-spatial-segregation>, (ultimo accesso: 21 maggio 2025).
- Osterhammel, J., *The Transformation of the World. A Global History of the Nineteenth Century* [2009], trad. inglese di P. Camiller, Princeton, Princeton University Press, 2014.
- Owens, R.C., *My Grandfather*, dattiloscritto, 1930. UCLA Special Collections, 2.
- Pagden, A., *Lords of All the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain and France, c.1500-c.1800*, New Haven, Yale University Press, 1995.
- Paradisi, B., *Il problema storico del diritto internazionale*, Napoli, Libreria Scientifica Editrice, 1956.
- Pavia, R., *L'idea di città. Teorie urbanistiche della città tradizionale*, Milano, FrancoAngeli, 1994.
- Perrinjaquet, J., *Des cessions temporaires de territoires*, Paris, Giard & Brière, 1904.
- Petit, C., *Il modello coloniale dello Stato di diritto. La Costituzione africana in Guinea*, in *Lo Stato di diritto: storia, teoria e critica*, a cura di P. Costa, D. Zolo, Milano, Feltrinelli, 2002, pp. 566-613.
- Petrillo, A., *La città medievale e la nascita dell'Occidente moderno: Die Stadt di Max Weber*, in *Filosofie della metropoli. Spazio, potere, architettura nel pensiero del Novecento*, a cura di M. Vegetti, Roma, Carocci, 2013, pp. 19-47.
- Philippopoulos-Mihalopoulos, A., *Giustizia spaziale. Corpo Spazio Atmosfera*, Napoli, Orthotes, 2019.
- Pichler, E., *Ieri, oggi, domani: i lavoratori italiani in Germania*, in «Il Mulino», 4 (2020), pp. 718-727.
- Picker, G., *Racial cities: Governance and the segregation of Romani people in urban Europe*, London-New York, Routledge, 2017.
- Pinheiro, F.D., *Em defesa da liberdade: libertos, coartados e livres de cor nos tribunais do Antigo Regime português (Mariana e Lisboa, 1720-1819)*, Belo Horizonte, Fino Traço, 2018.
- Premo, B., *The Enlightenment on Trial. Ordinary Litigants and Colonialism in the Spanish Empire*, New York, Oxford University Press, 2017.
- Puccio, U., *Carlo Cattaneo storico ed ideologo della borghesia e dello sviluppo capitalistico*, in «Studi Storici», 4 (1970), pp. 698-742.
- Rauti, A., *La decisione sulla cittadinanza. Tra rappresentanza politica e fini costituzionali*, Napoli, Editoriale Scientifica s.r.l., 2020.
- Reinsch, P.S., *Colonial Government. An Introduction to the Study of Colonial Institutions*, New York, Macmillan, 1902.

- Reis, J.J., *Ganhadores. A greve negra de 1857 na Bahia*, São Paulo, Companhia das Letras, 2019.
- Reis, J.J., *Rebelião Escrava no Brasil. A História do Levante dos Malês em 1835*, São Paulo, Brasiliense, 1986.
- Reis, J.J., *Slave Life in Rio de Janeiro and Salvador in the Nineteenth Century: A Comparative Perspective*, in *The Human Tradition in Colonial Latin America*, a cura di K.J. Andrien, Wilmington, Scholarly Resources, 2002, pp. 213-236.
- Reis, J.J., Gomes, F.S., (a cura di.), *Liberdade por um fio: História dos quilombos no Brasil*, São Paulo, Companhia das Letras, 1996.
- Reps, J.W., *The Making of Urban America*, Princeton, Princeton University Press, 1965.
- Ricca, M., *Intercultural Spaces of Law Translating Invisibilities*, Milano, Springer, 2023.
- Ritchie, W., "Introduction", *The First Los Angeles City and County Directory*, 1872, Los Angeles, Ward Ritchie Press, 1963.
- Rockman, S., *Scraping by: Wage labor, slavery, and survival in early Baltimore*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2009.
- Romagnosi, G., *Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento con esempio del suo risorgimento in Italia*, Milano, Stamperia Pirola, 1834.
- Rosa, G.T., Prefazione a C. Cattaneo, *La città*, a cura di T.G. Rosa, Milano, Bompiani Editore, 1949, pp. 7-8.
- Rosoni, I., *La colonia eritrea. La prima amministrazione coloniale italiana (1880-1912)*, Macerata, EUM, Università di Macerata, 2006.
- Ross, R., *Spanish American and British American Law as Mirrors to Each Other: Implications of the Missing Derecho Británico Indiano*, in *New Horizons in Colonial Spanish Law. Contributions to transnational Early Modern Legal History*, a cura di T. Duve, H. Pihlajamäki, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History, 2015, pp. 9-28.
- Ruddick S.M., Welch M.B., *The Story of Biddy Mason*, UCLA Graduate School of Architecture and Urban Planning, 1984.
- Ruggeri, A., *Cittadini, immigrati e migranti, alla prova della solidarietà*, in «Diritto, immigrazione, cittadinanza», 2 (2019), pp. 1-32.
- Salvator, L.L., *Los Angeles in the Sunny Seventies* [1878], Los Angeles, Zeitlin, 1929.
- Santos, B.S., *Toward a New Legal Common Sense*, London, Elsevier, 2000.
- Santos, B.S., *The End of the Cognitive Empire: The Coming of Age of Epistemologies of the South*, Durham, Duke University Press, 2017.
- Santos, Y.L., *Além da senzala, arranjos escravos de moradia no Rio de Janeiro (1808-1850)*, São Paulo, Hucitec, 2010.
- Santos, Y.L., in «Nuevo Mundo Mundos Nuevos», 10 (2010), pp. 1-14.
- Santos, Y.L., *In the Urban Texture; Rio de Janeiro and Havana in the urban woof (1816-1821)*, in «Almanack», 12 (2016), pp. 105-126.

- Santos, Y.L., *Que lancem todos os dias os nomes, empregos e mais sinais: circulação escrava e tentativas de controle estatal nas leis municipais do Rio de Janeiro e de Havana na década de 1830*, in «Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro», 9 (2015), pp. 31-48.
- Santos, Y.L., *Tornar-se corte. Trabalho escravo e espaço urbano no Rio de Janeiro (1808, 1815)*, in «Revista de História Comparada» 7, 1 (2013), pp. 262-292.
- Sassen, S., *Le città nell'economia globale*, [1994] trad. it. N. Negro, Bologna, Il Mulino, 2003.
- Sassen, S., *Migranti, coloni, rifugiati. Dall'emigrazione di massa alla fortezza Europa*, Milano, Feltrinelli, 1999.
- Sayad, A., *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1999.
- Schmitt, C., *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello "Jus Publicum Europaeum"* [1974], Milano, Adelphi, 1991.
- Schwartz, S.B., *The manumission of slaves in colonial Brazil: Bahia, 1684-1745*, in «The Hispanic American Historical Review», 54, 4 (1974), pp. 603-635.
- Secchi, B., *Prima lezione di urbanistica*, Roma-Bari, Laterza, 2000.
- Seed, P., *Ceremonies of possession in Europe's Conquest of the New World 1490-1640*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
- Sica, P., *Storia dell'urbanistica*, vol. 1: *L'Ottocento*, Roma-Bari, Laterza, 1977.
- Simmel, G., *La metropoli e la vita dello spirito* [1903], a cura di P. Jedlowski, Roma, Armando editore, 1995.
- Simone, G., *Razzismo in cattedra. Il caso dell'Università di Padova*, in «Rivista di storia dell'educazione», 2 (2019), p. 122.
- Sinou, A., Poinot, J., Sternale, J., *Les villes d'Afrique noire. Politiques et opérations d'urbanisme et d'habitat entre 1650 et 1960*, in *Collection Analyses et documents*, Paris, Ministère de la coopération et du développement, 1989.
- Sisson, A., *Territory and territorial stigmatisation: on the production, consequences and contestation of spatial disrepute*, in «Progress in Human Geography», 45, 4 (2021), pp. 581-600.
- Smith, N., *The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City*, London-New York, Routledge, 1996.
- Soares, C.E.L., *A capoeira escrava e outras tradições rebeldes no Rio de Janeiro, 1808-1850*, 2. ed., Campinas, Editora da Unicamp, 2004.
- Soares, C.E.L., *Zungu, Rumor de Muitas Vozes*, Rio de Janeiro, Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, 1998, p. 52.
- Soares, L.C., *O "povo de cam" na capital do Brasil. A Escravidão Urbana no Rio de Janeiro do século XIX*, Rio de Janeiro, FAPERJ – 7 Letras, 2007.
- Soares, L.C., *Os Escravos de Ganho no Rio de Janeiro do Século XIX*, in «Rev. Bras. de Hist.» 8, 16 (1988), pp. 107-142.

- Soares, M.C., *African Barbeiros in Brazilian Slave Ports*, in *The Black Urban Atlantic in the Age of the Slave Trade*, a cura di J. Cañizares-Esguerra, M.D. Childs, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2013, pp. 207-232.
- Soja, E.W., *Thirdspace. Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places*, Cambridge, Blackwell Publishers Inc., 1996.
- Solano, F., *Ciudades hispanoamericanas y pueblos de indios*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990.
- Solano, F., *Normas y Leyes de la conquista (1492-1600)*, vol. 1, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1995.
- Sontag, R., "Código negro"? O regime jurídico excepcional de controle dos escravos no Brasil (1830-1888), São Paulo, Dialética, 2024.
- Souza, M.C., *Casas de 'coacción': trabajo esclavo y el origen de la penitencia-ria en Brasil*, in «Rechtsgeschichte – Legal History», 32 (2024), pp. 220-222.
- Steiger, H., *Die Ordnung der Welt. Eine Völkerrechtsgeschichte des karolingischen Zeitalters (741 bis 840)*, Köln, Böhlau, 2010.
- Sterpa, A., *La nazione plurale. Individuo, comunità e Costituzione*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2025.
- Stevenson, B.E., *Life in Black and White: Family and Community in the Slave South*, New York, Oxford University Press, 1996.
- Stolleis, M., *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, vol. 2: *Staatsrechtslehre und Verwaltungswissenschaft, 1800-1914*, München, Beck, 1992, pp. 217-218.
- Stovall, T., *White Freedom: The Racial History of an Idea*, Princeton, Princeton University Press, 2021.
- Taleb, N.N., *Antifragile. Prosperare nel disordine*, Milano, Il Saggiatore, 2013.
- Thierry, A., *Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du Tiers État*, Paris, Garnier Frères, 1871.
- Thom, M., *City, Region and Nation: Carlo Cattaneo and the Making of Italy*, in «Citizenship Studies», 3 (1999), pp. 187-201.
- Tomich, D.W., *Through the prism of slavery: Labor, capital and the world economy*, Lanham, Rowman & Littlefield, 2004.
- Tomlins, C., *The Legal Cartography of Colonization, the Legal Polyphony of Settlement: English Intrusions on the American Mainland in the Seventeenth Century*, in «Law and Social Inquiry», 26, 2 (2001), pp. 315-372.
- Torre Villar, E., *Las congregaciones de los pueblos de Indios: Fase terminal, aprobaciones y rectificaciones*, Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995.
- Triulzi A., *La colonia come spazio di esclusione*, in «Quaderni Fiorentini», 33/34 (2004-2005), pp. 359-378.

- Troisi, M., *Gruppi minoritari vulnerabili e Costituzione. Il caso dei Rom*, Bari, Cacucci Editore, 2023.
- Turner, M., *Chattel slaves into wage slaves: A Jamaican case study*, in *From chattel slaves to wage slaves. The dynamics of labour bargaining in the Americas*, a cura di M. Turner, London, Macmillan, 1988, pp. 33-47.
- Tuthill, F., *History of California*, San Francisco, H.H. Bancroft, 1866.
- Vargas Machuca, B., *Milicia y descripción de las Indias*, Madrid, Madrigal, 1599.
- Vegetti, M., *Introduzione. Verso la metropoli*, in *Filosofie della metropoli. Spazio, potere, architettura nel pensiero del Novecento*, a cura di M. Vegetti, Roma, Carocci, 2013, pp. 11-18.
- Vertovec, S., *Super-diversity and its implications*, in «Ethnic and Racial Studies», 30, 6 (2007), pp. 1024-1054.
- Wacquant, L., *Punire i poveri. Il nuovo governo dell'insicurezza sociale*, Milano, Feltrinelli, 2007.
- Wacquant, L., *Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity*, Durham-London, Duke University Press Books, 2007.
- Wacquant, L., *Revisiting territories of relegation: Class, ethnicity and state in the making of advanced marginality*, in «Urban Studies», 53, 6 (201), pp. 1077-1088.
- Wacquant, L., *Territories of Urban Marginality*, in *Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality*, Cambridge, Polity Press, 2007.
- Wacquant, L., *Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality*, Cambridge, Polity Press, 2008.
- Wade, R.C., *Slavery in the Cities: The South 1820-1860*, New York, Oxford University Press, 1964.
- Weber, M., *Storia economica. Linee di una storia universale dell'economia e della società* [1923], Roma, Donzelli, 1993.
- Welch, P.L., *Slave Society in the City: Bridgetown, Barbados, 1680-1834*, Kingston, Ian Randle Publishers, 2003.
- Wide, R., *International Territorial Administration. How Trusteeship and the Civilizing Mission Never Went Away*, Oxford, Oxford University Press, 2008.
- Williams Jr., R.A., *The American Indian in Western Legal Thought. The Discourses of Conquest*, Oxford, Oxford University Press, 1995.
- Wilson, T., *The Ashley Cooper Plan: The Founding of Carolina and the Origins of Southern Political Culture*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 2016.
- Wilson, W.J., *The Truly Disadvantaged*, Chicago, University of Chicago Press, 1987.
- Zinn, H., *A People's History of the United States*, New York, Harper and Row, 1980.
- Zucconi, G., *La città dell'Ottocento*, Roma-Bari, Laterza, 2001.

Finito di stampare nel mese di luglio 2025
nella Stampatre s.r.l. di Torino
Via Bologna, 220

